



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

1

n. 198/2008 Reg. sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari, dr Antonio Lovecchio, alla udienza del 22 febbraio 2008 - con l'intervento del P.M. dott. Lorenzo Lerario - ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

sentenza

nei confronti di:

1. M. P., nato a (...) il (...), domiciliato a (...) – detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso di fiducia dagli Avv.ti (...) e (...), presenti;
2. M. V., detto “Volodya” o “Vlodek” nato in (...) il (...), domiciliato in (...), deceduto il 23.1.2008 – già difeso dagli Avv.ti (...) e (...), presenti;
3. N. J.C., alias “Giovanni”, nato a (...) il (...), domiciliato in (...) – detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...); presente;
4. P. J.M., detto “il cane”, nato a (...) il (...), domiciliato in (...) - detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso dall'Avv. (...), nominato d'ufficio;
5. K. J.L., nato a (...) il (...) detto “Jancia” o “Gruby”, domiciliato a (...) ivi detenuto agli arresti domiciliari (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso di fiducia dagli Avv.ti (...) e (...), quest'ultimo presente;
6. O. K., nato a (...) il (...), domiciliato in (...) - detenuto agli arresti domiciliari in Orta Nova (...) (arrestato il 18.7.2006) - comparso - difeso di fiducia dagli Avv.ti (...) e (...), presenti;
7. W. G., nato a (...) il (...), residente in (...), domiciliato (...) – detenuto presso la Casa Circondariale di Larino (arrestato il 18.7.2006) comparso - difeso di fiducia dagli Avv.ti (...) e (...), presenti;
8. K. R., detto “Radek”, nato a (...) il 9.6.1969, residente a (...) – libero (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;
9. L. R., nato in (...) il (...), domiciliato in (...) - detenuto presso la Casa Circondariale di Larino (arrestato il 18.7.2006), comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

10. W. A.Z., nato a (...) il (...), domiciliato in - agli arresti domiciliari in località protetta (arrestato il 18.7.2006) comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;
11. K. P., detto "Przemek", nato a (...) il (...), residente a (...) - detenuto presso la Casa Circondariale di Lecce (arrestato il 13.10.2006) comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;
12. J. T., detto "Tomek", nato a (...) il (...), domiciliato in (...) - detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano (arrestato il 18.7.2006) comparso - difeso di fiducia dagli Avv.ti (...)e (...), il primo presente;
13. H. M., nato a (...) il (...), residente a (...) - detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia (arrestato il 18.7.2006) comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...) e dall'Avv (...) presenti;
14. P. D., detto "Darek", nato a (...) il (...), residente a (...) – libero (arrestato il 17.8.2006) comparso – difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;
15. N. Z.R., detto "Zbyszek", nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato (...) - libero (arrestato l'8.9.2006) non comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), presente;
16. K. Z., detto "Zbyszek", nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato in (...) – libero (arrestato il 22.9.2006) comparso - difeso di fiducia dall'Avv. (...), assente, sostituito giusta delega dall'Avv. (...), presente
17. Z. E., nata il (...)a (...), domiciliata in (...) – libera (arrestata il 18.7.2006) non comparsa - difesa di fiducia dall'Avv. (...), assente, sostituito giusta delega dall'Avv. (...), presente;
18. G. E., nata a (...) il (...), elettivamente domiciliata in (...) - libera (arrestata il 22.9.2006) non comparsa - difesa di ufficio dall'Avv. (...), presente;
19. B. T., in T., nata a (...), il (...), residente a (...) – libera (arrestata il 22.9.2006) non comparsa - difesa di fiducia dall'Avv.to (...), assente, sostituito giusta delega dall'Avv. (...), presente e dall'Avv. (...), assente;

imputati

Tutti

A) del delitto di cui agli artt. 416, 1°, 2°, 3° e 6° comma, c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr.146 in quanto si associavano tra loro, dando vita ad una organizzazione criminale trans-nazionale, operante in Polonia e in Italia (segnatamente nella provincia di Foggia), strutturata per "cellule" - aventi margini di autonomia, ma strettamente collegate tra loro, in un costante rapporto di mutualità, supporto e collaborazione reciproca - avente lo scopo di compiere più delitti, tra i quali, quelli di tratta di persone

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ex art.601 c.p. e riduzione e mantenimento in schiavitù e/o servitù) ex art.600 c.p., attuati con le modalità descritte nei capi che seguono e comunque contemplanti:

- *pubblicazione, su giornali e siti internet, di annunci ingannevoli per lavori in agricoltura da effettuarsi in Italia;*
- *reclutamento in Polonia, attraverso i predetti annunci, di persone indigenti, sovente di un sufficiente livello culturale, quindi, in “stato di necessità” e di inferiorità;*
- *trasferimento in Italia delle inconsapevoli vittime, effettuato a mezzo furgoni e pullman nella disponibilità dell’organizzazione;*
- *riduzione e mantenimento delle vittime, mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità, in uno stato di soggezione continuativa, comportante lo sfruttamento delle stesse persone e delle loro prestazioni lavorative, rivestendo nell’associazione:*

(Z. L., M. J., P. M. nei cui confronti si procede separatamente):

il ruolo di organizzatori in Polonia, con il precipuo compito di: pubblicare gli annunci su giornali e siti internet; reclutare le persone da avviare al lavoro in Italia; contattare gli autisti e organizzare il viaggio;

N. Z.R., (M. M.A.), K. Z. e B. T., P. D.:

il ruolo di partecipi, con mansioni di “autisti”, con il compito di trasportare a mezzo furgoni e pullman i loro connazionali dalla Polonia in Italia;

N. J.C.:

il ruolo di organizzatore, nonché capo di una “cellula” operativa in provincia di Foggia e zone limitrofe, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità, con alle dipendenze P. J.M., W. G., K. R. ed altri soggetti non identificati (tra i quali “Il Piccolo”), aventi ruolo di “autisti” e “sorveglianti”;

M. P., M. V.:

il ruolo di organizzatori, nonché capi di una “cellula” operativa in Italia, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità con alle dipendenze L. R. e T. J., aventi ruolo di “autisti” e “sorveglianti”;



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

O. K.:

il ruolo di organizzatore, nonché capo di una “cellula” operativa in Italia, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità con alle dipendenze K. J.L., avente ruolo di “autista” e “sorvegliante”;

H. M.:

il ruolo di organizzatore, nonché capo di una “cellula” operativa in Italia, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità con alle dipendenze W. A.Z., K. P., J. T., aventi ruolo di “autisti” e “sorveglianti” e Z. E., avente il compito di reclutare a mezzo telefono le persone in Polonia da avviare al lavoro;

P. D.:

il ruolo di organizzatore, nonché capo di una “cellula” operativa in Italia, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità, con la collaborazione di G. E.; il solo P. D. avente anche il ruolo di “autista” per il trasporto dei suoi connazionali dalla Polonia all'Italia;

(T. P.A.):

il ruolo di organizzatore, nonché capo di una “cellula” operativa in Italia, deputata allo smistamento dei lavoratori nei campi ed al loro sfruttamento mediante inganno, violenze e minacce, approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità con alle dipendenze P. B. I.K., avente funzione di collaboratrice ed intermediaria nei rapporti con i referenti polacchi, e con il compito di reclutare in Polonia persona da avviare nel lavoro nei campi in condizioni di sfruttamento;

In Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano, San Marco in Lamis, Stornara, Ortona, Manfredonia, San Severo ed altre località della provincia di Foggia e zone limitrofe, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di luglio 2005 e sino al 18 luglio 2006.

N. Z.R., (M. M.A.), K. Z., B. T., P. D., N. J. C., M. P., O. K., H. M., W. A.Z. (T. P.A.):

B) del delitto di cui agli artt.110, 112 n.1), 81 cpv., 601 c.p. e 4 L. 16.03.2006 n.146, perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno anche separatamente dall'altro, ma con la consapevolezza di agevo-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

lare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i delitti di riduzione in schiavitù e/o servitù ex art.600 c.p. di cui ai capi che seguono, prima mediante inganno e approfittamento di una situazione di necessità (derivante dallo stato di indigenza delle vittime) - segnatamente dietro la falsa promessa di un lavoro nei campi ben remunerato e di soddisfacenti condizioni di vita (riguardo al vitto e all'alloggio) – e dopo mediante inganno, violenze e minacce, e/o approfittamento di situazioni di inferiorità fisiche e psichiche e di situazioni di necessità, inducevano numerosi cittadini di nazionalità polacca, tra i quali quelli indicati nei capi che seguono a fare ingresso e a soggiornare nel territorio dello Stato; con l'aggravante di essere stati commessi i fatti da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, in varie località della Polonia e della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005 e comunque sino al 18 luglio 2006;

N. J.C., P. J.M., W. G., K. R.:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 600, 1° e 2° co., c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr.146 perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini di nazionalità polacca in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli - mediante inganno, violenze, minacce e approfittamento di una situazione di necessità e di inferiorità fisica e psicologica (derivante anche dalla mancanza di mezzi finanziari per fare rientro in Patria, dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi ove si trovavano), anche mediante promessa di somme di danaro – a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, facendoli lavorare oltre 10 ore al giorno, compresi i “festivi”, in “nero”, senza pause, momenti di ristoro, imponendo delle “penali” in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento; in tal modo le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata,



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano ingiustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime;

in particolare attuavano le sopradescritte condotte, tra gli altri, nei confronti di:

M. Z., M. A., K. K., C. J., S. L., T. J., W. M.J., Z. T.S., P. Z., M. P., S. I., K. E.R., C. I., K. M.D., B. L., R. A.M., I. M., P. A., C. M.L., C. M., C. G., L. R., R. M.B., D. M., W. K., W. P.H., P. M., P. G.M., O. J., R. A.A., B. P.F., C. W., P. D., Z. A., S. J.;

In Orta Nova e altri comuni della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005, sino al 18 luglio 2006.

P. J.M.:

D) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 61 n.4), 605, 582, 585, 609 bis, 609 ter nn.2) e 4) c.p. perchè, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, privava P. A. - già ridotta in uno stato di schiavitù e/o servitù per effetto della condotta descritta sub capo C) - della libertà personale, trattenendola per una intera giornata (dal mattino alla sera), con minacce, percosse e puntandole una pistola (con la quale esplodeva anche due colpi in aria) all'interno di un casolare, e la costringeva ad avere con lui ripetuti atti sessuali (congiungimenti carnali), infierendo altresì sul suo corpo con sevizie e crudeltà, procurandole delle lesioni con un coltello sugli avambracci e sulla coscia sinistra (diversi tagli con residuo di cicatrici), e praticandole un tatuaggio sempre sulla coscia sinistra;

In agro di Orta Nova (Foggia), i primi giorni di settembre 2005

E) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 61 n.2) c.p., 2 e 4 della Legge 2 ottobre 1967 n.895, perchè, anche al fine di commettere i reati sub capi C) e D), con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luoghi aperti al pubblico una pistola di tipo e calibro non individuati, ma perfettamente funzionante.

In Orta Nova e altri comuni della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005, sino al 18.7.2006 (data in cui veniva arrestato)

M. P., M. V., L. R. (e T. J.):

F) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 600, 1° e 2° co., c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr. 146 perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini di nazionalità polac-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ca in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli - mediante inganno, violenze, minacce e approfittamento di una situazione di necessità e di inferiorità fisica e psicologica (derivante anche dalla mancanza di mezzi finanziari per fare rientro in Patria, dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi ove si trovavano), anche mediante promessa di somme di danaro – a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, facendoli lavorare oltre 10 ore al giorno, compresi i “festivi”, in “nero”, senza pause, momenti di ristoro, imponendo delle “penali” in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a continua vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento, in tal modo le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata, ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano ingiustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime; in particolare attuavano le sopradescritte condotte, tra gli altri, nei confronti di:

R. M., L. L., B. I., M. Z.S., M. G.M., S. T.M., C. M.W., S. P., F. S.M., S. P., W. D.M.;

In Ascoli Satriano, Orta Nova e altri comuni della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005, sino al 18 luglio 2006;

O. K., K. J.L.:

G) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 600, 1° e 2° co., c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr.146 perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini di nazionalità polacca in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli - mediante inganno, violenze, minacce e approfittamento di una situazione di necessità e di inferiorità fisica e psicologica (derivante anche dalla mancanza di mezzi finanziari per fare rientro in Patria, dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi ove si trovavano), anche mediante promessa di somme di danaro – a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, facendoli lavorare oltre 10 ore al giorno, compresi i “festivi”, in “nero”, senza pause, momenti di ristoro, imponendo delle “penali” in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a continua vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento, in tal modo le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata, ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano ingiustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime; in particolare attuavano le sopradescritte condotte, tra gli altri, nei confronti di:

K. R., C. M.L., S. S., K. R., S. T.M., C. M.W., S. P., F. S.M., S. P., W. D.M.;

In Orta Nova e altri comuni della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005, sino al 18 luglio 2006.

H. M., W. A.Z., Z. E., K. P. e J. T.:

H) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 600, 1° e 2° co., c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr.146 perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini di nazionalità polacca in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli - mediante inganno, violenze, minacce e approfittamento di una situazione di necessità e di inferiorità fisica e psicologica (derivante anche dalla mancanza di mezzi finanziari per fare rientro in Patria, dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi ove si trovavano), anche mediante promessa di somme di danaro – a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, facendoli lavorare oltre 10 ore al giorno, compresi i “festivi”, in “nero”, senza pause, momenti di ristoro, imponendo delle “penali” in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a continua vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento, in tal modo le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata, ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano in-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

giustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime; in particolare attuavano le sopradescritte condotte, tra gli altri, nei confronti di:

S. L., B. M., K. T., W. Z., R. B. e tale “Andrei”,

In Foggia, Manfredonia e altri comuni, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005, sino al 18 luglio 2006.

H. M.:

I) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 61 n.2) c.p., 2 e 4 della Legge 2 ottobre 1967 n.895, perchè, anche al fine di commettere il reato sub capo H), con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, deteneva e portava illegalmente in luoghi aperti al pubblico due pistole di tipo e calibro non individuati.

In agro di Foggia, dal 2004 sino al 18.7.2006 (data del suo arresto)

P. D. e G. E.:

L) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 600, 1° e 2° co., c.p. e 4 L. 16.03.2006 nr. 146 perché, in concorso tra loro, agendo ciascuno con la consapevolezza di agevolare con la propria l'altrui condotta, e istigando e rafforzando ciascuno il proposito criminoso dell'altro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riducevano e mantenevano numerosi cittadini di nazionalità polacca in uno stato di soggezione continuativa, costringendoli - mediante inganno, violenze, minacce e approfittamento di una situazione di necessità e di inferiorità fisica e psicologica (derivante anche dalla mancanza di mezzi finanziari per fare rientro in Patria, dalla mancata conoscenza della lingua italiana e dei luoghi ove si trovavano), anche mediante promessa di somme di danaro – a prestazioni lavorative nei campi, in condizioni di sfruttamento, facendoli lavorare oltre 10 ore al giorno, compresi i “festivi”, in “nero”, senza pause, momenti di ristoro, imponendo delle “penali” in caso di assenza per indisponibilità o malattia, omettendo di corrispondere loro la paga giornaliera, ovvero versando compensi di gran lunga inferiori a quelli promessi, ospitandoli in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di riscaldamento, servizi igienici ed arredi, in condizioni di promiscuità, omettendo altresì di somministrargli il vitto, ovvero facendosi pagare prezzi eccessivi per la fornitura di alimenti, sottoponendoli a continua vigilanza onde prevenire eventuali tentativi di allontanamento, in tal modo le vittime svolgevano nelle descritte condizioni una intensa e gravosa attività lavorativa non remunerata, ovvero remunerata in misura assolutamente irrisoria, mentre essi stessi lucravano in-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

giustificatamente sulla stessa attività e sulle inumane condizioni delle vittime medesime; in particolare attuavano le sopradescritte condotte, tra gli altri, nei confronti di:

C. W.M., N. D.J., R. B.M., L. R.J., R. J., P. S.;

In San Severo, San Marco in Lamis, e altri comuni della provincia di Foggia, in epoca antecedente, prossima e successiva al mese di agosto 2005 e comunque sino al 18.7.2006.

PARTI CIVILI:

1. Confederazione Generale Italiana Lavoro (CGIL) Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentanta e difesa dall'Avv. (...), presso il cui studio sito in Bari, (...) è elettivamente domiciliata, presente;
2. O. J. e P. M., rappresentanti e difesi dall'Avv. (...) presso il cui studio sito in Bari, (...) sono elettivamente domiciliati, presente.

Conclusioni:

M. P.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub F) e condannarsi il medesimo alla pena di anni 10 di reclusione.

Difensori: in principalità, assoluzione con formula piena, in subordine, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannarsi l'imputato al minimo della pena.

M. V.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub F) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensori: in principalità, assoluzione con formula piena, in subordine, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti nonché l'attenuante di cui all'art. 114 cp, condannarsi l'imputato al minimo della pena.

N. J.C.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub C) e condannarsi il medesimo alla pena di anni 10 di reclusione.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Difensore: in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste (si riporta alla memoria depositata in udienza).

P. J.M.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub C) e condannarsi il medesimo alla pena di anni 12 di reclusione.

Difensore: in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, derubricarsi il delitto di cui all'art. 600 cp nelle ipotesi meno gravi, condannarsi l'imputato al minimo della pena.

K. J.L.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub G) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: in principalità, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, derubricarsi il delitto di cui all'art. 600 cp nelle ipotesi meno gravi, condannarsi l'imputato al minimo della pena.

O. K.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub G) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 6 di reclusione.

Difensori: in principalità, improcedibilità dell'azione penale (artt 529-649 cpp) perché giudicato sugli stessi fatti dal Tribunale di Melfi, in subordine, assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in ulteriore subordine derubricarsi i delitti di cui all'art. 600 e 601 cp nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 12 decr. lgv 286/98, il via ancora più gradata, inquadri i fatti nelle contravvenzioni previste dalla l. 300/70 e 7/79 condannarsi l'imputato al minimo della pena.

W. G.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub C) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

K. R.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub G) e, in concorso di circostanze attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, condannarsi il medesimo alla pena di anni 3 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine anche ai sensi dell'art. 530 cpv cpp, in via graduata, riconoscersi le attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91, quella di cui all'art. 114 cp e dell'art. 62 n° 6 cp, minimo della pena.

L. R.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub F) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: in principalità, assoluzione con formula piena, in subordine, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti nonché l'attenuante di cui all'art. 114 cp, condannarsi l'imputato al minimo della pena.

W. A.Z.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: riconoscersi le attenuanti generiche, l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91, e dell'art. 62 n° 6 cp, in termini di prevalenza sulle aggravanti, minimo della pena.

K. P.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

J. T.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Difensore: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine, minimo della pena.

H. M.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H) e condannarsi il medesimo alla pena di anni 10 di reclusione.

Difensori: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

P. D.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub L) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine, minimo della pena.

N. Z.R.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub B) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato dai fatti di cui ai capi A) e B), in subordine, derubricarsi il capo sub B) in art. 12 decr. lgv 286/98, in estremo subordine, in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, minimo della pena.

K. Z.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub B) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi il medesimo alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena.

Z. E.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H) e, concesse le circostanze attenuanti



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cp, condannarsi la medesima alla pena di anni 3 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputata dai reati di cui ai capi A) e H) per aver operato in stato di necessità o per non aver commesso il fatto, in subordine, in concorso di attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, minimo della pena.

G. E.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub L) e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 cp, condannarsi la medesima alla pena di anni 3 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputata per non aver commesso il fatto.

B. T.

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputata in ordine a tutti i reati contestati unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub B) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarsi la medesima alla pena di anni 4, mesi 4 di reclusione.

Difensore: assolversi l'imputata perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena.

Parti Civili:

CGIL: affermarsi la penale responsabilità degli imputati e condannarsi gli stessi alla pena di giustizia nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che si quantifichino in misura di 1 (un) euro, oltre alle spese di costituzione.

O. e P.: affermarsi la penale responsabilità degli imputati e condannarsi gli stessi alla pena di giustizia nonché, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che si quantifichino in misura di 1 (un) euro.

Svolgimento delle indagini

A seguito della pubblicazione sul quotidiano, edito in Bari, "La Gazzetta del Mezzogiorno" di articoli dal titolo "La tratta degli schiavi polacchi" in data 18.8.2005 – nei quali si denunciavano "morti misteriose nel foggiano", "minacce" subite dagli operai che vivevano "in tende in condizioni sanitarie pessime" - la Procura della Repubblica di Bari avviava indagini che già il giorno successivo, con una perquisizione dai Carabinieri di Orta Nova – località in provincia di Foggia – dall'Ispettorato del Lavoro di Foggia e funzionari della ASL FG/2, consentiva una prima e diretta percezione delle condi-

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

zioni di lavoro di operai, in prevalenza provenienti dalla Polonia, che venivano trovati all'interno di un campo, in località "Trionfello", alloggiati in strutture fatiscenti e tende privi di condizioni minime di igiene.

L'area – nella quale veniva trovato il cittadino polacco P. M.J. con funzioni di controllo del campo – veniva sottoposta a sequestro.

Altri operai, sentiti nell'immediatezza quali informatori, individuavano il P. con l'agnome de "*il cane*" e quale braccio destro dell'organizzatore del lavoro, N. J. e descrivevano le modalità con le quali, attraverso contatti su siti internet polacchi o con annunci su giornali, erano stati indotti in errore in ordine alla possibilità di trovare un lavoro in agricoltura in Italia, discretamente retribuito e con dignitoso alloggio laddove, raggiunto il territorio italiano avevano compreso il raggio atteso che non solo le condizioni alloggiative erano pessime, ma il lavoro quotidiano si protraeva per non meno di 12-15 ore, veniva retribuito – a discrezione del N. che spesso non onorava i suoi impegni con una paga oraria o a "cassa" di ortaggi decisamente inferiore a quella convenuta, le pretese economiche degli autisti e del N. – per spese di alloggio e di trasporto – avevano prosciugato i loro risparmi sì da non consentire un ritorno in Patria e soprattutto venivano sottoposti a minacce e violenze di ogni tipo per indurli al lavoro (*informazioni M.B. R., O. J., W. M.J., P. M. ed altri*).

In data 20.9.2005 il marito di A. S., dopo aver ricevuto s.m.s. di allarmante contenuto dalla donna, denunciava che la stessa, operaia nello stesso campo del N., aveva subito violenza sessuale ad opera del P..

Grazie all'intervento dell'Ambasciata polacca la S. faceva ritorno in Polonia e, qui, sentita dal PM precedente confermava le accuse nei confronti del P. documentandole con una serie di fotografie che riproducevano le lesioni dalla stessa subite con l'uso di un coltello e di strumenti di tatuaggio.

Gli accertamenti dell'agosto 2005, facevano seguito ad altri singoli episodi risalenti nel tempo dei quali venivano acquisiti gli atti dalle Procure della Repubblica che avevano svolto indagini.

In particolare, già in data 5.7.2003 la Questura di Foggia aveva tratto in arresto J. M. e A. P., cittadini polacchi e l'algerino H. M. che accusava dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, il 12.10.2004 i Carabinieri di Orta Nova traevano in arresto, in Ordona, tra gli altri O. K. ed altri connazionali accusati dei reati di rapina in concorso e sequestro di persona in danno di operai polacchi, in data 6.6.2005 la Polizia Tributaria di Foggia, traeva in arresto K. Z.W. colto in flagrante trasporto di sette cittadini polacchi e di 50 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Tra il 1° ed il 10 agosto 2005 presso la Questura di Bari ed il Comando dei Carabinieri di Foggia venivano presentate dai cittadini polacchi R. A., B. P., W. C. denunce dello stesso tenore – in ordine alle condizioni alloggiative e di lavoro – di quelle acquisite dopo l'intervento del 19 agosto 2005 ed anche i denunzianti indicavano nel P., che descrivevano, come la persona che controllava il campo in cui erano stati ospitati.

Ancor prima, i Carabinieri di Lavello, compiendo un'irruzione in località "San Carlo" nel febbraio del 2004 accertavano oltre, alle pessime condizioni di alloggio, la presenza di operai polacchi, due dei quali, rendendo informazioni raccontavano che il campo era gestito da N. J., O. K. e M. P. (*cfr atti di indagine Procura della Repubblica di Melfi n° 157/04 mod. 21; informazioni rese da K. L. e B. I., c.n.r. Carabinieri di Lavello 19.2.2004*).

L'attività degli inquirenti si incentravano sul territorio e, nell'arco di pochi giorni venivano fermati furgoni che trasportavano dai campi ai fondi operai polacchi.

In una prima occasione – 24.1.2006 – i Carabinieri di Orta Nova, nel corso di un controllo stradale, fermavano un Ford Transit condotto da tale A.M. R., al cui fianco sedeva G. W. mentre all'interno prendevano posto altri cittadini di origine polacca che stavano per essere trasportati sui fondi. I militari accertavano, fra l'altro, che la matricola del telaio era stata alterata e, pertanto, procedevano al sequestro del furgone.

Uno dei trasportati, M. P., sentito dal PM in data 16.2.2006, dichiarava di essere alloggiato nel campo del N. ed indicava nel W. G. ed il P. M. coloro che controllavano gli operai, mentre a K. R. attribuiva mansioni di autista.

In una seconda – 7.2.2006 – procedevano identico controllo fermando un altro furgone condotto da K. J.L. che trasportava 12 operai di nazionalità polacca.

Costoro (*cfr, tra le altre, informazioni S. J., R. M., B. E., G. A., M. G.*) descrivevano identiche modalità di reclutamento in Polonia (annunzio su giornale o su sito internet, offerta di lavoro legale, adeguatamente retribuito, buona sistemazione alloggiativa) e la scoperta di una realtà ben diversa una volta che avevano raggiunto l'Italia (retribuzione inferiore se non negata, alloggi fatiscenti, spese per alloggio e trasporto che li avevano privati di gran parte o di tutto il denaro, costanti minacce e violenze) per essere alle dipendenze di M. P. – che gestiva il campo "San Carlo" in agro di Lavello – il quale si avvaleva della collaborazione di L. R. e T. J. con ruoli di autisti e controllori del campo.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Analoghe denunce venivano acquisite dai Carabinieri di Castellana Grotte tra il 21 ed il 24.1.2006 – sede del consolato onorario polacco presso il quale s'erano rifugiati o erano stati portati dai Carabinieri – di operai polacchi e, specificamente, di S. P. (21.1.2006) che, fuggito dal campo in località “San Carlo” gestito da M. P., ripercorreva, in termini pedissequi ai racconti dei connazionali le promesse non mantenute di lavoro legale, le condizioni disumane di lavoro (dalla mattina alle 6.00 al tramonto), la mancanza negli alloggi di acqua corrente, riscaldamento e forme minime di igiene, il mancato pagamento della retribuzione, le minacce e le violenze subite; nonché di W. D., S. P., F. S. e L. L. i quali riuscivano ad allontanarsi dallo stesso campo, venivano trovati da addetti del Consolato onorario polacco e rendevano dichiarazioni identiche a quelle sopra sintetizzate (*informazioni del 24.1.2006*).

Sulla base delle indicazioni degli informatori veniva avviata dal 2.2.2006 – su autorizzazione del GIP – un'attività di intercettazioni telefoniche sulle utenze 329/0806083 che gli stessi indicavano in uso a L. R. e 333/5314043 in uso a N. J..

Mentre la seconda utenza non era utilizzata, le prime intercettazioni sull'utenza in uso al L. consentivano non solo di acquisire i numeri delle utenze in uso a M. P. (320/7148411) – alle cui dipendenze prestava la sua attività il L. – di N. J. (329/5621883) e di K. J. (320/1409485), ma di riscontrare, dalle telefonate intercorse tra lo stesso M., O. K. e N. J. dopo l'episodio del 7.2.2006, la sussistenza di un gruppo organizzato che scambiava tra loro gli operai, li reclutava dalla Polonia con identiche modalità ed avvalendosi degli stessi vettori, temeva per l'intervento dei Carabinieri e, soprattutto, per le dichiarazioni che gli operai avrebbero reso agli inquirenti, predisponendo ed utilizzava mezzi repressivi violenti per evitare ulteriori fughe.

Dall'inequivoco contenuto confessorio era la telefonata fatta dall'utenza in uso a M. P. – la circostanza era esplicitamente dichiarata dall'interlocutore - alle ore 21.14 del 15.3.2006 da T. J. alla madre in Polonia.

Il T. esplicitamente parlava di “mafia” nei metodi utilizzati dal M. e dai coimputati in danno dei connazionali, descriveva le condizioni alloggiative (muffa “da far paura” alle pareti, pessime condizioni igieniche), sì da definire il trattamento riservato agli operai nel campo eguale a quello riservato ai “maiali”, del mancato pagamento delle retribuzioni, delle violente percosse inferte ad un “ragazzo” il quale – privato di tutto il denaro - aveva osato ribellarsi ed era stato ricoverato con ambulanza in Ospedale, delle condizioni di lavoro con il fango all'altezza delle ginocchia che non consentiva una

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

prestazione superiore alle 7 ore, del suo desiderio di fuggire perché in Polonia le prospettive di guadagno erano maggiori, della mancanza o scarsità del cibo, della sottrazione dei passaporti ideata ad arte per evitare, considerata l'ubicazione dei campi a 40 Km. dal più vicino centro abitato e della privazione del denaro, le fughe.

Il contenuto della telefonata era successivo di un solo giorno alle denunce, sperte ai Carabinieri di Roma-Flaminia da K. T., R. B. e W. Z., fuggiti da altri campi siti nel foggiano – dove avevano lavorato dal 25.1 al 25.2.2006 - i quali erano riusciti a raggiungere Roma (*denunce del 6.3.2006*).

I denunzianti raccontavano di aver appreso della possibilità di un lavoro in agricoltura in Italia dall'inserzione pubblicata sul giornale polacco “*PRACA ZA GRANICA*” ove figurava il numero di un'utenza cellulare italiana, contattata la quale, avevano appreso da A. W. che il lavoro prevedeva la retribuzione pari a 3 euro l'ora ed ottime condizioni alloggiative. Il K., indicava anche l'utenza polacca dell'autista, tale M. M., che li avrebbe trasportati in Italia, (0048601790813).

Giunti in periferia di Foggia, presso la stazione di servizio *Green Park*, erano stati prelevati da tale P. (K. P.) con un Ford TRANSIT di colore bianco con targa polacca per essere tradotti in un vicino casolare di campagna dove avrebbero lavorato sotto il controllo e la direzione di W. A. dicevano avrebbe trattenuto sulla loro paga, 100 euro per l'intermediazione e 50 per l'alloggio

Avevano così lavorato per più di dieci ore al giorno, senza sosta per il pranzo, sempre controllati – sul lavoro o nel casolare – da K. (P.) e J. T., detto “Tomek”.

W. e K. dichiaravano, inoltre, di non essere mai stati retribuiti per il lavoro svolto, mentre il R. affermava di aver ricevuto da W. A. solo 50 euro per due settimane di lavoro e di essere stati intimiditi dallo stesso W. che aveva loro inibito di muoversi, dopo il lavoro, per qualsiasi motivo dal casolare, e ciò anche con una pistola detenuta dal medesimo.

Gli informatori indicavano, infine, in tale M. (H.) l'effettivo capo dell'organizzazione.

Sulla base di tali indicazioni integrate da indagini dei Carabinieri del ROS di Bari venivano individuate e sottoposte ad intercettazione le utenze in uso a W. A. (320/7096611 e 329/5616332), del K. P. (389/4394418) e di J. T. (328/7348323).

Da alcune telefonate intercettate, i Carabinieri di Foggia, sorprendeivano K., J. e W. immediatamente dopo la consumazione di un furto di pannelli solari – già caricati su un furgone Ford Transit targato FI L27087, identificavano i predetti imputati ed accertavano il possesso da parte del W. di un telefono



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

cellulare con utenza WIND 329/5616332 – già indicata dagli informatori – nonché altra scheda corrispondente all'utenza 320/7096611.

Altre due denunce, presentate ai Carabinieri di Bari in data 15.3.2006 da K. e S. M.T., confermavano l'esistenza di un flusso continuo di migranti i quali, abbacinati da false promesse di un lavoro legale in agricoltura discretamente retribuito, erano divenuti prede di un'organizzazione criminale che ne sfruttava anche con l'uso di metodi violenti e intimidatori l'attività lavorativa.

Nello specifico i denunzianti individuavano in O. K. – individuato su foto e usuario delle utenze 329/6451997 e 320/7724268 sottoposte a intercettazione – il destinatario del prezzo (50,00 per l'intermediazione), in M. P. il gestore nel campo in cui avevano alloggiato in una casa “tutta su un piano e non aveva riscaldamento, né acqua corrente, né elettricità, mancavano anche idonei servizi igienici...l'acqua ci veniva portata in alcune botti, per berla dovevamo bollirla” e nel L. R., l'autista. I denunzianti identificavano l'O., il M. e il L. su fotografia.

Un altro intervento del Consolato polacco in Roma si registrava in data 21.3.2006 allorquando C. D. riceveva sul suo telefono cellulare un s.m.s., proveniente dal padre M. il quale scriveva di essere “prigioniero” nel campo in località “San Carlo” gestito da un ucraino il quale adottava metodi “mafiosi”.

I Carabinieri di Ascoli Satriano intervenivano nel campo e provvedevano a liberare il C. il quale sporgeva denuncia nei confronti di M. P., del fratello M. V., di L. R. ed O. K., confermando le condizioni del lavoro e di alloggio ed identificando i predetti su fotografia.

Analoga denuncia veniva presentata nei confronti dei predetti in data 29.3.2006 da M. Z. e M. G. i quali identificavano anche K. J.L., detto “Jancia” come colui che provvedeva al trasporto degli operai dal campo gestito dal M. sui fondi, T. J., di Varsavia, e L. R. con analoghi compiti, puntualizzando che per il lavoro svolto non avevano ricevuto retribuzione alcuna.

Le intercettazioni sull'utenza del N. consentivano di individuare – per i plurimi contatti – quella in uso a W. G. (340/0956333) che operava alle sue dipendenze, utenza sulla quale veniva autorizzate intercettazioni.

Dalle intercettazioni sulle predette utenze emergeva la figura di Z. L., talvolta collaborato da B. T., quale organizzatore dei viaggi dalla Polonia in Italia che venivano costantemente commissionati da N. J., W. A., M. P. e O. K. ai quali gli inquirenti attribuivano il ruolo di capi del sodalizio criminale la cui attività si incentrava nella tratta di persone e nella successiva riduzione in schiavitù.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Un altro autista – contattato dal N. - venivano individuato in N. Z.R., il quale veniva controllato ed identificato mentre trasportava operai polacchi destinati in Italia in data 11.2.2006 a Ferrandina.

Un'autonoma cellula veniva individuata a seguito della denuncia, trasmessa dalla Polonia a mezzo e-mail all'Ambasciata polacca in Roma da R. A. in data 21.2.2006.

Segnalava il R. che il fratello J. si trovava sul territorio italiano e veniva trattenuto contro la sua volontà, nella condizione di prigioniero, unitamente ad altri cittadini polacchi in una casa abbandonata". Sulla base delle indicazioni fornite dal denunciante – il quale precisava che la casa si trovava in prossimità di San Severo nei pressi di una stazione ferroviaria – i Carabinieri di San Severo la notte tra il 22 ed 23 febbraio 2006 individuavano il casolare, ubicato sulla SS 272 che da San Severo conduce a San Marco in Lamis (FG), in località "Tebe" agro di Apricena e, a seguito di un'irruzione, trovavano ed identificavano G. E., detta "Ela", W. R. e S. C.P., cittadini di nazionalità polacca, muniti di passaporto e carte d'identità mentre non veniva rinvenuto J. R., il quale era riuscito ad allontanarsi unitamente a suo genero S. P..

G. E., riferiva ai Carabinieri di essere sposata con tale P. D..

In data 28 febbraio 2006, l'Ambasciata di Polonia trasmetteva altra e-mail ricevuta dal denunciante A. R. il quale riferiva che suo fratello, unitamente al genero, si era recato in Italia nei primi di gennaio 2006, insieme ad altre persone, per ivi svolgere attività lavorativa. Aggiungeva che successivamente aveva appreso da un cittadino polacco, che era rientrato in patria, che l'uomo che li aveva portati in Italia disponeva di un automezzo Ford Transit colore azzurro. Lo stesso cittadino polacco, peraltro, gli aveva detto che suo fratello ed il genero S. *"...avevano lasciato il posto dove abitavano il giorno 15.02.2006 senza giubbotti e senza loro oggetti personali e non hanno più fatto rientro"*.

L'attività d'intercettazione telefonica sulle utenze 328/9305626 in uso a G. E. e, successivamente e 320/4735084 in uso a P. D., detto "Darek", riscontrava che anche costoro ponevano in essere attività di reclutamento di connazionali – il cui lavoro veniva successivamente sfruttato – materialmente realizzata dal P. che trasportava gli operai dalla Polonia in Italia.

Gli inquirenti individuavano infine una cellula italiana formata da T. P.A. e dalla convivente P. B. I.K..

Con ordinanza 15.7.2006 il GIP – in parziale accoglimento della richiesta del PM – applicava nei confronti di M. P., M. V., N. J.C., P. J.M., K. J.L., O. K., W. G., K. R., L. R., T. J., W. A.Z., K. P., J.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

T., H. M., P. D., Z. L., N. Z. R., M. M. A., K. Z., B. S., T. A.P., M. J., P. M., B. T. e degli arresti domiciliari nei confronti di Z. E., G. E. e P. B. W. I.K..

Nel corso dei successivi interrogatori di garanzia M. P., M. V., P. J.M., K. J.L., O. K., W. G., L. R., T. J., J. T., H. M., P. D., N. Z. R., B. T., Z. E. e G. E. s'avvalevano della facoltà di non rispondere alle domande, mentre gli altri indagati negavano gli addebiti.

Acquisita ulteriore documentazione – in prevalenza denunce ed informazioni di operai – dalle Autorità polacche e sentiti P. D., G. E., K. R., W. A., K. P. che in più interrogatori rendevano dichiarazioni in tutto o in parte ammissive dei fatti, il PM, ritualmente esaurita la fase conclusiva delle indagini, chiedeva il rinvio a giudizio di M. P., M. V., N. J.C., P. J.M., W. G., K. J.L., O. K., K. R., L. R., T. J., W. A.Z., K. P., J. T., H. M., P. D., N. Z. R., M. M.A., K. Z., T. A.P., B. T. Z. E., G. E. e P. B. W. I.K. contestando loro i reati meglio in epigrafe specificati.

All'udienza preliminare del 22.6.2006, M. P., M. V., N. J.C., P. J.M., W. G., K. J.L., O. K., K. R., L. R., W. A.Z., K. P., J. T., H. M., P. D., N. Z.R., K. Z., B. T. Z. E. e G. E. chiedevano che il processo a loro carico fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato.

Separate le posizioni processuali dei coimputati per i quali veniva disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia da quelle dei richiedenti il rito speciale ed ammessi al rito, alla successiva udienza i termini di custodia cautelare venivano sospesi.

Discusso nelle successive udienze il processo con l'intervento del PM, dei Difensori delle parti civili ammesse e degli imputati, all'odierna il processo è stato definito con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Premessa: l'inquadramento giuridico dei fatti

L'art. 2 della l. 11.8.2003 n° 228 ha riformulato la previsione incriminatrice di cui all'art. 600 cod. pen. che, nel testo oggi vigente, recita: *“chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o uscire dal territorio dello Stato italiano o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Il primo dato ermeneutico che si coglie dalla lettura della norma è che, a differenza della rubrica (“*Tratta di persone*”) la norma sanziona la condotta di chiunque commette tratta di “*persona*” con l’uso del termine al singolare.

Non al fenomeno “tratta” ma all’azione singola del “commettere tratta” di una persona che occorre muovere per ricercare una definizione della condotta che la norma dà per presupposta ovvero già esistente nell’ordinamento giuridico italiano e, come tale, richiama *per relationem*.

Il lessico corrente attribuisce al termine “tratta” quello di compravendita di persone, talvolta specificandone la categoria – tratta di neri, tratta di schiavi, tratta di bianche – figurativamente evocando uno degli altri significati del termine che è quello di schiera, fila di persone (“*e dietro ne venia sì lunga tratta di gente ch’i non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta – Inferno, 3,55*”).

Le fonti giuridiche accreditano tale definizione ed appuntano il disvalore giuridico-sociale nel negozio – sia esso a titolo gratuito che oneroso, bilaterale o unilaterale – voluto dalle parti che ha ad oggetto una persona.

Il R.d. 26.4.1928 n° 1723 – nel testo ancor oggi vigente – ha approvato la Convenzione di Ginevra del 25.9.1926 che, all’art. 1 comma II°, definisce la tratta di schiavi come comprensivo di “*ogni atto di cattura, acquisito o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio d’uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi*”.

Va annotato che a tale convenzione ne seguì altra (7.9.1956) con la quale gli Stati aderenti, prendendo atto del diffondersi del fenomeno, sollecitavano interventi legislativi e di reciproca collaborazione, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con l. 20.12.1957 n° 1304.

Altra, più recente, fonte di produzione è rappresentata dall’art. 3 del Protocollo sulla tratta, supplementare alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite del 6.10.2000, deliberato al termine della conferenza di Palermo del 12/15.12.2000, che scompone il termine in una pluralità di singole azioni “*reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità e accoglienza di persone tramite l’impiego della minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode o inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su di un'altra, a scopo di sfruttamento”.

Mette conto evidenziare che il mezzo illecito utilizzato rende indifferente il consenso della vittima al fine della configurabilità della successiva situazione giuridica di riduzione in schiavitù o in servitù che rappresenta il fine ultimo dell'agente.

In tempi più recenti il Consiglio dell'Unione Europea, con decisione del 19.7.2002 (2002/629/GAI), richiamando il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite di cui si è detto, coglie la necessità che il *“grave reato di tratta degli esseri umani”* sia disciplinato *“tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale comune a tutti gli Stati membri tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”*.

Il Consiglio dell'Unione Europea, rappresentando l'esigenza di introdurre sanzioni *“la cui severità sia sufficiente a far rientrare la tratta degli esseri umani nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata”*, ha adottato la decisione in commento che, all'art. 1 specifica quali azioni integrano il delitto di *“tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale: “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero o la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento di potere di disporre di questa persona, qualora:*

- a. sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure*
- b. sia fatto uso di inganno o frode, oppure*
- c. vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure*
- d. siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona a fini di sfruttamento o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù, oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia”.*

Lo scopo perseguito dall'agente con la tratta di essere umano viene, in tal modo, esteso, nella decisione in discorso, non solo alle storiche previsioni della riduzione in schiavitù o in servitù, dello sfruttamento della prostituzione o per altre pratiche sessuali, ma altresì alla prestazione lavorativa in qualunque forma o modalità realizzativa.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Su questo aspetto dell'evoluzione delle fonti preme soffermarsi solo per rilevare la conferma del principio per il quale *“il consenso, presunto o effettivo, da parte di una vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorsi ai mezzi indicati al paragrafo 1”* (§ 2) della decisione-quadro.

Con la conseguenza – rilevante per quanto si dirà in seguito – che realizzandosi la tratta anche con l'uso di *“inganno o frode”*, il rapporto di lavoro di fatto posto in essere, dopo la tratta, con il prestatore di lavoro non potrà mai ritenersi geneticamente costituito da una valida manifestazione di volontà che si presume *iuris et de iure* carpita attraverso una condotta illecita prodromica al consenso.

Le norme di cui agli artt 600 e 601 cp sono simbiotiche perché destinate a sanzionare condotte strettamente collegate tra loro.

La prima delle due condotte – alternative - che rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 601 cp va, dunque, individuata in ogni atto di cattura, di trasferimento, di reclutamento ovvero di trasporto di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 cp.

Va subito puntualizzato che l'ipotesi di reato in commento è affatto diversa da quella prevista dall'art. 602 cp – che ha natura di norma sussidiaria (*“fuori dei casi indicati nell'art. 601 cp”*) – destinata a sanzionare la condotta meramente negoziale di acquisto, di alienazione e, in senso lato, di cessione di *“una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600”* e, in tal modo, prescinde, come pure si desume dalla rubrica (*“Acquisto e alienazione di schiavi”*), dalle azioni tipiche della tratta, elemento costitutivo del solo reato di cui all'art. 601 cp.

Il secondo elemento distintivo tra le due norme incriminatrici va individuato nell'ipotesi alternativa descritta nell'art. 601 cp che sanziona la condotta di chiunque, *“al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo (600), la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”*, condotta che non necessariamente deve avere per oggetto soggetti già ridotti in condizioni di servitù o schiavitù ma si estende alle persone libere che, con un mezzo illecito (inganno, frode, violenza, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità, promessa o dazione di denaro in favore di coloro che sulle stesse esercitano forme in senso lato potestative), vengono trasferite dai loro luoghi d'origine nel territorio dello Stato ovvero, già qui-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

vi dimoranti, vengono indotti a restarvi per essere ridotti o perché già ridotti in condizioni di servitù o di schiavitù.

Non necessariamente, quindi, il crimine assume dimensioni transnazionali, ben potendo la condotta consumarsi all'interno del territorio dello Stato italiano con atti, in senso lato, di induzione e costrizione finalizzati al mantenimento della condizione di servo o schiavo di una persona con il soggiorno o il trasferimento della stessa all'interno dello stesso territorio nazionale.

Certamente – in parte – mutuata da fonti di diritto internazionale è la definizione che di schiavitù offre l'art. 600 primo comma prima parte del cp quale “esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà” che ricalca l'analoga formulazione contenuta nell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 1956 (sopra citata), tranciando, invece, la locuzione “o alcuno di essi” contenuta nello stesso articolo, locuzione pleonastica ove si consideri che nel nostro sistema giuridico il diritto di proprietà è già configurato come potere di “godere e disporre” ed abbraccia, quindi, un fascio illimitato di facoltà riconducibili all'esercizio di tali poteri in modo “pieno ed esclusivo”.

Ditalchè il richiamo ad uno degli attributi del diritto assoluto appare superfluo (nella nostra legislazione) superare, con il richiamo all'esercizio di uno dei poteri tipici del diritto di proprietà, formulazioni – come quella precedente alla novella – che non definivano ma presupponevano il concetto di schiavitù sanzionando la condotta di chiunque “riducesse” una persona in schiavitù ovvero “in una condizione analoga alla schiavitù”.

La norma, così precedentemente formulata, fondava il precetto su una “condizione di diritto” – tale dovendosi ritenere la situazione di schiavitù e le analoghe – integranti “veri e propri status di diritto mantenuti e previsti purtroppo, ancora, in alcuni Stati e aggregati politici” (Cass. 22.12.1983, Barberio) in funzione di quella idea, figlia del tempo in cui veniva promulgato il codice Rocco, per la quale il diritto di libertà non preesisteva alla “costituzione della società giuridica” ma promanava dal potere dello Stato (*Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale, II, 364*).

Il Legislatore, peraltro, si mostrava consapevole della scarsa applicazione che avrebbe ricevuto la norma di cui all'art. 600 cp in quanto “la riduzione in schiavitù, intesa come condizione di diritto, non può commettersi in Italia ed in tutti i Paesi dove la schiavitù non è ammessa come istituto giuridico” purtuttavia evidenziava che “ciò non toglie che possa essere perpetrato là dove tale istituto o altro analogo, come la servitù della gleba, sia riconosciuto” (*Relazione al cp citata*).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La concezione che voleva la libertà individuale – che si riteneva all’epoca tutelata con la previsione del delitto di plagio (art. 603 cp) – fosse un diritto derivato, veniva rivoluzionata dalla Costituzione che all’art. 2 “*riconosce e garantisce*” i diritti inviolabili dell’uomo – tra cui quello alla libertà individuale definita “*inviolabile*” (art. 13) - e come tale li ritiene preesistenti all’ordinamento giuridico che, sotto altro aspetto, deve conformarsi allo *ius gentium* rappresentato dalle “*norme di diritto internazionale generalmente riconosciute*” (art. 10 comma primo).

La tradizionale distinzione tra situazione di assoggettamento “di diritto” – integrante il delitto di cui all’art. 600 cp – e di condizione di soggezione di “fatto” (art. 603 cp) veniva sconfessata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 8.6.1981 n° 96, dichiarava costituzionalmente illegittimo il delitto di plagio (art. 603 cp) per assoluto difetto di tassatività del precetto.

Tanto induceva la giurisprudenza, pressata dalla necessità di valutare l’antigiuridicità penale di condotte di sfruttamento di minorenni, di donne e di stranieri, a rielaborare il concetto di “condizione analoga alla schiavitù” ed ad offrire – non senza contrasti con la dottrina fondatamente tesa ad evitare una smisurata estensione “analogica” della fattispecie incriminatrice in violazione del principio di legalità – una definizione di schiavitù che riecheggiava la distinzione già apprezzabile nella Convenzione di Ginevra del 1926 tra “stato” e “condizione” “*il primo dei quali non può che significare un’entità di contenuto giuridico, là dove il secondo non può che intendersi come volto ad esprimere contenuti, caratterizzati da dati o estremi puramente effettuali e non pure di diritto positivo*” (Cass. Sezioni Unite 20.11.1996, Ceric).

Osservava la Corte Suprema che entrambi i termini si traducevano in un’ “*oggettivazione dell’esercizio – fatto da taluno – di attributi del diritto di proprietà (che sono, come noto, lo jus utendi, fruendi, abutendi etc) essendo manifesto – per via dell’accentuazione che nel testo normativo è data al profilo dell’esercizio di codesti attributi – che esso sia preso in considerazione dalla norma, in quanto riferito alla situazione che è capace di determinare sul relativo oggetto, indipendentemente dalla titolarità, nell’esercente, del diritto di proprietà, e – perciò – in guisa del pari disgiunta dall’eventuale istituzionalizzazione – in un particolare ordinamento giuridico – del suddetto diritto soggettivo, in quanto la signoria, premessa dalle sue esplicazioni, possa avere ad oggetto la persona umana*”.

La schiavitù veniva quindi individuata in una situazione che pone il soggetto passivo “*ridotto nell’esclusiva signoria dell’agente il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto, simil-*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

mente al modo in cui – secondo le conoscenze storiche, confluite nell’attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività – il padrone di un tempo esercitava la propria signoria sullo schiavo” (Cass. SSUU 20.11.1996, citata).

L’esegesi giurisprudenziale si rispecchia oggi nel precetto di cui all’art. 600 primo comma cp e tanto consente di ritenere che tra la vecchia e la nuova disciplina è configurabile una successione di leggi nel tempo che comporta l’applicazione dell’art. 2 IV° comma cp.

Quantunque la norma relegghi nella sola rubrica il termine “servitù”, il chiaro ed evidente distinguo presente nel precetto tra l’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà e la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa permette di cogliere nella seconda proposizione il nucleo della definizione dell’asservimento.

La servitù è, dunque, una condizione di “soggezione continuativa” e cioè in una subordinazione alla volontà ed agli ordini altrui (superiore gerarchico, padrone, capofamiglia, marito o alto soggetto) che si esprima con modalità autoritarie.

La soggezione, invero, è una posizione soggettiva ontologicamente passiva a cui fa riscontro una attiva di potere che si traduce nell’imposizione di obblighi ovvero di condizioni svantaggiose.

Lo stato di soggezione, nella costruzione normativa, rappresenta l’evento di una condotta di riduzione o mantenimento in tale condizione, condotta che si realizza – come si desume dalla lettura del secondo comma – con l’uso di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero con approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o, infine, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (*sulla natura di reato di evento: Cass. 15.12.2005 n° 4012*).

Le “prestazioni” illecitamente pretese – *“lavorative o sessuali...accattonaggio...che ne comportino lo sfruttamento”* – non rappresentano un elemento ulteriore della condotta ma inquadrano e definiscono lo stato di soggezione che non può ridursi ad una condizione meramente passiva di mera privazione di libertà – condotta inquadrabile nella diversa ipotesi del delitto di cui all’art. 605 cp – ma deve tradursi in un *agere* del soggetto passivo che attraverso le forme coercitive tipizzate, viene costretto a compiere un’attività lavorativa o a prestazioni sessuali, o all’accattonaggio o infine ad un’attività che comunque implichi uno sfruttamento della sua persona o della sua attività.

La lettera della norma è chiara in tal senso con l’utilizzo del gerundio - *“costringendola”* – che collega lo stato di soggezione alle indebite “prestazioni” pretese.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Comune denominatore di tali forme coercitive è lo sfruttamento della persona posto in essere dall'agente che mira ad un fine utilitaristico che lo stesso trae attraverso prestazioni di lavoro inumane o forzate ovvero di natura sessuale certamente non libere (*Cass. 10.9.2004 n° 39044*).

La riduzione in uno stato di servitù può essere alternativamente realizzato dall'agente o con violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità ovvero con approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o anche di una situazione di necessità non paragonabile con lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cp ma assimilabile allo stato di bisogno che legittima la rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.) da intendersi, quindi, *“quale qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale”* (*Cass. 26.10.2006 n° 2841, e in termini: Cass. 12.12.2006 n° 1090, Cass. 15.12.2005 n° 4012; Cass. 12.4.2005 n° 33757*).

In buona sostanza la norma tutela la vittima sia al cospetto di forme di coercizione – realizzate con violenza fisica o psichica – sia di forme diverse che pongano la stessa in una situazione di “particolare vulnerabilità” espressamente prevista ed equiparata all'altra dal Consiglio dell'Unione Europea, con decisione del 19.7.2002 (2002/629/GAI), in precedenza citata.

I dubbi sollevati in Dottrina in merito alla tipicità del precetto appaiono di natura squisitamente formale e possono superarsi con un'interpretazione della norma fondata sulla offensività del precetto.

Il primo dato ermeneutico dal quale occorre muovere per radicare su fondamenta solide la costruzione giuridica è dato dal bene giuridico protetto dalla norma che, per la *sedes materiae* in cui è collocata (Sezione I^a del capo III° - “delitti contro la personalità individuale e per il chiaro contenuto del precetto – mira a tutelare la personalità del singolo individuo da forme di dominio poste in essere da un altro uomo, apparendo evidente vuoi che la servitù o la schiavitù sono condizioni di assoggettamento di un uomo, vuoi che destinatario di una norma incriminatrice di natura penale non può che essere un altro uomo).

Posta la questione in prospettiva di offesa al bene giuridico non può che valutarsi la personalità di un soggetto in chiave “monista” con una lettura giuridica del termine aderente al dettato costituzionale.

Come è noto, invero, un risalente dibattito sulla tutela della personalità divideva la Dottrina tra i sostenitori della tesi “pluralista” per i quali l'ordinamento riconoscerebbe e garantirebbe solo i diritti soggettivi che della personalità sono espressione (nome, immagine, reputazione e così via) e quelli



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

per i quali la suddetta tutela si estenderebbe a quell'unico ed assoluto diritto che spetta ad ogni uomo complessivamente considerato.

Una distinzione questa datata in quanto la tesi – “pluralista” – fondata sulla tutela del singolo diritto soggettivo perfetto, ormai da oltre un trentennio, non è ritenuta un limite al riconoscimento di una tutela extracontrattuale dell'unico diritto alla personalità imposto dal moltiplicarsi di fatti illeciti che attentano non solo a quei diritti codificati, ma a quelle entità che costituiscono aspetti del diritto medesimo che la realtà sociale e la volontà del soggetto rendono emergenti.

E' sufficiente pensare allo sviluppo dei mezzi di comunicazione o alle forme multimediali di telecomunicazione che determinano l'insorgere di concrete offese al diritto in discorso, ovvero a diritti – quali il diritto alla salute ovvero alla privacy – privi di tutela in base alle superate previsioni di singoli diritti soggettivi assoluti contenute nel codice civile.

Ed allora l'offensività si appunta sulle forme di compressione o di compromissione delle espressioni tipiche della personalità quali certamente sono l'autodeterminazione di un soggetto o la sua libertà di progettare la sua esistenza o di realizzarsi secondo le proprie aspirazioni (art. 2 Cost.) che subiscono, a mezzo dell'esercizio da parte dell'agente, di poteri corrispondenti al diritto di proprietà un *vulnus* che le annulla, riservando la legge all'interprete la valutazione in merito all'aderenza del fatto alla fattispecie legale ovvero il suo inquadramento in altra previsione incriminatrice posta a tutela di ben determinati beni giuridici.

Nella riduzione o nel mantenimento in una situazione di schiavitù o di servitù, quindi, la situazione giuridica protetta coinvolge la persona nel suo complesso a mezzo di una condotta dell'agente che riduce la vittima, spersonalizzandola, ad oggetto di suoi poteri.

Siffatta situazione deve realizzarsi “di fatto” come si desume tra l'altro vuoi dal testo della norma di diritto internazionale ispiratrice – “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano i poteri del diritto di proprietà ovvero taluni di essi” (art. 1 Convenzione di Ginevra) – vuoi dalla prima stesura della norma in discorso nella quale si specificava che “*agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà*”, specificazione ritenuta pleonastica avendo il Legislatore ritenuto sufficiente il richiamo al diritto di proprietà che si esercita su una *res* sia in funzione di un godimento e di un uso di fatto, sia ponendo in essere negozi giuridici.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Il consenso della vittima è irrilevante sia nell'ipotesi sia carpito con inganno sia se volontariamente prestato perché si risolverebbe in un atto di disposizione contrario a norme di ordine pubblico di diritto internazionale e di diritto interno.

Nessun uomo può considerarsi una *res* essendo titolare di diritti che, come si è visto, preesistono alla tutela che gli ordinamenti giuridici riconoscono e, quindi, sono irrinunciabili ed indisponibili.

La complessa indagine in scrutinio ha consentito l'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti di tratta di persone e riduzione in schiavitù o servitù che, in estrema sintesi, vanno individuati:

1. nel reclutamento in Polonia o in altri Paesi in prevalenza dell'Est europeo di una pluralità indistinta di persone – per di più bisognose – allettate da false prospettive di un lavoro regolare in agricoltura, con una paga dignitosa ed un buon alloggio, a mezzo di annunci pubblicati su giornali o altri mezzi di comunicazione da coloro che avrebbero provveduto al successivo trasporto verso zone dell'agro foggiano o lucano;
2. nel collegamento tra coloro che operavano in Polonia, pubblicando annunci, rendendo informazioni e provvedendo al successivo trasporto oneroso, ed imputati che, coordinando varie cellule, ricevevano i predetti operai per destinarli al lavoro, fungendo da intermediari, in fondi di proprietà di soggetti di nazionalità italiana;
3. nell'immediata privazione di ogni possibilità di autodeterminazione da parte degli operai una volta raggiunti i territori predetti attraverso la sottrazione dei passaporti, il collocamento in campi lontani chilometri dai centri abitati, l'immediato pagamento di oneri (spese di intermediazione, di alloggio e di vitto) che spogliava gli stessi del residuo denaro posseduto, il mancato o ritardato pagamento della retribuzione sempre – e se – corrisposta in misura decisamente inferiore a quella promessa; circostanze che rendevano impossibile il ritorno in Patria;
4. nello stato di soggezione imposto vuoi dal bisogno, vuoi da costanti e continuative minacce e violenze all'interno dei campi in cui erano concentrati gli operai i quali venivano sfruttati per prestazioni lavorative (e non solo lavorative) che si estendevano fino a non meno di 10 ore al giorno, sfibrati dalla permanenza in alloggi fatiscenti (spesso senza acqua corrente, servizi igienici, riscaldamento) e, talvolta, lasciati a digiuno, prestazioni dalle quali i capi-cellula ed i sottoposti ricevevano sempre e comunque utilità rappresentate dalla differenza sulla retribuzione oraria versata dal datore di lavoro italiano e corrisposta in misura inferiore, dal pagamento di spese per trasporto dai campi ai fondi, di alloggio, di intermediazione e di vitto non-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ché dalle migliori condizioni di vita garantite dalla perdita della qualità di operaio e dall'acquisto di quella di trasportatore o sorvegliante nei campi;

5. nell'assoluta impossibilità di allontanamento dai campi imposta dalla costante sorveglianza e dalla non conoscenza dei luoghi da parte degli operai, nonché dalla mancanza del denaro sufficiente per un ritorno nei luoghi d'origine che, in ogni caso, doveva avvenire a mezzo di quegli stessi trasportatori collegati agli organizzatori dei campi in Italia.

Traspaiono in tal modo anche i caratteri costitutivi di un'articolata e complessa organizzazione criminale che pianificò finanche le fughe dai campi quando le ritenne necessarie per la sovrabbondanza di persone ed allo scopo di non corrispondere il compenso per il lavoro svolto, rendendo di fatto le persone mezzi – e dunque cose – destinate esclusivamente al comune profitto.

Su ciascuno dei predetti aspetti occorre soffermarsi analizzando le fonti di prova allo scopo di offrire una lettura del processo che segua le varie fasi della tratta di persone e della loro progressiva riduzione in schiavitù o in servitù.

Il reclutamento in Polonia

Il quadro che si profilò nelle prime indagini agli inquirenti, dopo che il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” aveva pubblicato un articolo dall'eloquente titolo “La tratta di schiavi polacchi” (in data 18.8.2005), fu la riproduzione di un “lager”, per usare l'espressione contenuta in alcune denunce (*cfr informazioni M. K. a PM Lubartow 11.4.2007; P. B. a PM Krakow il 13.2.2007; M. M.S. a PM Wloszczowa il 27.2.2007*).

L'irruzione, eseguita il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo di concerto, dai Carabinieri di Orta Nova e dell'Ispettorato del lavoro di Foggia nonché da funzionari della ASL FG/2 in località “Trionfello” consentiva di accertare le condizioni in cui i lavoratori – di nazionalità polacca o slovena – vivevano: casolari fatiscenti, tende impiantate al suolo e mancanza di servizi igienici.

Nel campo veniva identificato P. M.J. al quale gli informatori-lavoratori attribuivano la qualità di “capo” dell'accampamento, braccio destro di altro cittadino polacco chiamato “Janusz” (N.) e soggetto aduso alla violenza tanto da essere soprannominato “il cane”.

Gli informatori riferivano di aver appreso dell'offerta di lavoro in Italia su quotidiani ovvero su un sito internet (www.anonse.pl) ove erano indicati numeri di telefono (0048502105170 e 004501635375) contattati i quali avevano appreso da B. M. o da tale “Darek” residenti in Rumia che il lavoro proposto era agricolo e stagionale con regolare contratto per una retribuzione di € 5,00 l'ora.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A carico del lavoratore gravavano il costo del trasporto (in autobus), dell'alloggio che si prospettava dignitoso e del vitto (*informazioni R. M.B., R. A.M., P. D., L. B., K. M.D., C. I., K. E., S. I., M. P., P. Z., Z. T.S., W. M., O. J.*).

Alle informazioni seguivano due denunce – presentate rispettivamente in data 1 e 10 agosto 2005 – da altri tre cittadini polacchi (R. A., W. C. e F. B.P.) alla Questura di Bari ed ai Carabinieri di Foggia dello stesso tenore in ordine alle modalità di reclutamento che avveniva con abbacinanti promesse di una dignitosa e certa retribuzione, di un regolare contratto e di una buona sistemazione alloggiativa.

Altri cittadini polacchi, fuggiti dal campo gestito da N. J. e controllato dal P. riferivano ai Carabinieri di Putignano e Castellana Grotte – località in cui erano stati condotti dopo essere riusciti a raggiungere Foggia per contattare da questa località il Consolato onorario di Bari – di aver appreso da inserzioni sui giornali o da un sito internet dell'offerta di lavoro agricolo in Italia sulla base di regolare contratto trimestrale con retribuzione di 5-6 euro l'ora e sistemazione decorosa (*W. P. – a CC Putignano 22.8.2005 – C. K., M. A., F. Z. – a CC Castellana Grotte il 30.8.2005*).

S. P., fuggito da un campo gestito da M. P. – con il quale collaboravano T. J. e L. R. - in data 20.1.2006, e grazie all'utenza cellulare fornita dalla fidanzata residente in Polonia, recuperato da addetti del Consolato di Bari, sentito il giorno successivo dai Carabinieri di Castellana Grotte, dichiarava di aver appreso da un quotidiano polacco della possibilità di lavoro in Italia e di avere contattato l'utenza cellulare 0048696642605, sentendosi proporre da una donna un lavoro regolare in agricoltura con retribuzione di 5 euro l'ora e dignitosa sistemazione di quattro persone per stanza.

A suo carico gravavano, invece, secondo le informazioni fornite dall'interlocutrice le spese per il viaggio in autobus (€ 150,00), il vitto e le spese di intermediazione (€ 50,00).

Tali circostanze venivano puntualmente confermate da altri cittadini polacchi (*W. D.M., S. P., F. S.M. e L.L.*) anch'essi fuggiti dallo stesso campo e rintracciati da addetti al Consolato polacco.

In data 15.3.2006 K. R. e S. M.T. riferivano ai Carabinieri del ROS di aver raggiunto l'Italia dopo aver riscontrato un annuncio che proponeva un lavoro in agricoltura regolare con retribuzione di 40-50 euro al giorno ed alloggio dignitoso sul quotidiano "Gazeta Wyborcza" e di aver dimorato nel campo – in località "San Carlo" – gestito da M. P., corrispondendo preventivamente una volta raggiunto Ascoli Satriano, la somma di € 50,00 a titolo di intermediazione a O. K..

I denunzianti riferivano di essere fuggiti dal campo dopo due settimane.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Nello stesso campo veniva trovato dai Carabinieri di Ascoli Satriano in data 21.3.2006, con altri sei cittadini polacchi C. M..

Il C. era riuscito a contattare la figlia D. che, sconvolta dalle affermazioni del padre sulla sua condizione di “prigioniero”, aveva immediatamente contattato il Consolato polacco che, a sua volta aveva riferito le circostanze denunziate ai Carabinieri.

Sentito quale informatore il C. riferiva di aver accettato una proposta di lavoro in agricoltura - pubblicizzata con un annuncio sul quotidiano “Gazeta Wyborcza” – che offriva un buon alloggio e la retribuzione di 40/50 euro al giorno, con unici oneri per trasporto e intermediazione.

K. T., W. Z. e K. B., cittadini polacchi fuggiti in data 25.2.2006 da un campo in agro di Manfredonia gestito da un intermediario – W. A. – che faceva capo ad H. M., riferivano di aver raggiunto in Italia nella prospettiva di un lavoro in agricoltura a seguito della pubblicazione di un annuncio in tal senso pubblicato sul quotidiano “Praca Za Granica” tra il 12 ed il 16.1.2006. La proposta di lavoro prevedeva la retribuzione oraria di 3 euro e l'alloggio in un “*appartamento fornito di tutti in comforts*”, spese di trasporto, mediazione, vitto ed alloggio a carico dei lavoratori in misura predeterminata.

Da tale campo, dopo circa un mese di lavoro, erano fuggiti raggiungendo prima Foggia e poi Roma in treno.

L'esame delle informazioni acquisite consente di rilevare d'acchito l'uniformità del *modus operandi* di coloro che gestivano i vari campi nei territori foggiani e lucani.

I cittadini polacchi apprendevano da varie fonti (carta stampata, internet) le condizioni di lavoro che prospettavano un lavoro stagionale – della durata di tre mesi – con una discreta retribuzione (circa 40 euro al giorno corrispondenti ad oltre 1.000,00 euro al mese considerando che il lavoro si svolgeva anche di sabato) con spese per alloggio, trasporto, intermediazione indicate sempre, nella proposta, in misura fissa non eccedente i 600-700 euro complessivi per il periodo di permanenza e, dunque, un guadagno al netto di oltre 2.200,00-2.300,00 per tutta la stagione.

L'alloggio era sempre prospettato come “dignitoso”, “decoroso”, “confortevole”, il contratto d'ingaggio “regolare”.

Plurime intercettazioni telefoniche, captate sulle utenze in uso a W. A. e della compagna Z. E. documentano contatti diretti di cittadini, in prevalenza polacchi, alla ricerca di lavoro.

La donna (*cfr it 4.5.2006 ore 22.19*) fu prodiga nelle informazioni – esatte per quanto riguarda la retribuzione, meno corrette per le caratteristiche degli alloggi, reticenti in ordine agli esborsi per trasfe-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

rimento in Italia, prezzo per l'intermediazione, costo del vitto e degli alloggi – e rappresentò, nella telefonata in discorso a tale “Arek”, che le proposte di lavoro erano pubblicate sul giornale “Studio e lavoro all'estero” e che era possibile contattarla sull'utenza italiana i cui numeri finali terminavano con “6611”.

In altre conversazioni la Z. fornì all'interlocutore il numero di telefono sul quale era possibile contattare l'autista dell'autobus che avrebbe curato il trasporto in Italia (*it 7.4.2006 ore 18.34-11.4.2006 ore 19.26*), non seppe indicare il prezzo dell'alloggio (*it 10.4.2006 ore 10.48*), mentì sulla circostanza che il prezzo dell'intermediazione andava corrisposto dopo due settimane di lavoro, mentre, come si vedrà, andava versato all'arrivo in misura non inferiore a 100,00 euro all'arrivo e prima dell'avviamento al lavoro (*it 20.4.2006 ore 17.45*).

Le fonti di conoscenza della proposta, ampiamente pubblicizzate, la rendevano naturalmente seria secondo il comune pensare, considerando che proposte di lavoro “a nero”, con minore retribuzione ovvero con condizioni alloggiative pessime non sarebbero state divulgate ovvero avrebbero trovato canali di comunicazione affatto diversi al fine di evitare controlli da parte delle Autorità polacche che, in precedenza, s'erano occupate della tratta di persone dal loro Paese in Italia.

Del resto appartiene alla comune esperienza che la divulgazione di una notizia su *mass media* di ampia diffusione nazionale e transnazionale (quale certamente è “internet”), viene immediatamente percepita come credibile e, *a fortiori*, maggiore credibilità acquisiva, nel caso di specie, la proposta dalla possibilità offerta agli interessati di contattare personalmente, su un'utenza polacca, un interlocutore puntualmente identificato o identificabile che sempre garantì le condizioni di lavoro pubblicizzate.

L'attendibilità della proposta di lavoro acquisiva la sua pienezza per effetto delle condizioni economiche del ricevente, inoccupato e comunque bisognoso di trovare un lavoro, come attestano le plurime denunce che si esamineranno.

Peraltro la previsione dell'induzione mediante inganno quale comune forma realizzativa dei delitti di “tratta di persone” o di “riduzione in schiavitù” ed alternativa alla costrizione mediante violenza, minaccia ed abuso di autorità, attesta la presa di coscienza e la conoscenza del Legislatore di una realtà nella quale il “debole” non è solo colui destinato a soccombere a causa dell'esercizio di una forza fisica o della costrizione psichica, ma anche la persona che, per una condizione di indigenza o per una minore capacità di conoscenza vede la sua normale capacità di autodeterminazione condizionata dall'altrui subdola ed abbacinante azione tendente allo stesso fine rappresentato dalla “cattura”.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Tale assunto trova conferma nel lessico corrente che consente di abbinare, quale oggetto dell'azione, al termine cattura non solo persone o animali, ma concetti astratti quali idee, attenzione o volontà, quale mezzo predatorio di un uomo.

Va dunque abbandonata l'idea dello schiavo catturato con l'uso della violenza o della minaccia e ridotto in ceppi che appartiene ad una vetusta letteratura, ben potendosi oggi "catturare" ricorrendo a mezzi fraudolenti e rinviare l'utilizzo di forme costrittive ad un momento successivo che vedrà la vittima ormai posta in condizioni di incapacità di reagire in modo determinante ed efficace.

Preme, peraltro, rilevare che il reclutamento avveniva in più località polacche, mentre i luoghi di destinazione erano tutti ubicati in Puglia o ai confini tra tale regione e la Basilicata, fatto reso possibile dall'utilizzo di mezzi di trasporto gestiti personalmente e direttamente, come si vedrà, da alcuni imputati ovvero da tale L., titolare di un'impresa di noleggio autobus in Polonia.

Altro dato significativo è la mancata conoscenza da parte dei lavoratori del datore di lavoro e del luogo preciso di esecuzione della prestazione lavorativa.

Tanto consentiva di raggruppare i lavoratori in punti di raccolta al fine del successivo trasporto, con automezzi condotti da persone di fiducia di coloro che gestivano i campi, presso le varie località di destinazione.

Il viaggio in Italia per i lavoratori polacchi era pieno di incognite tali dovendosi ritenere l'identità del datore di lavoro, la sua capacità di mantener fede agli impegni assunti, il tipo di lavoro, il territorio da loro sconosciuto all'interno del quale si sarebbero, pertanto, mossi con estrema difficoltà.

Il trasporto

Sin dalle prime indagini gli inquirenti, sulla base delle informazioni rese, furono in grado di individuare che la stragrande maggioranza dei trasporti in Italia dei cittadini polacchi avveniva per il tramite di imprese gestite di fatto da L. Z..

Taluni informatori, invero, chiarivano di aver ricevuto da D. M. o dalla signora "G." – da loro contattati per ottenere ragguagli dopo aver letto gli annunci – i numeri di telefono 887/505500 o dell'utenza cellulare 0048/504504295 che dalle successive indagini sono intestati al predetto L. Z. (*cfr informazioni rese da J. O., J. C., K. K., M. A., M. Z., F. Z. e W. P.*).

Contattando tali utenze gli stessi erano stati avviati verso centri di raccolta – indicati in Cracovia, Katowice o Lodz – in giorno ed ora prestabiliti, e con gli autobus delle predette società erano stati tra-

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

sportati in Italia talvolta attraverso la Repubblica Ceca e l'Austria, altre volte, con allungamento del percorso, valicando le frontiere della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria e della Slovenia.

Tutti avevano corrisposto per il trasporto, direttamente ad un'incaricata della ditta, una somma di denaro oscillante dai 100 ai 200 euro pagata in moneta polacca (zlt).

Oparik Monica, sentita quale informatrice dai Carabinieri di Orta Nova (*in data 19.8.2005*) riferiva di aver versato all'autista di Z. L. la somma di € 70,00 e, negli stessi termini erano le dichiarazioni rese da C. J., S. K., M. A., M. Z. e F. Z. ai Carabinieri di Castellana Grotte (*in data 30.8.2005*).

E negli stessi termini in ordine alle modalità di trasporto ed al pagamento della somma di 590 ztl sono, tra le altre, le denunce e le informazioni rese da A. M. (*a PM Katowice il 23.2.2007*), H. B. (*querela del 24.8.2005*), E. M. (*a PM Katowice il 23.2.2007*), S. J. (*a PM Krakow 12.2.2007*).

Preme rilevare che anche il trasporto, affidato ad un ristrettissimo numero di vettori verso i quali le vittime venivano indirizzate, era funzionale al raggruppamento delle persone verso un'unica destinazione – hotel Novelli situato dell'area di servizio Q8 nei pressi di Orta Nova e il "Green Park" nei pressi di Manfredonia - raggiunti i quali, gli immigrati sarebbero stati prelevati dagli imputati e smistati, secondo le esigenze, nei vari campi o nei casolari in cui avrebbero dimorato.

Non v'erano, dunque, spazi di libertà nella scelta del trasportatore o del datore di lavoro, né possibilità di un primo, preventivo e necessario contatto con quest'ultimo e, tanto meno, possibilità di ripensamento alcuno.

I malcapitati in gruppo venivano spostati e, nel contempo, tenuti sempre sotto costante controllo ancor prima che potessero apprezzare la realtà in cui sarebbero stati costretti – anche con l'uso della violenza e della minaccia – ad operare.

Significativa, in tal senso, è la conversazione telefonica intercettata sull'utenza 329/5621883 in uso a N. J.C. che contattava L. Z. (*il 24.3.2006 ore 20.54*) attestante il collegamento esistente tra trasportatore e destinatario.

L: Pronto.

J: Ciao L..

L: Ciao.

J: Che novità ci sono in Polonia?

L: Niente, uno schifo. Una grande schifezza.

J: Uno schifo?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Sì. Non lo so, ho un po' di problemi, perché lo stronzo di D. sta in galera e sta facendo di tutto perché io ritorni di nuovo dentro con loro.

J: Quindi sta sempre in galera?

L: Loro stanno sempre in galera, non li faranno uscire prima del processo.

J: Uhm.

L: In generale la questione dell'Italia è finita, nel senso che non stanno più cercando persone tipo A. o J. ecc. E' già finita questa questione.

J: Però mi stanno cercando qui.

L: No! Forse da te, ma qui in Polonia non c'è questa questione.

J: Ma mi stanno cercando dalla Polonia, hanno mandato qui una missiva ed in ogni questura c'è la mia foto.

L: Uhm.

J: Sì.

L: Sarà così, perché l'avvocato di qui ha detto che per il momento nessuno dice niente per quanto riguarda J..

J: Ho controllato in Polonia nel computer centrale della Polizia...

L: Sì.

J: E' tutto pulito. Nel computer sembra tutto pulito. Ma porca puttana, la Procura polacca ha fatto la richiesta per farmi portare in Polonia, capisci?

L: Uhm. Quindi loro sanno più o meno che abiti a Foggia, cose del genere?

J: Cioè sanno la regione.

L: Sì, la regione.

J: Sì, la Puglia.

L: A. mi ha detto ultimamente che ti avevano fermato un'altra volta, che eri scappato. Che ti volevano prendere di nuovo la BMW, qualcosa del genere.

J: No! Sciocchezze!

L: Allora si vede che A. deve sempre aggiungere qualcosa.

J: Stupidaggini.

L: Pensi di andare al Nord?

J: Cosa?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Pensi di andare al Nord?

J: Non so, forse andrò in Polonia a breve.

L: Non hai paura di andare in Polonia?

J: Ma che mi possono fare in Polonia?

L: Ma...

J: Cosa? (ride)

L: Niente.

J. Sì. (ride)

L: Niente, in fondo è solo D. a fare il pazzo, sta raccontando qualsiasi cosa. Hanno raccontato tante di quelle cose assurde sul mio conto. Stanno mandando dei ricorsi a Varsavia per sapere per quale motivo sono libero.

J: Uhm. Uhm. E B.?

L: Non lo so, da quando sono uscito non ho neanche parlato con lui.

J: Non lo sai.

L: Non voglio parlare con lui, perché se lavora per gli sbirri, non voglio proprio parlare con lui.

J: Sì, sì. Quindi stai dicendo che...

L: P. è venuto oggi a casa mia. Mi ha raccontato quando stava in galera in Austria.

J: Ti ha raccontato?

L: Sì, sì.

J: (ride)

L: Sapessi cosa sta succedendo! (ride)... Me ne andrei proprio al diavolo per stare in pace.

J: Sei riuscito a riprendere le macchine?

L: No, per colpa di D. non riesco a riprenderle.

J: Uhm.

L: Quindi è così. Pensi di fare una stagione adesso o non farai niente?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Vorrei fare la stagione, ma non so se con i Polacchi oppure con i Romeni. Che cazzo ne so, non lo so ancora. Solo che... sto pensando ai pomodori a all'uva. Vediamo.

L: Se c'è la possibilità, bisogna approfittare.

J: Che puoi fare? Bisogna fare qualcosa.

L: Sì, è così. Sarebbe dura adesso andare a raccogliere i pomodori, vero?

J: Sì.

L: (ride) Come va con A., riuscite a mettervi d'accordo?

L: Uhm, è possibile. Forse me lo voleva dire ma la conversazione è stata interrotta.

Stavo in un posto senza campo. Bene.

J: Così stanno le cose. Da te è abbastanza calmo?

L: Come?

J: Da te è tutto abbastanza tranquillo?

L: Cioè forse dovrò partire...

J: Come va con A., J.?

L: Per adesso...

J: Si è presentata lì?

L: Macché! No! L'avrebbero beccata subito.

J: Uhm.

L: Quindi finché può ... perché dovrebbe stare dentro fino al processo?

J: Sì.

L: Dunque...

J: Così stanno le cose.

L: Forse anch'io dovrò fare i bagagli.

J: Uhm. I casini da tutte le parti.

L: Non mi va di tornare lì.

J: Non è mica interessante, per niente. Va bene L., se ci fosse qualcosa, fammi sapere. Va bene?

L: Sì, ho il numero, non sai ancora quando inizierai, se dovesse servire qualcosa...

J: Dopo si farà come al solito, solo che per il momento non lo so ancora.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Devi farlo sapere prima a lei, perché lei deve prima mandare qualche...

J: Sì, sì.

L: Sai di che si tratta.

J: Va bene. OK. A presto.

L: Per il momento non cambi il telefono?

J: No, no. Perché?

L: Ho chiesto solo così.

J: Tanto per telefono...

L: Senti, stavo pensando di mandarti un sms.

J: Sì?

L: C'è una certa A., non so se ti ricordi di lei. Non importa. Mi ha detto tempo fa, mi ha chiamato dicendo che aveva visto il programma "997"

J: Sì?

L: E' sicura al 100% , ha visto diverse volte M. (P.) di persona, che avevano fatto vedere il muso di M. nella trasmissione "997"

J: Sì?

L: Che è ricercato, perché lui è ricercato in Polonia per qualcosa.

J: No, M. è pulito in Polonia.

L: Cazzo, doveva essere lui. Lei ha detto che è ricercato in Polonia.

J: No, era pulito in Polonia.

L: Ma può tornare in Polonia?

J: No. Sta qui.

L: Ah, non può tornare in Polonia.

J: Può.

L: Allora perché non ci è mai andato?

J: Per quale motivo ci doveva andare?

L: Lei mi ha detto di essere sicura di aver visto la sua faccia in televisione.

J: Non è possibile, lui era pulito in Polonia.

L: Ma mi sono ricordato quando lei ha detto che si trattava di grosse aggressioni, cose di questo tipo.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: No, no. Non è ... Stai parlando di "M.". Bisognerebbe vedere la foto, so di che cosa stai parlando. Stai parlando di "M.".

L: Non si tratta di quello di ieri su canale 2, l'ho visto anch'io.

J Ma..

L: Il gruppo di "M.", non è questo. Si tratta di due mesi fa in televisione, me l'ha detto lei. Solo adesso ha chiamato per caso e ...

J: Non lo, non lo so, ma mi sembra che... Se in Polonia è tutto calmo, non so.

L: Senti, se ti do i dati di Joanna, hai la possibilità di controllare se c'è un mandato di cattura nei suoi confronti?

J: Sì, ce l'ho.

L: Che ti serve per saperlo? Quali dati?

J: Ho questa possibilità.

L: Ti serve P. o cosa?

J: Nome, cognome, cognome da nubile della madre ecc..

L: Ti serve anche P..

J: No, il cognome da nubile della madre.

L: Uhm, lo puoi controllare?

J: Sì.

L: Perché l'avvocato dice che la stanno cercando, sono stati a casa, sono andati in giro...

J: Uhm.

L: Ma voglio sapere se c'è il mandato di cattura, le frontiere bloccate, queste cose.

J: Allora mi devi dare il cognome da nubile. Nome e cognome, il suo cognome da nubile.

L: E' un problema controllarlo?

J: No... è, è sempre un problema, ma sai, si fanno tante cose.

L: Lo so. Si tratta di sapere se per caso la dovessero fermare per un semplice controllo stradale, se in quel caso la possono beccare.

J: Sì. Però se mi devi dare questi dati, dammeli da un altro telefono.

L: Capisco, lo so.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Non da questo.

L: No, no. Ho un altro un po', sai...

J: Sì.

L: Si cambia spesso.

J: Perché questo è sotto controllo al 100%.

L: Il tuo o il mio?

J: Il tuo.

L: Il mio, loro pensano che...

J: Al 100%! L., al 100%.

L: Come fai a saperlo?

J: Lo so.

L: Ma questo numero è stato trattenuto insieme al telefono.

J: Ti capisco (ride), ma ho certi canali e so che è sotto controllo.

L: Sì.

J: Sì. Al 100%. Te lo dico io.

L: Uhm. Allora bisognerà togliersi.

J: Meglio di sì.

L: Ma...

J: Dopo sarai sorpreso di brutto quando ti daranno tutte le registrazioni di questo numero di telefono ecc.

L: Uhm.

J (ride) Lo so al 100%.

L: Ma cazzo, chi sta lì ad ascoltare?

J: Sicuramente c'è...si registra tutto.

L: Potrebbe essere solo la rete a registrare.

J: Ma loro dopo prendono dall'operatore, capisci?

L: Sì.

J: Quindi se vuoi sapere qualcosa per quanto riguarda questa cosa, te lo faccio subito ecc. , ma non tramite questo telefono.

L: Sì, ho capito.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Ti aiuto, ma mi dispiacerebbe per il ragazzo, per non mandarlo in disparte gratis...

L : Cosa?

J: Mi dispiacerebbe per il ragazzo, quando faccio fare il controllo, rimane sempre una traccia sul computer.

L: Sì.

J: Quando si controlla.

L: Lo so.

J: Quindi il ragazzo viene mandato via.

L: Come fai a sapere che il numero è sotto controllo?

J: Lo so.

L: Ma se...

J: Anch'io ho certi canali in Polonia. Lo so.

L: Ma chi lo controlla, dove sta scritto? Se qualcuno lo fa, è segreto.

J: E' segreto per chi?

L: Non lo so, per gli estranei.

J: (ride) Sei nato ieri o oggi?

L: Ma no!

J: Per chi è riservato? (ride) Per te sarà riservato, ma non per un'altra persona...

L: Capisco.

J: C'è un po' di movimento e non si conclude.

L: Uhm.

J: Sì.

L: Allora sai che mulinello che c'è. Ma sai cosa stanno dichiarando persone come D.?

J: Non so tutto, so una parte. Non riesco a sapere tutto.

L: Non ha detto tutto neanche a me. Ha detto che hanno raccontato tante storie da far scoppiare la testa.

J: Ci sono diverse cose, cose che non si possono neanche immaginare.

L: Uhm.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Sul tuo conto, sul mio. Un sacco di altre cose campate nell'aria... Chi sa da dove le hanno prese, quindi ... Ci sono tante cose, molte e so che sono state fatte per niente, gratis, per fare i propri comodi.

L: Gratis per gli amici.

J: Sì. Si può dire così.

L: Bene.

J: Dopo c'è l'avvocato e ci sono i testimoni che servono ad aggiustare tutto.

L: Lo so.

J: Sì.

L: Solo che costa.

J: Certo che costa. Lo so che costa, lo so bene quanto costa. /ride/

L: Lo so.

J: Molte cose. Va bene L....

L: Bene.

J: Se c'è qualcosa, chiamami.

L: Va bene.

J: Sì, a presto.

L: Ciao.

Quella tra gli interlocutori appare una conoscenza risalente nel tempo stante il riferimento ad analoghi episodi che li avevano coinvolti per fatti di natura omologa a quelli per cui si procede, estendendosi i rapporti dello Z. a persone, quali M. (P.) – come si è visto braccio destro dello N. nella gestione del suo campo – e di A. (W.), persona con la quale lo Z. aveva intrecciato analoghi rapporti.

Lo attestano, tra l'altro, due conversazioni intercettate sull'utenza 320/709661, nella prima delle quali il W. riferiva al connazionale M. (M.) il nuovo numero sul quale era possibile contattare L. Z. (0048/513675122 – it 29.3.2006 ore 14.52), mentre nella seconda (it 7.4.2006 ore 7.35) era quest'ultimo a chiedere al W. se volesse prendere al lavoro delle persone, che stava raccogliendo, in varie località della Polonia, originariamente destinate a tali "K." e "P." con i quali aveva appuntamento presso il "Green Park".



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Sotto altro aspetto va annotato che lo Z. era stato segnalato in una nota dei Carabinieri del ROS, trasmessa alle Autorità polacche tramite EUROPOL, quale partecipe ad una tratta di persone e, all'esito di indagini, tratto in arresto in data 25.11.2005 in Polonia.

Una volta scarcerato, lo Z. – certamente con maggiori cautele e vantando conoscenze che gli consentivano di accedere a notizie riservate – aveva ripreso la stessa illecita attività con diversi automezzi e con più società fittiziamente intestate al coniuge, accorgimento questo che ben si armonizza con le più ampie cautele destinate ad evitare la sua identificazione ed inspiegabili nell'ambito di una lecita attività finalizzata al trasporto di persone.

Lo riscontrano le dichiarazioni rese, con l'assistenza del difensore, da T. D. al PM di Cracovia in data 13.1.2006.

Il D. compare nella conversazione telefonica in commento quale persona che, offrendo collaborazione all'Autorità giudiziaria polacca, aveva coinvolto lo Z. che si mostrava seriamente preoccupato delle conseguenze che avrebbe determinato tale condotta processuale del coindagato.

Ed invero il D. dichiarava di essere stato pienamente consapevole che le persone trasportate avrebbero avuto in Italia un lavoro che non esitava a definire "fittizio" in quanto sarebbero state mandate in piantagioni nelle quali le condizioni lavorative e la retribuzione non erano corrispondenti a quanto pattuito.

Ciononostante, dichiarava il D., egli aveva offerto la sua disponibilità a mettere al servizio di L. Z. a far tempo dal 2002 i suoi quattro autobus trasportando verso varie località italiane – tra le quali Orta Nova – persone con sempre maggiore frequenza in quanto il L. dal 2004 gli aveva offerto la possibilità di effettuare tre viaggi e dal 2005 prospettato l'opportunità di eseguire trasporti di 30 persone per volta con frequenza bisettimanale.

Rappresentava, infine, il D. che al L. – il quale, a nome della moglie aveva creato più società di trasporti (oltre alla "Luxcar", "Transcar" e "Wi&WT") – andava attribuita la capillare organizzazione di annunci sui giornali e su altri mezzi di comunicazione, nonché l'opera di convincimento delle persone realizzata con inganno nella falsa prospettiva di "ottime condizioni di lavoro e di guadagno", ma al reale scopo di sottrarre loro il denaro per il trasporto e con totale disinteressamento in ordine alla loro sorte.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'attività di autista del D. trova riscontro nelle informazioni testimoniali rese da M. M.S. (*a PM di Wloszczowa il 27.2.2007*) che lo identificò su fotografia, indicandolo come colui che l'aveva trasportata nel 2005 fino al campo gestito dal N..

Le dichiarazioni rese al PM da W. A. riscontrano ulteriormente tali elementi di prova.

Rivelò il W. (*interrogatorio del 18.9.2006*) l'esistenza di una fitta rete di collegamenti organizzata dallo Z. L. in Polonia finalizzata al reclutamento di lavoratori da destinare a coloro che in Italia (M. P., O. K., H. M. e N. J.) gestivano i campi ove veniva concentrata la manodopera agricola.

Lo Z. aveva organizzato il reclutamento, per il tramite di propri addetti, in dieci province polacche, prospettando una paga di 7 euro l'ora, l'alloggio in un appartamento, vitto gratuito ed un lavoro non gravoso, in uno "*montagne d'oro*" mutuando un'espressione dello stesso W..

Una volta raggiunto un numero di persone pari alla capienza dell'autobus, lo Z. effettuava il trasporto con mezzi ed autisti propri ovvero appaltando il servizio ad altri vettori.

Il prezzo del trasporto era non inferiore ai 150 euro che venivano divisi, tra l'autista e lo Z., in misura di € 80,00 al primo e di € 80,00 al secondo.

Anche per il viaggio di ritorno in Polonia, nell'ipotesi il lavoratore avesse potuto allontanarsi dal luogo di lavoro prima della scadenza trimestrale del "contratto", era previsto il pagamento di un prezzo per il trasporto in misura non inferiore ad € 50,00 – riservata allo Z. – oltre ad una maggior somma da concordarsi con l'autista ed allo stesso destinata.

Puntualizzava il W. che, dopo l'arresto dello Z. in Polonia i viaggi erano stati organizzati, negli stessi termini economici e con identiche modalità, da K. M. il quale era particolarmente collegato per il trasporto di persone provenienti da Paesi dell'Est europeo da destinare ad attività agricole ad H. M., destinatario non solo di persone ma anche di sigarette, di conserve alimentari e di attrezzi di lavoro che in Polonia avevano un prezzo decisamente inferiore a quello corrente in Italia.

Unico ed esclusivo scopo dello Z. e del K. era quello di profitto che veniva realizzato riempiendo gli autobus di persone prescindendo dall'offerta o dalla stessa possibilità di lavoro nel luogo di destinazione.

Su questo aspetto appare opportuno soffermarsi perché trancia alla radice la possibilità di prospettare nella condotta degli imputati interessi umanitari ispirati a consentire una possibilità di guadagno per coloro che, nei loro Paesi d'origine, si trovavano in condizioni di indigenza.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Va premesso che al loro arrivo in Italia i trasportati dovevano immediatamente corrispondere, a titolo di intermediazione, a M. P., O. K., H. M. e N. J. la somma di € 100,00, nella prospettiva di mantenersi per l'acquisto di cibo con denaro proprio e di pagare il prezzo per l'alloggio ed il trasporto dai campi ove dimoravano sui luoghi di lavoro.

Per chi giungeva, quindi, dalla Polonia o da altri Paesi dell'Est europeo, in condizioni di necessità, l'anticipo per iniziare a lavorare era pari o superiore alla somma di € 250,00, importo che veniva immediatamente preteso ancor prima che l'operaio venisse avviato al lavoro ovvero trattenuto sulla retribuzione, sì da porre ciascun malcapitato in una condizione costantemente debitoria.

Il lavoro era solo una speranza o, se si preferisce, un'alea rimessa alle contingenti richieste dei datori di lavoro italiani espresse *ad horas*, ovvero alle discrezionali scelte di coloro che gestivano i campi in cui gli operai dimoravano.

Tanto è documentato da una serie di conversazioni telefoniche che attestano non solo il costante scambio di persone tra M. P., O. K., H. M. e N. J., ma il rifiuto di ricevere operai anche in costanza di trasporto ed i rozzi rimedi per rimpatriarli.

In particolare, va annotato l'inequivoco contenuto delle seguenti conversazioni intercettate:

- it 8.2.2006 ore 9.41 (su utenza 320/7148411 in uso a M. P.). Il M., comunicando la sua compagna (D.) residente in Polonia, le riferiva che a procurargli lavoratori era l'O. K. (*"è lui che mi dà le persone"*);
- it 3.5.2006 ore 5.35 (su utenza 329/7724278 in uso a N. J.). Lo N. offriva cinque persone ad O. K. il quale era disponibile a prenderne solo due;
- it 8.4.2006 ore 20.30 (su utenza 338/801192 in uso a P. M.). N. chiama il P. per chiedergli se fosse giunto l'autobus dalla Polonia e, alla risposta negativa, gli dava incarico di scegliere, tra le dieci persone che sarebbero giunte, quelle da avviare al lavoro l'indomani;
- it 3.3.2006 ore 9.29 (su utenza 320/7724278 in uso a O. K.). M. P. chiedeva all'O. se disponesse di *"gente"* e si sentiva rispondere dall'interlocutore che poteva cedergli cinque persone *"non istruite"*. Quindi lo stesso M. chiedeva allo stesso O. di quante persone disponesse invece il N.;
- it 1.4.2006 ore 8.22 (sulla predetta udienza in uso all'O.) che si riporta nella sua trascrizione integrale per riscontrare la circostanza dell'esclusivo interesse degli imputati al profitto.

Era il W. A. a contattare l'O. K..

K Sì?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A K. (K.), ci sono sedici persone in totale.

K Quante?

J: Sedici, in più sta arrivando quello di L., cioè il fratello di P. (P.), porta altre sette persone. Allora?

K Chi sta venendo, P.?

A Non P., suo fratello K..

K Uhm. K.?

A Sì.

K Allora quante persone porta, sei?

A Sette. Credo che vada lì.

K E poi quella ne ha tre, quindi sono dieci persone.

A Altro che tre! Lei ne ha nove. (ridono) Dunque bisogna scoraggiarli subito, qualcuno rinuncerà, tocca parlare subito nel pulmino, spiegare come stanno le cose in modo che sappiano tutto. Chi vuole se ne va, chi vuole rimane e basta.

K Bisognerà fare così.

A Ma gli ho detto di andare lì, fra tre ore sarà in campagna, invece P. dove sta, è con te?

K P. sta avvitando, sono venuto qui sul campo. A., P. sta montando la pompa nell'Audi.

A Ascolta, bisogna far in modo che....sono diciannove persone. Tanto qualcuno rinuncerà. Capisci?

K Sì.

A Quindi bisogna spiegare subito le condizioni quando viene P.: la provvigione, l'alloggio, tre euro l'ora a cottimo e basta. Se va bene rimangono, altrimenti non rompersero il cazzo, andassero a cercarsi lavoro da un'altra parte.

K Sì.

A Te lo lascio al Novelli, OK?

K Chi?

A K..



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K K. sa dove è la campagna, a che cazzo serve andare a Novelli? Andasse direttamente in campagna.

A Va bene. Andrà in campagna, ti avviserò, facci un salto.

K Sì.

A Sì, di a P.di spiegare a quelli dove, cosa, quando ecc.

K Sì.

A Se va bene, rimangono, se non va bene non rimangono. Comunque dovrebbe portare i letti ed i materassi perché non basteranno.

K Sì.

A Non basteranno.

K Ne ho per quindici persone.

A Quindici... sono già sette, cazzo, sono...

K No, abbiamo quindici oltre a quelli che ci sono già.

A Uhm, quindi credo che si possa.. sono sedici persone. Sicuramente qualcuno rinuncerà.

K Sì.

A Sicuramente, al 100%. Bisognerà porre le condizioni normali, dire alla gente come stanno le cose. Tutto qui. Se va bene, va bene, se non va bene, non va bene.

K Sì.

A Bene, a dopo.

K Bene, a presto.

La conversazione è estremamente significativa sul *modus operandi* degli imputati i quali non si preoccuparono punto di considerare i costi e, soprattutto, i sacrifici sopportati da coloro che stavano giungendo in Italia dopo un viaggio di oltre 30 ore e della impossibilità di offrire loro un lavoro, ma – almeno in questo colloquio – si ripromettevano di “scoraggiarli” perché tornassero immediatamente in Polonia con la rivelazione delle effettive condizioni di lavoro che, dunque, erano ben diverse da quelle prospettate e talmente gravose da determinare le vittime ad un immediato rientro in Patria.

- It 30.5.2006 ore 16.45 (su utenza 339/5249364 in uso a Z. E., compagna del W.). La donna riferiva al W. di una telefonata ricevuta da tale “G.” il quale chiedeva la disponibilità di cinque ope-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

rai per raccogliere asparagi. Il compagno le rispondeva di non credere di avere a disposizione operai nel numero richiesto;

- it 1.5.2006 ore 12.05 (su utenza 393/207704411 in uso alla Z.). La donna riceveva una telefonata del W. e gli riferiva del prossimo arrivo in Italia di 15 persone (probabilmente di nazionalità marocchina) delle quali il W. non ha alcuna necessità, tanto da decidere che probabilmente le avrebbe indirizzate “*a Scalo dei Saraceni*” (località del foggiano);
- it 20.3.2006 ore 16.51 (sulla stessa utenza). W. chiedeva a Z. L. quante più persone – sino a 40 - fosse possibile reclutare, ma lo Z. riferiva di averne a disposizione solo sei, ma che avrebbe pubblicato immediatamente un altro annuncio;
- it 20.3.2006 ore 20.14 (stessa utenza) W. comunicava all’O. della disponibilità di 15 persone che necessitavano al connazionale il quale aveva “*buttato i suoi vecchi*”.

Anche le telefonate intercorse tra il W. e l’O. la prima (del 21.3.2006 ore 12.41) e tra lo stesso W. e lo Z. (delle successive 12.44) vanno riportate per riscontrare le dichiarazioni dello stesso W..

Nella prima, il W. riferiva all’O. i suoi timori di essere denunciato da persone alle quali aveva fornito il proprio numero di utenza cellulare.

A: *Cazzo K., mi sono messo nei guai!*

K: *Cosa?*

A: *Mi sono messo nei guai!*

K: *Perché?*

A: *Te lo dico appena arrivo. Mi sa che ho dato il numero di telefono alla gente che era già stata da me. Il tizio mi ha detto: ‘A. di Foggia, quello che aveva organizzato le partenze per la Calabria e cazzo si tratta di me. Poco tempo fa ho dato il numero di telefono di questi coglioni a L.. Bisognerà mandare quelle tre persone da qualche altra parte.*

K: *Quali tre persone?*

A: *Te lo spiegherò quando arriverò. Mi sono messo nei guai, inutilmente ho dato il numero di telefono ad alcune persone. Va bene. Chiamerò L. e gli dirò di metterli da parte per sapere quali sono.*

K: *Aha.*

A: *A presto.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: Bene, bene.

A: verrò, al più tardi, tra due ore.

Nella successiva conversazione il W. riferiva allo Z. il problema.

L: Pronto.

A: L.?

L: Sì?

A: Ti hanno già chiamato quei coglioni?

L: No, non hanno chiamato.

A: Ascolta, il loro numero inizia con 600. Il numero di quel tizio. Gli ho dato il tuo numero. Prendi quella gente, passala a un autista e che lui li tenga d'occhio. Mi sa che quella gente era già stata da me.

L: Aha.

A: Prendi i loro soldi per il trasporto regolarmente, non ci sono problemi. Cazzo!

L: Come vi siete messi d'accordo per i soldi del trasporto?

A: 100 euro, come tutti.

L: E allora? Che gli devo dire?

A: L'autista deve cercare di capire di che cosa si tratta con questo A.. Perché lui ha menzionato un A. che aveva organizzato per la Calabria e altre cose. Io gli ho detto: "Non sono io".

L: Al limite li passerai a J. (N.).

A: Sai di che cosa si tratta?

L: Sì, sì. Invece qui abbiamo undici persone per te. O forse ne verranno dieci e non ci saranno problemi.

A: Senti, mettili da J.. Perché sicuramente si tratta di uno che era già stato da me.

L: Aha.

A: Sarà un numero che inizia con 600. Dirà che viene da parte di A., che vuole andare da A.. Ci sono due persone da K. e una da K., cioè da S. - mettili da J. e vaffanculo!

L: Va bene, non ci sono problemi. Loro diranno di venire da parte di A.?

A: Sì, sì. No, no loro diranno che vanno da A., ma mettili da J. e vaffanculo!

L: E loro ti hanno menzionato un A. che aveva organizzato per la Calabria?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: *Si, loro hanno chiesto: 'Lei non è quel Signore di Foggia?'. Senti, ma tu non hai, per caso, sentito parlare che io fossi ricercato in Polonia?*

Ł: *No. K. e A. si sono incazzati perché stanno in prigione, dunque non si sa. Si dice che abbiano raccontato delle stronzate. Anche su di me. I poliziotti mi hanno detto che non mi avrebbero lasciato andare se avessero saputo. I ragazzi hanno raccontato tutte quelle stronzate. Ti dico. Sono fuori di testa. Hanno sparato A., tutti. E non li faranno uscire lo stesso. Se diranno le stronzate ... Sicuramente hanno detto da chi stavano andando, come e per quale motivo, sicuramente.*

A: *Perché quel tizio mi ha detto: 'aveva organizzato per la Calabria'. Vaffanculo, metteteli da J.. Quando saranno in viaggio chiamerò J. e lo informerò del loro arrivo.*

Ł: *Sì! Digli che hai tre persone in più o una cosa del genere. Glielo dirai solo venerdì e se loro dovessero partire, te ne darò la conferma*

A: *Senti, io adesso ho dei buoni rapporti con Janusz.*

Ł: *Con J.?*

A: *Buonissimi, non te ne devi preoccupare.*

Ł: *No, no. Ma che fa lui? 'Tocca qualcosa? Perché è quasi un mese che non parlo con lui.*

A: *Vuoi che io te lo dica? In margine? Tra di noi?*

Ł: *Aha.*

A: *Fa una grossa truffa e se ne va via. Fa soldi e se ne va via. Perché gli hanno preso quel nuovo pulmino. 4 giorni fa gli hanno preso la BMW, cazzo! Lo prendono... è scappato a stento. Meno male che aveva dato la patente del fratello perché "l'avrebbero girato".*

Ł: *Aha.*

A: *La sua situazione è "calda". Fa soldi e va via sù.*

Ł: *Aha, al nord?*

A: *Sì.*

Ł: *Spero che non perderemo contatto, sarebbe un peccato. Perché noi ci conosciamo da un po' di tempo.*

A: *Io ti dico che cosa sta succedendo. Ciò che ti dico è sicuro e non dirlo a nessuno.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Si. Molto bene. Si sposterà in un altro territorio. Io glielo dicevo da un anno, che sarebbe dovuto trasferirsi in un altro posto.

A: Lui voleva che io gli trovassi un appartamento, ma questo non ha senso. Anche se si trasferisse a Manfredonia o Zapponeta, lo mirerebbero lo stesso. È una merda. Lui deve andare via.

L: In poche parole lo conoscono bene in quella zona.

A: Lui deve andare via da qui. Deve raccogliere il denaro e andarsene via.

L: ... (incomprensibile)

A: Normale.

L: Certo.

A: [ride]

L: Prenderà qualcosa per questa stagione?

A: Non lo so.

L: Lui rimane per la stagione estiva, per i pomodori? O non rimane?

A: Cazzo L., non lo so. Veramente non ne ho la minima idea.

L: Va bene. Lo chiamerò io. Ma che sta facendo adesso, cazzo! Ha venti persone?

A: Non lo so, mi sa che ne ha trenta.

L: Aha.

A: Adesso è M. che gli porta la gente.

L: Quale M.?

A: Quello... K....

L: Aha, quello.

A: Z. gliela porta con il pulmino giallo, con la Sprinter gialla. Comunque c'è sempre il traffico da lui.

L: Lo so. Lo so di che cosa si tratta. Portano, danno il passaggio e...

A: Portano, danno il passaggio. Viene a prendere... A proposito di Z., sto pensando all'azienda di cui mi hai menzionato.

L: Pensaci, chiedi. Perché la tua dovrebbe venire qui da me e...

A: Dovresti trovarmi un buon pulmino, a un buon finanziamento, cazzo!



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Per quanto riguarda la macchina, bisognerebbe vedere in giro. Invece per quanto riguarda il finanziamento, non ci sono problemi. Se avessi per il versamento... Da noi se paghi la metà, non ci sono problemi. Si tratta solamente del fatto che bisogna vedere bene per la macchina. Non ha senso comprare un rottame e metterci soldi in continuazione.

A: Senti, la TRANSIT per ora funziona come un orologio. Non ho niente da ridire, cazzo!

L: Sai perché ho badato ai pulmini. Non ho badato alle macchine per trasportare persone, ma ho badato ai pulmini.

A: È una cosa interessante che dopo che l'avevo preso da te, aveva consumato troppo olio. Ho cambiato l'olio e non prende nemmeno un grammo di olio. Ho fatto 3000...

L: Da noi, in Polonia, c'è l'olio di merda. Questo è il motivo. Hai messo un buon olio. Se ti impuntassi, potresti ancora andare con la TRANSIT in Polonia. Dentro sono stati fatti i nascondigli per i sigari. Porteresti un po' di sigari.

A: Anch'io ci sto pensando, perché i soldi in Italia piano piano stanno per finire, cazzo!

L:.... mettere le fodere, per pulirlo per bene.

A: Ma è carino dentro. Io ci bado.

L: Sai, perché J. ha sempre avuto le schifezze dentro. Sai come è lui? Entra con gli scarponi.

A: La macchina è nello stesso stato in cui l'avevo presa da te. Forse adesso sta meglio.

L: Se ci fosse un autista, uno pazzo, che riuscisse a fare questo tragitto facendo solo un piccolo pisolino per strada? Lui ci metterebbe otto persone, non è poco...

A: Senti, io penso a un'altra cosa. Mandiamo P. in Polonia. Lui darà passaggio alla gente fino alla Repubblica Ceca, io li caricherò in un pulmino. Poi lui tornerà e li caricheremo in un secondo pulmino. Porteremo due pulmini e lo faremo tutte le settimane.

L: Aspetta, aspetta. Non capisco. Ancora una volta.

A: Io non posso entrare in Polonia. Andremmo con P.. Io andrei fino al confine polacco, fino alla Cecoslovacchia. Lui continuerebbe, mi raccoglierebbe otto persone, me



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

le porterebbe in Cecoslovacchia, ritornerebbe in Polonia, prenderebbero altre otto persone e poi si partirebbe.

L: Se gli andrà bene questo affare...

A: Gli andrà bene, lui lavora per me... Ma non sto parlando di "F." [autista utilizzato dallo Z.], ma di quel giovane moccioso che lavora per me.

L: Aha quel giovane. Stavo pensando a P. F..

A: Ma no.

L: F. non lo farebbe.

A: Io ho quel tizio. Lui ha la patente "due" e sono già due anni che sta da me.

L: Aha.

A: Lui farà ciò che gli dirò io.

L: Lo so. Si vedeva...

A: Sai, il ragazzo è concreto.

L: Sì, sì, sì.

A: Vedi in giro per il pulmino. Informati per bene come si fa con i documenti. Come fare per quell'azienda. Ti chiamerò domenica. Comprerò una scheda più grande e parleremo di più.

L: Sì, sì, sì. Va bene. O se non ti do un numero...perché se hai quelle schede che quando chiami su un numero fisso...

A: Così sarebbe meglio. Mandami un numero fisso in un messaggio...

L: Sì, così parli di più. Ho sentito parlare che con cinque euro chiacchieri per un'ora?

A: Sì, 60 minuti. 60 minuti precisi.

L: Sì.

A: Stabiliremo tutto. E. verrebbe in Polonia dopo le feste. Sbrigherebbe tutte le formalità. Comprerebbe il secondo pulmino e si può fare L.. Per me è conveniente.

L: Se non ci sarà in Polonia, nessuno la interrogherà. A me conviene perché avrò il posto dove mandare la gente e io per ora non posso andare [incomprensibile]

A: Certo. Io posso prendere la gente e giocare tutto l'anno. I pomodori, le uva, cazzo tutto!

L: Certo, va bene.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: Si potrebbe fare un bel imbroglio, una parte di questo andrebbe a te. Capisci di che cosa si tratta. Tutti sono contenti.

£: Lo so.

A: Sì.

£: Sai arriverà la stagione. Se non vai da solo, ci sono sempre problemi con le agenzie di trasporti, perché tutti sono pieni.

A: Se io prendessi una Sprinter, avrei due pulmini a disposizione, praticamente, ogni settimana.

£: Sì.

A: Ho sedici persone. Me ne rimarrà una decina. Ce n'è abbastanza per lavorare.

£: Vero.

A: Va bene! Chiamerò domenica. Se quei tre ti chiameranno e confermeranno il loro arrivo, mettili da J..

£: Va bene, va bene. Ma quei tre, non sono gli stessi? Loro sono qualcun'altro?

A: Cazzo, non lo so. Il tizio ha iniziato a parlare troppo di me. Sa troppo a propositi di me. Vuol dire che era già venuto da me.

£: Sì, si vede che era già venuto.

A: Sì, era venuto. Come mai sa della Calabria, di Foggia.

£: Chissà se non viene perché... non è una spia?

A: Chissà. O bisogna rinunciarci o... chissà £..

£: Possono andare da J.! Non gli possono fare niente, se non sono mai stati da lui.

A: Vero. Bene

£: Bene, non ci sono problemi.

A: Bene. Ci sentiamo

£: Ci sentiamo.

Il contenuto della conversazione riscontra le dichiarazioni del W. su più dati circostanziali il primo dei quali è rappresentato dal fine di profitto che animò gli imputati i quali - il N. ne costituisce solo un esempio - dopo aver "truffato" le vittime era solito fuggire e cambiare zona operativa.

Il secondo riguarda l'identificazione di M. K. quale vettore al quale il N. si rivolse, in alternativa allo Z., per il trasporto dei connazionali.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

- It 21.3.2006 ore 21.59 (stessa utenza) W. comunicava alla compagna che “*sei persone nuove*” erano destinate ad H. M..

Significativa sulla distribuzione delle persone nuove arrivate è la conversazione intercettata sulla stessa utenza – in data 24.3.2006 ore 21.23 – tra il W. e l’O..

K: Che c’è?

A: Ascoltami. Sono state confermate le dodici persone che verranno domani.... Sono le persone che vengono da parte di L. e mi sa che avremo problemi perché saranno, in tutto, più di venti persone. Quella di K. me ne porterà sei e così sono diciotto. E quel mio amico di Sandomierz [località polacca] me ne porterà cinque. E allora bisogna trovargli un posto. A M., non gli darò più nemmeno una persona.

K: E allora?

A: Pensi che le prenderà P.?

K: Cosa?

A: Pensi che le prenderà P.?

K: Non lo so. Dovrei chiederglielo.

A: Allora chiama e chiedi in giro. Trova un posto per cinque, sei persone.

K: Non lo so perché la sua macchina è rotta. Forse le prenderebbe. Ci si manderebbe L..

A: Cosa?

K: Ci si manderebbe L..

A: Lo so. I miei due pulmini vanno bene... Sei persone di K. sono ottime. Anche i cinque che vengono da parte di M. sono ottimi perché sanno che paghiamo tre euro e cose del genere.

K: Ecco.

A: A quelli mandati da L. sono state raccontate un po’ di fantasie.

K: Sì.

A: Sai che cosa faremo? Quando scenderanno dal pulmino... perché il fratello di F. porta sette persone e altre cinque stanno venendo con qualcun altro, chiedigli subito cosa gli è stato promesso.

K: Sì.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: Digli come stanno le cose e vaffanculo. Se qualcuno vorrà, potrà tornare indietro.

K: Sì.

A: Bisognerebbe... ma io non gli darò più la gente. Basta.

K: Sì.

A: Sono assolutamente convinto. Vaffanculo! Non gli darò più nemmeno una persona e sarebbe un peccato non prendere le persone da quei pulmini perché poi, quando ne avremo bisogno, non ce le daranno.

K: Sì.

A: Allora pensa dove si può trovare un posto per sette persone.

K: Non preoccupartene. Non appena sentiranno quali sono le condizioni, andranno via di loro spontanea volontà.

A: La metà deve andare via lo stesso perché tra una settimana verrà il mio pulmino. Almeno otto persone con M.. Del mio annuncio. Quella è gente pulita.

K: Sì.

A: Sa tutto; che le condizioni non sono buone, che c'è tanta gente e pochi soldi e che in più bisogna pagare la commissione.

K: Questi sono i migliori.

A: Ma le mie persone verranno tra una settimana.

K: Sì.

A: Penso che in una settimana una parte delle persone scapperà.

K: Ne prenderemo undici per non creare troppa folla.

A: A proposito. Sono nei pressi di Foggia e ormai non mi va di venire da te perché abbiamo appena svuotato la seconda bottiglia di whisky con P.. Sono brillo.

K: Va bene. Sì da me domani mattina....

A: Ci sarò. I soldi, li ho. Cento [euro] per il pulmino.

K: Sì.

A: Va bene. Pensa dove trovare un posto per qualche persona.

K: Va bene.

K: Ci vediamo.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E' evidente che, ancora una volta, il numero delle persone che stavano giungendo era superiore a venti non eccessivo rispetto all'offerta di lavoro ma, per ripicca, il W. decideva di non consentire all'H. M. di ricevere i lavoratori che pure doveva avergli chiesto.

Il disvalore della condotta anche da un punto di vista etico-sociale è di tutta evidenza: le speranze di persone catturate dagli stessi imputati con prospettive di lavoro cedevano al cospetto di ripicche personali tra il W. e l'H. e così gli uomini venivano considerati alla stregua di cose o di animali che il giorno prima servivano ed il successivo – come le cose – non andavano utilizzati e, conseguentemente, rimpatriati con un onere aggiuntivo rappresentato dalle spese per il trasporto.

Significative in tal senso sono le informazioni rese da K. M. alla Polizia di Cracovia il 6.7.2004, acquisite in rogatoria.

Dichiarava l'informatore di avere appreso nel giugno dello stesso anno da un annuncio pubblicato sul giornale "Dziennik Polski" della possibilità di lavoro in Italia e di aver contattato l'utenza 698/716/922 che veniva indicato. Aveva risposto un uomo il quale aveva esplicitamente proposto un lavoro legale in Italia con una retribuzione di 4,00 euro l'ora per la raccolta dei pomodori in agro di Ordina e che le spese per il trasporto ammontavano ad 800,00 zlt.

Il M. era partito, dopo aver regolarmente pagato il costo del trasporto, assicurato sulla durata del lavoro – non inferiore a tre mesi – e sull'esenzione di ogni altra spesa, compresa quella dell'alloggio inclusa nella somma versata.

Giunto ad Ordina, appena disceso dall'autobus aveva appreso da un uomo che *"l'alloggio costa(va) 100,00 euro al mese, si lavora(va) in nero a € 2,5 (l'ora) e nella raccolta dei pomodori a € 3,00"*. Era insorta un'immediata discussione per la evidente difformità della proposta, acuitasi dopo che il gruppo degli immigrati aveva avuto modo di apprezzare le condizioni alloggiative – *"entravamo e notavamo una baracca per dormire. Dentro c'erano materassi per terra direttamente sul cemento"* – ed i divieti imposti *"l'uomo ci spiegava che non sarebbe stato possibile uscire fuori dal recinto, non si poteva bere soltanto una birra al giorno dopo il lavoro"*.

Il gruppo di cittadini polacchi s'era allora consultato e molti, dopo una trattativa con l'autista, avevano contrattato il prezzo per il ritorno – richiesto in misura di 95,00 euro a persona e concordato in € 50,00 – apprendendo da alcuni connazionali che lavoravano da un mese che non avevano ricevuto alcuna retribuzione.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Al ritorno aveva ricontattato la stessa utenza telefonica ma gli aveva risposto un uomo che dichiarava di aver acquistato il telefono cellulare in un mercato e di aver ricevuto più telefonate di persone che si dicevano truffate.

La vicenda descritta è ulteriormente dimostrativa dell'esistenza di un sodalizio criminale che operava di concerto e secondo un programma prestabilito fondato sul reclutamento di manodopera attraverso l'inganno di un lavoro legale e ben retribuito che all'arrivo si manifestava falso ed imponeva una scelta tra il lavoro ad un prezzo infimo – se mai corrisposto – in condizioni alloggiative tipiche di un "lager" ed il ritorno in Patria con ulteriore (illecito) profitto da parte della società che curava il trasporto.

Nello stesso senso va annotato che, dopo l'analisi sin qui compiuta, si profila nei suoi tratti essenziali il reato associativo che preesiste a quelli di tratta di persone e di riduzione in schiavitù e consente all'organizzazione criminale di operare e di alimentarsi economicamente attraverso un continuo afflusso di persone proveniente dai Paesi dell'Est.

Tutto obbediva, come si è detto, ad un preordinato programma delinquenziale condiviso ed attuato dai compartecipi con suddivisione di precisi ruoli, programma che prevedeva la cattura, attraverso fonti informative diverse che prospettavano offerte di lavoro in agricoltura i cui termini – da ogni punto di vista – erano falsi, di persone alla cui raccolta provvedevano vettori non solo perfettamente consapevoli della realtà in cui le vittime sarebbero state costrette ad operare ma collegati tra loro nell'unico fine di lucro.

Due degli autisti, pienamente consapevoli della illiceità penale delle loro condotte, devono ritenersi identificati nelle persone di N. Z.R. e di K. Z. che figurano nelle intercettazioni telefoniche con l'agnome "Z.".

Ma non sono la stessa persona.

Il W., sentito dal PM (*interrogatorio 18.9.2006 citato*), parlando degli autisti che effettuavano viaggi dalla Polonia, identificò su fotografia il N. precisando che questi operava indifferente alle dipendenze del L. o del K. e trasportava persone che sarebbero state consegnate, una volta giunto in Italia, allo stesso W., a N. J. ed a K. J.L., detto "Jancia", autista per i trasporti interni dal campo ai fondi e addetto al controllo dei lavoratori alle dipendenze di M. P. (*"Jancia lavora per me" – così M. nella sua utenza intestata al predetto 8.2.2006 ore 9.41*).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Il W. corroborava le sue dichiarazioni puntualizzando che il N. disponeva di un furgone “Mercedes” di colore giallo con il quale eseguiva i trasporti delle persone.

In data 13.5.2006 – sulla traccia di conversazioni telefoniche tra “Z.” e K. – i Carabinieri del ROS assistevano all’arrivo, presso l’hotel Novelli-stazione di servizio “Agip” in agro di Orta Nova, di un furgone “Mercedes” targato KPO 3597 alla cui guida si trovava il N.. Dal furgone scendevano dieci cittadini polacchi (*cfr annotazione di servizio CC ROS e riprese video effettuate nella circostanza*).

Il N. non compiva viaggi occasionalmente ma con cadenza settimanale come attestano più conversazioni telefoniche con coimputati nel corso delle quali il polacco dimostra di avere, quantunque dipendente, di poter gestire il servizio in piena autonomia.

Nella conversazione intercettata sull’utenza citata del N. l’imputato parlava delle persone da trasportare puntualizzando che ne disponeva di undici e prospettava la necessità di utilizzare due furgoni. Per otto persone, riferiva l’autista, non v’erano offerte di lavoro e lo N. ribatteva che poteva portarle da lui (*it 2.3.2006 ore 9.04*).

Il N., dunque, non era solo un autista ma appare condividere quelle logiche di profitto di cui si è detto in precedenza, logiche che prescindono dall’effettiva possibilità di lavoro dei trasportati e dagli esborsi che gli stessi avrebbero sopportato perché dal pagamento del prezzo del trasporto si alimentavano.

Tanto trova riscontro nella conversazione intercorsa tra le stesse persone (*it 11.3.2006 ore 12.06*) nel corso della quale il N. confermava allo N. che 8 persone che stava trasportando non aveva alcuna offerta di lavoro e si sentiva rispondere che solo per 2 donne e 2 uomini v’erano possibilità occupazionali. A tale risposta l’autista proseguiva nel viaggio verso l’Italia, senza remora alcuna, riferendo al coimputato che, una volta giunto a destinazione, avrebbe riportato in Polonia gli altri 4.

Dello stesso tenore era la telefonata successiva (*it 31.3.2006 ore 18.48*) intercorsa tra gli stessi imputati nel corso della quale il N. rassicurava il N. che avrebbe preso alle sue dipendenze tutti i trasportati.

Ed ancora nella successiva conversazione (*it 19.4.2006 ore 19.57*) il N. sollecitava il coimputato a trasportare almeno 30 persone delle quali aveva necessità ed il N. ribatteva di averne disponibili solo 4 ma che s’impegnava a contattare “M.” K. per verificare la possibilità di assecondare la richiesta.

Trova in tal modo ulteriore riscontro la circostanza, riferita dal W., della stretta collaborazione tra il N. e gli altri due titolari di agenzie di trasporto ed il pieno e consapevole inserimento del medesimo



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

nel sodalizio criminale del quale, con le sue condotte di reclutamento e di trasporto, garantiva la sopravvivenza nei fini di profitto.

All'identificazione ed al coinvolgimento del N. nel reato associativo e nei reati fini, concorrono ulteriori e certi elementi di prova desumibili da alcune conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo e altri coimputati.

Significative sono quelle (*it 21.3.2006 ore 12.35* – da utenza 48504504295) tra il W. ed il L. Z. avente ad oggetto, ancora una volta, il trasporto di persone dalla Polonia in Italia.

Era il W. a contattare il trasportatore per chiedere informazioni in merito alla possibilità di estendere il numero delle persone da far giungere in Italia ad altre tre, due delle quali residenti a Sandomierz ed una a Katowice e, alla risposta affermativa di L., contattava uno dei viaggiatori (*it 21.3.2006 ore 12.38*) – residente a Sandomierz – comunicandogli il numero di telefono dello Z. e garantendolo sulle condizioni alloggiative con il precisare che avrebbe dimorato – con altri connazionali - in una casa di quattro stanze ciascuna delle quali poteva ospitare cinque, sei persone, fornita di acqua luce ed accessoriata con bagno, cucina e garage. Il W. assicurava l'interlocutore – che chiedeva delucidazioni - di non essere quell'A. ricercato dai Carabinieri di Foggia perché partecipe di “*brutte organizzazioni*”.

Veniva così accertato che alcune prenotazioni di viaggio provenivano da Sandomierz e tanto allertava gli inquirenti i quali avevano modo di intercettare altra conversazione – intercorsa tra l'O. ed un cittadino polacco – nel corso della quale l'imputato faceva espresso riferimento ad un suo “*amico di S.*” quale trasportatore di cinque persone dalla Polonia in Italia.

Dall'individuazione dell'utenza polacca 0048507840058, ripetutamente contattata da N. nelle conversazioni sopra riportate, gli inquirenti accertavano che la stessa era intestata a N. A., residente a Sandomierz (via ...) coniuge di N. Z.R. il quale, peraltro, risultava ripetutamente identificato in costanza di trasporti di persone sin dal 2004 (14.1.2004, 15.1.2005, 26.8.2005, 13.2.2006) al valico del Tarvisio, sulla tangenziale di Mestre e in località Ferrandina.

La difesa dell'imputato (*interrogatorio a PM il 26.2.2007*) non appare punto convincente laddove il N., pur ammettendo di aver effettuato trasporti di connazionali in Italia per conto del solo K. e negando di conoscere L. Z., affermava di aver compiuto sporadici viaggi ignorando il trattamento che avrebbero ricevuto dai capi cellula gestori dei campi.

Le dichiarazioni dell'imputato – il quale ha finanche negato di identificarsi nell'uomo di S. – appaiono contraddittorie nella parte in cui ha ammesso di aver ascoltato le lamentele delle persone trasporta-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

te per il viaggio di ritorno le quali *“dicevano soltanto che in Polonia potevano guadagnare di più...perché raccontavano che lavoravano una volta, due volte a settimana, che il lavoro era poco e che comunque bisognava pagare la casa, poi procurarsi del cibo”* tanto da aver mediato con il K. perché almeno non pagassero le spese per il rimpatrio e contraddette da in equivoche e plurime fonti di prova che attestano la sua conoscenza con tutti i capi delle varie cellule e la sua disponibilità ad eseguire trasporti di connazionali per oltre quattro anni, periodo nel quale le sole lamentele ascoltate avrebbero dovuto indurlo a rifiutare quella che si palesava come una tratta, senza speranze lavorative, di esseri umani raggirati ed indotti a prestazioni lavorative sulla base di false proposte delle quali il N. fu perfettamente consapevole.

Egli invece si inserì a pieno titolo nel sodalizio criminoso con un ruolo ben preciso che ne agevolava i fini di sfruttamento e di lucro del quale fu reso partecipe.

Altro autista intraneo al sodalizio e, come si vedà di qui a breve, perfettamente consapevole dei fini dell'associazione e delle condotte illecite degli associati, va individuato nel K. Z..

Il K. fu identificato sin dalle prime indagini perché tratto in arresto in data 6.6.2005 dalla Guardia di Finanza per contrabbando di tle rinvenuto nel furgone all'interno del quale prendevano posto sette cittadini polacchi.

L'identità dell'agnome – “Z.” – non può determinare l'individuazione di un solo autista per la casuale ricorrenza dello stesso nome; gli autisti, autonomamente identificati in diverse circostanze, sono due e corrispondono al K. ed al N..

Il nome del K. comparve sin dalle prime intercettazioni telefoniche sull'utenza 320/1409485 in uso a K. J., attivate dall'8.2.2006.

Nei contatti telefonici con i coimputati il K. mostrava di essere a conoscenza della condizione di schiavitù in cui versano coloro che egli aveva trasportato e, ciononostante, non solo non si sottrasse dall'esecuzione di ulteriori viaggi, ma rifiutò il rimpatrio di coloro che tentavano di uscire da tale loro condizione per non essere adeguato – stante una differenza di 10 euro tra quanto richiesto e quanto proposto ! – il compenso.

Questa fu la condotta del K. quale emerge dalla prima conversazione con il K. *(it 11.2.2006 ore 19.11)* nel corso della quale apprendeva di un connazionale il quale, non avendo trovato un letto sul quale riposare nel campo gestito dall'O., chiedeva unitamente ad altre quattro persone nelle stesse condizioni di poter essere rimpatriato. Il K., appresa la notizia, passava la comunicazione all'O. il

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

quale si opponeva all'allontanamento non essendo disponibile a restituire, quanto anticipato per l'intermediazione, il vitto e l'alloggio, dai lavoratori.

Nella successiva conversazione (*it 11.2.2006 ore 19.38*) il KO., dopo aver preso atto della condizione in cui erano state alloggiate alcune ragazze polacche costrette, in una situazione di promiscuità, a convivere con uomini, chiedeva al KR. di poterle riportare in Polonia, ma ancora una volta, si sentiva opporre un rifiuto e la promessa di una diversa sistemazione.

Ma il KO. non può ritenersi la persona impietosa al pianto delle ragazze in quanto condivise le stesse logiche dei sodali, rifiutando (*it 11.2.2006 ore 20.52*) di trasportare quei cinque connazionali dei quali appariva sposare la causa – con i quali il KR. aveva raggiunto un accordo in termini economici restituendo loro 50,00 euro – pretendendo non meno di 60,00 euro per il trasporto.

Anche la pietà trovava così un invalicabile limite nel profitto nelle condivise logiche criminali !

La curiosità del KO. lo portava poi a richiedere al KR. il motivo per il quale molte persone fuggissero dal campo gestito dal N. ed apprendeva che questi li costringeva a lavorare anche per 12 ore al giorno in campagna, compensando l'intera giornata lavorativa con 28,00 euro e non dava loro da mangiare (*it 1.4.2006 ore 7.37*), ma ciononostante, quantunque certo del destino che attendeva i suoi connazionali una volta giunti in Italia, l'imputato continuò nella sua illecita attività che alimentava i profitti dei sodali contribuendo altresì alla realizzazione dei fini associativi.

Egli continuerà così a ricevere prenotazioni di persone ed eseguire trasporti (*iitt 13.6.2006 ore 6.16* riferisce a KR. che sta trasportando 9 persone e si trova a Venezia; *it 11.3.2006 ore 14.05* stessi interlocutori: KO. comunicava di trovarsi a Pescara in costanza del trasporto di "ragazzi") a meri fini di profitto come è dato desumere dalla conversazione intercorsa tra l'imputato ed il KR. nel corso della quale l'autista si lamentava di aver ricevuto dall'O. solo 40,00 euro mentre quest'ultimo aveva trattenuto la somma di € 45,00 a persona, e contestualmente rappresentava al coimputato delle doglianze ricevute dalle persone – probabilmente rimpatriate ovvero che aveva avuto modo di apprendere nel campo gestito dallo stesso O. – delle condizioni disumane in cui avevano vissuto alloggiando in immobili senza acqua, senza servizi igienici e con una retribuzione decisamente inferiore a quella promessa (*iitt 11.3.2006 ore 19.25; 18.3.2006 ore 19.46*).

Né può fondatamente affermarsi che tra i mali alternativi il KO. abbia scelto il minore (e cioè quello limitato all'alloggio) in quanto, contattato dal N. con esiterà a trattare il prezzo per il trasporto di 4 connazionali, prospettandogli importi maggiori se ne avesse voluti altri (*it 18.3.2006 ore 12.34*).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La conoscenza delle condizioni alloggiative, di lavoro e, in genere, di tutte quelle condizioni riconducibili nello stato di servitù costituisce confessione stragiudiziale nel contesto della conversazione intercorsa tra il KO. e l'O. (it 18.3.2006 ore 5.22) che il decidente ritiene di trascrivere quale elemento di prova piena dell'illecita condotta dell'imputato in discorso.

O Si

K: Ciao Kr.. Perchè ti serve questa gente? Non hai lavoro!

O: Come non ho lavoro?

K: Cazzo, hai portato gli altri in campagna senza acqua, senza luce, senza niente, cazzo.

O: Perchè quelli sono andati in un'altra campagna. Adesso ho bisogno di gente per me. Per i carciofi.

K: E chi vuole ritornare?

O: Come chi?

K: Cazzo. Quelli che ho portato io?

O: No. No

K: Sei sicuro che non sono quelli? Cazzo. Se sono quelli, io non gli voglio. Passali a qualcuno.

O: No, non sono quelli che hai portato adesso.

K: E quando?

O: Uno sta qua da un mese e mezzo circa.

K: E chi l'ha portato?

O: Cosa?

K: E chi l'ha portato?

O: Non mi ricordo. Non so se sei stato tu o un altro. Sta qua da un mese e mezzo e l'altro da due settimane.

K: Non vorrei che fossero quelli che ho portato io, cazzo. Non ti ricordi chi li ha portati?

O: Uno di questi è venuto sicuramente con te.

K: Ah. E adesso ritorna senza soldi?

O: No, ha soldi per il viaggio.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: *Si, solo per il viaggio si ma per mangiare no?*

O: *Cosa?*

K: *Non avrà soldi per mangiare?*

O: *Non lo so, Z.. Non è la mia gente.*

K: *Cazzo*

O: *Non lo so. Dimmi. Se tu non li vuoi, li posso dare a P.. Glieli posso dare. Per lui non ci sono problemi.*

K: *Chi?*

O: *P.. E' qua con C.. Mi ha chiesto se non ho le persone per il ritorno. Gli ho detto che ce ne sono due, cazzo, ma ...*

K: *Allora non ci sono problemi per questi due. Puoi dare questi due a C..*

O: *Glieli do allora?*

K: *Si, però, ascolta.*

O: *Si*

K: *Lui prende queste due persone. Ma soldi per l'uno sono per me, cazzo. Mi restituisce i soldi e porta questi due in Polonia. Comunque glielo dico io.*

O: *Ascolta. Allora chiama C. e mettiti d'accordo con lui e io gli metto questi due.*

K: *Va bene*

O: *Io gli metto questi due.*

K: *Va bene. Ne ho già parlato con lui.*

O: *Va bene. Per me non ci sono problemi.*

K: *Dimmi un po'. Di quante persone hai bisogno.*

O: *Cosa?*

K: *Di quante persone hai bisogno?*

O: *Di cinque maschi.*

K: *Cinque*

O: *Si*

K: *E cosa dovrebbero fare?*

O: *Tagliare i carciofi da domani mattina.*

K: *E quante ore?*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

O: Tutto il giorno.

K: Ma paghi all'ora.

O: No, a cottimo.

K: Eh, così guadagneranno, cazzo, cinque o dieci euro al giorno.

O: Come? Se taglia due file, cazzo, ogni fila per Euro 9,00. Due file sono 18,00 euro.

K: E quante file riesce a fare al giorno?

O: Tre file al giorno.

K: Ah

O: Questo, lo può fare, perché gli altri riescono a farlo.

K: Però qualcuno riesce a fare tre file?

O: Cosa?

K: Qualcuno riesce a fare tre file?

O: Ascolta, dipende da loro. Qua lo fanno, perché la c'è già la gente.

K: Sì, lo so. Ma vorrei sapere se qualcuno riesce a fare tre file.

O: Sì, fanno due file e mezzo o tre file.

K: Ascolta, e con cosa vieni a prenderli?

O: Cosa?

K: Con che cosa vieni a prenderli.

O: Come con che cosa? Con la golf, cazzo.

K: Allora devi venire con due macchine, cazzo. Non riesci a prendere cinque persone con una macchina.

O: E non puoi venire qua ...

K: No, cazzo. Non mi va di attraversare tutti questi buchi, cazzo. Organizzati un'altra macchina.

O: Sì, allora mi organizzerò un'altra macchina.

K: Allora organizza la seconda macchina, cazzo. E, cazzo, non mi far aspettare là. Devi arrivare in tempo.

O: Allora a che ora arrivi? Fra due ore?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: *Si, più o meno. Ah, ascoltami. Un'altra cosa. Io ho altre quattro persone, cazzo.*

Devi prendere soldi da questi quattro per me, ma mi devi restituire tutti i soldi.

O: *Cosa?*

Z: *Devi prendere soldi per me da questi quattro.*

O: *Si*

K: *E devi restituirmi tutti i soldi, perché io non ho nessuno a chi venderli. Capisci?*

O: *Si*

K: *Capisci? Devi prendere Euro 50,00 da ciascuno e poi ci penso io dove lasciarli, cazzo. Però devo prendere io quelli Euro 200,00. Capisci?*

O: *E a me cosa rimane? Nemmeno per la benzina?*

K: *No, cazzo, per quanto riguardano quelli cinque dividiamo il guadagno. Invece da quelli quattro prendi i soldi e me li lasci nel mio furgone.*

O: *Ah, li lascio?*

K: *Si. Però mi devi restituire questi 200,00 euro, cazzo, capisci?*

O: *Ah*

K: *Eh per quanto riguardano quelli cinque, dividiamo i soldi a metà e da quelli quattro prendi soldi e poi me li lasci.*

O: *E loro non si lamenteranno che io non li prendo?*

K: *Va bene, io li porterò in un altro posto. Cazzo.*

O: *Ah, allora gli dico che li porterai in un altro posto?*

K: *Si, però che tu devi prendere soldi.*

O: *Ah, che soldi devono dare a me e ...*

K: *E io so dove portarli e vaffanculo.*

O: *Aha, va bene. Va bene.*

K: *Si, solo che non devi dirgli che mi restituisci soldi. Prendi soldi e vaffanculo.*

O: *Va bene. Va bene.*

K: *Ok, a dopo.*

O: *Si, a dopo.*

“Io non ho nessuno a chi venderli”.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'espressione è tipica del soggetto che esercita o può in concreto esercitare una delle facoltà ricomprese nel diritto di proprietà su una cosa che può "vendere", "prendere" o "portare" perché nel suo dominio esclusivo.

Ma queste espressioni si riferiscono a uomini dei quali il KO. conosceva, per averlo appreso da colui che esercitava sugli stessi lo stesso diritto dominicale, l'amaro destino: vivranno in campagna, senza acqua, senza luce, senza niente e con una retribuzione "a cottimo" che non supererà i 25,00 euro per un'intero "giorno" lavorativo che non è pari a 7 ore ma va dall'alba al tramonto, con l'impossibilità al ritorno anche di lavarsi perché, sfiniti, non troveranno neppure un bagno per soddisfare le elementari necessità di un "uomo".

E così sarà il giorno successivo e l'altro ancora per tutto il periodo di permanenza.

Ora il KO. non si mostrò affatto preoccupato delle sorte dei suoi trasportati ma della possibilità che uno di essi – il quale aveva già compiuto con lui il viaggio di andata – potesse reagire con violenza e soprattutto del suo guadagno che, a ben guardare, pretese, in termini di danno negativo, dall'altro vettore con un'intescambio del rischio e dell'utile, atteso che, a parti invertite, anche il KO. era disponibile a rendere il favore a condizione di reciprocità con l'altro autista.

E' questo un altro elemento di prova della sussistenza di un'organizzazione criminale che abbraccia con le singole condotte l'intera gestione delle persone dall'offerta di lavoro al ritorno in Patria nell'ambito di un *pactum sceleris* che presenta meccanismi operativi tali da prescindere e dal prescindere dalle singole azioni poste in essere dagli associati.

Ciascuno di costoro deve ritenersi portatore di un interesse economico che solo all'apparenza appare egoistico e contrapposto a quello degli altri sodali, mentre, in realtà, tendente a ridurre in una condizione servile uomini per lucrare sulle anticipazioni in denaro e sul suo lavoro, sicché quanto maggiore sarà lo sfruttamento del soggetto, tanto più cospicuo sarà l'utile conseguito fondato sulla differenza fra il prezzo orario della retribuzione contrattato dai capi dell'organizzazione con i datori di lavoro italiani e quello corrisposto – se versato - ai lavoratori, sulle anticipazioni in denaro per il trasporto e l'intermediazione, su quanto trattenuto per spese di vitto e alloggio e sulla possibilità di sottrarre l'importo del misero guadagno conseguito – nell'ipotesi di "risoluzione" (ma il termine giuridico appare blasfemo per quanto si dirà) anticipata del rapporto.

Sono condotte queste sulle quali si ritornerà nel prosieguo della trattazione, ma che appare necessario anticipare perché i fatti abbiano sin d'ora una chiara ed inequivoca fisionomia.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'ispirazione al mero profitto del KO. appare ancora più evidente nel contenuto della conversazione intercorsa tra il medesimo (indicato con il nome "Z.") e G. E. (detta ed indicata come "Ela"), persona collegata con P. D., anch'essa coinvolta nella tratta (it 25.3.2006 ore 15.26).

Z: Tornando al discorso normale; cerca solo le richiesta per quella gente, porca puttana, che ci sia, sai.

E.: Io sto chiedendo in giro, t'ho detto che volevo due zoccole, porca puttana, nemmeno rispondo più al telefono a quel Italiano.

Z.: - Non si tratta di questo, sai, tu farai un po', un po' farò io ma sai...

E.: - Ma porca puttana sai, tu prendi troppo per il biglietto e toppe poco per la gente.

Z.: - Porca puttana così che deve essere, perché da quel biglietto io...

E.: - Cosa deve essere così porca puttana!, io ti organizzo la gente e di ciò avrò 25 euro quando qui prendono 150 per il lavoro?!

Z.: - Ela comprendi; da quello che io prendo per il biglietto 200 devo ridare in Polonia, capisci? E' un rullo al 105 %. Da quei soldi che io prendo per il biglietto, si?

E.: - Sì.

Z.: - 200 Zloty devo ridare a quello che li raccoglie, e lui se ne fotte del resto.

E.: - Ma sono 150 euro.

Z.: - Sì, sì ma ascolta; non gliene frega niente se loro scendono a Venezia o se scendono a Vienna, porca puttana...

E.: - Di tutto questo se ne fotte perché è in Polonia

Z.: - Sì, sì. Non gli interessa altro; se loro guadagnano 1000 euro o se avranno 1 euro per il lavoro, il resto non gli interessa. Sai questo è, se qualcun altro ciò gestisse diversamente ma lui vuole solo quei 200 Zloty. a persona poi se loro da questo avranno 100, 300 o 500 non lo interessa affatto. Voglio dire, di sicuro dovranno avere, sai.

E.: - Senti, quando ci sei stato...- non finisce perché lui continua a parlare.

Z.: - 50 a testa come minimo.

E.: - Ascolta, allora io posso organizzare "i fissi".



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Z.: - *Ela sai come (inc.)*

E.: - *Se riesco a trovare "i fissi" come niente prendi 150 euro per ogni fisso e va fanculo.*

Z.: - *Capisco, Ela tempo fa era così che ogni...*

E.: - *Io ho pagato 250 euro per me sai, quando sono arrivata in Italia e non ci sono dei lavori migliori porca puttana. Non per questo puttana eva sgobbavo due anni per 20 euro per dare il lavoro a qualcun altro per 50 euro, porca puttana e ch'è!?*

Z.: - *Io lo capisco. Loro sanno quel discorso quelli di adesso...*

E.: - *Prendi almeno un centone porca puttana.*

Z.: - *...50 euro per...*

E.: - *50 per me e 50 per te.*

Z.: - *Ascolta ti sto spiegando: loro hanno 50 euro e questi devono averli all'entrata, giusto? Quando chiamano è questo che gli viene detto. E.: - Sì.*

Z.: - *E altri 50 devono ridare dopo una settimana di lavoro. Prima erano 100, solo che poi sai, c'era poca gente.*

E.: - *Solo che adesso ci sono i pomodori, cominciano a piantare i pomodori, ma tutti vogliono le troiette giovani sai, fino a 30 anni per le macchine. Vogliono le ragazze.*

Z.: - *Per raccogliere i pomodori, per raccogliere i pomodori...*

E.: - *Per raccogliere i pomodori ma bisogna sgobbare nei campi porca puttana perché nessuno (inc.)*

Z.: - *Sì, si dici bene. Ma per raccogliere dei pomodori a volte sono meglio alcune di cinquantacinque anni che quelle troiette di ventisei anni.*

E.: - *Lo so, lo so porca puttana perché alle giovani non va di lavorare.*

Z.: - *Sì, sì, solo che...*

E.: - *Ma se un signore scemo vuole le giovani allora porca puttana che devo fare?*

Z.: - *Perché pensa che scoperà.*

E.: - *Ma sì, perché pensa di guardare, di toccare porca puttana*

Z.: - *E ci sarà una su dieci di quelle giovani che gli darà il "culo".*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E.: - Esattamente, esattamente io so come funziona.

Z.: - Allora io quella darò qui, e tieniti quella “carta”: vent’anni, dopo l’università è meglio che...

E.: - Senti!, e quella vostra ninfomane è ancora viva in Polonia?

Z.: - Che?

E.: - Quella ninfomane da “Vite”...

Z.: - Forse si sono interrotti i contatti, non lo so. Ma no, no, no, c’è.

E.: - (inc.)

Z.: - C’è, c’è ma suo marito è andato in Inghilterra al lavorare o in Germania da qualche parte.

E.: - E va fanculo, che se ne va.

Z.: - Lei è rimasta col bambino, e come mai ti preoccupi?

E.: - Bambino puoi anche portarlo nel pulmino.

Z.: - Una folle come lei non vorrei manco vedere?

E.: - E’ folle o no ma in Italia se la caverebbe bene porca puttana.

Z.: - Eh si se la caverebbe di sicuro.

E.: - (inc.)

Z.: - In due giorni se la caverebbe, ma non lo so. Sabato saprò perché lei piuttosto...

E.: - Perché su di lei si farebbero dei cocco. Spingerla in un bordello per 1000 euro e ‘sti cazzi.

Z.: - Aha.

E.: - E ch’è.

Z.: - Forse lei non è proprio tagliata, è così piccola e ...

E.: - Piccola o non piccola ma porca puttana importante che abbia una buona “lavorazione”, può anche essere piccola porca puttana.

Z.: - A, quella di sicuro che ce l’ha.

I termini della conversazione sono estremamente eloquenti e non meritano commenti: la tratta si estendeva anche alle ragazze disponibili ad avere incontri sessuali con coloro che vivevano nei campi e anche tale attività rendeva, in termini economici più cospicui.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Del resto P. D. nel corso dei suoi interrogatori (26 e 27.2.2007), ammettendo di aver svolto l'attività di autista trasportando connazionali dalla Polonia nell'agro foggiano, ha ulteriormente fatto emergere il ruolo del KO. che era cresciuto economicamente nel tempo, sì che lo stesso, da semplice conducente era divenuto un "padroncino" noleggiando un autobus a nove posti al P. D., obbligandolo al versamento della somma di € 150,00 ed offrendogli lo stesso lavoro da lui svolto.

E così, a far tempo da gennaio 2006, il P. D. aveva iniziato tale attività alle dipendenze del connazionale KO. il quale *"organizzava la gente, mi diceva ' sono da portare certe persone...i quali bisogna portarli in Polonia e in Italia e mi pagava poi lui comunque 80-100 euro"* nella perfetta consapevolezza dello stato di soggezione (*"io avevo sentito che quando Z. KO. portava la gente, che loro lo chiamavano, questa gente chiamava Z. dicendo che non volevano rimanere più perché le condizioni erano orribili"*) e che il KO. – come, peraltro, emerge dalla conversazione sopra annotata – *"chiamava altri autisti dei bus dicendo che v'era eventualmente un gruppo di persone da portare via, perché probabilmente lui voleva non tornare più soldi a questa gente..."* ed in tal modo si sottraeva da quelle che erano le sue responsabilità per aver favorito con false promesse l'ingresso in Italia delle vittime, evitava possibili ritorsioni e, in ogni caso, lucrava sul costo del trasporto.

Lo stato di soggezione

Il raggiungimento della condizione servile era conseguenza di un metodo pedissequamente applicato – con marginali differenziazioni – dai capi delle quattro "cellule" operanti nel territorio dauno-lucano che, sulla base di certe acquisizioni probatorie, vanno individuati in N. J.C., M. P., O. K., P. D., detto "Darek" ed H. M..

Ciascuno di essi disponeva di fiduciari il cui compito era di controllare i campi in cui venivano raccolti gli operai e di trasportarli, con automezzi, sui vari fondi in cui veniva svolta l'attività lavorativa.

In particolare, alle dipendenze del N. erano P. M., W. G. e K. R., sottoposti al M. P. erano il fratello M. V. – deceduto in data 23.1.2007 in Cerignola (*cfr certificato di morte*) – L. R. e T. J., in posizione subordinata all'O. K. si trovava K. J.L., detto "Jancia", mentre l'H. che, dopo essere stato tratto in arresto per identiche condotte, operava in posizione defilata senza mai abdicare al controllo della tratta e del lavoro, v'erano il W. A. – che aveva mansioni di luogotenente, reclutatore, anche in forma autonoma di persone ed autista, L. R., J. T. e Z. E., compagna del W..

Su base familiare era invece la cellula con a capo P. D., detto "Darek", che si avvaleva della collaborazione del coniuge G. E.a.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Un organigramma questo destinato a mutare con il passaggio, all'esito di inadempimenti di un capo-cellula nel versamento delle retribuzioni ovvero di liti insorte all'interno del gruppo, di un appartenente dall'una all'altra cellula ma sempre in modo influente rispetto alle finalità di profitto del sodalizio criminale la cui sopravvivenza era assicurata dallo svolgimento del dissidente di identiche funzioni all'interno del diverso gruppo.

Lo stato di assoggettamento delle vittime avveniva, con metodi standardizzati e comuni all'interno delle singole cellule, attraverso una programmata attività che prevedeva, per le condizioni logistiche in cui gli operai venivano a trovarsi e per l'uso di metodi violenti o intimidatori idonei a piegare le loro volontà sì da determinare nelle persone offese un'assoluta incapacità di reazione agli ordini, disposizioni e in genere agli atti autoritativi posti in essere nei loro confronti.

Con la puntualizzazione che perché sia configurabile il delitto di riduzione in servitù, la norma incriminatrice non prevede la perdita totale della libertà di azione, elemento costitutivo questo della diversa e concorrente ipotesi di sequestro di persona.

In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto la possibilità giuridica di ipotizzare il concorso tra i reati di cui agli artt 600 e 605 cp osservando che in quest'ultimo il bene giuridico protetto non è solo la libertà di locomozione – oggetto di tutela penale nel delitto di sequestro di persona – ma una condizione di fatto *“in cui un individuo ha potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di “res” posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza o pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da compromettere in modo significativo la capacità di autodeterminarsi”* (Cass. 28.1.2004 n° 37489).

Pertanto vanno apprezzati quali elementi teleologicamente orientati a determinare lo stato di soggezione:

1. il piano concordato con gli autisti di far giungere i lavoratori in ora tarda serale se non notturna in un luogo lontano da centri urbani (stazioni di servizio o zone prossime ai campi) sì da evitare che gli stessi, provenienti da Paesi diversi dall'Italia, potessero orientarsi ed avere punti di riferimento ai fini di un'immediato allontanamento (*così K. R. a PM nell'interrogatorio del 2.2.2007 ed in senso conforme le dichiarazioni raccolte a verbale nella forma della querela sporta da H. B. il 24.8.2005*);



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

2. l'immediato prelevamento da parte degli autisti degli operai ed il trasferimento in campi di raccolta dispersi nell'agro dauno o della Basilicata in modo che, stante l'ora serale o notturna, non potessero rendersi conto neppure dei percorsi seguiti;
3. le condizioni alloggiative dei campi in cui erano costretti a dimorare in modo promiscuo, spesso senza energia elettrica e acqua corrente, in tende o in stalle umide senza servizi igienici;
4. l'obbligo di corrispondere all'arrivo somme di denaro per l'intermediazione e, durante la permanenza, di importi a titolo di vitto, alloggio, luce, gas sempre maggiorati ed unilateralmente determinati da chi gestiva i campi, cui corrispondeva il mancato o ritardato pagamento del salario per le giornate lavorative effettuate, inferiore al pattuito e decurtato dei costi predetti e da sanzioni pecuniarie, anch'esse unilateralmente determinate, per il rifiuto di prestazioni lavorative anche se causato da malattia; circostanze tutte finalizzate ad evitare che ciascuna vittima disponesse di denaro per poter anche tentare una fuga dall'improbabile esito favorevole;
5. l'impossessamento dei passaporti finalizzato ad evitare anche l'identificazione delle vittime e dissuaderle dalla fuga;
6. il costante controllo al quale gli operai erano sottoposti da parte dei capi o dei loro subordinati i quali provvedevano ad accompagnarli sui fondi, a riprenderli per riportarli all'interno dei campi all'interno dei quali, anche in ora notturna, erano tenuti sotto costante osservazione;
7. la prestazione di un'attività lavorativa – di per sé faticosa quale è il lavoro agricolo – che si protraeva per non meno di dieci ore al giorno (compresa la domenica) che sfiniva gli operai;
8. le ripetute minacce o gli atti di violenza che gli operai subivano.

Tali condotte realizzavano immediatamente una condizione di assoggettamento che durava per tutto il tempo in cui gli imputati ritennero opportuno.

Ed invero dalle fughe poste in essere da alcune vittime non può certamente inferirsi che le stesse disponessero di spazi di libertà tali da rimettere alla loro volontà esclusiva – e dunque alla possibilità di autodeterminarsi rispetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro – la risoluzione del rapporto.

In realtà, come si desume dalle dichiarazioni rese nel corso dei loro interrogatori da W. A. (*cfr specificamente a PM 14.2.2007*) e da K. R., detto Radek (*a PM il 2.2.2007, nonché le informazioni già esaminate tra le quali vanno richiamate quelle rese da S. J. a PM Cracovia il 12.2.2007 e K. M. a Polizia polacca il 6.7.2004*) le fughe venivano favorite dai loro capi – rispettivamente H. M. e N. J. – perché talvolta veniva a determinarsi una sovrabbondanza di persone, sì che il loro “spintaneo” allontanamen-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

to dal campo consentiva comunque di non corrispondere loro il salario e di ridurre la forza lavoro non necessaria e, quindi, ridurre i costi determinati dalla loro permanenza che comunque già aveva fruttato gli anticipi per le spese di alloggio, intermediazione e servizi.

La descrizione della condizione servile in cui erano sottoposti i connazionali residenti nei campi costituisce oggetto di una conversazione telefonica – intercettata sull'utenza 320/7148411 in uso M. P. – tra T. J., componente della cellula e come tale privilegiato rispetto agli altri, e la madre (*it 15.3.2006 ore 21.14*) che va trascritta per il suo realistico e orrido contenuto.

M: Pronto

J: sì, mamma sono io

M: J., si è interrotta la telefonata?

J: sì

M: da dove stai chiamando?

J: ho preso il telefono da un ragazzo che è qui, siamo andati via da quelli con i quali abitavamo prima, perchè quelli non si lavavano, perchè mamma qui si lavora sei ore... anche quando si va a lavorare...

M: ma tu che cosa fai adesso?

J: niente oggi non sono andato a lavorare, domani dovremmo andare a tagliare i broccoli, mamma si lavora sei ore, si guadagna tre euro e mezzo all'ora, praticamente si guadagna venti euro al giorno, a me non conviene proprio lavorare qui, in Polonia si guadagna di più. Io credo che qui potrei morire stando più tempo... mamma qui c'è l'umidità, la muffa che fa paura.

M: oh mio Dio!

J: io mi meraviglio che non mi sono ancora ammalato qui e ci siamo trasferiti in un altro edificio, mamma, perchè quegli altri sono come i maiali, anzi i maiali vivono meglio, non si lavano, mamma qui viene la peggio feccia. Qui se viene la gente per bene, e vede le condizioni... come ad esempio il sabato, sono arrivate delle persone e quando hanno visto le condizioni...

M: ma con che cosa vieni?

J: non lo so, con qualche autobus. L'importante è arrivare in una città, poi da lì in qualche modo farò.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

M: J., K. è stato da noi e sai cosa ha detto? Ha detto quando J. si farà sentire, ha detto “mi piace così molto J., sa parlare, un bravo ragazzo, ha la macchina”, io il mio operaio, lui aveva un operaio, sai, il genero suo, l’ha mandato via, ha detto “io lo prenderei per lavorare da me, poi lo imparerei e all’inizio gli darei 2000 (zloty). Ha detto che la sorella diceva che lui si trova negli “stagni” e che lui deve scappare da lì più presto possibile, perché lì è molto pericoloso.

J: Mamma qui hanno picchiato così tanto quel ragazzo che stava qui con me che l’ambulanza l’ha portato via dalla campagna, perché prima gli hanno detto che non avrebbe dovuto pagare per il lavoro, poi dopo due settimane di lavoro gli hanno iniziato a togliere i soldi per la benzina, cento euro per il lavoro (intermediazione) e alla fine, ha guadagnato trecento euro, ma dopo aver sottratto tutte le spese volevano dargli soltanto cinquanta euro. Lui si è arrabbiato e ha dato una spinta a quell’ucraino, quello di cui ti parlai presso il quale lavoriamo (M. P. è ucraino).

M: (incomprensibile).

J: mamma qui dove stiamo noi,..c’è la merda, mamma, sai come si lavora qui? Il lavoro è pesantissimo non si riesce a lavorare più di sette ore, io sono forte, ma dopo avere finito il lavoro nei campi, appena riesco a camminare, per tre euro, mamma, io guadagno 80zl al giorno, che sono 80zl al giorno? Inoltre da quei soldi devi pagare l’affitto, devi mangiare e cosa ti rimane? 60zl (circa 15 euro) al giorno per quel lavoro. Sai mamma... sai in cosa consiste quel lavoro? Si portano dei cesti enormi sulle spalle, che io non riesco a reggermi in piedi per trasportarli, c’è il fango fino alle ginocchia.

M: J. torna, lascia quel lavoro e torna, io ti aspetto.

J: io non mi sarei mai aspettato di trovare qui queste condizioni, io non so mamma, io prenderò le valigie e scappo, perchè qui nessuno mi darà il passaggio, perchè lui non vuole accompagnare le persone, perchè lui vuole che io lavori qui ancora due settimane, si prende i soldi e se sa che vado via non mi darà più i soldi. Io comunque non prenderò più i soldi da lui, sai, mamma qui c’è la mafia tra ucraini e i russi. Io giro con la macchina sua, trasporto la sua gente, e



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

quindi mi ha pagato un po'. Ma quel ragazzo che sta con me non è stato pagato per niente, riceve solo i soldi per mangiare. Invece io, i soldi che ho preso da lui dicendogli che mi servono per mangiare, io quei soldi me li sono messi da parte. E così almeno ho quei quattrocento euro, altrimenti non avrei manco quelli.

M: J. vedi se K. ti offre la casa con il riscaldamento, 2000zl per iniziare.

J: e sì ma io non so fare quel lavoro....

M: lui ti insegnerà... lui dice "lui è un ragazzo sveglio", "gli insegnerò il lavoro, per un paio di mesi, signora vedrà come lavorerà il ragazzo".

J: mamma io posso lavorare... qui mamma nessuno guadagna, è uno schifo la povertà...da noi nel paesino la situazione è migliore

M:..(incomprensibile)...."io ho tanto di quel lavoro" ha detto che vuole aprire la ditta, qui c'è molto lavoro, stano costruendo delle case stanno, ha detto "io, signora J., ho tanto lavoro".

J: Allora posso andare. Io volevo andarmene già due settimane fa. Solo che mi ha detto... Quando io, mamma, mi trovo in pieno campo sono a trenta chilometri dalla civilizzazione. Mica posso andare con le valigie a piedi? Volevo prendere la sua macchina, io portavo la gente, caricare le valigie, andare al paese e lasciare quella macchina e semplicemente scappare. Non ho altra possibilità, sai. Solo che loro adesso... stava piovendo sempre, il campo è pieno d'acqua fino al ginocchio e quindi lui non viene da noi, da mangiare non c'è niente, non si può comprare, perché qui non ci sono i negozi vicino. E' un stagno totale. E oggi ha portato la pasta e qualcos'altro e dice che domani andremo a lavorare.

M: Ma tu dici sul serio che torni sabato?

J: E com'è? Ti sto dicendo che devo tornare.

M: Perché io ti aspetto.

J: Lo sai che adesso sono venute le persone nuove di K.? Quando arriva qualcuno intelligente ha detto di chiamare in ambasciata e poi loro vengono con i carabinieri, con la polizia e poi si può tornare tramite l'ambasciata. Però io non voglio aspettare in ambasciata per due settimane per la partenza, sai?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

79

M: ma tu vuoi andar via da solo o con qualcuno?

J: quel ragazzo che sta qui con me vorrebbe andar via, ma non ha con se il passaporto, perché lui ha sottratto i passaporti, neanche lui non sa come fare, se rivolgersi ai carabinieri.

M: e tu hai il passaporto?

J: io sì, ce l'ho il passaporto e loro l'hanno lasciato nei borsoni. Mamma, loro hanno lasciato i passaporti nei borsoni e sono andati in campagna. Lui è entrato in quella casa perché ha le chiavi... casa... questi sono ruderi disabitati e abbandonati da cinquanta anni... ed ha sottratto i loro passaporti. Siccome il passaporto l'avevo sempre con me, non me l'ha preso. Gliel'ho detto che il mio passaporto non lo do a nessuno. Lui ha preso i passaporti dicendo loro che dovevano lavorare almeno per un mese. Lui dice che andrà via senza passaporto. Andrà in ambasciata e, sai, anche lui non vuole stare qui. Qui rimangono solo le persone, come i serpenti vivono, prenderanno i soldi, comprano questo vino economico.

M: Non voglio che devi sciupare dei soldi dal credito del cellulare.

J: Ho preso da lui (il telefono cellulare corrispondente all'utenza di M. P.), ho comprato una carta di 5 euro, ho 45 minuti, non li finirò lo stesso, quindi possiamo parlare...

M: J., allora tu dici che devi scappare da lì da solo? Allora come farai a scappare?

J: ma lui dice che devo ancora lavorare per due settimane da lui e se lui saprà che devo partire, allora io lo stesso dovrò lavorare e lui non mi darà i soldi, capisci? gratuitamente. Semplicemente devo scappare da qua e basta.

M: J., oddio, io dico perché non mi chiamavi per tanto tempo?.

J: io non ho la carta, se andassi al paese la comprerei. Se io gli dicevo della carta...

M: Sei lontano dal paese?

J: Da quello più vicino sono quaranta chilometri.

M: Dio, quaranta chilometri?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Qui ci sono soltanto i campi e l'uva, non c'è più niente. Quando esci ci sono l'uva i campi e niente più.. non lo so, sai.. però so in che direzione devo andare, sai. Quindi non c'è problema.

M: però quanti sono. Sono quaranta chilometri...

J: no, no, se lui non mi porta, io chiamerò in ambasciata, ai Carabinieri perché altrimenti non c'è altra uscita, semplicemente, per andarsene da qua e poi fa niente, aspetterò un po' di tempo e tornerò normalmente tramite l'ambasciata. Sai mamma, alcuni sono tornati così quando non avevano. E qui.. e sai... loro si appoggiano grazie a persone così, le persone ubriache che vengono qui non si lavano, dagli solo a mangiare ed il vino, stanno coricate e non si lavano perché per lavarsi, qua bisogna riscaldare l'acqua, fare questo... fare quest'altro... ma loro non vogliono perché sono ubriache e qua è semplicemente, mamma, la Polonia è un bel paese e qua è una cacca cacata. Anche in città c'è la cacca.

M: ma io ti dico... trovare il lavoro, per trovare il lavoro anche l'America non ci vuole perché babbo è stato in America, ha detto anche...

J: Cosa stai paragonando? Lui aveva una casa normale ed il bagno. Io vivo in una baracca, sai come fa freddo qui?

M: J., la sorella di K. ha detto così "K., chiama e di che J. deve tonare al più presto da lì, perché è la peggiore... lì forse non c'è di peggio" e K. è venuto e me l'ha detto.

J: perché lei mi ha detto che qua è la regione più povera, che qua tutti... ma io adesso quando ho guardato per un momento la televisione da lui, quando sono passato da lui, due settimane fa, quando lui ci ha portato un momento a casa sua, allora, in televisione parlavano di questa Foggia, io sono a Foggia appunto, mi trovo a quaranta chilometri da Foggia, qua è la regione più povera, mamma, dell'Italia, mamma, e i polacchi dormono sulle panchine, sai. Mangiano alla Caritas perché non hanno nulla da mangiare e lì il mangiare è gratuito.

M: perché lui vi compra così poco da mangiare?

J: Perché lui non c'è, lui non ha i soldi, lui prende questi soldi e li spende e non li ha...



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

M: E come si chiama questo paese?

J: Foggia

M: Foggia?

J: Foggia, c'è sulla mappa. F, o, g, g, i, a.. c'è scritto sulla mamma.

M: Ahah

J: E sì... e qui è una cacca e qua non si può diversamente e io qui, mamma sai... e lui per esempio...e qui... e qua non si può andare da un italiano per lavorare e lui ci ha intimorito se noi andremo da qualche parte a lavorare... e cosa... lui.. questo italiano... e cos'è... mi darà quattro euro e bisogna pagare la casa e la luce qui si paga tanto, qua soltanto, mamma, viene la gente e qua bisogna vivere... come quel nonno fino alla morte, non si può guadagnare solo per mangiare.

M: eeee.. che razza di lavoro è?

J: è una cacata.

M: a queste condizioni..

J: io ti faccio vedere delle foto dove ho lavorato. Io ho comprato quello... io ho comprato "clisa" e vedrai la casa dove sto vivendo, e non lo so, forse è meglio nelle baracche, perché lì hai almeno le condizioni più o meno normali. Qui mamma c'è tanta muffa sulle mura, dal soffitto in giù e fino a metà muro scorre l'acqua. Qui sta cadendo tutto. E qui non c'è né riscaldamento né..., solo dieci coperte, dieci coperte così che quando ti copri la sera bisogna coprire la testa perché fa così freddo ed è sempre così. C'era un bel tempo, però adesso sta piovendo sempre e domani promettono la neve, io non lo so... se non pioverà andrò a lavorare.. se no...

M: J., sabato partirai? Quando verrai da noi?

J: io proverò venerdì ad uscire da qua, scappare venerdì, sabato arriverei in questa città, da lì salirò su un pullman sarò in ventiquattro ore, sai... il pullman va...

M: Ventiquattro ore si va, quando sarai in viaggio potresti chiamare?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: La mia carta non è più valida perché non l'ho ricaricata... semplicemente, sai.. però quando sarò da qualche parte, sai, quando sarò da qualche parte lì già in Polonia...allora posso comprarmi una carta da 9 zloty e chiamare.

M: io J., bisogna quei soldi localizzarli bene.

J: Cosa ho? quattrocento euro sono millecinquecento zloty. Che soldi sono? E non so quanto costerà il pullman o sessanta euro oppure cento euro, io non lo so quanto... quanto costa.

M: allora dimmi J.: valeva la pena stare lì?

J: Chi lo sapeva? Io pensavo che...

M: ma quelli ...subito quando tornavano... di Katowice o di dove sono, bisognava sbrigare la roba

J: allora potevo andarmene.. fino a quel momento... loro sono tornati a fine gennaio, no?

M: Sì.

J: allora io questi soldi ho da allora, non ho guadagnato neanche un centesimo e potevo tornare perché adesso sono tanti nervi e quel ragazzo che è venuto da O. M. è lui che hanno picchiato, sta in ospedale. Nessuno sa nulla...

M: Chi l'ha picchiato così?

J: Loro, quello ucraino... perché lui ha dato una spinta a quello ucraino che ha guadagnato trecentocinquanta euro e ha dato soltanto cinquanta dicendogli che quello era il suo guadagno, quindi il ragazzo l'ha spinto, ma siccome questo ragazzo è possente, quello non ha potuto far nulla, quindi ha preso dei bulgari o rumeni o degli albanesi. Sono venuti qui in quattro con dei bastoni, l'hanno picchiato di brutto, è venuta un ambulanza e l'ha portato via. Sicuramente andrà all'ambasciata perché qui non tornerà di sicuro. Hanno preso le sue cose e l'hanno portato via. Loro hanno detto che sono state altre persone a picchiarlo, invece è stato lui che ha organizzato tutta questa messa in scena con quei quattro "negroni", sono venuti con la macchina e lo hanno picchiato ... e niente.. è andato... e a quelli hanno preso i passaporti, solo io ed un altro ragazzo abbiamo il passaporto, perché li avevamo al seguito, perché loro gli hanno sot-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

tratto tutti i passaporti, perché sono entrati nella stanza, hanno aperto i borsoni ed hanno sottratto tutti i passaporti, solo io ho il passaporto perché lo porto sempre in tasca, ed io accompagno loro in campagna con una grande macchina “trasport”. Quando andiamo in campagna, arriva lui... lui rimane lì ed io trasporto le persone per tre chilometri, faccio da conducente. All’inizio mi pagava, adesso invece mi ha fregato almeno cinquecento euro 2000 zł. Avrei dovuto avere il doppio, se non di più, però, che gli fai? Io un giorno, no...siccome c’era il gelo non sono andato a lavorare, che fuori la temperatura era sotto lo zero, allora mi ha sottratto trenta euro, in quella settimana non ho guadagnato nulla e in più mi ha sottratto trenta euro.

M: mamma mia

J: che cosa gli fai, un cazzo

M: ascolta non potevi contattarmi prima?

J: Adesso ho comprato la scheda da quel ragazzo, voi avete chiamato sul suo cellulare, no?

M: Sì

J: Sapevo che voi eravate preoccupati e lui si è comprato la scheda ed io gli ho chiesto di darmela, dicendogli che i miei genitori erano preoccupati “dammi la scheda ed io te la pago” eee... e lui è da tre settimane che me la deve comprare lui lo fa di proposito perché vuole che nessuno abbia contatti con l’esterno. Lui vorrebbe che qui nessuno avesse il cellulare. In questo modo nessuno avrebbe modo di chiamare né i carabinieri né l’ambasciata e nessuno andrebbe via. Qui, mamma, quando è arrivata la gente nuova, otto persone con il pullman sono venuti adesso, ha portato quei otto persone e solo una persona è rimasta e tutti al secondo giorno sono scappati. Hanno preso le valigie, mamma, e non so dove sono andati, sono scappati da qualche parte.. proprio... hanno visto le condizioni che non c’è l’acqua, non c’è la luce, non c’è niente, c’è solo una bombola di gas...

M: Che tempo fa adesso?

- omissis -



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

M: J., lascia questa carta, forse farai uno squillo o qualcosa

J: Va bene, allora io ancora... erano quei quaranta minuti e forse ti chiamerò sabato, ancora, chiamerò dalla cabina telefonica perché questa carta... dal mio telefono non posso chiamare con questa carta perché ho la carta polacca, però con questa carta posso chiamare dalla cabina telefonica, quando me ne andrò da qua con i borsoni, allora chiamerò quando sarò sul pullman o dall'altra parte... io questo italiano già un po' tranquillamente mi posso far capire, dove sta il pullman, dove qualche cosa... non c'è problema.

M: allora ti aspettiamo

J: a presto, ciao mamma.

M: A presto.

Il contenuto confessorio della conversazione – secondo i canoni dettati dalla Suprema Corte che esige chiarezza nel linguaggio e non equivocità del contenuto dell'intercettazione – è di tutta evidenza, sicchè trova conferma il metodo adottato dal M. P. per determinare la riduzione ed il mantenimento dello stato di servitù: sottrazione dei passaporti, localizzazione dei campi a distanza di chilometri dai centri abitati, lavoro che determina uno sfinimento con conseguente impossibilità di reazione, impossibilità di un recupero delle energie stante la mancanza di cibo e di minimi conforti nelle condizioni alloggiative, violenze e minacce finalizzate ad assicurare la permanenza nei suddetti luoghi, mancata corrispondenza della retribuzione finalizzata non solo all'assoluto sfruttamento, ma soprattutto a scongiurare la possibilità di avere denaro sufficiente a pagare un mezzo di trasporto.

Analoghe erano le condizioni di vita degli operai e lo stato di soggezione che connotava gli operai che subirono l'autorità di O. K. come si desume dal contenuto della intercettazione telefonica del 18.3.2006 ore 5.22 intercorsa con il K. (sopra trascritta) nella quale i temi delle minacce, delle violenze, delle bestiali condizioni alloggiative, dei tentativi di fuga e del profitto si ripetono e di H. M., per il tramite di W. (cfr interrogatorio 14.2.2007) il quale ha dichiarato essere usuale per il capo-cellula allontanare con pretesti e per non corrispondere loro il salario gli operai, picchiare coloro che non rendevano nel corso delle dieci ore lavorative (pretendendo che in 10 ore svolgessero una prestazione ottenibile in un numero di ore doppio), versare il salario non prima di quindici giorni, gravare di spese – per luce e canone di locazione – gli operai lucrando anche sull'importo delle spesa – che aveva un



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

prezzo di tre volte superiore da quello praticato nei supermercati – avvalersi di un picchiatore professionale – tale “F.” – coloro che si ribellavano ai suoi ordini.

Identiche le condizioni dei sottoposti all'autorità di N. J. che si avvaleva della inaudita violenza con la quale P. M. teneva sotto costante pressione gli operai.

Sono temi questi che ritorneranno nel seguito della trattazione ma che bisogna anticipare per affermare l'omogeneità del trattamento riservato alle vittime da tutti i componenti le varie cellule onde evitare che il passaggio dall'una all'altra da parte degli operai potesse significare un miglioramento delle condizioni di lavoro e, soprattutto, di vita.

Le fonti di prova che consentono di ritenere lo stato di soggezione continuativa sono plurime, diverse e rappresentate dalle informazioni di coloro che riuscirono a fuggire, dalle dichiarazioni di alcuni imputati, dalle intercettazioni telefoniche e dal sequestro presso il M. P. e M. V. di copie di passaporti e carte d'identità polacche di coloro che avevano avuto sotto il loro controllo.

Si è detto che l'inserimento in una cellula non comportava un'appartenenza stabile e duratura alla stessa e la subordinazione ad un solo “capo”, ma realizzava un disegno di convenienza del singolo nel senso che la trasmigrazione di uno o di più imputati dall'uno all'altro sottogruppo era dettata da meri interessi economici.

Resterà, tuttavia, sempre ferma l'adesione al sodalizio e la realizzazione di condotte illecite che, nonostante il passaggio dall'una all'altra cellula, obbediranno all'esigenza di agevolare, mantenere in vita ed in funzione l'associazione per delinquere.

Hanno riferito K. R. (23.2.2007) e W. A. (5.9.2006) che M. P., O. K. e N. J. inizialmente lavoravano insieme e che il N. si era separato dagli altri due perché bevevano e litigavano.

Purtuttavia la separazione nei fatti non aveva determinato un rallentamento delle attività criminali rese coese da comuni interessi economici e di sfruttamento.

Lo documentano:

- l'i.t. 22.4.2006 ore 20.42 nel corso della quale il N. raccomandava a O. K. di non pagare gli operai perché aveva saputo che volevano fuggire e gli segnalava l'opportunità di tenerli a digiuno fornendo loro solo un po' di pane, conversazione che va letta nel senso di un comune interesse a scongiurare le fughe e trattenere con ogni mezzo gli operai necessari a fini di lucro di tutti;



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

- la circostanza che durante la degenza in Ospedale di H. M. nell'agosto 2005 i suoi campi ed i suoi interessi erano stati curati dal N. che aveva provveduto a mandare operai dai datori di lavoro italiani ed a controllare le prestazioni lavorative (W. 16.2.2007);
- l'i.t. 8.2.2006 ore 7.37 nel corso della quale il M., dopo l'ennesimo controllo operato dagli inquirenti, telefonava all'O. il quale, a sua volta l'avvertiva del pericolo passato ed imminente sulla sua persona (*"qui c'è un casino totale...meglio che non torni a casa. Quelle due che hai preso...portale dal polacco. Portale via al più presto. Una di queste ha i documenti...gli altri sono stati presi dai Carabinieri...poi dall'Ambasciata"*); avvertimenti incompatibili con una situazione di conflitto e valutabile nel senso di un reciproco aiuto in vista di comuni fini ed interessi;
- l'i.t. 11.2.2008 ore 19.20 dove era il N. a telefonare all'O. per riferirgli che un appartenente alla sua cellula – K. J., detto "Jancia" – era stato identificato e trattenuto fino alle 3 del mattino nella caserma dei Carabinieri di Ascoli Satriano, confidandogli che in queste circostanze il K. *"portava la gente di P. (M.) a San Carlo"*, conversazione dalla quale si desume vuoi lo scambio di sottoposti tra l'una e l'altra cellula, vuoi che i rapporti tra i due capi cellula non erano irrimediabilmente rotti sì da determinare l'insorgenza di interessi opposti a quelli collaborativi apprezzabili nel contenuto della conversazione;
- l'i.t. 29.3.2006 ore 18.02 tra gli stessi interlocutori che commentavano, dopo che l'O. si doleva della mancanza di manodopera, l'inattività del M. il quale s'era rifugiato in casa per paura di essere fermato;
- l'i.t. 24.4.2006 ore 7.25 tra gli stessi interlocutori nell'ambito della quale l'O. comunicava al N. che l'autobus proveniente dalla Polonia era giunto con gli operai che stavano dormendo all'interno prima di essere prelevati e s'impegnava, a fronte della richiesta di manodopera da parte del N. a fornirgli una persona, circostanza che denota comunanza e non divergenza di interessi non concorrenziali desumibile altresì
- dall'i.t. 3.5.2006 ore 5.35 nella quale era il N. a offrire operai al suo interlocutore nonché
- dall'i.t. 3.3.2006 ore 9.29 intercorsa tra il M. che chiedeva *"gente"* all'O. il quale mostrava la sua disponibilità a cederli cinque operai *"non istruiti"* ed alla richiesta del M. se il N. disponesse di manodopera, rispondeva *"sì, sono dei ragazzi in gamba, sai ? Li hanno spaventati da non crederci"* e dunque erano *"istruiti"* e sottomessi;



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

- l'i.t. 3.3.2006 ore 12.24 nella quale il W. avvertiva l'O. della fuga di cinque operai e prospettava il timore che potessero aver trovato rifugio dal N., notizia alla quale l'O. – che si trova in compagnia del M. – reagiva comunicando alla sua compagna Monika (progr. 90) di essere in procinto di recarsi in campagna con i coltelli forniti dallo stesso M. (*“ho preso in prestito due coltelli da Petro”*) ed ucciderne uno o due;
- l'i.t. 8.3.2006 ore 1.09 nella quale il W. prometteva all'O. alcuni operai che sarebbero giunti il successivo venerdì, scusandosi per un'incomprensione determinata dall'aver ceduto quelli giunti all'H. M. che li aveva richiesti;
- l'i.t. 19.3.2006 ore 15.11 nel corso della quale esplicitamente il W. sollecitava l'O. a *“fare gli affari insieme”* ripromettendosi di mettergli a disposizione *“un altro dei miei ragazzi per sorvegliare”*.

Le singole condotte vanno esaminate analizzando le fonti di prova per ogni cellula.

La cellula con a capo N. J.C.

Per quanto riguarda la cellula capeggiata da N. J. va rilevato che l'accesso compiuto in data 19.8.2005 nel campo in località “Trionfello”, consentì la verifica diretta delle condizioni alloggiative in cui erano tenuti gli operai, avendo accertato gli inquirenti che il campo era composto da fabbricati fatiscenti e tende e privo delle condizioni minime di igiene.

Ora se si raffrontano le dichiarazioni rese dal W. e dal K. – i quali rivaleggiano vantando le migliori condizioni esistenti nei rispettivi campi di raccolta – v'è da chiedersi quali fossero quelle esistenti nei campi dell'O. e del M., atteso che oltre il “fatiscente” e la mancanza di servizi igienici è problematico immaginare condizioni peggiori.

Tornando al campo gestito dal N. va annotato che, all'interno dello stesso, fu trovato P. M., riconosciuto da alcuni lavoratori presenti quale “braccio destro” del N. e da altri agnomato *“il cane”* per la ferocia che caratterizzava le sue azioni violente.

Il P. ed il N. hanno vissuto fino alla data del loro arresto un rapporto simbiotico, essendo l'attività violenta del primo a rimuovere gli ostacoli (ordine nel campo, violenze sui ribelli, scelta delle persone da mandare al lavoro e così via) che consentivano al secondo – posto in posizione apicale – di gestire le persone ed arricchirsi sul loro lavoro.

Come ha riferito W. A. (a PM il 18.9.2006) agli occhi del P., il N. non era soltanto un datore di lavoro ed un “capo”, ma una persona che assumeva di avergli *“salvato la vita”*.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'agnome "*il cane*" risulta attribuito al P. da più persone – informatori e coimputati – che videro l'inumano e violento trattamento di coloro che erano stati rinchiusi nei campi gestiti dal N..

In tal senso vanno lette le informazioni rese da A.A. R. (*denuncia a Questura Bari 1.8.2005*), da B.P. F. e W.C. L. (*a Carabinieri di Foggia il 10.8.2005*), da M.B. R. (*ai Carabinieri di Castellana Grotte il 13.9.2005*) la quale riferiva di essere stata minacciata e picchiata "*con pugni, calci e schiaffi*" dal P. quando s'era rifiutata di andare al lavorare e che ben peggiore era stato il trattamento riservato, per lo stesso motivo, ad altri operai i quali erano stati percossi con un bastone, violenze alle quali si accompagnava una sanzione economica rappresentata dal pagamento della somma di € 20,00 per la giornata di lavoro perduta.

Analoghe dichiarazioni rendeva J. O. (*denuncia 23.8.2005 alla Guardia di Finanza di Putignano*) riferendo: "*all'interno del campo il tutto veniva gestito da J. (N.) che noi chiamavamo "cane" del quale non conosco il suo cognome, mentre M. rappresentava il braccio destro di J.. Le liste delle persone che dovevano andare a lavorare le preparava J., mentre M. ci sorvegliava. Ognuno di noi aveva libertà di movimento, ossia poteva lasciare il campo quando volevano solo che non gli venivano dato il danaro. Di massima con delle scuse non ci facevano uscire dal cancello del campo. Avevamo solo la possibilità di andare il Martedì e Venerdì di andare in paese in Orta Nova, mentre gli altri giorni ci concentravamo sul lavoro. Chi gestiva i rapporti con le aziende era J.. Solo nei giorni di Martedì si poteva chiedere l'anticipo per mangiare pare all'importo di Euro 25,00. Se uno di noi lavoratori non era in grado di andare a prestare attività lavorativa, oltre ad essere preso a male parole si vedeva costretto a pagare una "penale" di Euro 20,00 che veniva decurtata dalla somma fino a che poi veniva data dallo J.. Io dormivo in una tenda ed alla fine dovevo pagare Euro 3,00 che poi mi venivano detratti dalla somma finale. Io non ho subito maltrattamenti o lesioni, ma ho assistito M. che picchiava altri miei connazionali presenti nel campeggio dove io dimoravo*".

E nello stesso senso, M.J. W. confermava di aver visto picchiare "*a sangue*" un ragazzo dal N., di aver dimorato in una piccola casa con altri otto connazionali, corrispondendo per l'alloggio 5 euro al giorno, di aver pagato le spese per la benzina (1 euro), percependo una retribuzione di 3,00 euro l'ora che, veniva decurtata di 20 euro per ordine del N. ogniquale volta la stessa s'era rifiutata di prestare la sua attività lavorativa.

Negli stessi termini – in merito alla retribuzione, alle sanzioni pecuniarie applicate, al costo dell'alloggio ed alle minacce e violenze subite si esprimevano coloro che avevano avuto la sventura di



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

dimorare nello stesso campo gestito dal N. e controllato dal P. sito in agro di Orta-Nova (*cfr informazioni rese da A.M. R., P. D., L. B., M.D. K., .I. C., E.R. K., I. S., P. M., Z. P., T.S. Z., M.J. W.*).

P. M., significativamente, raccontava che *“nel momento in cui sono arrivato nel campo alcuni connazionali mi hanno detto testuali parole: “è meglio che vai via da qua”, ed ho notato che tutti gli altri erano spaventati”*.

Le denunce e le informazioni raccolte presso varie stazioni di polizia e Procure della Repubblica polacche – elemento significativo per escludere preordinati accordi sul contenuto delle dichiarazioni – sono univoche e coincidenti con le diverse fonti di prova acquisite dall’Autorità giudiziaria italiana.

A. M. (*a PM Katowice il 23.2.2007*), H. B. (*querela 24.8.2005 citata*), E. M. (*a PM Katowice il 23.2.2007*), S. J. (*a PM Cracovia il 12.2.2007*), M. K. (*a PM Lubartow l’11 ed il 16.4.2007*), K. K. (*a PM Szczecin il 28.2.2007*), M. C. (*a PM Przemyśl il 21.3.2007*), P. B. (*a PM Kakow il 13.2.2007*), M.M. S. (*a PM Wloszczowa il 27.2.2007*), M. B. (*querela del 17.4.2006*), M. K. (*querela del 10.10.2006*), L. D. (*denuncia del 14.4.2006*), R. L. (*denuncia del 29.4.2006*) ed altri hanno riferito di essere stati allettati dalla prospettiva di un lavoro in agricoltura in Italia, ben retribuito e senza spese diverse da quelle di trasporto significativamente indicate in misura di 590,00 zlt – elemento ulteriore per ritenere un collegamento tra fonte informativa e società di trasporti – laddove giunti ad Orta Nova avevano appreso dal N. che la retribuzione era inferiore ed al lordo di spese per alloggio, servizi e trasporto.

Taluni, poi, sono stati più puntuali nell’indicare i termini del raggio che si era articolato con la prospettiva di una retribuzione non inferiore a 1.000,00 euro mensili (*B. H.*) e comunque oscillante tra i 4,5 ed i 5,00 euro all’ora.

Anche gli alloggi prospettati come decorosi e con la sistemazione di 10 persone per stanza con servizi (*M.*), 2 o 3 persone per stanza (*M., K.*), o comunque confortevoli e decorosi si erano rivelati ben presto dei *“lager”* (*K., P. B., S.*) in quanto rappresentati da vecchie e fatiscenti stalle, privi di finestre e di porte interne, con materassi distesi a terra, con un bagno costantemente sporco posto al servizio di non meno di 60 persone ed un fornello a gas, non sempre serviti da acqua corrente. (*M., H. B., M., J., K., Ko., C., P. B., S.*)

Alcuni informatori identificavano dalle fotografie mostrate il N. quale *“capo”* del campo che al loro arrivo aveva dettato le nuove condizioni per il lavoro, nel P. l’*alter ego* del capo cellula, loro sorvegliante ed autore di plurime violenze e minacce (*M., H. B., M., J., K., Ko., C., P. B., S.*), nel W. un al-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

tro sorvegliante ed autista (*M.*, *Mi.*, *Ko.*, *K.*) e nel *K.* il preposto al controllo del suo campo ed autista al servizio del *N.* (*K.* e *S.*).

Apprese le condizioni di lavoro e visti i fatiscenti alloggi, alcuni informatori dichiaravano di essersi allontanati dopo uno o pochi giorni senza reazione alcuna da parte degli imputati (*J.*), mentre altri riferivano di essere riusciti a fuggire adducendo la giustificazione di uno stato di gravidanza (*M.*) ovvero con la collaborazione del *W.* il quale, nonostante il dissenso del “capo” aveva lasciato aperto il cancello del campo di raccolta (*K.*) o profittando della mancanza di controllo per l’arrivo di altri operai (*K.*). Fatta eccezione per il Jesiaka – ben giustificabile, essendo aduso il *N.* consentire fughe ed allontanamenti per la sovrabbondanza di manodopera – la regola era nel senso di inibire ogni possibilità di fuga attraverso il costante controllo del *P.*, del *W.* e del *K.*, la pressione derivante dalle minacce da parte del *P.* che pubblicamente, con il *N.*, sanzionava con l’uso della violenza i tentativi di allontanamento o le semplici pretese di alcuni operai di ricevere, dopo giorni di estenuante e duro lavoro, il salario promesso.

In tal senso il *M.* ha riferito di aver visto il *P.* picchiare violentemente alcuni operai che avevano tentato la fuga, mentre la *B.* ha narrato delle costanti minacce che gli operai ricevano qualora avessero solo prospettato la loro volontà di allontanamento dal campo; analogamente la *M.* – che aveva evidenziato al *N.* il proprio stato di gravidanza, riuscendo poi a fuggire con il coniuge dal campo – aveva ricevuto dal predetto imputato minacce anche una volta tornata in Polonia, avendo rappresentato il capo-cellula di conoscere il luogo in cui si trovava la madre dell’informatrice (*Cerignola*) e la concreta possibilità di ritorsioni sull’anziana donna.

P. B. ha rievocato l’episodio nel quale un ragazzo, allontanatosi senza autorizzazione dal campo per recarsi ad Orta Nova ad acquistare cibo, era stato inseguito dal *P.*, raggiunto e violentemente percosso. Le fughe erano, poi, precluse altresì dalla sottrazione dei passaporti (*B. H.*), dallo sfinimento determinato dalla gravosità del lavoro agricolo (*B. H.*, *M.*, *Ko.*, *K.*), dalla mancanza di cibo e, talvolta, di acqua che gli operai potevano procurarsi saltuariamente – anche a distanza di giorni – recandosi ad Orta Nova sotto scorta ovvero cibandosi di uva marcita sui fondi (*C.*), vuoi infine dalla scelta del *N.* di non corrispondere alcuna forma di retribuzione, al fine di evitare la possibilità che gli operai disponessero di denaro per pagare le spese del trasporto nei luoghi di origine.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Il salario percepito per giorni o mesi di lavoro, prima della partenza, è stato riferito in ammontari risibili: 80 euro per due mesi (*M.*), 80 euro per dieci giorni (*H. Bertolin*), nemmeno un euro dopo alcuni giorni (*Ko.*, *K.*, *C.*, *L.*).

Era sufficiente una mera insistenza nel pretendere quanto spettante per determinare la violenta reazione del N. o del P..

Lo hanno riferito la *M.*, il *K.* e il *C.* il quale ha riferito di aver visto il P. colpire con una testata un ragazzo per aver richiesto il salario.

Una violenza che va definita assolutamente gratuita nell'episodio narrato dalla *K. D.* la quale vide un ragazzo, accusato di aver orinato in un mezzo di trasporto, selvaggiamente picchiato dal P. con pugni sul volto e con calci su tutto il corpo, fino allo svenimento, lasciato a terra e quindi, dopo circa mezz'ora, raccolto e riposto nel portabagagli di un furgone.

Era, dunque, il terrore – per gli atti di violenza e per le costanti intimidazioni – che determinava nei campi gestiti dal N. lo stato di soggezione, impedendo agli operai, privati dei mezzi essenziali per un'umana sopravvivenza e, soprattutto, della retribuzione, ogni forma di reazione che, se posta in essere, veniva immediatamente soffocata nel sangue.

Tanto è, altresì, desumibile dalle coerenti e convergenti dichiarazioni rese da coimputati che con il N. avevano lavorato ovvero mantenuto rapporti nell'ambito del più vasto programma associativo che prevedeva, tra l'altro, la trasmigrazione dall'una all'altra cellula di autisti, controllori dei campi e soggetti collocati in posizione immediatamente subordinata ai capi delle cellule.

K. R. (*a PM il 2.7.2007*) ha ripercorso il periodo di permanenza all'interno del "Campo dei Cavalli", gestito dal N., puntualizzando di essere giunto, come tanti connazionali, in Italia nei pressi di Ortonova, per poi essere trasferito nel predetto campo.

Il coimputato, pur non escludendo le sue responsabilità per aver prestato servizio di autista alle dipendenze del N. ha rappresentato di essere stato inizialmente adibito a lavori agricoli e di aver condiviso il trattamento riservato agli altri operai e con questi vittima dell'attività truffaldina del predetto il quale aveva preteso un prezzo per l'alloggio, mai prima comunicato in Polonia.

Ha, poi, ricordato il *K.* la scomparsa, nel febbraio 2005, di *N. K.* il quale, per la sua esperienza in campo edilizio, aveva contribuito alla costruzione di parte del "Campo dei Cavalli" lavorando (ed arricchendosi) alle dipendenze del N. che, attribuendogli un furto, l'aveva, nella più ottimistica ipotesi, mandato via.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Un trattamento più violento aveva subito, invece, tale W. costretto a ricoverarsi in Ospedale dopo un pestaggio ad opera del P. e del N. il quale aveva menato vanto dell'azione compiuta affermando, al cospetto del dichiarante, *dovrebbe essere contento se è uscito vivo*”.

Infine, raccontava il K., rimarcando il carattere vendicativo del N., di un episodio appreso dallo stesso coimputato il quale aveva deliberato di provocare l'incendio dell'abitazione di un operaio in Polonia per vendicarsi di uno torto subito.

Le dichiarazioni del K. che, di primo acchito, appaiono generiche ricevono ampi e decisivi riscontri che ne esaltano la piena attendibilità.

Ed invero, in data 25.6.2006 alle ore 17.58 veniva intercettata sull'utenza in uso allo stesso K. una telefonata nell'ambito della quale il N., dopo aver invitato il P. e lo stesso K. a recarsi dal “nonno” per riscuotere un assegno di 2.200,00 euro, riferiva loro di essersi “*picchiato con quello stronzo di italiano*” il quale “*aveva chiamato i Carabinieri*” prontamente intervenuti.

Circa mezz'ora dopo, lo stesso N. contattava L. Z. (it ore 18.33) per chiedergli l'indirizzo di tale B. che con il “siciliano” lo aveva denunciato ai Carabinieri.

L: Pronto.

J: Ciao L..

L: Ciao (inc.)

J: Allora come è la situazione?

L: Tutto come ti ho detto. P. è pieno, K. è pieno e c'è S.. Sai chi è S.?

J: Più o meno. Ascoltami L., mi serve una cosa.

L: Sì.

J: Mi serve l'indirizzo di casa di B., B...

L: Di chi?

J: Quelli che sono venuti con un italiano ultimamente.

L: Ripeti perché non ti sento.

J: Mi serve l'indirizzo di casa.

L: Sì.

J: B., B....

L: Dei B.?

J: Sì.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Una settimana fa ?

J: Sì, con quell'italiano (inc.)

L: Erano tre persone ?

J: Sì, sì. Voglio l'indirizzo di casa.

L: (Si rivolge a qualcuno) Svegliala subito!... Sì, dimmi. Lo saprò subito. Aspetta perché lei sta qui con me, solo che sta dormendo in macchina. (Chiede ad una donna) Hai l'indirizzo di casa di questi B.? Ce l'hai? C'è.

J: (Dice a qualcuno) Dammi qualcosa da scrivere.

L: Ma sarà possibile fra circa tre o quattro... (Dice a qualcuno) Dove, a casa? Qui? Cerca, dimmelo, vedi un po'... Se non ce l'ha, te lo manderò con un sms. (Parla con una donna) B., della settimana scorsa, quelli che erano venuti con un italiano. Tuo fratello? Un italiano. Dovrebbe averlo. In questo momento non c'è, ma lui l'avrà.

J: L., trovamelo. Lo devo avere, perché questi stronzi mi hanno mandato i Carabinieri.

L: Cosa hanno fatto?

J: Mi hanno mandato i Carabinieri.

L: Loro? Ma cosa è successo questa volta?

J: Cosa è successo? Un casino.

L: Cazzo, praticamente non ti sento per niente.

J: (inc.) i ragazzi...

L: Pronto! Non ti sento per niente.

J: Ti sto dicendo di trovami l'indirizzo e mandarmelo con un sms. Eventualmente chiamami, va bene ?

L: Adesso ti sento, prima non ti sentivo. Avevi tappato qualcosa.

J: E' possibile.

L: Sì.

J: Dammi il loro indirizzo di casa.

L: Te lo trovo.

J: Va bene. O.K.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L: Come ti ho detto, hai sentito quello che ti ho detto?

J: Sì. Sì.! OK.

L: Sì. Va bene? A presto.

J : Va bene.

Ancor prima di aver ricevuto l'indirizzo del B., alle ore 21.02 dello stesso giorno, il N. contattava sull'utenza 0048/509198525 tale "G." chiedendogli la disponibilità di due o tre persone per incendiare un'abitazione sita in Ostrowiec Swietotrzysky e le autovetture che eventualmente si fossero trovate ivi parcheggiate.

G: - Pronto?

J: - Sì, ciao Businessman.

G.: - Sì, e come stai?

J.: - Ehi, ehi, ehi! – (rimprovera persone presenti)

G.: - Pronto?!

J.: - Sì pronto, mi si sbattono le palle

G.: - E che succede businessman?!

J.: - Ai colleghi in giapponese. ..Senti me G. ho bisogno di un paio di ragazzi per andare da una parte.

G.: - Come?

J.: - Ho bisogno di un paio di ragazzi per andare in un posto, a Ostrowiec Świętokrzyski.

G.: - Penso che questo si trovi.

J.: - Do' per questo 1000 euro.

G.: - Sì.

J.: - Andare.

G.: - Sì.

J.: - Bruciare una casa a fanculo e basta.

G.: - Solo questo?

J.: - Solo questo, bruciare la casa, le macchine e quello che c'è lì.

G.: - Allora bisogna...

J.: - Mandiamo là due o tre ragazzi con una macchina.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

G.: - *Bisogna avere solo l'indirizzo e ...*

J.: - *Te lo do, ti darò tutto.*

G.: - *E S. (inc.)*

J.: - *S. mando lunedì, dammi dei ragazzi, dimmi chi ci va, la metà do adesso perché devo vedere se ci sono delle conseguenze di quello che sto dicendo adesso.*

G.: - *Sì.*

J.: - *La metà do' subito, 500 spedisco adesso lunedì e 500 dopo il lavoro.*

G.: - *Va bene. E' lontano?*

J.: - *Non lo so, Ostrowiec Świętokrzyski.*

G.: - *Aha.*

J.: - *Ti darò l'indirizzo col via, col civico, con tutto: nome e cognome e così via.*

G.: - *Aha, ma è qui da noi?*

J.: - *Cosa?*

G.: - *Ma in quale città è?*

J.: - *Ostrowiec Świętokrzyski te lo sto dicendo un'altra volta.*

G.: - *Aha, Ostrowiec Świętokrzyski*

J.: - *Bruciare la casa a fanculo e basta.*

G.: - *Va bene.*

J.: - *Ok?*

G.: - *Sì.*

J.: - *Allora cerca dei ragazzi, due ragazzi può essere uno...per questo do 1.000,00 euro.*

G.: - *C'é.*

J.: - *C'è?*

G.: - *Sì.*

J.: - *Allora va bene. E che, avevi...*

G.: - *Cosa?*

J.: - *Hai sfasciato la macchina?*

G.: - *Porca puttana, nuova sì e come lo sai?*

G.: - *E come ti va?*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J.: - Così così.

G.: - La polizia non ti cerca lì ancora?

J.: - No. Per adesso no.

G.: - Si è calmato tutto?

J.: - Cosa?

G.: - E' tutto calmo?

J.: - Sì, sì, sì, sì.

G.: - Allora va bene.

J.: - L., G. mio L. è importante per me ma sai cos'altro è importante per me?

G.: - Cosa?

J.: - Voglio avere lunedì la squadra super che vada là.

G.: - Andranno.

J.: - Così va bene.

G.: - Sì.

J.: - Va bene, sì.

Per testare lo spessore criminale degli interlocutori è sufficiente porre mente alla risposta che il connazionale polacco dà alla richiesta del N. di provocare l'incendio di un immobile: "solo questo?", quasi a significare che il prezzo per l'esecuzione del delitto consentiva ben altro.

In data 29.5.2006, alle ore 9.49 il N. riceveva un sms dall'utenza polacca n. 0048/886581956 con l'indirizzo richiesto corrispondente a quello di L. B., residente nella città di Ostrowiec Swietokrzyski, al civico (...) di via (...).

L'atto incendiario commissionato dal N. rappresentava una ritorsione alla querela sporta nei suoi confronti da F. P. – identificabile ne "il siciliano" perché nato a Palermo – ai Carabinieri di Orta Nova il data 26.5.2006, dal cui contenuto è possibile ritenere un'animata discussione intervenuta tra lo stesso F. e l'imputato per ragioni retributive e non degenerata in fatti più gravi per l'intervento di altri operai presenti.

La B.M. P. era, all'epoca, la convivente polacca del F., con lei residente nella città di Ostrowiec Swietokrzyski, al civico (...) di via (...).

N. non è, dunque, il "caporale" oppresso dai "padroni" italiani, ma disponeva di denaro in quantità tale da permettersi un attentato incendiario per soli motivi di ritorsione ad una denuncia e conosceva, come



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

riferito dal W. (*a PM il 18.9.2006*), persone appartenenti alla mafia polacca, provenendo da P. città che registra la presenza di persone intranee ai predetti sodalizi criminali.

Anche P. M. proveniva dalla stessa zona della Polonia e con i sette fratelli, tutti detenuti (*K. R. a PM il 2.4.2007 e W. A. a PM il 18.9.2006*) condivideva un passato criminale.

Esperienze criminali che il P., su ordine o con l'accondiscenza del N., aveva proiettato in Italia nei campi in cui venivano raccolti gli operai.

Episodi di inaudita e gratuita violenza sono stati raccontati da coloro che condivisero o assistettero, in posizione sovraordinata a quella dei malcapitati operai, ai fatti.

Tale B., cinquantenne, avvezzo all'alcol ma buon lavoratore, sol perché beveva era stato percosso dal P. che aveva determinato una fuoriuscita di sangue dal naso, quindi lo stesso imputato aveva avvolto una guarnizione di gomma al collo della persona offesa, cercando di strangolarlo, azione non compiuta per l'intervento degli altri operai presenti (*K. il 2.4.2007*).

Analoga sorte era capitata a tali M., Mo. e tale "A." i quali, per aver manifestato l'intenzione di andar via dal campo, erano stati aggrediti e picchiati con un bastone da W. G. – altro imputato alle dipendenze, con mansioni simili a quelle del P., del N. – quindi il M. era stato spinto per le scale e, cadendo, s'era fratturato una gamba, mentre A., dopo essere stato percosso con un bastone che, per la violenza s'era spezzato, era stato portato su un terreno agricolo dal P. e per la paura s'era "*fatto addosso*" (*K. il 2.4.2007*).

Per coloro che avevano bevuto ed erano in stato di ebbrezza la sorte era quella di trascorrere una notte in un recinto chiuso dall'esterno che precludeva ogni via di fuga in compagnia di un toro – nominato "Jacek" – di galline e di maiali (*K. a PM 2.2.2007*) circostanza riscontrata dal W. per averla appresa direttamente dal N. e dal P. che menavano vanto di porre in essere tali azioni e direttamente apprezzata sia da E. M. che ha riferito la circostanza rendendo informazioni (*a PM Katowice il 23.2.2007*), sia dallo stesso O. che dichiarò: "*sì, ho visto il toro, però non sapevo che la gente veniva chiusa con questo toro. Sì si sentiva che qualcuno veniva picchiato, però è normale fra cento persone, se qualcuno beveva...*" (*a PM il 12.2.2007*)

Una descrizione d'inumana violenza pervade il racconto di A.S. P. (*denuncia-querela del 13.10.2006*). In data 10.9.2005 alle ore 16.03 ed alle 21.30 il marito della donna riceveva due sms che destavano allarme in quanto la stessa, giunta in Italia qualche giorno prima, segnalava di aver subito violenza car-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

nale da parte di tale “Mariusz”, braccio destro di “Janusz” soggetto *“pericoloso e ricercato anche dalla Polizia polacca” (nota Ambasciata polacca – Roma del 13.9.2005).*

La segnalazione veniva girata al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Stornarella in pari data ma ogni forma di intervento da parte dei militi era resa inutile a causa del rientro in Patria della denunciante.

In data 13.10.2006 A.S. P. riferiva al PM di aver risposto all’inserzione pubblicata sul giornale “Anonse” ove veniva proposto lavoro agricolo in Italia e di aver contattato l’utenza cellulare indicata sull’annuncio.

Aveva così parlato con la signora “M.” che le prospettava la possibilità di lavoro (raccolta di uva) retribuito con 6,00 euro l’ora.

Concluso l’accordo, A.S. P. era stata prelevata da un autista non prima di aver pagato alla “M.” la somma di 650 Pnl, di cui 250 destinati al vettore.

Dopo alcuni giorni avevano raggiunto una località – che la denunciante confondeva con Bari, secondo le false informazioni fornite – in ora tarda serale ed aveva trascorso la notte sullo stesso veicolo.

Il giorno successivo – domenica mattina – era stata prelevata da due connazionali che a lei s’erano presentati come “Radek” (K.) e “Mariusz” (P.), quest’ultimo descritto pieno di tatuaggi ed armato. Spaventata aveva immediatamente richiesto di essere rimpatriata ma l’autista aveva preteso la somma di € 100,00 della quale la stessa non disponeva.

La A.S. P. aveva immediatamente telefonato al marito esponendo la situazione che non *“corrispondeva a quello che ci avevano promesso”*, ma nell’impossibilità di far ritorno in Polonia aveva raggiunto la “stalla” che costituiva l’alloggio suo e degli altri connazionali che condividevano la stessa sorte.

Qui era stata ricevuta da “Janusz” – che identificherà su fotografia nel N. – il quale il giorno successivo aveva richiesto e ricevuto il suo passaporto e quello degli altri operai *“per verificare se fossimo ricercati dalla Polizia”*.

Mariusz – identificato dalla persona offesa nel P. – e Radek – anch’egli identificato nella persona di K. R. – avevano poi spiegato che l’indomani il lavoro sarebbe iniziato alle 7.00, onde era necessario levarsi per le ore 4.30.

La denunciante rappresentava di aver lavorato per due settimane *“12 o 13 ore al giorno alla raccolta dei pomodori, taglio dell’erba, pulizia di peperoni, sistemazione dei cassettoni”* percependo comples-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

sivamente la somma di € 120,00 per l'intero periodo e dichiarava che altri lavoratori si lamentavano della scarsa entità della retribuzione ed alcuni erano pure fuggiti.

Per evitare allontanamenti dalla stalla – dotata solo di acqua fredda, di un bagno rudimentale e di un fornello a gas – il N. ed il P. pressavano gli operai con costanti minacce, sicchè anche per il cibo la S. P. dichiarava di aver consumato quello portato dalla Polonia o di aver rubato pomodori per sfamarsi.

Il venerdì precedente il 10.9.2005 la denunziante, accusando malori mestruali, aveva chiesto al NIEDZWIADK di rimanere al campo e, all'interno della stalla quando tutti gli operai si erano allontanati per essere trasportati sul luogo di lavoro, aveva avuto la presenza del P. il quale, armato di pistola, aveva iniziato a minacciarla qualora non avesse assentito alle sue richieste, rappresentando possibilità di ritorsioni anche in danno dei congiunti residenti in Polonia.

Quindi, con violenza, le aveva sottratto la borsa contenente monili d'oro (tra i quali la fede nuziale) e l'aveva invitata a spogliarsi. La S. P. aveva dapprima sorriso, quindi, al cospetto della pistola – munita di silenziatore – dell'esplosione di due colpi di aria e del P. che, nudo, le aveva puntato l'arma alla testa, s'era indotta a denudarsi ed era stata costretta a subire atti sessuali (*"mi ha stuprata per tutta la giornata, abbiamo avuto diversi rapporti...orali, anali e addirittura attraverso l'orecchio"*).

Inappagato da tale forma di violenza, il P. aveva infierito sul corpo della donna con un coltello da caccia con il quale l'aveva ferita su una gamba, quindi l'aveva colpita ripetutamente con uno strumento di tortura – asseritamente utilizzato per tatuaggi - formato da tre aghi collegati tra loro, sulle gambe, sulle mani ed alla gola, provvedendo immediatamente dopo alla disinfezione delle ferite che tuttavia erano rimaste aperte e coperte da bende.

Quindi era sopraggiunto il N. al quale la denunziante non aveva potuto riferire quanto subito per le intimidazioni del P..

Il sabato successivo la S. P. aveva inoltrato i messaggi telefonici al coniuge ma il P., avvedutosi dell'uso del telefono l'aveva privato della scheda distruggendola.

A distanza di otto giorni era ripartita tramite L. e, giunta in Polonia, s'era fatta cucire le ferite – ancora aperte – ed aveva successivamente subito un intervento ginecologico in quanto il P. le aveva trasmesso la sifilide.

Va solo annotato che A.S. P. è epilettica e, a causa dei farmaci assunti per la patologia, è costantemente sovrappeso.

Le dichiarazioni della A.S. vanno valutate come intrinsecamente attendibili.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Va, invero, ritenuto sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza che la deposizione della persona offesa, da valutare con la dovuta cautela, è, in genere sottoposta al solo limite dell'attendibilità intrinseca senza punta necessità di riscontri esterni (*Cass. Sez. V[^], 27.4.1999, Mazzella; Cass. Sez. VI[^], 24.2.1997, Orsini; Cass. Sez. IV[^], 29.1.1997, Benatti*).

Quando, tuttavia, dalla stessa deposizione emergano elementi che facciano ritenere la prevalenza di interessi non collimanti con quelli di giustizia, ovvero le dichiarazioni appaiano contraddittorie, incoerenti, contraddette o, infine, emerga che la persona offesa sia soggetto incline alla descrizione di fatti non corrispondenti al vero, le dichiarazioni medesime non possono costituire da sole fondamento dell'accusa, ma devono necessariamente trovare una meditata ed attenta verifica ovvero riscontri con riferimento all'episodio o agli episodi descritti ed integranti estremi di reato, senza che l'attendibilità di alcuni di essi determini l'automatica credibilità dell'intera deposizione (*Cass. Sez. III[^], 6.12.1995, Sblendido*).

In buona sostanza, la veste ancipite indossata dalla persona offesa nel processo – frutto di irrisolte opzioni da parte del Legislatore – induce la giurisprudenza a formulare una serie di principi che, muovendo, senza pregiudiziali, dal criterio dell'attendibilità intrinseca, si articolano e sviluppano nell'alternativa “attendibilità-credibilità” in un'ottica tesa ad esaltare il prudente apprezzamento del giudice, quale corollario del generale principio del libero convincimento.

Ora non solo le dichiarazioni della S. P. appaiono al decidente intrinsecamente attendibili perché coerenti e non smentite, ma le stesse ricevono decisivi riscontri vuoi dalle fotografie che riproducono le lesioni inferte con lo strumento di tortura e con il coltello all'altezza delle cosce e del braccio, vuoi dalle dichiarazioni di quel “Radek” che con il P., come si è visto e si vedrà, condivideva ed attuava quegli stessi metodi violenti, il quale ha riferito che lo stesso P. aveva ripetutamente affermato “*me la sono fatta*” con riferimento a quella donna “*in carne*” e “*”* identificabile con la S. P. (*K. a PM il 23.2 e 2.4.2007*).

Tutti questi episodi di violenza furono finalizzati a determinare quello stato di soggezione che piegò la forza di autodeterminazione degli operai-persone offese e li indusse a prestazioni lavorative tipiche delle forme di servitù in quanto doppie nell'orario a quelle ordinariamente previste dalla legge, non o mal pagate, senza alcuna forma di riposo e soprattutto senza quelle condizioni minime di sopravvivenza – cibo, pulizia personale, congruo periodo di riposo – che permettessero un recupero delle energie lavorative.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

“Per J. (N.) le persone non avevano valore come persona, ma solo come manodopera...voleva solo far fruttare le persone” (K. interrogatorio 23.2.2007) e gestiva i campi in cui venivano raccolte le persone militarmente (W. 18.9.2006) avvalendosi della violenza, della minaccia, di altre forme di intimidazione e di privazione della libertà e della dignità delle persone come mezzi per determinare obbedienza e sottomissione servile.

Tale conclusione trova ulteriori riscontri nel contenuto di conversazioni telefoniche intercettate che hanno consentito l'individuazione di utenze certamente nella disponibilità del N..

Una di esse è quella contrassegnata dal n° 329/5621883 attraverso la quale l'imputato comunicava con una donna residente in Polonia per riferirle non solo di chiamarsi “N.” ma altresì di vivere in Italia da dieci anni, lasciandole il suo recapito telefonico (*it 25.2.2006 ore 8.39*).

E' stato, dunque, lo stesso imputato con la sua confessione stragiudiziale desumibile dal contenuto della conversazione ad offrire un riscontro a quanto riferito dal W. (*a PM il 18.9.2006*) in ordine alla sua presenza in Italia da dieci anni che, come ebbe a dichiarare il coimputato, aveva consentito un consolidamento del suo potere ed un affinamento dei metodi di assoggettamento delle persone anche e soprattutto perché, stante la sua conoscenza di personaggi malavitosi residenti in Polonia, ogni forma di denuncia avrebbe comportato una reazione ancora più violenta.

Tornando all'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate sulla predetta utenza va annotato che altre circostanze che permettono indirettamente l'individuazione del N. quale usuario della predetta utenza si evincono dal contenuto di altra conversazione con un uomo residente in Polonia nel corso della quale l'interlocutore raccontava che su un furgone, fermato dalla Polizia, era stato rinvenuto il libretto di circolazione intestato al fratello “Gregorz”.

Ora la riconducibilità al N. dell'utenza discende non solo dal fatto che in data 14.2.2004 i Carabinieri di Lavello avevano accertato, nel corso di una perquisizione compiuta in un casolare in contrada Rendina, tra gli altri documenti – passaporti e patenti di guida polacche – anche la patente intestata a G. N. utilizzata, quindi, da J. (presente nel corso della perquisizione e denunciato per il delitto di immigrazione clandestina), ma dall'esigenza dell'imputato di occultare la sua identità dopo l'irruzione dell'agosto 2005 nel campo di Stornara, temendo di essere catturato (*K. interrogatorio citato*) tant'è che più informatori hanno riferito di conoscerlo come “R.” o “K.” (*cfr tra le altre le informazioni rese da S. J. a PM Cracovia il 12.2.2007*).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Peraltro il possesso da parte del N. di una patente falsa intestata al fratello era fatto noto ai compartecipi il sodalizio criminale come è dato desumere dalle espressioni utilizzate da W. A. nella conversazione con L. Z. nel corso della quale testualmente affermava, parlando del N., *“fa una grossa truffa e se ne va via. Fa i soldi e se ne va via. Perché gli hanno preso quel nuovo pulmino, 4 giorni fa gli hanno preso la BMW, cazzo ! Lo prendono...è scappato a stento. Meno male che aveva dato la patente del fratello perché l'avrebbero girato”* (it 21.3.2006 ore 12.41), conversazione che riscontra ulteriormente la disponibilità da parte del N. di denaro sufficiente per acquistare una BMW.

Ed ancora: nel corso della perquisizione nel campo in località “Trionfello” del 19.8.2005 i Carabinieri rinvennero documentazione attestante rimesse di denaro in Polonia a nome di N. J. ed altra utenza telefonica (333/5314043) ed ebbero modo di identificare compiutamente il predetto imputato avendo trovato documenti attestanti il suo arresto ed il provvedimento di scarcerazione con divieto di dimora in Lavello reso dal Tribunale di Melfi in data 9.6.2004.

La cellula capeggiata dal N. si connota rispetto alle altre dal continuo flusso di operai provenienti dalla Polonia che, per un verso, consentiva al capo cellula di assicurarsi una continuativa fonte di guadagno e, per altro verso, focalizza la drammatica situazione degli immigrati i quali rischiavano, al termine di un lungo viaggio, di venirsi a trovare senza lavoro e non disporre di denaro sufficiente per il ritorno in Patria.

La presenza nei campi gestiti dal N. di un numero di operai superiore a quello degli altri è stato riferito dal K. e dal W. nei loro interrogatori.

In particolare il K. parlò di un continuo flusso di persone nella disponibilità del N. – il coimputato parlò di 100 persone alla settimana, circostanza confermata dall'O. - e negli stessi termini si esprime il W. negli interrogatori prima citati.

Tanto gli veniva assicurato dal rapporto privilegiato con lo Z. L. e dall'utilizzo di altri autisti che trasportavano operai a cadenza settimanale.

La sovrabbondanza di operai non solo garantiva all'imputato maggiori guadagni, ma qualora si fosse verificata – come accadeva nella gran parte del tempo – tale situazione, di non inseguire i fuggitivi e di agevolare, talvolta, le fughe che gli consentivano, comunque, di lucrare sul compenso che gli veniva corrisposto dai datori di lavoro e che non versava a coloro che si allontanavano dai campi.

Costoro, qualora non avessero avuto il denaro necessario per pagare il viaggio di ritorno, venivano affidati alla Caritas (K. interrogatorio 23.2.2007).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Il sistema di reclutamento e di profitto era identico.

Il K. nei suoi interrogatori riferì di aver raggiunto l'Italia nel 2004 dopo aver appreso da B. T. che la paga era pari a 3 euro per cassetta e di 6 euro per cassa di pomodori e che la donna non le aveva parlato di alloggio da pagare.

Giunto in Italia – di notte onde non consentire che le persone non avessero modo di orientarsi sul territorio – aveva saputo dal N. che il compenso orario era di 6 euro ma per cassettone di pomodorini e che era necessario pagare l'alloggio in misura pari ad € 5,00 al giorno (€ 150,00 al mese).

Le dichiarazioni del K. trovano in quelle rese da informatori plurimi e decisivi riscontri.

Anche M.B. R. dichiarò di aver lavorato per la raccolta dei pomodori 15 ore al giorno per sette giorni – dalle 5 alle 20 – percependo la somma di 3 euro a cassettone e negli stessi termini furono le dichiarazioni di M.J. W., di M. P. – che ha parlato di un lavoro che si protraeva per 12 ore al giorno, confermando l'importo del compenso, informazioni alle quali devono aggiungersi quelle rese da A.S. P., tutte riscontrate dal sequestro, presso il N., dei quaderni in cui erano annotati i nominativi degli operai e delle giornate lavorative ed i libri-paga.

Nello stesso senso sono le dichiarazioni raccolte dai PM e dalla Polizia in Polonia, già esaminate (pagg 96-98).

Il lavoro veniva organizzato dal P. M., come riferito dai predetti informatori e come riscontrato dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche.

Nella conversazione del 26.2.2006 ore 7.21 era il P. a richiedere al capo-cellula indicazioni sui luoghi ove doveva svolgersi l'attività lavorativa, il tipo di ortaggio da raccogliere il numero e l'identità delle persone che avrebbero dovuto essere indirizzate verso tale luogo.

Significativa è la conversazione dell'8.4.2006 ore 21.23 intercorsa tra gli stessi interlocutori i quali parlavano esplicitamente di elenchi di operai – scelti tra il maggior numero dei presenti nei campi – e di fughe dai campi.

Era il P. a telefonare al N..

M: J.!

J: Che c'è?

M: Hai detto di prendere due persone da R. e mandargli per gli asparagi?

J: Sì.

M: Ho già preparato il gruppo, porca puttana!



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Due persone, dalla campagna di R. viene W. e K.

M: Perché M. non entra qui nel gruppo.

J : Cosa?

M: M. di nuovo non può far parte del gruppo.

J: M.! Ha lavorato dal “Nonno” oggi.

M: Sì.

J: Sì.

M: Ma loro non hanno lavorato oggi?

J: Ma che? Chi ha lavorato?

M: Da R.?

J: Non hanno lavorato oggi ed è per questo che li ho mandati.

M: Uhm. Ho preparato il gruppo, credevo che quello stronzo di R. stesse mentendo.

J:No.

M: Ascoltami J., sai cosa sono venuto a sapere?

J: Cosa?

M: Porca puttana, R. e W. hanno contribuito all’allontanamento di due persone dai campi. L’ho saputo da M., l’ha detto...

J : Come, come?

M: R. e W. hanno contribuito alla cacciata di due persone dai campi di R..

J: Perché?

M: M. ha detto di averlo sentito alla Caritas.

J: Vediamo domani.

M: Che stronzi! Sai di che si tratta? Prendono i soldi da loro. Vengono i nuovi e prendono i soldi.

J: Ehm.

M: Lui, questi testa di cazzo! Sai di che si tratta?

J : Uhm, uhm.

M: Vengono, cinque euro da ognuno.... Sai di che si tratta?

J : Sì. Va bene, ne parleremo domani perché non è...

M: Mi sono incazzato parecchio, mi sa che lo sistemo io quello stronzo!



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J: Vedremo domani.

M: Va bene.

J: A presto.

Dalla lettura della conversazione è dato desumere non solo il ruolo di sottoposto-organizzatore dei vari gruppi di lavoro, ma le scelte degli operai, la loro fuga, la ricerca di un rifugio presso la Charitas, circostanze pienamente riscontrate da quelle rese dagli informatori, già esaminate (*M., H. B., M., J., Ko., K., C., P. B., S.*) e dai coimputati W. e K..

Ciò che interessò il N. fu l'utile – 5,00 euro ciascuno – che avrebbe incamerato dopo la fuga.

E' sufficiente raffrontare il contenuto della conversazione in commento con quella intercorsa con l'O. dell'22.4.2006 ore 20.42 – già esaminata (*cfr pag. 62*) - perché trovi ulteriore conferma l'assoluto disinteresse del N. per le fughe degli operai nell'ipotesi di loro sovrabbondanza e l'esclusivo interesse del medesimo per il vantaggio economico che gli derivava.

La capacità riconosciuta al N. di “*far fruttare le persone*” si realizzava in molteplici forme tutte ispirate al suo guadagno.

L'imputato, invero, lucrava sulla differenza fra la somma di denaro che gli veniva versata dal proprietario del fondo e su quella corrisposta a titolo di retribuzione (*interrogatori del K.*) in misura di 2 euro l'ora a persona, percepiva per l'alloggio 5 euro al giorno e 2 euro per il trasporto con i propri mezzi sui campi (*informazioni M.B. R., J. O., M.J. W. ed altri citati*).

Sicchè a fronte di una retribuzione giornaliera di € 60,00 euro a lui versata dal datore di lavoro egli corrispondeva – a distanza di 15 giorni – all'operaio 36,00 euro e ne tratteneva 29,00.

E ciò nella più ottimistica delle ipotesi.

Perché non solo gli operai, come si è visto, venivano selezionati e scelti per ogni giornata di lavoro – e la permanenza, senza lavoro rappresentava un costo quanto meno per l'alloggio – ma nell'ipotesi di rifiuto di prestare la propria attività lavorativa veniva applicata una sanzione pecuniaria – direttamente trattenuta sul salario – oscillante tra i 20,00 euro (*informatori citati e Korolczuk*) ed i 50,00 euro (*W. interrogatorio 5.9.2006*) non disgiunta da percosse.

Ed allora, considerando che per i costi fissi erano rappresentati dalle spese di viaggio (€ 150,00), di alloggio (€ 150,00), di trasporto dal campo ai fondi (€ 60,00) e di vitto (€ 100,00 al mese) – e dunque complessivamente € 460,00 – la retribuzione (se) corrisposta era di poco superiore ai 1.000,00 al mese



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

al lordo del costo (€460,00), dell'importo delle sanzioni pecuniarie e delle spese necessarie per il rimpatrio (€ 100,00).

Su ogni operaio che avesse lavorato per un mese il N., senza prestare alcuna attività lavorativa, guadagnava la somma di € 930,00 di cui € 720,00 (differenza retributiva), € 150,00 per l'alloggio ed € 60,00 per il trasporto, somma quest'ultima destinata ai suoi caporali.

Non solo, ma il N. disponeva altresì di un esercizio di generi alimentari – come l'H. – *“e non vendeva per soldi, ma dava il cibo e poi tratteneva il costo di questo cibo dal guadagno”* (O. interrogatorio citato), quindi, per dirla in termini rozzi, faceva la “cresta” anche sulla spesa.

In realtà il pagamento agli operai non sempre avveniva puntualmente e, come si è visto, spesso le fughe erano agevolate sempre a fini di lucro perché consentivano al N. – per un suo preciso disegno, come riferito dai coimputati e dalla intercettazione telefonica sopra riportata per intero – di trattenere per intero la retribuzione a lui versata dal datore di lavoro italiano.

Spesso il N., invece, non pagava ed anche tale condotta determinava una condizione di assoggettamento degli operai reclusi nei campi, con scarso o punto cibo, incerti sulla possibilità di prestare la propria attività lavorativa l'indomani e di ricevere alfine un compenso che consentisse loro il rientro nei luoghi di origine.

In tal modo v'erano operai costretti ad economizzare sul costo del cibo – centellinando, come ha riferito A. S. quello portato dalla Polonia – ovvero di vederlo per poter pagare il prezzo per il ritorno in Patria (K. interrogatorio citato).

Né, come ha riferito lo stesso K., era consentito allontanarsi dal campo e trovare diretti accordi con i datori di lavoro italiani senza che anche costoro subissero ritorsioni.

Ha ricordato l'imputato, invero, che un operaio, tale W. aveva trovato lavoro presso un proprietario terriero che era stato avvicinato dal N. e minacciato nel senso che se non avesse allontanato quell'operaio gliene avrebbe sottratto altri dieci, destinandoli ad altri proprietari.

Minacce che certamente, cadendo nei periodi di raccolta dei frutti, erano tali da incidere sulle scelte del datore di lavoro che aveva estrema necessità di completare le operazioni nel minore tempo possibile ed anche di lucrare sulle convenienti tariffe orarie del N..

Appare, poi, evidente che le minacce e le violenze fossero destinate a conseguire comunque una prestazione lavorativa, senza la quale non vi sarebbe stato per il N. alcun utile.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Le minacce e le violenze venivano, in genere, affidate dall'imputato ai suoi sottoposti identificabili nelle persone di P. J.M., W. G., e da quel K. R., detto "Radek" le cui dichiarazioni – riscontrate da fonti diverse di prova – appaiono attendibili perché provenienti da soggetto intraneo all'organizzazione criminale.

Il metodo utilizzato dal N. nella sostanza era quello tipico della "Fuherprinzip" per i campi di concentramento laddove i detenuti erano raggruppati i comandi di lavoro sovrintesi da un "kapò" il quale, esentato dal lavoro dei sottoposti, godeva di privilegi a condizione di ottenere dagli operai l'esecuzione di ordini con ogni metodo ed in ogni forma di minaccia o di violenza, soggetti questi preposti al controllo notturno dei vari blocchi.

Anche i "Kapò" erano stati operai ma godevano di "privilegi" per la loro determinazione con la puntualizzazione che in taluni campi di concentramento – come quello di Dachau – erano, per norma regolamentare (§ 6) puniti con la sanzione di 8 giorni di arresto di rigore e con 25 bastonate all'inizio ed alla fine della pena *"i prigionieri che, nella loro qualità di sergenti, caporali, o caposquadra di detenuti superino i limiti delle loro competenze (consistenti nel mantenimento dell'ordine), che si arroghino diritti da superiore nei confronti di altri detenuti..."*, mentre nei fatti esaminati e che si andranno ad analizzare neppure l'eccesso del potere e della violenza trovava sanzione alcuna.

A riguardo va ricordato l'episodio della violenza carnale subita da A. S. ad opera del P., dagli informatori definito "il cane" per la crudeltà che connotava le sue azioni violente.

Sulla personalità violenta del P. le fonti di prova sono plurime e vanno dalle informazioni già esaminate alle dichiarazioni rese dai coimputati che lo individuarono su fotografia e lo indicarono quale *"braccio destro di J."* (P. D. interrogatorio del 27.2.2007; G. E. interrogatorio del 5.9.2006, K. R. interrogatori del 23.2 e 2.4.2007, W. A. interrogatori del 5.9 e 18.9.2006) sempre disponibile nei suoi confronti, soprattutto quando v'era da far osservare i suoi ordini.

Il P. fu trovato nel fatiscante campo del N. nel corso dell'accesso del 19.8.2005, fu indicato come colui che picchiava coloro che non sottostavano agli ordini, che distribuiva operai per le campagne, che indicava i lavoratori prescelti per il lavoro, che tratteneva il denaro.

Un'obbedienza quella del P. nei confronti del N. cieca, incondizionata e talvolta estranea alla logica di determinare uno stato di soggezione in funzione dello sfruttamento della manodopera, come attestano episodi, descritti dai coimputati e da numerosi informatori, nei quali il P. aveva picchiato con una gamba strappata da un tavolo un operaio che aveva osato toccare una parabola del N. (W. interrogato-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

rio del 18.9.2006) ovvero quando aveva concorso, con il W., nel pestaggio di tre operai allo scopo di non corrispondere loro retribuzione alcuna (K. 23.2.2007).

Con il P., W. G. aveva il compito di sovrintendere all'ordine nei campi di raccolta degli operai utilizzando gli stessi metodi.

Ricordato l'episodio in danno dei tre operai, uno dei quali era stato scaraventato per le scale, un altro picchiato con il bastone ed il terzo minacciato di esecuzione sommaria al punto che come riferito dal K. *“se l'era fatta addosso”* (K. interrogatorio citato), merita di essere annotata la violenza usata dal W. sulla persona di tale “S.” che fu visto dal dichiarante con il volto intriso di sangue, mentre il P. dormiva, determinato dal rifiuto della vittima di preparare il caffè la mattina.

Di tale episodio v'è diretto riscontro nella conversazione intercorsa tra il NIEDZWIADK e lo stesso WROBEL al quale il capo cellula chiedeva spiegazioni sui motivi che avevano determinato il pestaggio di “S.” che aveva la faccia *“tutta massacrata”* (it 17.4.2006 ore 11.25), riscontro che esalta l'attendibilità del coimputato.

Anche W. aveva con il P. lo stesso rapporto di obbedienza che connotava i rapporti tra quest'ultimo ed il N. (K. interrogatorio citato), era aduso ad utilizzare metodi violenti per mettere ordine nel campo sicchè *“la gente era spaventata”* (K.).

Tanto trova riscontro anche nelle informazioni rese da P. M., operaio reclutato dal N., il quale riferì al PM (informazioni del 16.2.2006) che il P. ed il W. lavoravano con le stesse mansioni nei campi del capo-cellula, spesso alternandosi nel controllo degli operai nel senso che a tanto attendeva il P. di giorno ed il W. di notte.

W. G. fu identificato a seguito di un controllo dei Carabinieri di Orta Nova che in data 24.1.2006 fermarono il veicolo Ford Transit – che si presentava con il numero di telaio contraffatto – condotto da R. A. al cui fianco sedeva il W. G. che trasportava operai verso i luoghi di lavoro.

Le intercettazioni telefoniche sull'utenza del N. consentirono di individuare quella utilizzata dal W., e le conversazioni captate documentano il ruolo di stabile complice di tale imputato all'associazione per delinquere.

Ed invero, plurime conversazioni intercorse tra i predetti imputati riscontrano le funzioni di controllo e di distribuzione della manodopera nonché di fedele esecutore di ordini del W. e la sua posizione immediatamente sottordinata a quella del P. che, ammalato, veniva sostituito dal predetto imputato il quale comunicava al N. che dieci operai stavano lavorando dal “Nonno” (it 28.5.2006 ore 9.11), o che



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

operai erano addetti alla raccolta delle ciliegie, ricevendo disposizioni in ordine alla necessità che 7 operai fossero, nel pomeriggio, destinati al lavoro da “Cikita” ad Orta Nova (*it 29.5.2006 ore 9.39*), ovvero che 12 persone nel pomeriggio dovevano essere trasportate nei fondi del “Nonno” (*it 31.5.2006 ore 13.24*).

Nello stesso senso vanno lette le conversazioni nelle quali il W. comunicava al N. di disporre solo di 10 operai perché due persone erano fuggite (*it 7.6.2006 ore 16.02*) ovvero riceveva disposizioni sulle modalità di distribuzione dei lavoratori rimasti (*it 9.6.2006 ore 20.17*) e comunicava al capo cellula il numero degli operai rimasti (*it 10.6.2006 ore 8.29*).

Dalla *it 20.6.2006 ore 11.51* è dato desumere le doglianze del W. in ordine alla retribuzione corrisposta dal N. – con il quale l’imputato dichiarava di lavorare da due anni – pari a circa 200,00 euro, salario che il W. riteneva insufficiente.

K. R., detto “Radek” va ritenuto altro componente la cellula capeggiata dal N. con mansioni di controllo degli operai e di autista.

Lo ha ammesso il K. nei suoi interrogatori e la sua attendibilità è esaltata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle informazioni rese da P. M. (*a PM il 16.2.2006*) e da M. K. (*a PM Cracovia 12.2.2007*) che lo indicarono come uno degli autisti a disposizione del N. unitamente a “D.” e ad altro soggetto soprannominato “il piccolo”, attività confermata da altra informatrice, O. M. (*informazioni del 19.8.2006 in coincidenza con l’irruzione dei Carabinieri nel campo*) la quale riferì che “Radek” provvedeva a “distribuire” gli operai nelle varie campagne e di “gestore” del campo unitamente al N..

Le dichiarazioni degli informatori e dello stesso K. trovano riscontro in plurime conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo ed il capo-cellula captate sull’utenza 329/5621883 in uso a quest’ultimo che, in tali circostanze, contattava quella contrassegnata dal n° 328/6364115 in uso al K. R. ovvero da telefonate in cui “Radek” compariva nel discorso quale autista, addetto al controllo ed alla distribuzione degli operai nei vari campi.

Il ruolo di autista emerge da disposizioni impartite dal N. che invitava K. a passare da “Rocco” e prelevare una persona, poi dal P. per prelevarne 4 (*it 30.3.2006 ore 9.47*), quindi lo avvisava della presenza della Polizia sulla strada che avrebbe dovuto percorrere (*it 30.3.2006 ore 13.22*); ordinava al medesimo di prendere “le donne di Rocco” e di trasportarle ad Ortona e quindi trasportare 6 persone



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

“ai broccoli”; disponeva per le ore 5.30 dell’indomani il trasporto di 4 donne al magazzino e 8 operai agli ortaggi (*it 6.4.2006 ore 20.19*).

Sulla base di tali risultanze i Carabinieri di Ascoli Satriano fermavano, in data 3.7.2006, il furgone targato KWI-V-303 – già utilizzato dal P. M. – ed identificavano K. R. che sedeva a fianco dell’autista.

Il ruolo di organizzatore del lavoro è desumibile, tra le altre, nelle conversazioni intercorse tra il N. e il K. nella prima delle quali il capo cellula chiedeva a “Radek” quanti posti disponibili per la prestazione di attività lavorativa vi fossero ed il coimputato glieli indicava in 7 o 8 (*it 24.6.2006 ore 12.33*), nella seconda (*it 8.4.2006 ore 20.30*) intercorsa tra il N. ed il P. nel corso della quale il capo cellula affidava al coimputato il compito di scegliere con “Radek” le 10 persone che dovranno lavorare l’indomani.

Nella conversazione 4.4.2006 ore 11.09 il N. rimproverava il K. per il suo omesso controllo in quanto alcuni operai erano andati al lavoro ubriachi e minacciava di non pagarli ovvero di mandarli via immediatamente e la conversazione ulteriormente riscontra e si coordina con le dichiarazioni del K. in merito ai trattamenti violenti riservati dal capo-cellula per coloro dei quali avesse accertato la condizione di ubriachezza.

Ora, è ben vero che il ruolo rivestito dal K. in ambito associativo sia di minore rilievo rispetto a quello degli altri partecipi e che le sue condotte non appaiono connotate dalla violenza o dalla minaccia, purtuttavia non può escludersi che l’imputato nei quattro anni in cui ebbe modo di vedere, di partecipare alle attività, di percepire una retribuzione e di godere dei privilegi che, rispetto alla condizione degli altri operai, gli venivano garantiti, abbia dato un contributo concreto al mantenimento in vita del sodalizio nella piena consapevolezza degli illeciti fini e dello stato di soggezione al quale le persone offese erano sottoposte.

Egli giunse in Italia come operaio, subì e vide le condizioni in cui le persone offese versavano ma scelse la via dell’affrancamento che gli consentiva di non subire le violenze e di condividere i vantaggi che derivavano dalla sua posizione sovraordinata che mantenne per circa due anni e, dunque, per un tempo apprezzabile sotto il profilo della consapevole adesione al sodalizio criminoso.

In tale periodo il K. assistette alle violenze e condivise, senza reagire, le forme di intimidazione finalizzate alla riduzione in una condizione di servitù di numerose persone delle quali raccolse le lamentele come si desume dalla conversazione intercorsa tra il medesimo e tale “Robert” il quale mostrava il



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

suo pentimento determinato dall'omesso versamento da parte del N. degli acconti sulla retribuzione e come è dato evincere dalla puntualità e dai riscontri che ricevono le sue dichiarazioni.

Cionostante continuò a trasportare operai nei campi, non ebbe alcuna forma di reazione quanto le violenze del P., del W. e dello stesso N. valicavano i confini dell'umano, controllò gli operai, fu puntale anche nell'avvisare il capo cellula di un accesso dei Carabinieri presso la campagna di Rocco ove avevano portato via tale K. ed acquisito documentazione (it 13.4.2006 ore 14.37) e pienamente consapevole anche della tratta di persone, essendo stato inizialmente lui, fra gli altri, vittima di tale reato.

Ora, anche a voler condividere le affermazioni del K. in ordine alle migliori condizioni in termini di alloggio e di possibilità di sporadici allontanamenti dai campi per fare la spesa praticate dal N., va rilevata l'assoluta irrilevanza di tali marginali aspetti della vita rispetto al pieno assoggettamento degli operai realizzato in forme violente che comunque realizza i reati contestati.

La cellula con a capo M. P.

“So che comunque la gente quando veniva da J. dicevano: ‘Qua si sta molto meglio, perché almeno qualche soldo lo ricevo, mi portate al negozio, mentre da P. no’. Cioè J. almeno gli acconti li pagava e la gente poteva andare a fare la spesa, portava la gente al negozio a fare la spesa. Cioè J. derubava me, derubava la gente in modo un pochino più sofisticato. Io teoricamente...cioè io non pagavo per la casa, però mi ha trattenuto 150,00 euro perché doveva cambiare i dischi dei freni della macchina, ha dato colpa a me, ha detto ‘tu sei l'autista, tu sei il responsabile della macchina’ (K. interrogatorio del 23.2.2007).

Se, dunque, il N. assicurava la sopravvivenza con il consentire l'acquisto di cibo, M. P. non garantiva neppure che gli operai del suo campo di “San Carlo” si sfamassero.

Le dichiarazioni del K. trovano diretto riscontro nel contenuto della i.t. 7.2.2006 ore 10.20 allorquando T. J. – chiamato dal M. “uomo di Varsavia” perché nato in tale località – lo sollecitava a portare un “po’ di pane alla gente” che stava lavorando nei campi, sentendosi rispondere che, comunque, era necessario completare il lavoro in giornata.

T. J., autista a servizio del M., ha formulato nei confronti del capo cellula il più grave atto di accusa contenuto nella conversazione con la madre del 15.3.2006 ore 21.14, raccontando una serie di circostanze che documentano in modo palese lo stato di soggezione degli operai.

La conversazione – sopra trascritta (fgg 82-80) – va sintetizzata nelle circostanze che riscontrano la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati:



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

1. sulle condizioni alloggiative – *“mamma, qui c’è l’umidità, la muffa che fa paura...mi meraviglio che non mi sono ancora ammalato...ci siamo trasferiti in un altro edificio...perché quegli altri”* – e cioè quelli rimasti nel fatiscente immobile – *“sono come i maiali, anzi, i maiali vivono meglio, non si lavano...”* *“sono ruderi disabitati e abbandonati da cinquant’anni”* – *“le persone ubriache che vengono qua non si lavano...perché per lavarsi bisogna riscaldare l’acqua...”* – *“non c’è acqua, né la luce, non c’è niente, c’è solo una bombola di gas”*;
2. sulle violenze e le costanti intimidazioni – *“hanno picchiato così quel ragazzo che stava qui che l’ambulanza l’ha portato via dalla campagna...prima gli hanno detto che avrebbe dovuto pagare per il lavoro, poi dopo due settimane di lavoro gli hanno iniziato a togliere i soldi per la benzina...cento euro per il lavoro ed alla fine”* – di due settimane di lavoro – *“ha guadagnato 300,00 euro, ma dopo aver sottratto tutte le spese volevano dargli solo 50,00 euro. Lui s’è arrabbiato ed ha dato una spinta a quell’ucraino”* – *“quel ragazzo che è venuto da Ostrow Macowiecki, è lui che hanno picchiato, sta in Ospedale...(M.) ha preso dei bulgari o rumeni o degli albanesi, sono venuti in 4 con i bastoni, l’hanno picchiato di brutto”* - *“sai mamma, qui c’è la mafia tra ucraini e russi...”* – *“qua non si può andare da un italiano per lavorare e lui ci ha intimorito se noi andiamo da qualche parte a lavorare...”*;
3. sulle condizioni di lavoro – *“il lavoro è pesantissimo e non si riesce a lavorare più di 7 ore...si portano cesti enormi sulle spalle...c’è il fango alle ginocchia”*;
4. sul salario – *“quel ragazzo che sta con me non è stato pagato per niente, uno schifo la povertà”* – *“lui non ha soldi, lui prende questi soldi (dai proprietari terrieri) e li spende”* – *“io un giorno...siccome c’era il gelo non sono andato a lavorare...allora mi ha sottratto 30 euro, in quella settimana non ho guadagnato nulla”*;
5. sul cibo – *“da mangiare non c’è niente, non si può comprare, perché qui non ci sono i negozi vicino...oggi ha portato pasta e qualcos’altro...”* – *“il paese più vicino è a 40 Km.”*
6. sul mantenimento di una condizione assimilabile a quella del prigioniero – *“lui (M.) ha sottratto i passaporti...lui è entrato in quella casa perché ha le chiavi...ed ha sottratto i passaporti...dicendo che dovevano lavorare almeno un mese...”* – *“lui vorrebbe che nessuno avesse il cellulare. In questo modo nessuno avrebbe modo di chiamare i Carabinieri, né l’Ambasciata e nessuno andrebbe via”*.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E' agevole rilevare che i metodi finalizzati a determinare l'assoggettamento degli operai per determinarli a prestazioni lavorative erano identici nelle due cellule, elemento di prova rilevante per accreditare quanto ebbero a riferire il W. e finanche l'O. (*interrogatorio a PM 12.2.2007*) nei loro interrogatori nella parte in cui riferirono che originariamente il N., il M. e l'O. dirigevano insieme la tratta delle persone ed il loro sfruttamento, mentre successivamente avevano formato cellule autonome - per meri interessi di maggiore guadagno e, dopo l'intervento dei Carabinieri del 19.8.2005, per evitare che il loro congiunto arresto determinasse la fine dell'associazione per delinquere - che tuttavia rivelano la stessa matrice nella scelta di un metodo violento ed intimidatorio per assoggettare le vittime.

Un metodo che, anche per il M., muoveva dalla cattura degli operai dalle zone d'origine dell'Est europeo con abbacinanti - e mai mantenute - promesse di un lavoro legale in agricoltura, compensato con un salario di 5,00 euro l'ora ed una buona sistemazione alloggiativa, ovvero dal trasferimento degli operai dai campi dell'O. o del N. determinato dalla sovrabbondanza di persone rispetto all'offerta di lavoro che costoro registravano (*sulla cessione degli operai al M. cfr interrogatorio O. citato*).

Tanto si desume da plurime fonti informative tra le quali vanno annotate, tra le altre, le dichiarazioni rese da S. P. presso il Consolato onorario polacco di Castellana Grotte il 21.6.2006.

Raccontò il S. di essere fuggito da un casolare nel quale era stato segregato e, ripercorrendo la sua vicenda, riferì di aver contattato l'utenza polacca 0048/696642605 dopo aver esaminato un annuncio pubblicato su un giornale polacco che proponeva lavoro agricolo in Italia, con retribuzione di 5,00 euro l'ora ed alloggio di 4 persone in una stanza con una spesa di complessivi € 250,00 di cui 150,00 per il trasporto, € 50,00 euro per l'intermediazione ed € 50,00 per l'alloggio.

Rassicurato della serietà della proposta dall'interlocutrice polacca che aveva contattato telefonicamente, la bontà della sistemazione gli era stata assicurata dall'intermediario polacco quando aveva raggiunto Ascoli Satriano.

Tuttavia, giunto nel campo del M., aveva immediatamente verificato l'assoluta divergenza tra la proposta e la realtà che si traduceva in un alloggio privo di riscaldamento, di acqua corrente e di mezzi per riscaldare quella che veniva loro occasionalmente procurata (il S. era giunto nel novembre 2006 e doveva lavorare in località dell'appennino dauno), con sistemazione di 7 persone in unico vano.

L'informatore dichiarò inoltre di aver lavorato fino alle ore 18,00 e di aver percepito per due giorni di massacrante lavoro il compenso di 20,00 euro, assistendo anche al pestaggio di connazionali.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Precisò, infine, il S. che il campo era gestito da M. P. – che lo dirigeva – con altri due polacchi identificati in T. J. e L. R. e che, fuggito in data 20.11.2006, era riuscito a telefonare alla fidanzata in Polonia la quale, a sua volta, aveva contattato l'ambasciata polacca che l'avevano rintracciato con propri funzionari.

Quattro giorni dopo addetti dell'ambasciata polacca compivano analoga azione di soccorso in favore dei connazionali W. D., S. P., F. S. e L. L..

Anche costoro, sentiti come informatori, dichiaravano di aver risposto ad un annuncio pubblicato su un giornale ove veniva proposto lavoro legale in agricoltura nel nostro Paese e di aver alloggiato in un rudere, senza servizi, con l'acqua raccolta in botti e senza legna per riscaldarsi, percependo l'idea di un "lager".

Esponavano gli informatori di aver dato fondo ai loro risparmi per le prime necessità e di aver lavorato fino alle ore 18.00 senza ricevere alcun compenso dai due ucraini – identificati nelle persone di M. P. e M. V. – dai quali avevano subito minacce di ritorsioni in danno dei loro congiunti residenti in Polonia.

Riferiva, in particolare, il W. D.M. (ai Carabinieri del ROS il 27.1.2006): *"eravamo in 7 in una stanza. La casa non aveva riscaldamento nè acqua corrente. Ci portavano l'acqua in alcune botti. L'acqua era sempre sporca. Per riscaldare casa abbiamo dovuto tagliare l'albero vicino al casolare. Ci hanno portato una bombola di gas per cucinare e ci hanno costretti a pagarla Euro 25,00 nonostante non fosse piena. Siamo stati costretti a pagare inoltre i vestiti da lavoro che ci hanno dato. La mattina io ed i miei compagni dovevamo esser pronti per le 6.00, perché a quell'ora venivano a prenderci per portarci al lavoro. Per tale trasporto veniva utilizzato lo stesso furgone verde, Wolkswagen, con targa polacca, alla guida di tale mezzo vi erano generalmente ed alternativamente tali Jacek di Varsavia e Robert di cui non ricordo la città di provenienza. Jacek, lo posso descrivere alto circa m. 1,75, capelli biondo scuri corti, senza baffi ne barba, circa 26-27 anni, mentre Robert era alto più o meno uguale, molto magro, capelli biondo scuro e corti, senza barba ne baffi, ricordo che gli mancava un o due denti, dell'età apparente 27 anni circa. Talvolta venivano a prenderci anche insieme. Talvolta presso il casolare si presentava, con gli altri due, un certo Petrov, che sembrava essere il capo. Generalmente costui si presentava quando vi erano dei problemi, poiché noi ne avevamo paura, in quanto appariva come una persona autoritaria ed aggressiva. Petrov era di chiare origini ucraine, infatti stentava a farsi comprendere in polacco nonostante la somiglianza delle due*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

lingue. Il Petrov si presentava con una corporatura robusta ed un'altezza di 1.70 m. circa, aveva capelli biondi corti un grosso faccione ed un colorito del volto tendente al rosso, inoltre mi sembra che aveva un dente d'oro ed aveva alcune cicatrici sulla testa. Lo stesso era solito usare dei monili, in particolare un grosso anello d'oro ed una collana a maglie larghe. Il lavoro variava in funzione delle richieste che i nostri connazionali ricevevano dai proprietari dei diversi fondi agricoli. Talune volte capitava che qualcuno di noi rientrava presso il casolare dato che la richiesta di manodopera era minore. Per tutte le giornate lavorative da me prestate, dalle ore 6.00 sino alla tarda sera, non ho ricevuto nessun compenso, nonostante avessero promesso un compenso di € 20.00 circa per ogni due giorni lavoro. Il lavoro si svolgeva generalmente presso appezzamenti agricoli di proprietà di italiani, che dimostravano di conoscere i tre uomini, Petrov, Jacek e Robert, ai quali evidentemente rivolgevano le richieste di personale. Preciso che in modo particolare i tre avevano contatti con un uomo italiano che possiede diversi appezzamenti di terreni ed anche un ingrosso di verdura credo che sia una persona importante lì in San Carlo. Aggiungo che i tre uomini che ci conducevano sul posto di lavoro avevano timore di questo italiano il quale non era ligio nell'osservanza delle leggi infatti si vantava che il figlio di 15 anni poteva scorrazzare con la macchina senza che nessuno potesse farli nulla. A causa delle cattive condizioni di vita ho iniziato a lamentarmi e i tre, in particolarmente Petrov, mi intimavano di chiudere la bocca e di lavorare altrimenti mi sarebbe successo qualcosa di grave. A parole eravamo liberi di andare via dal casolare, ma di fatto non avevamo i mezzi per andare via e poi c'era il terrore di eventuali ritorsioni. Tutti avevamo paura di opporci a tale stato di cose. A me sembrava di trovarmi ai tempi della guerra, il nostro casolare sembrava essere sopravvissuto ad un bombardamento, era sporco pieno di topi morti e privo di ogni servizio.

La situazione era talmente insostenibile che io ed un ragazzo di nome Piotr avevamo deciso di fuggire ma gli altri mi hanno dissuaso poi, in data 20 gennaio 2006, S. P., è riuscito ad allontanarsi dal campo. In quella occasione i tre, soprattutto Jacek, palesavano uno stato di agitazione, preoccupazione, per il fatto che Piotr si era allontanato riferendoci che se fosse andato al Consolato avrebbe creato dei problemi. Comunque dicevano anche che non avrebbero avuto mai grossi problemi perché avevano delle conoscenze e potevano controllare tutto il territorio, Petrov era quello che si vantava di queste conoscenze, e comunque se avessimo seguito le loro regole avremmo ricevuto un buon trattamento... Ribadisco che non percepivamo alcun compenso per il lavoro prestato ed eravamo costretti ad utilizzare i nostri risparmi per acquistare i generi di prima necessità. Addirittura in alcune



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

*occasioni, sia Jacek e Robert, ci hanno chiesto se volevamo acquistare della Vodka o se volevo pot-
vo disporre di alcune donne di colore. Sono sicuro che i compensi per il nostro lavoro venivano per-
cepiti e trattenuti dai tre. Nel tardo pomeriggio del 23 gennaio 2006, un mio compagno con il suo
cellulare, è riuscito a contattare S. P., il connazionale che alcuni giorni prima era riuscito a scappa-
re, a cui chiedevamo di aiutarci a fuggire. Di fatti dopo poco lo stesso compagno veniva contattato
da personale del consolato il quale il giorno seguente intorno alle ore 10.00 siamo stati recuperati a
circa 2 km dal casolare. Siamo riusciti ad allontanarci tranquillamente dal casolare anche perché i
tre dopo aver appreso la notizia che Piotr era riuscito a fuggire, non sono mai più tornati al casola-
re, solo in paio di circostanze si è presentato tale Wlodek, che diceva di essere il fratello di Petrov, il
quale ha prelevato solo due o tre di noi per andare a lavorare per un paio di ore. Dopo
l'allontanamento di Piotr, i tre hanno chiamato il mio compagno Ludwik per capire cosa fosse suc-
cesso e come avesse fatto ad allontanarsi".*

Anche sotto questo profilo, dunque, il metodo utilizzato dall'imputato ha evidenti analogie con quello
praticato dal N..

A seguito di un intervento dei Carabinieri che sorprendeavano K. J., detto "Jancia" nel flagrante tra-
sporto di connazionali, presso la stazione dei Carabinieri di Ascoli Satriano venivano identificati e
sentiti quali informatori S. J., R. M., B. E., G. A. e M. G..

Va premesso che costoro erano alloggiati nel campo gestito dal M. P., come si desume dalla conversa-
zione intercorsa tra N. J. e O. K. (it 11.2.2006 ore 19.20) nel corso della quale quest'ultimo, raccon-
tando della permanenza del K. presso la stazione dei Carabinieri di Ascoli Satriano sino alle 3.00, con-
fidava al suo interlocutore che quest'ultimo "portava la gente di Petro a San Carlo" e che "quelli
dell'Ambasciata...sono venuti in caserma ad Ascoli per prendere la gente".

Ulteriore riscontro al fermo del K. rinviene dal contenuto della conversazione intercorsa tra M. P. e
l'O. dell'8.2.2006 ore 7.37 nella quale entrambi commentavano l'episodio in discorso e discutevano
sulle contromisure da adottare per evitare che gli inquirenti li identificassero.

Era il M. a contattare l'O.:

K: Pronto.

P: K....

K: Ascolta, c'è un casino totale.

P: Perché?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: *Allora, ti dico subito. Meglio se non ritorni a casa. Quelle due che hai preso..*

P: *Sì*

K: *Portale dal polacco. Portatele via al più presto. Una di queste ha i documenti.*

P: *Sì*

K: *Gli altri sono stati presi dai Carabinieri. Sono stati la fino alle tre.*

P: *Sì*

K: *Poi sono stati presi dall'ambasciata. Il tuo telefono è già sotto controllo.*

P: *Sì*

K: *Capisci? Alle dieci vengono i Carabinieri con le persone dell'ambasciata per prendere le cose e chiudere la campagna. Devono prendere le cose dalla campagna dei polacchi.*

P: *Allora perché non ci hanno avvisati che ci sono casini?*

K: *Sì, sì, sì, sì, sì Perciò digli di portare via in campagna quelle due prima possibile. Una di quelle ha i documenti. Loro devono stare là alle 10.00.*

P: *Bene, grazie.*

K: *A presto.*

P: *E Jancia, dove è?*

K: *Cosa?*

P: *Dove è Jancia?*

K: *Non so se dorme o è andato a portarli in campagna.*

P: *Sì.*

K: *L'hanno lasciato libero solo alle 3 di mattina.*

K: *Cosa?*

P: *Forse era meglio portarli in campagna e lasciarli*

K: *No, ma loro sono stati presi direttamente dalla caserma dalle persone dell'Ambasciata con un furgone.*

P: *Ah!*

K: *Sono stati presi. Adesso devono solo ritornare per prendere le cose e cercare i documenti di una di loro.*

P: *Sì*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: *Capisci?*

P: *Sì*

K: *Lui deve andare adesso di nuovo in caserma alle 11.00.*

P: *Io, adesso chiamo una di loro che ha il cellulare. Le dico dove stanno i documenti.*

K: *Magari, mettete i documenti in una delle borse. Nella borsa di quella*

P: *E poi lasciamo le borse.*

K: *Sì*

P: *Come faccio ad andare. Spero che non conoscono la mia macchina...*

K: *Sì*

P: *Sì*

K: *Allora, fai così.*

P: *OK*

K: *E fai attenzione al telefonino.*

P: *Grazie.*

Le informazioni rese dagli operai polacchi portati in salvo dai Carabinieri riscontrano che i medesimi erano sottoposti all'autorità del M. P..

R. M. dichiarò, infatti, di essere stata prelevato – mentre si trovava nell'area di un distributore di benzina per far ritorno in Polonia per l'impossibilità di corrispondere ad un italiano che viveva ad Orta Nova con una polacca il canone di locazione – da M. P., L. R. e tale “Jarek” (T.) i quali avevano accompagnato lui ed altri connazionali in un casolare, privo di luce, acqua e riscaldamento, in località San Carlo ove aveva dormito, in stagione tardo autunnale, con i materassi poggiati sul terreno, senza percepire un solo euro per il lavoro svolto.

Il R. descriveva il M. P. – quarantenne, sempre ubriaco, alto mt 1,75, robusto, capelli castani – L. R. - polacco di Dobre Misto, trentenne, alto mt 1,80, capelli corti scuri, occhi grandi – ed indicava nell'utenza 329/2173672 quella in uso a quest'ultimo imputato, precisando che il medesimo e quello indicato come “Jarek” – identificabile nel T. - svolgevano la funzione di autisti mentre il M. riscuoteva il denaro dai proprietari dei fondi sui quali l'informatore aveva lavorato.

Il R., inoltre, affermava di non aver mai subito violenze ma, con gli altri connazionali, pressioni psicologiche che si traducevano in rappresentazioni di persone “scomparse...uccise e bruciate”.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Dichiarava infine l'informatore che la fuga dal campo era resa impossibile vuoi perché nessuno degli operai disponeva di denaro, vuoi perché non era dato conoscere in quale luogo si trovassero, vuoi perché i controllori prospettavano che ogni ricorso alle Autorità italiane era infruttuoso disponendo essi di denaro sufficiente per "sostenere le spese".

Lungi dal rappresentare una forma d'intimidazione, la possibilità di non subire conseguenze penali per le illecite condotte poste in essere, costituiva un profondo convincimento di L. R. il quale, conversando con la madre (*it 9.2.2006 ore 20.42*), così si esprimeva.

R *Passami la mamma*

D *Subito.*

M *Ciao.*

R *Sì.*

M *Cosa state combinando?*

R *Un casino.*

M *Un casino?*

R *Sì.*

M *Che vuol dire?*

R *I Carabinieri hanno preso i documenti.*

M *Sì, quando?*

R *Ieri.*

M *Ieri?*

R *Sì.*

M *Vi hanno aggredito?*

R *Domani mattina devo andare al commissariato di Ascoli e non si sa ancora...*

M *Va a finire che vi mettono dentro.*

R *Al massimo.*

M *Perché?*

R *Perché quelli che si erano dati, ti ricordi? Ti ho parlato di quelli che erano scappati.*

M *Sì.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

R *Hanno raccontato certe stupidaggini all'Ambasciata. Ieri ho parlato con una tizia dell'Ambasciata.*

M *Sì.*

R *Perché lei è venuta qui e ci ho parlato. Lei è rimasta sorpresa quando le ho raccontato certe cose, che non si paga niente. Che ho dato loro del pane, cose del genere. E' rimasta sorpresa in quanto loro avevano raccontato certe storie e lei è rimasta di stucco.*

M *Sì.*

R *I Carabinieri vanno per conto loro, si sa, siamo in Italia.*

M *Sì.*

R *Domani mattina mi devo presentare...*

M *Da solo?*

R *No, con un amico. Cazzo, non so mica come andrà a finire.*

M *E adesso che state facendo?*

R *Abbiamo cenato, abbiamo aperto una bottiglia e stiamo riflettendo. Potrebbe essere l'ultima cena in Italia.*

M *Allora dopo dove sarà la cena?*

R *In Polonia, cazzo!*

M *Ahm.*

R *Perché potrebbero mandarci in Polonia.*

M *Uhm. Vi buttano fuori?*

R *Sì.*

M *E' possibile.*

R *Cazzo, si è rotta una macchina, ripararla costa 1.000 euro. Tutto costa, cazzo! In più questi problemi.*

M *Sì, sì.*

R *Non lo so, vediamo cosa mi diranno domani in Questura. Se non mi dovessi fare vivo per un mese o due, vuol dire che sto dentro.*

M *Ah!*

R *E' logico, vuol dire che sto chiuso in cella e basta. Che cazzo!*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

M Quindi bisognerà chiarire la faccenda.

R Non ci sarà nessun processo. Semplicemente rimarrò dentro per due mesi, mi libereranno e dopo non ci sarà un cazzo.

M Sì.

R Ho degli amici italiani qui, chiamo subito l'avvocato per...

M Piotr invece?

R E' tutto a carico mio e di Piotr. Solo che per adesso non ce l'hanno con Piotr. Mi hanno fermato per strada, stavo in macchina. Mi hanno preso i documenti, ma sono scappato. Sono stati loro a chiamarmi per dire che mi devo presentare al commissariato a ritirare i documenti.

M Uhm.

R Non dire niente a nessuno. Non dire niente al vecchio perché gli vengono subito i capelli bianchi.

M Sì.

R Se non mi dovessi far vivo per due mesi, tre o quattro, vuol dire che sto dentro, cazzo.

M Sì, sì.

R Altrimenti al massimo fra due settimane richiamerò.

M Si calmeranno le cose.

R Sì. Gesù, sai mamma, qui non si possono avere queste cose, delle persone che lavorano, capisci? É illegale.

M Aha.

R Ma qualcuno deve dare il lavoro a queste persone, cazzo! Non è mica così che vieni in Italia, non sai la lingua e allora?

M Sì.

R Comunque ho qui dieci testimoni in mio favore. Li ho presi con tutte le borse, ho dato la casa, il pane. Ho dato loro da mangiare, il lavoro, quindi sai...

Un'altra informatrice, B. E., dichiarava che il lavoro presso i campi aveva una durata di circa 12 ore – dalle ore 6.00 alle 18.00 – mai retribuito dal M. pur avendolo la donna visto mentre riceveva il denaro dal datore di lavoro italiano.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La B. precisava che il trasporto tra il campo di raccolta degli operai ed i fondi era curato da “Jacek” (T.) e Robert (L.) - che descriveva negli stessi termini del R. – mentre il M. appariva *“il capo dei tre in quanto era più autoritario ed amministrava il lavoro”*.

M. G. confermava puntualmente le dichiarazioni del R. anche in punto di reclutamento e di mancata corresponsione di alcuna, sia pur minima, retribuzione ed evidenziava la il giorno in cui erano stati fermati all’interno dell’automezzo condotto dal K., era stata ripetutamente contattata sulla sua utenza cellulare dal M. P. (utente dell’utenza 320/714841), dal T. (che utilizzava l’utenza 338/768330) e dal L. (utenza 329/08006083) i quali volevano conoscere gli sviluppi della situazione ed il luogo in cui si trovassero.

Le predette utenze venivano sottoposte ad intercettazione.

Un mese dopo K. R. e S.M. T. denunciavano ai Carabinieri del ROS, dopo essere fuggiti dal campo “San Carlo”, di essere stati vittime del M. P. (*denuncia del 15.3.2006*).

Narravano i denunzianti di aver riscontrato un annuncio, pubblicato sul giornale “Gazeta Wyborcza”, che rappresentava la possibilità di lavoro in Italia con contratto regolare, retribuzione di 40-50 euro al giorno ed un alloggio dignitoso.

Gli stessi avevano viaggiato, per raggiungere l’Italia, a bordo del veicolo Mercedes Sprinter targato KPO 3597 – lo stesso indicato dagli informatori W. D., F. S., S. P. e L. L. (*informazioni del 24.1.2006*) – corrispondendo all’autista € 150,00 per il trasporto ed ulteriori € 50,00 per l’intermediazione ad O. K..

Una volta giunti in data 10.3.2006 l’intermediario li aveva trasportati nel campo sito in località “San Carlo” gestito da M. P. il quale, nella circostanza, si trovava in compagnia di L. R. ed individuavano su fotografia i tre connazionali.

Anche i denunzianti descrivevano l’alloggio riferendo che si trattava di una casa su di un solo piano (terra) senza acqua – fornita e stagnante in botti - né servizi igienici o riscaldamento al quale provvedevano, stante il rigore della stagione, bruciando pneumatici usurati ed altri combustibili.

Avendo appreso dagli altri operai che, lavorando da due settimane, non avevano mai ricevuto alcuna retribuzione ed al cospetto di ulteriori pretese di pagamento della somma di 2,00 euro al giorno per il trasporto, K. R. e S.M. T. erano riusciti a fuggire.

Dello stesso tenore sono le informazioni rese da C. M., la cui vicenda va ripercorsa sulla base delle inequivoche fonti di prova.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D. C., figlia di M., ne denunciava la scomparsa al Consolato polacco di Roma evidenziando e documentando di aver ricevuto, in data 21.3.2006, due s.m.s. provenienti da un'utenza cellulare da lei non conosciuta.

Nel primo – delle ore 17.21 – il padre denunciava: *“sono a San Carlo quasi prigioniero, senza possibilità di vedere i soldi per il lavoro svolto e senza cibo. Sto bene di salute. Vi ho delusi. Vi prego perdonatemi. L'unica speranza è il Consolato a Bari”*, e nel secondo - delle ore 18.34 - scriveva: *“sono prigioniero in un buco a San Carlo da Pietro, un ucraino, senza possibilità di vedere i soldi, senza cibo. Vi prego perdonatemi. Sto bene di salute. L'unica speranza è il consolato a Bari. Qui si sta male. Questa è la mafia. Ciao”*.

La donna ricontattava l'utenza e, dopo alcuni tentativi, le rispondeva un ignoto operaio polacco dicendole che avrebbe fatto conoscere la sorte del padre.

Il successivo silenzio aveva turbato la donna che s'era decisa a contattare il Consolato polacco i cui addetti, grazie all'intervento dei Carabinieri di Ascoli Satriano, trovavano nel campo in località San Carlo, C. M. unitamente a sei connazionali.

Il C., sentito come informatore, dichiarava di trovarsi in Italia dal 25.2.2006 proveniente da Gliwice, e di essere stato trasportato a bordo di un furgone Ford Transit condotto da tale “Darek” al quale aveva corrisposto la somma di 170,00 euro, di cui 20,00 euro a titolo di intermediazione.

Rappresentava l'informatore di aver appreso di un'offerta di lavoro in agricoltura ben retribuito (40/50 euro al giorno) accompagnato da una buona situazione alloggiativa a seguito di un annuncio pubblicato sul giornale “Gazeta Wyborcza”.

Giunto ad Orta Nova era stato trasferito in un casolare gestito da N. J. al quale aveva corrisposto 5,00 euro per l'alloggio di un solo giorno in quanto il successivo aveva conosciuto M. P. e T. J. i quali gli avevano offerto la possibilità di lavorare con loro senza corrispondere alcuna somma a titolo di locazione.

Con costoro, dichiarava il C., aveva raggiunto il campo in località “San Carlo” ed aveva avuto modo di apprezzare l'estremo squallore della situazione alloggiativa – viveva in un casolare senza acqua, senza luce, senza riscaldamento e con servizi igienici carenti – e la gravosità del lavoro controllato da M. V. e L. R., che riconosceva dalle foto mostrategli dai Carabinieri.

Per tutto il periodo in cui aveva prestato attività lavorativa, protrattosi per venti giorni, non aveva mai percepito alcuna forma di retribuzione, inutilmente richiesta a M. P..



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Analoga forma di protesta aveva determinato la violenta reazione del M..

M. Z. e M.G. M., giunti in Italia il 15.3.2006, riferivano ai Carabinieri di Castellana Grotte che, pur avendo pattuito con il M. il compenso di 3,00 euro l'ora per la raccolta degli ortaggi, avevano dopo dieci giorni richiesto il pagamento della retribuzione.

Tanto aveva determinato la violenta reazione dell'imputato che aveva, con mossa improvvisa, afferrato per i capelli la M. mentre si trovava distesa sul letto, l'aveva trascinato a terra per poi colpirla con un pugno al volto.

Il M., intervenuto in difesa della donna, era stato colpito con un calcio all'altezza del fianco.

Entrambi erano riusciti a fuggire ed avevano contattato il Consolato polacco che li aveva tratti in salvo.

La considerazione che il M. P. ebbe degli operai polacchi dei quali intermediò e sfruttò l'attività lavorativa fu simile a quella riservata ai servi: diede loro pane – e non sempre – e qualcos'altro e recriminò per le loro proteste al cospetto della sua magnanimità.

Le espressioni sopra sintetizzate sono parte di una conversazione tra il M. e la sua compagna (D.) residente in Polonia (*it 8.2.2006 ore 9.41*) che appare opportuno riportare per il suo contenuto ampiamente confessorio del ruolo di “capo” ammesso dall'imputato, nonché per la struttura della cellula che dirigeva, sui ruoli rivestiti nel sodalizio da O. e da L., ed infine sulle condizioni di lavoro imposte con violenza.

D : Pronto .

P : Sole mio

D : Sì, cosa che c'è?

P : E un cazzo qui.

D : Perché ?

P : Adesso hanno preso i miei uomini puttana e mi si è rotto il furgone che sta dal meccanico.

D : Chi l'ha preso?

P : No il furgone sta dal meccanico

D : Sì? E le persone come?

P : E io ho preso a Jancia

D : Sì?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

P : Lo pago e lui viaggia per me.

D : Sì e cosa?

P : E puttana, quelli che ti ho chiamato prima.

D : Sì

P : In Ambasciata hanno detto su di me

D : Sì?

P : Hanno preso i miei uomini e li hanno portati ad Ascoli in caserma.

D : Quelli che porta Jancia?

P : No, i miei uomini però li portava Jancia, mi capisci? Ho il furgone rotto e io pago a Jancia.

D : Sì?

*P : E gli hanno chiesto da chi lavorate? Da Petro? Va bene e li hanno rilasciati.
Notte dopo puttana sono arrivate quelli dall'Ambasciata.*

D : Sì?

P : L'hanno preso tutti, fino ad adesso stanno al Consolato... puttana...

D : Puttana.

P : Quel puttana di gay che è scappato puttana

D : Quale?

P : Quello che ti avevo detto prima puttana, chi conosce chi è veramente

D : Uhm...

P : A quaranta anni faceva i massaggi ai maschi.

D : Uhm...

*P : Ha detto su di me delle cose, che io lo ho picchiato, che ho derubato puttana,
che ho preso i suoi soldi puttana e altre cazzate .*

D : Uhm...

P : E adesso devono venire da in campagna per chiuderla

D : Sì veramente?

P : Ma quelli miei che stanno adesso da me

D : Uhm...

P : Da nessuna parte, noi vogliamo rimanere qui.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D : Sì.

P : *Ambasciata gli dice che vi mandiamo a casa e quelli nessuna reazione.*

D : Uhm...

P : *Non so con cosa finisce tutto questo .*

D : *Perchè loro vogliono rimanere là?*

P : *Cosa ?*

D : *Perchè vogliono rimanere?*

P : *Dove?*

D : *Dove tu dici che vogliono rimanere, in campagna? O in Questura ?*

P : *No i miei della campagna dicono che noi lavoriamo, puttana, da Petro, c'è tutto, lui paga i soldi puttana, lavoro c'è tutto va benissimo.*

D : Uhm...

P : *Dicono che noi non vogliamo andare da nessuna parte .*

D : Uhm...

P : *Se era veramente così gli avrei messo il cazzo nel culo, puttana, se era veramente così puttana. Adesso fra 15 minuti loro devono stare a casa in campagna, e anche qui a casa.*

D : *Sì? Veramente?*

P : *E un cazzo qui D.*

D : Uhm...

P : *Jancia era puttana, loro hanno rilasciato subito ma Jancia insieme al “Biondo” e il “Bambino” hanno rilasciato alle tre di notte .*

P : *Sì solo, ho mandato a Robert a San Carlo .*

D : *Sì?*

P : *L'ho mandato stamattina a prendere una bottiglia di vodka, puttana, non voglio più questa vita da lupo.*

D : *Ti credo.*

P : *Puttana non posso andare nè a San Carlo ne ad Ascoli pagare i contributi, perchè hanno detto che almeno per un po' di tempo di non farmi vedere a San Carlo puttana.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D : Uhm...

P : Niente proprio.

D : Uhm...

P : Per fortuna c'è Robert (L.) e che ha aggiustato la Mercedes ieri, ieri sono andato a cambiare le candele cento euro puttana.

D : Sì.

P : Come dal nulla il lavoro, ho preso il lavoro c'è da fare molto.

D : Allora quante persone hai tu?

P : Quanti? Dieci in campagna e due qui.

D : Almeno speriamo che per questi c'è il lavoro.

P : C'è tanto lavoro D., però quelli che hanno raccontato tutto nell'Ambasciata puttana quelli polacchi di merda, tu sai come sono i polacchi? Non sono come i nostri.

D : Uhm...non ti fidare .

P : Chiedono sempre di darli tutto, quello e altro. Almeno quelli che sono arrivati adesso sono bravi

D : All'inizio, non ti fidare di nessuno puttana, dai tutto quello che gli spetta i soldi che guadagnano dai tutto.

P : Perché non gli dò nulla D.? il pane quello e altro, puttana adesso gli dò tutto.

D : Uhm...e Jancia cosa ?

P : E cosa Jancia? Jancia è solo uno che non conta nulla.

D : Uhm...e Krisztof (O.) ha le persone?

P : E' lui che mi da le persone

D : Perché non hai il lavoro forse?

P : Sì, io ho il lavoro, è lui che mi ha chiamato per dire di non farmi vedere non so perché, è così buono.

D : Uhm.. forse sono stati Albanesi che hanno messo contro i Polacchi di andare o cosa?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

P : No, gli hanno preso per strada, loro aspettavano il furgone verde, a Jancia hanno fatto passare loro stavano all'angolo come per arrivare da me in campagna.

D : I Carabinieri?

P : Sì!

D : Uhm...

P : Jancia puttana andato con il furgone al negozio, quando tornava indietro l'hanno fermato subito.

D : Uhm...

P : Dove andate? Da chi lavorate?

D : Uhm...

P : L'hanno portati subito in caserma, in caserma li hanno trattenuto per due ore e poi gli hanno rilasciato. E alle due di notte i Carabinieri con Ambasciata.

D : Da Jancia ?

P : No da me in campagna, puttana.

D : Mi senti? ancora per quel contatto di lavoro, Olga dice se puoi chiamare a Rocco per farlo venire con Antonio per fare per lei i documenti.

P : Adesso non posso andare a San Carlo.

D : No, no è meglio che passa qualche giorno.

P : Oggi ci sono molti cani, ho detto a Robert (L.) di portare la macchina da Volodia (M. V.) e di stare là con il telefono acceso. Di stare vicino il bar, se quelle puttane arrivano per dire poi come è andato tutto.

D : Sì, sì, ma lui sa parlare?

P : E io dico a Robert (L.) che vado in Ambasciata e racconta come stanno le cose puttana.

D : Perché lui sa parlare?

P : Sì, sa parlare.

D : Sì?

P : Sì! chiama da solo all'ambasciata e gli dico di venirmi a prendere, racconto tutto come sta.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D : Sì.

P : Perché non ce la faccio più, perché ho paura di uscire di casa.

D : Sì?

P : Di me hanno fatto un grande mafioso puttana, per fortuna ho aggiustato la Mercedes ieri.

D : Uhm...senti

P : Se non avessi aggiustato sarebbe la fine.

D : E quella che ti dice del tuo permesso?

P : Adesso deve chiamare verso le dodici.

D : Almeno con il permesso va tutto bene .

P : D. non ce la faccio più con tutto questo, non posso darti i soldi ne a casa e anche io non ho niente. Quelli mi spingono puttana, una da una parte altri da altra o l'Ambasciata o i Carabinieri .

D : Cos'è l'Ambasciata?

P : Il consolato Polacco .

D : Ah..

P : Capisci, ti prendono nel Consolato ti danno dove dormire, i soldi per tornare ma tutto questo bisogna guadagnare, per guadagnare la bisogna di due mesi di tempo per ritornare

D. Uhm...

P : E loro pensavano di uscire così, senza pagare nulla

D : Uhm...

P : E adesso loro devono più là che qui.

D : E cosa vogliono da te?

P : E cosa devono fare quelli che lavoro al Consolato? Per cosa devono prendere i soldi? Devono fare almeno qualcosa.

D : I Carabinieri sono di Ascoli?

P : Il maresciallo non ha nulla nel mio riguardo. Li hanno presi i miei colleghi, quelli che a te a Mariika .

D : Quelli di Cerignola?



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

P : Sì.

D : Veramente?

P : Sì.

D : E loro cosa vogliono? Le donne!

P : Il mio nome, quelli che rompevano la porta

D : Ah quei due? Li hai riconosciuto?

P : Mi hanno detto così.

D : Puttana.

P : L'hanno portato ad Ascoli, perché loro vivono a San Carlo per questa in caserma di Ascoli a Jancia hanno portato a Cerignola hanno preso le impronte fino le tre di notte l'hanno trattenuto e altre dopo due ore circa hanno rilasciato.

D : Uhm...

P : E alle due di notte sono arrivati in campagna e hanno portato via tutti non so adesso provo a chiamare per sapere, va bene ti bacio .

D : OK.

P : Poi ti richiamo perchè adesso non ho più i soldi.

D : Ok vai perchè la scheda sta per finire.

Contrariamente a quanto emerge dalle rassicuranti espressioni utilizzate dal M., le condizioni alle quali erano sottoposti i suoi operai nei campi non erano dissimili da quelle imposte dal N., tant'è che per poter "guadagnare" dovevano lavorare per due mesi necessari per coprire le spese per alloggio, intermediazione e (inesistenti) servizi.

Né risulta in alcun atto dei ponderosi volumi che compongono il fascicolo processuale che il M., come s'impegnava a fare, si sia mai presentato dai Carabinieri per smentire le false dichiarazioni dei "polacchi" e far accreditare, tramite gli altri operai che volevano restare nel suo campo di San Carlo, una diversa realtà.

Le fonti di prova sopra esaminate, invero, trovano riscontro nelle dichiarazioni di P. D., detto "Darek" il quale riferì di aver prelevato, per riaccompagnarli in Polonia, cinque operai provenienti dal campo del M. i quali gli avevano confidato di essere stati truffati, minacciati con armi e bastoni, derubati dal predetto imputato (a PM il 26.2.2007), di Z. E. la quale raccontò che cinque operai, trasportati dal compagno W. A. a Cerignola, erano stati violentemente picchiati dal M. (a PM il 5.9.2006), riscontra-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ta su tale circostanza dallo stesso W. (*a PM il 18.9.2006*) il quale puntualizzò che la violenza era il metodo abitualmente praticato dal M. per indurre gli operai a recarsi al lavoro.

Le condizioni di assoggettamento delle vittime trovano ulteriori riscontri nel contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza del M. P. (320/7148411), la stessa utilizzata dal suo autista T. J. per effettuare la telefonata alla madre che si è avuto modo di esaminare.

La riferibilità di tale utenza al M. P. emerge dal contenuto delle conversazioni nel corso delle quali i vari interlocutori chiamano "Petro" l'utente e fanno riferimento al lavoro da svolgersi nonché della situazione nel campo "San Carlo", pacificamente gestito dal predetto imputato.

Rilevanti, al fine di ritenere riscontrate le informazioni e le dichiarazioni dei coimputati, sono alcune delle molteplici conversazioni in una delle quali un uomo dalla Polonia telefonava al M., imponendogli di liberare e consentire il rimpatrio della moglie – tale "Ola" – per poi minacciarlo di denuncia ove non avesse ottemperato, invito al quale il M. reagiva violentemente (*it 8.2.2006 ore 20.29*).

Due giorni dopo era il fratello M. V. ad invitare Petro a raggiungerlo stante la necessità di "*picchiare una persona*" (*it 10.2.2006 ore 21.37*) e tale disponibilità del M. P. ad intervenire con propri mezzi o personalmente allorquando si prospettava l'opportunità di usare violenza nei confronti di operai – anche se "appartenenti" ad altro capo cellula – si palesa esaminando altre conversazioni, in una delle quali O. K. riferiva alla moglie, presente il M., di avere in animo di ammazzarne "*uno o due, come esempio*" e di avere, allo scopo, "*preso in prestito due coltelli da Petro*" presso la cui abitazione in quel momento si trovava (*it 3.3.2006 prog. 90*), mentre in un'altra occasione, riferita dal W., aveva partecipato, con lo stesso O., ad un pestaggio organizzato da K. J. ("Jancia") in danno di operai polacchi che, con un telefono cellulare, avevano osato fotografare quest'ultimo (*W. a PM il 14.2.2007*).

Sulle condizioni di lavoro le informazioni delle persone offese trovano pieno riscontro nel contenuto di conversazioni dal cui contenuto emerge che gli operai lavoravano non meno di 12 ore (*it 4.2.2006 ore 11.46*) suggerendo, in occasione di tale conversazione L. R., autista al servizio del M., di concentrare l'attività lavorativa l'indomani dalle ore 6.00 alle ore 18.00 onde evitare sprechi di benzina che in quel momento scarseggiava.

L. R. è stato un fedele collaboratore del M. P., non essendo stata la sua attività limitata al neutro trasporto dai campi ai fondi agricoli, ma estesa a quelle forme di intimidazione e violenza che contribuiscono a determinare la condizione di assoggettamento degli operai.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Sin dall'inizio dell'attività di captazione delle conversazioni sulla predetta utenza in uso al M. (*intercettazioni disposte in via d'urgenza in data 2.2.2006*) più volte il L. relazionò il coimputato sulle modalità di distribuzione degli operai nei fondi (*iitt 3.2.2006 ore 14.40; 4.2.2006 ore 9.24, 9.27, 9.31, 11.46 captate sull'utenza 329/0806083*) mentre in altra, comunicando con il padre e poi con "Ariel", riferì che aveva sotto il suo controllo, in quel momento 15 operai e che probabilmente sarebbe tornato in Polonia fra due o tre settimane per prendere altre persone e probabilmente la sua donna (*it 7.2.2006 ore 9.39*).

Più ampio valore confessorio si apprezza nella successiva conversazione (*it 7.2.2006 ore 20.17*) intercorsa tra il L. e alcuni congiunti nel corso della quale l'imputato, dopo aver confidato che era intento ad organizzare con il M. ed il T. un festino con tre prostitute, confermava di essere in procinto di tornare in Polonia per reclutare operai destinati alla raccolta dei carciofi, avendo peraltro ricevuto la disponibilità di 18 persone pronte per tale lavoro. Comunicando con la madre le raccontava, poi, di aver trovato lavoro a connazionali alcuni dei quali, tuttavia, si lamentavano dello scarso guadagno, quindi parlava di "Petro" in procinto di essere interrogato dai Carabinieri perché alcuni operai assumevano di aver subito maltrattamenti.

E negli stessi termini si esprimerà il L., conversando con la madre, nella perfetta consapevolezza della illiceità penale delle sue azioni, talmente gravi che potranno determinarne l'arresto, in quanto "*qui non si possono avere queste cose, delle persone che lavorano, capisci ? E' illegale*", anche se, a giudizio dell'imputato, con la collaborazione del M. e dieci testimoni ai quali aveva fornito "*la casa, il pane...il lavoro*" i quali avrebbero potuto testimoniare a suo favore (*it 9.2.2006 ore 20.42 – sopra trascritta integralmente*).

La fedeltà del L. al M. ne determinò un'assimilazione anche culturale nel modo di pensare: era sufficiente offrire "pane", "casa" e "lavoro" per ingraziarsi gli operai e determinare prospettive di testimonianze a suo favore, non potendo ignorare l'imputato che "pane", "casa" e "lavoro" erano garantiti anche nei campi di concentramento.

Nella piena consapevolezza dell'illegalità delle sue azioni e del rischio di essere catturato – per la gravità dei fatti – il L. contribuì non solo a determinare e/o mantenere una continuativa condizione di assoggettamento dei connazionali, ma, come si rileva dalle conversazioni, anche alla tratta delle persone prelevate dalla Polonia e tenute all'oscuro di quanto avrebbero subito nei campi del M..



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E tale piena consapevolezza va desunta non solo da quanto all'imputato riferirono i connazionali che non avevano ricevuto alcuna forma di retribuzione (*it* 26.6.2006 ore 13.56 nella quale il L. contestava tale circostanza a "Radek"), ma dall'aver apprezzato direttamente che nei campi mancava il pane (*it* 7.2.2006 ore 10.20), preoccupandosi tuttavia dell'organizzazione del festino previsto per quella sera.

La cellula capeggiata dal M. era parte di una più articolata organizzazione della quale condivideva il programma criminoso (tratta di persone, riduzione in servitù e sfruttamento degli operai a fini di profitto), i mezzi - rappresentati dai veicoli utilizzati per il trasporto, dallo scambio dei "caporali" e dei lavoratori considerati al rango di *res* – i fini illeciti e le modalità per attuarli.

Va, dunque, ribadito che la separazione nello svolgimento delle stesse attività illecite tra il N., l'O. ed il M. non solo fu solo apparente, ma fu determinata dalla necessità di maggiori profitti personali che potevano realizzare solo sfruttando l'attività un numero maggiore di operai.

In concreto i tre imputati operarono di concerto e collaborando tra loro nella prospettiva che l'interscambio delle prestazioni e dei favori avrebbe consentito la sopravvivenza del sodalizio criminoso.

Plurime sono le fonti di prova che tra loro si combinano e si riscontrano reciprocamente su tali circostanze.

In tal senso e, riservando un approfondimento del tema alla successiva trattazione vanno annotate:

- l'it 6.2.2006 ore 9.57 nella quale M. P. chiedeva la collaborazione dell'O. dovendosi recare da una persona a riscuotere denaro e riceveva l'impegno dell'interlocutore di prelevare con la propria autovettura che sarà condotta dal K.;
- l'it 7.2.2006 ore 19.09 nel corso della quale era l'O. a comunicare al M. del controllo subito dal K. per iniziativa dei Carabinieri di Ascoli Satriano, informazione incompatibile con la sussistenza di un dissidio o di un conflitto di interessi economici, conclusione che si rafforza considerando che
- nell'it 7.2.2006 ore 19.14 – e dunque successiva di sei minuti alla precedente – il M. contattava direttamente il K. – che stava recandosi presso la Stazione dei Carabinieri con la "gente" – e si raccomandava di "*non vendere Janusz*" (N.), locuzione che palesemente dimostra la sussistenza di un vincolo di solidarietà che legava i capi delle tre cellule;
- l'it 8.2.2006 ore 7.37 nel corso della quale era il M. a telefonare all'O. per raccomandargli di non tornare a casa, visto che il K. aveva lasciato la Caserma dei Carabinieri alle 3 di notte e



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

v'era il concreto pericolo che alcuni polacchi avessero reso informazioni (M.: *“c'è un casino totale...meglio che non torni a casa. Quelle due che hai preso...portale dal polacco. Portale via al più presto, una di queste ha i documenti...gli altri sono stati presi dai Carabinieri...poi dall'Ambasciata”*);

- l'it 11.2.2006 ore 19.20 che si collega alla vicenda del controllo subito da “Jancia” K. nella quale era il N. a contattare l'O. per conoscere i fatti e, dopo aver appreso che il connazionale trasportava *“la gente di Petro”*, accoglieva la richiesta dell'interlocutore di mettergli a disposizione P. M., in quanto, dopo l'intervento dei Carabinieri, vi erano delle *“minorenni...spaventate”* che andavano tenute, pertanto, sotto il controllo costante del braccio destro del N.;
- l'it 8.2.2006 ore 9.41 nel corso della quale il M. parlando con la sua donna ammetteva che il K. lavorava alle sue dipendenze e che l'O. gli forniva la manodopera (*“è lui che mi dà le persone”*), circostanza incompatibile anche sotto il profilo di una forma di concorrenza tra i vari intermediari interessati alla conservazione della manodopera, come si desume
- dall'it 29.3.2006 ore 18.02 nella quale il N., comunicando con l'O. ascoltava le doglianze di quest'ultimo in ordine allo scarso numero di operai e, nel contempo, chiedeva della situazione nel campo di M.;
- l'it 22.4.2006 ore 20.41 – già esaminata – tra gli stessi interlocutori, nella quale il N. si preoccupava di raccomandare al sodale di non pagare i suoi operai avendo appreso che taluno voleva fuggire, conversazione il cui contenuto ulteriormente riscontra le dichiarazioni degli informatori sull'elevazione a metodo del mancato versamento della retribuzione in funzione del mantenimento dello stato di soggezione e della prestazione lavorativa;
- l'it 3.5.2006 ore 5.35 tra gli stessi interlocutori che conforta l'ipotesi associativa rafforzando le considerazioni che precedono in quanto era il N. ad offrire cinque operai all'O. che ne accettava solo due, scambio di manodopera apprezzabile anche nel contenuto della
- it 3.3.2006 ore 9.29 – già esaminata – che va richiamata in quanto il M. rivolgeva una richiesta di operai all'O. il quale gli segnalava di averne 5 *“non istruiti”*, mentre la richiesta poteva essere girata al N. che disponeva di 3 *“ragazzi in gamba”* che erano *“istruiti”* per essere stati *“spaventati da non crederci”*, espressione significativa sotto il profilo della comunanza tra i capi-cellula di un metodo di intimidazione condiviso e praticato adottato per determinare l'assoggettamento;



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

- le it 4.3.2006 ore 1.52 e 5.3.2006 ore 3.52 tra gli stessi interlocutori i quali, dopo aver dibattuto sull'esito di una spedizione punitiva nei confronti di alcuni operai fuggiti dal campo dell'O. - alla quale il M. dichiarava non aver partecipato pur avendo visto che alcuni operai rimasti nel campo erano stati picchiati –, parlavano della presenza dei Carabinieri e della riuscita fuga di 3 o 4 persone che avevano raggiunto la Polonia.

La cellula con a capo H. M. – Il ruolo di W. A.

“H. diceva che lui era il primo e l'ultimo capo, perché non c'era nessuno sopra di lui, lui decideva su tutto” (W. interrogatorio del 18.9.2006).

Nessuna decisione e nessuna attività potevano compiere anche gli altri capi-cellula se non con il consenso di H. M..

Il ruolo di capo indiscusso della sua cellula e la posizione di preminenza assunta dall'HA. M. nella più vasta organizzazione criminale è sostenuto dal W. e sostenibile sulla base di plurime e diverse fonti di prova.

Tale ruolo si era consolidato nel tempo, risultando l' H. tratto in arresto in data 5.7.2003 unitamente ad altre persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione illegale ed allo sfruttamento dell'attività lavorativa.

Ora, è ben vero che da tali imputazioni H. M. fu assolto – ai sensi dell'art. 530 cpv cpp – ma dalla lettura della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia (n° 213/05 in data 18.4.2005, irrevocabile il 29.5.2005) si colgono elementi in fatto che si collegano con quelli oggetto di valutazione in questa sede.

Ritenne, all'epoca, il GUP che il compendio probatorio fosse insufficiente a dimostrare l'esistenza di una stabile organizzazione di persone associate tra loro allo scopo di favorire l'ingresso in Italia di cittadini polacchi da destinare al lavoro, pur ritenendo accertato che cinque operai – O. A., G. J., W.R. D., K.J. e K. M. – trovati nell'area di servizio “Q8”, sita sulla strada statale Foggia-Manfredonia, a bordo di un furgone “Mercedes” con targa polacca per salire a bordo dell'autovettura Fiat Croma targata RA 487667 condotta dall'H., avevano dichiarato di *“essere giunti in Italia dopo aver letto un'inserzione pubblicitaria sul giornale polacco “Anonsa” nella quale si offriva lavoro in Italia, invitando a prendere contatti con l'utenza cellulare n° 338/1157401”* pagando la somma di 100,00 euro a tali P. A e M. J. i quali avevano curato il trasporto fino alla predetta stazione di servizio.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Nella disponibilità di H. M. i poliziotti rinvenivano un telefono cellulare con scheda corrispondente alla predetta utenza e, nel corso delle fasi dell'arresto, una donna chiedeva all'interlocutore di recarsi presso il motel "Green Park" per prelevare 11 cittadini polacchi che stavano raggiungendo Manfredonia per motivi di lavoro.

Alcuni informatori indicavano poi in una persona, chiamata "Tarzan", uno dei probabili appartenenti all'associazione per delinquere e riferivano di *"essere in Italia da circa due mesi dove erano stati accompagnati da un bulgaro di nome Niko, di non avere rapporti diretti con il datore di lavoro, con il quale colloquiava solo Mohamed"*, dichiarazioni sul cui attendibilità il Giudice dubitava non trovando riscontro nelle annotazioni contenute sul quaderno sequestrato al bulgaro N. N. sul quale non risultavano i loro nomi.

Gli elementi di fatto che il Giudice nella predetta sentenza ritenne accertati coincidono con quelli raccolti nella presente indagine con gli atti di querela presentati presso la Stazione dei Carabinieri di Roma Flaminia in data 6.3.2006, da W. Z., R. B. e K. T..

I querelanti riferirono di aver letto sul giornale "Praca Za Granika", nell'edizione di gennaio, un annuncio con il quale si pubblicizzava un'offerta di lavoro in Italia e di aver contattato l'utenza 329/5616332 – *"in uso ad Andrzej"* e quindi ceduta *"al suo autista Przemek"* – il quale, precisando la sua qualità di mero *"intermediario"*, aveva riferito che il lavoro era in agricoltura, retribuito con 3,00 euro l'ora dalle quali andavano detratte le spese per l'intermediazione (100,00 euro), alloggio (50,00 euro), vitto, luce e gas, ed aveva indicato quale luogo di incontro *"l'uscita del "Green Park" (stazione di servizio Q8)"*.

Giunti in Italia, dopo un viaggio costato a ciascuno 750 zlt, erano stato prelevati da "Przemek" (K. P.), mentre W. A. – identificato dall'utenza cellulare che sarà sottoposta ad intercettazione telefonica – aveva confermato le condizioni di lavoro.

Aggiungevano i querelanti di essere stati alloggiati *"presso un casolare di recente costruzione o in fase di restauro, che penso sia stato un ristorante (abbandonato non in funzione) data la presenza di un grande forno al suo interno"* (così testualmente W.) distante circa 4,5 chilometri da Foggia ed a 10 dalla stazione di servizio "IP" sito sulla strada statale Foggia-Manfredonia.

W. Z., R. B. e K. T. raccontavano di aver prestato attività lavorativa quotidianamente dalle 5 alle 9 ore sempre accompagnati dal K. e talvolta dal W., ricevendo cibo solo saltuariamente a pranzo per iniziativa dei datori di lavoro italiani, mentre per il vitto *"provvedeva Andrzej in base alle nostre ri-*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

chieste...ci portava il mangiare al casolare togliendo tutte le etichette per non farci vedere i prezzi, non ci consegnava mai uno scontrino”, azione analoga a quella posta in essere dal N. secondo le dichiarazioni dell’O. già esaminate (fg 114).

Affermavano ancora i querelanti di essere stati controllati all’interno del casolare, per evitare fughe, dal W. e dal K., e che in posizione sovraordinata al W. v’era un arabo “Mohamet” presso il quale, all’interno della stazione di servizio “IP”, vivevano e lavoravano altri operai polacchi e descrivevano il “Mohamet” *“alto (1,90 o più), di corporatura robusta, 50 anni circa, capelli neri corti, una catena d’oro al collo, molto scuro di carnagione...la moglie dell’arabo (aveva) un piccolo negozio all’interno della stazione di servizio “IP” che gestisce insieme alla mamma”.*

L’identificazione di “Mohamed” nella persona di H. M. si fonda su plurimi elementi di prova che si articolano vuoi sull’esatta descrizione delle sue caratteristiche fisiche, sia e soprattutto dall’essere l’imputato coniugato con S. M.a che gestiva con la madre, C. M., il bar ubicato all’interno della stazione di servizio “IP” sita sulla strada che collega Foggia a Manfredonia (*informativa finale Carabinieri dei ROS – Bari*).

Non avendo ricevuto dopo un mese e mezzo di lavoro la retribuzione promessa, i querelanti, eludendo i costanti controlli esercitati dal W. e dal K. all’interno del casolare, erano riusciti a fuggire e raggiungere Roma.

Infine riferivano W. Z., R. B. e K. T. di essere stati sempre minacciati dai predetti imputati nel caso avessero lasciato il casolare e ricordavano un episodio di violenza subita dal R. ad opera del W. che lo aveva picchiato solo perché stava litigando con un connazionale.

A distanza di tre anni, quindi, gli stessi luoghi controllati, con la collaborazione di persone diverse (W. e K.), da H. M. erano teatro di fatti sostanzialmente coincidenti con quelli accertati nel 2003, inquadrabili tuttavia negli schemi dei reati di tratta di persone e riduzione in servitù i cui elementi costitutivi traspaiono nelle costanti minacce tendenti ad evitare l’allontanamento, nelle false promesse di retribuzione mai corrisposta e nello sfruttamento degli operai indotti o costretti a lavorare solo al fine del conseguimento di un profitto da parte degli imputati.

Solo una circostanza non coincide: H. M. non si sovrapponeva gestendo il traffico dietro le quinte e delegando al W. l’attività di intermediazione, di controllo ed i rapporti con gli operai.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Lo dichiarò W. A. nel corso dell'interrogatorio reso al PM in data 5.9.2006, dopo aver ricevuto, mentre era detenuto, una lettera della compagna Z. E. che si era sentita minacciata dal transito sotto la sua abitazione di un'autovettura condotta da "Faruk", braccio armato dell'H..

Sin dalla data dell'arresto, riferiva il W. di aver subito le costanti minacce dell'H. il quale gli aveva intimato di non parlare, una volta interrogato, dei rapporti avuti con lui, ma solo di quelli intercorsi con O. K., diluendo le dichiarazioni in termini di occasionalità delle frequentazioni con quest'ultimo.

Dopo aver appreso dalla Z. che la moglie dell'H. le aveva negato il denaro per pagare le spese correnti, il W. aveva direttamente richiesto a quest'ultimo conto del rifiuto, ricevendo risposte evasive.

Successivamente la Z. aveva scritto al dichiarante di aver appreso che l'H. le voleva *"tagliare la testa"* e, conoscendolo, il W. aver condiviso i fondati timori che tanto accadesse per iniziativa del "Faruk" che definiva *"un killer, corriere di droga, lui fa tutto quello che si può fare di brutto"* in stretta sintonia con l'H. del quale diceva di essere *"fratello"*.

E a dimostrazione del potere esercitato dall'H., il W. ricordava un episodio nel quale un *"padrone"* aveva rifiutato di corrispondere nelle mani del coimputato il salario di cinque operai mandati a lavorare presso i suoi campi ed era stato minacciato di vedersi la casa incendiata da "Faruk" e "Mustaffa", emissari del capo cellula, e così indotto al versamento della somma di 2.000,00 euro.

Esponendo, poi il dichiarante, che l'H. disponeva di tre o quattro casolari destinati ad alloggiare gli operai nei pressi di Manfredonia e che aveva reclutato da circa un anno e mezzo K. P. con mansioni di autista, mentre la sua collaborazione con il capo cellula era risalente nel tempo e talmente consolidata che l'H. aveva fatto sì che fosse messo a sua disposizione anche un immobile perché vi dimorasse con la Z. e la bambina nata dalla loro relazione.

Il sistema di reclutamento adottato dall'HA. M. era identico a quello adottato dagli altri capi cellula: anche l'imputato, invero, si avvaleva di persone che in Polonia pubblicizzavano la possibilità di un lavoro in Italia e tramite le stesse società di trasporti – Z. L. e K. M., in prevalenza, talvolta avvalendosi degli autisti M. M. e B. N. – provvedeva da due o tre anni ad attirare operai per destinarli al lavoro agricolo nei campi del foggiano.

Paradigmatico a quello adottato dagli altri capi cellula era il trattamento riservato agli operai dall'H. M..

Muovendo dalla condizione degli alloggi, il W. li descrisse *"senza acqua, senza luce"* ed in parte con il tetto rotto, costantemente sorvegliati da tale "Zivo", bulgaro, fuggito con una cittadina di nazionali-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

tà polacca, l'uno, da "Tartan", il secondo e da "Moustaffa" il terzo, con mansioni identiche a quelle degli altri "caporali" principalmente finalizzate ad evitare fughe (*interrogatorio W. 16.10.2006*).

Al W. era, invece, affidata la sorveglianza sul campo principale, chiamato "Operaika", mansioni che svolgeva avvalendosi della collaborazione di K. P. detto "Przemek" e J. T., detto "Tomek" (*interrogatorio W. 20.10.2006*).

Anche l'H., ha sottolineato il W., lucrava sulla differenza tra l'importo versato dal datore di lavoro (€ 3,50 l'ora) e quello corrisposto all'operaio, non corrispondeva il salario prima dell'esaurimento del periodo lavorativo, sottraeva dal conto complessivo ore effettivamente lavorate e se versava acconti, li recuperava in parte in quanto gli operai ne destinavano gli importi per il vitto che andava acquistato, tramite intermediari, presso un negozio gestito dallo stesso H. nel quale tutto costava tre volte di più, come hanno riferito, riscontrando pienamente la circostanza, W. Z., R. B. e K. T. negli atti di querela di cui si è detto in precedenza.

Più puntualmente, in altri interrogatori, il dichiarante ha fatto emergere il rapporto servile che l'H. aveva con gli operai che destinava alle attività agricole, evidenziando che il coimputato aveva calcolato che, detratte le spese, ciascuno di essi non avrebbe potuto ricevere complessivamente, al termine del periodo di permanenza ordinariamente commisurabile in tre mesi, più di 300,00 euro (*interrogatorio W. del 16.10.2006*).

La strategia adottata dall'H. per conseguire tale risultato era frutto della sua consumata esperienza: *"quando trovava il motivo per buttare la gente, pagava un po'...però sottraeva i soldi; per esempio diceva che il prezzo iniziale era di 3 euro, poi diceva che il padrone aveva pagato di meno e pagava 2,70 euro, sottraeva per la casa, per la luce, riduceva le ore di lavoro, tirava i conti dal cielo e diceva di pagarli. Poi il cibo da Mohamed costava tre volte di più che al negozio normale...le sigarette le comprava a 15 euro e le vendeva a 30...il 70% del guadagno rimaneva nelle mani di Mohamed"* (W. *interrogatorio del 14.2.2007*)

Come gli altri capi cellula, infatti, anche l'H. pretendeva il pagamento della provvigione (100,00 euro divisi a metà con lo stesso W.), il prezzo per l'alloggio – oscillante tra i 60,00 e gli 80,00 euro – e le ulteriori spese per la fruizione di luce e gas.

La prestazione lavorativa si estendeva, quotidianamente e per tutti i giorni della settimana, per 10 ore e tanto determinava, ineludibilmente, una situazione di sfinimento degli operai che venivano in tal modo sottomessi e sottoposti alla sua autorità.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La ravvisata necessità del riconoscimento del ruolo di capo e l'avidità per il denaro, avevano indotto l'H. a picchiare personalmente alcuni operai i quali, dopo aver ricevuto direttamente il compenso per il loro lavoro da tale "Mario", nei cui fondi avevano svolto attività agricola, avevano riferito allo stesso H. di aver speso quanto ricevuto (*W. interrogatorio del 25.10.2005*).

In realtà, il ruolo di picchiatore veniva esercitato con parsimonia dall'H., in genere, spettacolarizzando nei fondi per accondiscendere alle indicazioni dei datori di lavoro – i quali pretendevano che un lavoro di venti ore si svolgesse in dieci – che si dolevano della lentezza dell'attività ovvero per punire gli operai che gli fossero "sembrati" ubriachi (*W. interrogatori 25.10.2006 e 14.2.2007*) per accelerare i ritmi lavorativi.

E per attenuare il senso della fatica l'H. aveva importato dalla Polonia 250 grammi di anfetamina in polvere, acquistandola tramite N. Z., autista, dalla località di Wadowice, al fine di distribuirla tra gli operai, circostanza nota al W. in quanto, allertato di un intervento dei Carabinieri, l'H. aveva consegnato al coimputato parte della sostanza stupefacente perché l'occultasse (*interrogatorio W. 25.10.2006*).

Anche su tale circostanza il W. è direttamente riscontrato dalle informazioni rese da L. S. (*a Polizia il 26.4.2006*) il quale riferì di essere stato accolto in Italia dal K. P. il quale l'aveva trasportato, con altri connazionali, all'interno di una "vecchia stalla...senza servizi igienici" e di aver dimorato all'interno di questa "baracca" per più giorni, impossibilitato a fuggire vuoi per i controlli dei sorveglianti, vuoi per la mancanza di denaro.

Gli stessi sorveglianti li avevano assicurati sull'avviamento al lavoro nei prossimi giorni e, nel frattempo, "portavano nella nostra baracca la droga e il vino a basso costo".

Successivamente aveva lavorato in agro di Bovino per la raccolta delle cipolle, attività che il primo giorno si era protratta per "dodici ore senza mangiare, ci portavano soltanto acqua".

Dal giorno successivo "iniziavano i problemi, in quanto l'italiano e i nostri sorveglianti non erano contenti del nostro lavoro, cominciavano a prenderci a calci, ci somministravano l'acqua con l'anfetamina e i più deboli erano minacciati con la siringa riempita di droga".

E tra i sorveglianti lo S. indicava "Andrzej", certamente identificabile con il W. che, unitamente al K., facevano parte della cellula con a capo H. M..

Al pari del N., l'H. aveva delegato il ruolo di picchiatore a "Faruk" che si era reso protagonista di veri e propri pestaggi, uno dei quali, aveva avuto come vittima K. S. il quale, colpito violentemente allo



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

stomaco aveva iniziato a vomitare sangue ed era stato ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia (*interrogatori W. del 20.10 e 25.10.2006*).

La circostanza riferita è documentalmente riscontrata dalla scheda di ricovero dello S. presso il predetto nosocomio e tanto esalta l'attendibilità del dichiarante.

Ed anche nei campi gestiti dall'H. non potevano mancare episodi di violenza carnale.

W. ha raccontato un episodio che aveva avuto come vittima "Edyta", residente a Walbrzych città a sud della Polonia, descritta dal dichiarante "bella, ventisettenne, dai capelli neri ed alta" violentata da J. T. e da altri sette sorveglianti alle dipendenze dell'H. il quale appresa la notizia da tale "Sebastian", macedone, partecipe all'azione delittuosa, aveva consigliato che la donna, dopo la violenza, fosse avviata alla prostituzione (*W. interrogatorio del 20.10.2006*).

Tanto aveva determinato un violento litigio tra il dichiarante e lo J. - il quale, unitamente ai complici aveva sottratto alla donna la somma di 400,00 euro corrispondente ai salari percepiti dalla ragazza, per spenderla in bevande alcoliche – e la rottura dei rapporti con l'H. al quale aveva contestato la scelta di condivisione con la brutale azione.

Le dichiarazioni – auto ed eteroaccusatorie del W. – hanno nei confronti dell'H. natura di chiamata in correità in quanto anche l'imputato si è accusato degli stessi reati pur riservando a sé un ruolo minore. I canoni da seguire per valutarne la valenza di prova sono quelli dettati da una consolidata giurisprudenza che ritiene necessari – in base ai criteri dettati dall'art. 192 cpp – riscontri individualizzanti che consentano di radicare il giudizio di penale responsabilità su elementi estrinseci alle dichiarazioni del chiamante in correità, tali potendosi ritenere elementi di prova di diversa natura, senza punta pregiudiziale esclusione, tra questi incluse altre dichiarazioni provenienti da diversi chiamanti in correità (*ex multis Cass. 21.11.2006 n° 1560*).

Con la puntualizzazione che nell'ipotesi l'accusa derivi da più soggetti, le loro dichiarazioni non devono essere sovrapponibili in tutti i particolari, dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "*thema probandum*", spettando al giudice il potere-dovere di valutare criticamente le eventuali discrasie e, ove possibile, armonizzarle senza forzature di ordine logico.

Ora, come si è avuto modo di rilevare, le dichiarazioni rese dal W. ricevono diretti riscontri su circostanze decisive – metodi di reclutamento in Polonia, uso di sostanze stupefacenti – da fonti informa-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

tive diverse che pure individuano nel “Mohamed” (H.) il soggetto che aveva una posizione apicale e certamente di rango superiore a quella dello stesso W..

Anche Z. E. (*interrogatorio a PM del 5.9.2006*) va ritenuta attendibile e riscontrata fonte di prova di accusa vuoi per il W., della quale è stata compagna per gran parte del periodo di permanenza in Italia, vuoi per l’H. il cui ruolo di capo indiscusso la dichiarante ha confermato.

I rapporti tra H. e W. furono, secondo la Z., di piena condivisione del progetto criminoso e di amicizia al punto che l’H. riuscì a mettere a loro disposizione un appartamento nella città di Foggia, lontano da quei ruderi fatiscenti che furono dimora degli operai e di compartecipi – come il K. e lo J. – posti tuttavia in una posizione sottordinata al W..

E come i buoni amici il W. e l’H. dividevano a metà il prezzo dell’intermediazione indicato anche dalla Z. nella misura fissa di 100,00 euro, dividevano il metodo di reclutamento affidato ad annunci pubblicati su giornali che pubblicizzavano allettanti ma ingannevoli promesse di lavoro in Italia, solo che solo il W. si sovresponeva permettendo agli interessati di contattarlo sulla sua utenza cellulare, circostanza che, per quanto si dirà a breve, consentirà la sua certa identificazione.

L’H., quindi, operava anche secondo la descrizione delle vicende fatta dalla Z., dietro le quinte, non si sovresponeva affidando gli incarichi di controllo degli operai a persone di indole violenta, come il “Faruk” il quale, dopo gli arresti degli imputati l’aveva intimidita passando per ben tre volte sotto la sua abitazione onde evitare che cedesse alla tentazione di scelte collaborative.

E tra gli incarichi affidati al W. ed ai sottoposti, non violenti ma certamente più fruttuosi dal punto di vista economico, vi fu quello di rubare pannelli solari che consentivano il conseguimento di profitti nell’ordine di 5/6.000,00 euro.

La Z. narrò dei furti di pannelli solari e coinvolse nei fatti lo stesso Faruk, il W., il K. e lo J., pienamente riscontrata dai fatti accertati in flagranza dai Carabinieri di Foggia in data 23.3.2006.

Ed invero, nella predetta data sull’utenza venivano intercettate sull’utenza in uso a W. A. alcune conversazioni (alle ore 00.36, 2.48 e 3.21) dalle quali si desumeva che lo imputato unitamente al K. ed allo J. stava realizzando il furto di pannelli solari.

Alle successive ore 15.19 il W., parlando con una donna, le riferiva di trovarsi in una località prossima all’autostrada in compagnia di “Mustafà e Scefi”.

I Carabinieri del ROS predisponavano un immediato servizio, affidato a pattuglie in servizio appartenenti alla Compagnia di Foggia che si articolava, in località Borgo la Rocca, nel controllo del furgone



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

FORD Transit di colore rosso con tettoia bianca, targato FI-L27087, intestato, condotto dal cittadino marocchino S. “M.” sul quale venivano rinvenuti numerosi pannelli solari, circostanza che determinava il rammarico del W. che comunicava la circostanza proprio alla Z. (*cfr it 23.03.2006 ore 21,24*).

Nello stesso contesto i Carabinieri identificavano, nei pressi di un casolare vicino, L. “C.”, K. P., J. T., e W.A. Z. il quale veniva trovato in possesso di due telefoni cellulari marca “Nokia” con utenze numero 329/5616332 e 320/7096611, il primo corrispondente a quello indicato dai querelanti W. Z., R. B. e K. T. nella stesura del verbale presso i Carabinieri di Roma Flaminia.

Non solo, ma il W. veniva individuato anche per le sue caratteristiche fisico-somatiche corrispondenti a quelle esposte da W. Z.: *”Andrei è stata la stessa persona che mi è venuto a prendere in Italia. Lui è alto 175 cm circa, un po' robusto (90-100 kg.) con pancia, capelli scuri non molto lunghi, viso pieno, baffi corti, 42-44 anni ed una cicatrice sul viso”*, ed alle foto segnaletiche scattate in data 19.5.2006 dai Carabinieri di Manfredonia.

La Z., dunque, non mentì neppure quando attribuì al compagno di aver usato violenza sulla persona di R. B. – come puntualmente dichiarato da quest’ultimo nell’atto di querela prima citato – ovvero quando narrò dei violenti litigi tra lo stesso W. da un lato, il K. prima e lo J. poi, e del successivo intervento dell’H. il quale aveva tranquillizzato il W. dicendogli di conoscere persone che per 500,00 euro sarebbero stati disponibili a far “sparire” il K..

Ora, questo ruolo di capo dell’H. si rileva anche da questi episodi in sé trascurabili quali i litigi tra sottoposti, attraverso una volontà di comporli a modo suo e con la sua autorità e, dunque, con un intervento esterno ai litiganti e ad entrambi sovraordinato.

Ed ancora, appare attendibile anche la Z. quando questo ruolo apicale attribuì all’H. anche quanto, in modo sintonico alle dichiarazioni del W., avendo quest’ultimo manifestato l’intenzione di operare in proprio, aveva conosciuto la reazione del coimputato il quale, parlando con i datori di lavoro italiani, aveva fatto terra bruciata impedendo di fatto che collocasse propri operai alle loro dipendenze.

Ulteriori elementi di riscontro rinvergono dalla dichiarazioni rese da K. P. (*a PM il 10.11.2006*), il quale ebbe a riferire circostanze il più delle volte sovrapponibili a quelle narrate da W. A..

Eppure i due imputati avevano violentemente litigato al punto da determinare, come riferì la Z., l’intervento di H. M..

Di tale intervento v’è traccia nelle dichiarazioni del K. il quale ammise il litigio (*sì, è vero abbiamo litigato*) e l’interessamento di H. M. nei seguenti termini: *“alla fine Andrzej è venuto a trovarmi con*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Mohamed, io dovevo acconsentire a quello che lui mi diceva, dovevo stare alle sue regole...perché lui (W.) aveva l'appoggio di Mohamed, se avesse voluto fare qualcosa, ci sarebbe stato sempre Mohamed che l'avrebbe appoggiato".

Espressioni queste che, all'evidenza, attestano il ruolo subordinato del W. rispetto all'H., che era solito non esporsi, come ha confermato il K. il quale riferì di non aver mai avuto se non sporadicamente contatti diretti con il capo-cellula e di averlo intravisto solo qualche volta, prima che si inserisse nel sodalizio con il ruolo di autista.

Ripercorrendo la sua vicenda, invero, il dichiarante riferiva di aver risposto, nel settembre del 2004, ad un annuncio pubblicato su un giornale polacco attraverso il quale gli veniva offerta la possibilità di lavoro in Italia e di aver contattato il numero di utenza indicato sullo stesso annuncio parlando direttamente con il W. il quale non solo gli aveva garantito un salario non inferiore a 900 euro mensili – per 10 ore di lavoro tutti i giorni del mese – ma gli aveva suggerito di telefonare ad un numero corrispondente all'autista che lo avrebbe trasportato in Italia.

Solo dopo essere giunto in Italia ed aver iniziato l'attività lavorativa, il K. affermava di aver *"capito (di aver) lavorato per un certo Mohamed"*.

Assolutamente coincidente con la descrizione degli alloggi fatta dal W. è quella rappresentata dal K. (*"c'erano tante persone alloggiate in tre edifici grandi...in condizioni molto cattive"*) nonché delle persone che orbitavano intorno alla figura dell'H. individuate nel "Tarzan" – del quale il K. aveva preso il posto – nel F. - che aveva visto picchiare violentemente il suo amico T. T., fino a sfigurargli il viso (*"quando è rientrato all'interno della casa non si riusciva più a riconoscere il suo viso"*) – nello J. T. – stretto collaboratore dei caporali perché *"faceva quello che gli dicevano di fare"* – nel M. M. – che, come riferito anche dalla G. curava la pubblicazione degli annunci in Polonia ed i successivi trasporti degli operai – e nel F., anch'egli alle dipendenze dell'H..

Ritornano, dunque, nell'esposizione dei fatti del K. gli stessi nomi e gli stessi fatti rappresentati dai furti di rame, dalle violenze sugli operai – circostanza sulla quale si tornerà a breve – e della violenza sessuale su una donna della quale aveva sentito parlare da un connazionale.

Anche i metodi violenti o ingannevoli di sottomissione degli operai descritti dal W. trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni del K. il quale si ritagliava il ruolo di persona "truffata" in quanto, giunto in Italia, aveva avuto modo di verificare che il salario di 900,00 mensili promesso dal W. rappresentava solo un miraggio, sicchè, prendendo atto di tale circostanza e stretto dalla necessità di non rendere



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

infruttuosa la permanenza nell'agro foggiano, era stato “costretto” ad accettare l'incarico di autista propostogli dal W..

Questi, invero, recitando un copione già visto trattando delle altre cellule, nonostante le lamentele del K. – il quale, dopo ben sei mesi pretendeva almeno un acconto sui salari – aveva pretestuosamente addebitato all'H. il mancato pagamento della retribuzione, sicchè la condotta fraudolenta appare standardizzata: il caporale incolpava il capo cellula, questi, ove fosse stato possibile contattarlo, il datore di lavoro italiano di non aver posto a disposizione il denaro e, quando le somme erano disponibili, venivano centellate – “*somme tipo 10, 20 euro*” – perché alla fonte erano state detratte le spese per alloggio, intermediazione e vitto, al quale provvedeva l'H. il quale “*aveva un negozio alla stazione di benzina, nella stazione di servizio*” maggiorando i prezzi a suo libito senza dare riscontro alcuno dell'importo speso.

La situazione continuativa di soggezione imponeva di scongiurare fughe, anche secondo la narrazione del K., vuoi attraverso la stretta sorveglianza – che il dichiarante tese ad escludere per mitigare il suo ruolo partecipativo al sodalizio ed evitare sensi di colpa – vuoi perché “*la maggior parte delle persone non conosceva la lingua e non poteva andarsene, non avrebbe trovato nessun altro posto di lavoro*” – circostanza che riscontra quella riferita dal W. sul potere dell'H. anche sui datori di lavoro italiani – vuoi perché “*non avevano soldi*” vuoi infine per le costanti intimidazioni poste in essere dal W. e dagli “*arabi di Mohamed*” e le violenze alle quali gli operai sarebbero stati sottoposti nell'ipotesi di fuga che, comunque, avrebbe avuto scarsa possibilità di successo perché il W. e l'H. “*conoscevano tutti gli autisti, perciò quando spariva qualcuno, facevano un giro di telefonate e subito riuscivano a sapere dove si trovava questa persona*”.

E le dichiarazioni del K. hanno confermato appieno quegli opposti metodi di consentire, invece, gli allontanamenti degli operai quando v'era sovrabbondanza di manodopera.

Diversamente, nell'ipotesi di fuga non consentita, il W. “*chiamava tutti quanti e cercava di trovare questa persona...chiamava tutti i trasportatori che se avessero visto queste persone avrebbero dovuto chiamarlo subito*”. La reazione era violenta, come era accaduto più volte.

Le condizioni che avevano determinato una condizione di assoggettamento continuativo al potere esercitato sulle persone degli operai, trovano ulteriore e diretto riscontro nel contenuto di una conversazione intercorsa tra uno dei cittadini polacchi chiusi nei campi gestiti dall'H. M., tale Andrzej, e la moglie (“G.”) residente in Polonia, conversazione effettuata utilizzando il telefono cellulare con sche-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

da n° 328/7348323 in uso a J. T., persona, come si è visto e si vedrà meglio in seguito, fu stabilmente inserita nelle cellula sottoposto alle direttive del W..

Anche il contenuto di tale conversazione (it 15.5.2006 ore 19.09), per molti aspetti sovrapponibile a quella che T. J. effettuò alla madre (fgg 82 e sgg), va trascritta perché le espressioni usate sono talmente chiare ed inequivoche, da costituire confessione stragiudiziale che riscontra le prove in merito alla sussistenza dei reati contestati.

A: (parla insieme con T.) 0048 13 44 77 543

S: Per questa chiamata dispone di 41 minuti.

A: Se c'è la linea?

T: Qua hai bene.

A: Va bene, mi starò seduto qui.

G: Pronto!

A: E ci sono.

G: E cosa? E perché si è interrotto così?

A: Si è interrotto, perché probabilmente non c'era la linea.

G: Dal cellulare stai chiamando, no?

A: Sì, sì. Dal cellulare di un ragazzo con una scheda che si fa un pin di 14 numeri.

G: Ah!

A: Non dal mio cellulare. Dal cellulare al numero fisso ci sono 40 minuti.

G: Bè e allora. Perché io ho chiamato Z., anche quella donna ha detto che non ha dormito tutta la notte, gridava, perché sognava delle cose stupide di voi.

A: No, per ora non si sta succedendo niente. No, cazzo, non si può neanche scappare di là.

G: Allora, Andrzej, bisogna chiamare Ela e che Ela un autista.. in una data... accordare ... e che l'autista deve venire.. prendere... sedersi e partire!

A: G.! L'autista non andrà lì. L'autista.. l'autista ..mi senti?

G: Ti sento!

A: L'autista solo fino a Foggia va e noi fino a Foggia abbiamo 50 chilometri e con che cosa, cazzo, e noi cosa faremo con quelle valigie, perché io non ho mangiato (incomprensibile)



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

G: Allora prendere quello che per il viaggio e il resto lasciare ai ragazzi , ti danno qualche euro e il resto lasciare a quelli che rimangono...

A: E con noi allora adesso uno.. è un autista ...allora lui ...a noi ...sta dicendo che lui, lui, cazzo, ma questo è una mafia, perché lui sta mentendo negli occhi, perché io ho visto, noi stiamo... all'improvviso.. parla con qualcuno in polacco.. e poi stava in macchina e inizia in italiano parla.

G: Allora ti dico, è uguale quell'autista di W., allora può essere completamente una mafia che porta, tu..!

A: Sì, quello di W. appunto viene sul posto e lui c'è sempre ogni venerdì, lui prende 100 euro, però con lui non puoi andare.. ..Solo.. una uscita...

G: Perché non puoi andare?

A: Ascoltami! ..Solo una uscita, perché c'è solo una uscita..

G: Be...

A: Però, cazzo...c'è solo una uscita che tu, per esempio, chiamerai, che per esempio, cazzo, oppure la mattina oppure cosa...che è successo qualcosa che io devo venire per forza. Però con quello? Lo devo lasciare?

G: Che cosa! La nonna ha detto che devi prendere M.!

A: Però se io devo...quando.. almeno lui ..a lui rimane...

G: Ma che cosa, Andrzej, cosa vi danno da bere o cosa? Perché sei così silente...

A: Io, cazzo, vivo, capisci?

G: Allora, ragazzo, non puoi dire tu che devi tornare che per esempio hai chiamato e la donna ha detto che devi che il bambino è malato o cosa?

A:Umh...

G: Allora sabato..perché non ti prende?

A: Senti...tutto è mediante quell'Andrzej (W.), tutto, capisci? Noi abbiamo chiesto una volta se ci può portare del pane, ha detto all'inizio al incirca una settimana e mezzo fa che se ci porta.. lui ha in affitto vicino a noi una casa e lui va ogni settimana per lui meglio affittare che pagare una notte in un albergo.

G: E sì.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: *Ci ha portato 15 pani e che bisogna dargli dei soldi, e io a lui ho visto 20 zloty, i soldi polacchi arrivano, e allora solo tramite Andrzej.*

G: *Aha.*

A: *E in più anche per la spedizione dei soldi per esempio, no? per mandare dei soldi si può tramite quella banca sul conto in mezz'ora no? Quel autista poi prenderà per Wroclaw è questo è al 100 per cento è sicuro perché lui qua ai ragazzi..ha detto..io ho chiesto qua..*

G: *Allora cosa?*

A: *Allora va al cambio, mi manda tra una settimana una cartolina porta la cartolina quanto era per quei soldi e ti manda a te in Polonia allora prende 10 euro. Quando prendo la paga...prendo (incomprensibile) tramite lei. Quando ho lavorato per prima settimana la gamba mi ho avuto un gonfiore duro con le creme le creme mi sono finite la schiena mando tutto...*

G: *Allora ti dico torna telefonerò tu mi chiami e io in una settimana telefonerò a lui una mattina al bus che devi venire più presto possibile perché deve pagare prima perché parte sabato almeno per Wroclaw. Però non riferire niente, i soldi nascondili nei slip...*

A: *Senti, però quando tu chiami se lui mi pagherà i soldi? Capisci? E io non vado senza i soldi allora..*

G: *Allora chiamerò dopo la domenica.*

A: *Allora senti lui non lo so la domenica venite da me dopo lavoro a casa facciamo il conto sarà il pagamento però cambia per esempio perché c'è l'acconto ci ha dato il sabato e poi soltanto (incomprensibile) il martedì.*

G: *Quanto ha dato di quel acconto?*

A: *50 euro.*

G: *(Ride) Però avete io ti dico ragazzo che..300 euro se avessi sarai nudo e allegro e felice e prega Dio se no fai finta...*

A: *Con che cosa torno? Con 300 euro?...*

G: *Allora Andrzej prega per tornare e se non fai finta che ti fa male che non puoi camminare lamentati che ti fa male la spalla che non puoi piegarti che gridi che*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ti fa male che ...ti mandano...combinì così! Non c'è la fai che vieni che ti senti male e per la Polonia ti manda!

A: Non mi manda..

G: Ti manda se non c'è la fai ti manda.

A: A M. l'hanno cacciato due volte dal campo e cazzo e lo stesso cazzo non manda.

G: Sì che è così..

A: L'incasso lui ha di noi, capisci? Se 10 ore lui per ogni operaio ha 15 euro, per ogni operaio! e lui ha 20, 20 operai, per 10-150, per 20-300 euro al giorno e noi cazzo per un giorno 21, 24 euro, 27 euro..

G: Allora ti dico al massimo state fino al pagamento solo che i soldi li vuoi in mano che se per caso non ti accordi che si nascondono che lui ha i soldi allora sarai nudo e allegro

A: Mi senti, cosa ti dico?

G: Sì.

A: Devo avere i soldi in mano, allora sì che possiamo pensare cosa fare. Almeno che... non voglio scappare...perché mi ha detto un ragazzo che quello è infame. Perché io non sono in grado di camminare 50 chilometri a piedi con le valige, dove vado? Non ho nemmeno la scheda...

G: Allora devi contattare H., nel modo che lei chiama un autista, e quello viene a prendere per la strada.

A: Però ascolta, come faccio a contattare l'autista? Non ho un cellulare, non ho niente. Non posso chiamare dal mio cellulare, perché non ho la scheda. Che fa che tu mi mandi un sms, che io non ti posso rispondere. Come faccio saper dove sta e a che ora. Niente.

G: Ascolta, e non ti può comprare una scheda per chiamare da una cabina telefonica?

A: Una scheda così, me la posso comprare da solo, quando torniamo dal lavoro. Passiamo sempre da un benzinaio, si può fermare e me la posso comprare.

G: Almeno quella, per contattare e...



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: No, così no, perché non c'è la faccio a portare a presso i bagagli. Unica via d'uscita e che se...oppure ascoltami...non così. Ti chiamerò ...perché non è sicuro cazzo. Perché io vado al lavoro... Mi hanno dato ancora...Deve andare a prendere i rumeni ancora, fino le nove, poi dobbiamo portare la macchina, torniamo ci laviamo e andiamo a dormire. Dopo possiamo partire.

G: Allora ti dice che chiamo martedì o mercoledì... però tu mi devi avvisare che hai...

A: Allora non chiamare, quando avrò i soldi in mano, ti faccio sapere.

G: Sì.

A: Perché lui di sicuro ci toglierà qualcosa. Non so come facciamo con la casa. Se non ci toglie per la casa...parlava della provvigione. Ieri è venuto un ragazzo, lavorava in un altro paese. Ha lavorato due settimane, dopo lui l'ha mandato via senza dargli nulla. Da quello...

G: Smettetela. (riferendosi a dei bambini vicini)

A: Subito dopo, gli ha detto che 100 euro vuole per la provvigione, solo perché l'ha preso al lavoro.

G: Cosa?

A: Cazzo, passano le macchine.

G: Le macchine passano, e qui...Vai A. con G..

A: E cosa?

A: E ha detto che 100 euro per la provvigione, solo perché l'ha preso al lavoro. Lui ci compra la spesa, una volta ci ha portato il pane con il prezzo 1,40 euro altra volta 1,42 euro. Perché il pane lo vendono al chilo.

G: Sì.

A: Però, cazzo quando ci compra le uova o spaghetti, non ci porta nemmeno lo scontrino. E dice di aver speso 10 o 20 euro, per cosa?

G: Ti ho detto che lì, che i tipi peggiori sono polacchi. Vai dietro a G. che ha le lamette in mano (parla con una bambina) Ti ho detto. Adesso devo combinare qualcosa.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: Vedo se ci riesco ha fare qualcosa... Qui fa molto freddo. Di giorno c'è caldo fino a 35 gradi, ma di notte si crepa, cazzo.

G: Anche da noi è così. Non c'è caldo.

A: Avete fatto qualcosa in campagna?

G: No, il nonno ha fatto solo una cosa, Lì si mette soltanto... Non ci è arrivato niente. Io carico ogni giorno...

A: Dal produttore.

G: E M. cosa vuole? Non vuole ritornare?

A: Ma che? Non può bere nemmeno. Lavoriamo dalla mattina alla sera e non ha soldi. Quello gli ha pagato Euro 50,00....Dopo ho pensato che forse sarebbe meglio aspettare fino agli anticipi ma ci ha dato Euro 50,00 e ci ha detto che pagherà verso il venti, la domenica. E tutto. Ma devo scappare dato che lui (W. A.) fra quindici giorni ...fra dieci giorni... sua donna rimane qua ... lui va in Francia, cazzo, con l'autista ... vanno per dieci giorni e mi ha chiesto se posso portare la gente al lavoro per questi dieci giorni ... ma cazzo qua mi fanno male le gambe ... la schiena si è abituata, però le gambe.

G: Le vene varicose.

A: Cazzo, non riesco a farcela con le gambe.

G: Te l'ho detto...

A: Cazzo, pantaloni ... sono dimagrito almeno 10 cm in vita, cazzo

G: Allora come ti dicevo, fammi sapere quando così ...

A: (incomprensibile)

G: Come ti dicevo, fammi uno squillo e io chiamerò lui e gli parlerò e basta...

A: (incomprensibile)

G: Ma per le donne non trova lavoro? Solo lui organizza ?

A: Tutto...sai, siamo in quattro, abitiamo...gli altri vivono a quaranta chilometri più avanti, uno in una direzione e l'altro in un'altra. Loro hanno tre macchine e portano la gente Sai, queste cazzate ... Come ti ho detto se ti chiamo...

G: Sì ti chiamo.

A: Però chiamami in modo che lui non se ne accorga.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

- G: No, non ti preoccupare...devo comprare solo....al distributore di benzina così ti chiamo da un distributore di benzina da una cabina telefonica...
- A: Cazzo, di mattina ho mangiato solo la conserva e subito a lavorare in campagna e poi di giorno due panini e una conserva
- G: E avete i pranzi?
- A: Che cazzo di pranzi? Abbiamo la pausa sul campo ... e stiamo in mezzo ai campi al sole...
- G: Te lo dicevo Te lo dicevo. Romania! (ndr. in senso spregiativo)
- A: Sì
- G: Allora mangia quanto puoi.
- A: Cosa?
- G: Mangia, riempi...
- A: Sì, io mangio ma subito ... comunque devo comprare il pane.
- G: Ma che avete il bagno?
- A: Noi abitiamo in uno stabilimento balneare ... abbiamo tutto, ma qua dove sono ci sono dei ragazzi, vivono...come se fosse un pollaio. Due...tre, uno che porta i rumeni.
- G: Come rumeni?
- A: Te l'ho detto. Ha anche una quindicina dei rumeni che lavorano per loro. Ti dicevo che oggi ho lavorato con un rumeno.
- G: E così ... e così .. io te lo dicevo. Dovevi stare qua ed aspettare i soldi dall'assicurazione e poi andare in Germania. E così...anche nel giornale c'era scritto che bisogna sempre verificare l'intermediario. Questo qua bisognerebbe descrivere in un giornale. Descrivere in un giornale ...
- A: Qua di questi tipi ce ne sono tanti. Si incontrano ai distributori di benzina...sai li chiamano "capi", ce ne stanno tanti. Ho parlato con uno che sta qua da undici anni, ho lavorato con lui per una settimana e mi ha parlato e mi parlava di un capo che ha guadagnato tanti soldi.
- G: Non ti ho sentito



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: *Vedi questo qua ha fatto tanti soldi, ma poi li ha persi, si ubriacava e poi di nuovo li ha fatti e adesso lavora per Andrzej, è fallito tre volte e tre volte è riuscito a salvarsi...ma adesso non ci si guadagna più qua ... adesso ci sono le macchine qua, non si guadagna più..*

G: *Sì, anche il prete diceva, sai la mamma è andata all'incontro di questa azione ... diceva che a nord c'è ma al sud non c'è niente*

A: *Sì, quando venivo qua con il furgone c'erano delle donne che andavano a lavorare da qualche parte...(incomprensibile) dicevano Euro 5,00.*

G: *Allora perché non sei andato con loro?*

A: *Ho chiesto. Ma sai, loro avevano tutto legale si fa la domanda ad ottobre o novembre.*

G: *Sì, vanno. Quelli di Jaslo vanno in Spagna per le fragole, per sette settimane e guadagnano cinque o sette mila zlt.*

A: *Qua da lui puoi guadagnare 2600 zlt.*

G: *Sì, chi te lo da.*

A: *Ti dico il massimo che puoi guadagnare al mese. E noi cosa...tutte le domeniche...*

G: *Lavorate di domenica?*

A: *Diceva che le domeniche dovevano essere libere. Lavoriamo 11 ore.*

G: *Te lo dicevo, che uomo sei? Sei scemo come una scarpa.*

A: *Sì, dice che sono 11 ore. Andiamo a lavorare 6 ore, una volta fa caldo, dopo un pò piove e noi non riusciamo a finire lavoro. Certe volte abbiamo aspettato sotto il ponte tre o quattro ore, finche qualcuno ci veniva a prendere.*

G: *Sì.*

A: *Ma io ho altre quaranta scatole di conserve.*

G: *Quali?*

A: *Quelli che ho preso...*

G: *Allora non mangi niente?*

A: *Sì, una al giorno.*

G: *E altri non le porti al lavoro?*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

A: Cosa?

G: E in campagna non ti porti il borsone ?

A: No, cazzo, non ho il tempo. Devi lavorare. Mangio alle quattro di mattina, arrivo a casa che già notte. Qualche volta mi porto un pezzo di pane in tasca, ma tanto non puoi mangiare, perché non poi fermarti.

G: Hiroshima, Romania.

A: Ho quaranta buste di minestrone, no ho sbagliato, però venticinque buste di sicuro. Ho le quaranta scatole di conserve. Un rotolo di carne e qualche scatola di pesce.

G: Allora mangia, mangia, mangia. Quando arrivi la sera mangia almeno due conserve di carne.

A: Una volta ho detto a M.... abbiamo comprato tre chili di patate, e abbiamo pagato euro 4, 50.

G: Che cavolo, avete comprato le patate, dovevate mangiare le conserve, non le patate.

A: Sì, ho detto che dobbiamo mangiare almeno le scatole di conserve, quelle in metallo, in caso se andiamo via. Perché sono pesanti, per portarle.

G: Bastava solo portare qualcosa per il viaggio, per non perdere le forze.

Gli interlocutori hanno perfettamente intuito l'esistenza di un'associazione criminale che collegava coloro che pubblicano gli annunci in Polonia (che, a loro parere, andrebbero corretti in modo tale da consentire la verifica della serietà dell'intermediario), agli autisti ed agli intermediari che, successivamente, controllavano l'attività lavorativa con metodi "mafiosi".

Torna questo termine – come nella conversazione del T. con la madre – per sintetizzare non solo il predetto collegamento, ma le condizioni in cui i sodali imponevano le regole di un'attività lavorativa che si protraeva ininterrottamente fino ad 11 ore, senza alcuna possibilità di cibarsi o semplicemente bere, con ogni condizione climatica, insensibili anche al cospetto di una patologia edematosa che presentava la gamba di "Andrzej" a rischio di embolie per la presenza di visibili vene varicose.

Ogni tentativo di evitare tale forma di lavoro che ripugna la coscienza collettiva ancor prima di vulnerare norme incriminatrici è, nelle affermazioni di "Andrzej", perfettamente inutile perché sull'uomo e sulla sua possibilità di autodeterminazione prevale l'idea del suo sfruttamento che non può non realiz-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

zarsi con la sottomissione, in quanto nessuna persona, se non sottomessa o bisognosa di percepire anche una manciata di euro, accetterebbe queste condizioni lavorative.

In ogni caso, lo sfinimento determinato dall'attività lavorativa, la mancanza di cibo, la distanza dai centri abitati, i costanti controlli dei "pollai" e dei campi nonchè la fame impedivano, di fatto, la possibilità anche di programmare ed attuare fughe dai campi.

A questa condizione di assoggettamento servile, corrispondevano i vantaggi economici di coloro che sfruttavano l'attività lavorativa degli operai rappresentati dal pagamento di simbolici acconti sulla più cospicua retribuzione promessa, dalle trattenute per spese di intermediazione, di alloggio e finanche del pane e delle patate vendute ad un prezzo esoso (€ 1,5 al chilogrammo).

La cellula con a capo H. M., oltre a presentare strette analogie sul metodo di riduzione in servitù con le altre due già esaminate, come queste si configura strutturata ed organizzata con suddivisione di ruoli affidati a W. A., soggetto immediatamente subordinato all'H. e suo braccio destro, a K. P. ed a J. T. quali non furono vittime del capo cellula, ma con lo stesso condivisero un programma criminoso che determinava lo sfruttamento degli operai ed il conseguimento di un lucro al quale gli stessi parteciparono, evitando, in ogni caso, di condividere la sorte di quei connazionali assoggettati al loro ed all'altrui potere.

Al K. ed allo J. furono affidati ruoli di autisti e controllori e tale posizione sopraordinata rispetto agli operai consentì loro un migliore tenore di vita, il conseguimento di un profitto rappresentato dal denaro che trattenuto dall'H. e dal W. sul salario degli operai veniva loro versato e l'uso di violenze e di minacce che rientrava nelle funzioni connaturate ai ruoli attribuiti.

L'adesione al sodalizio ed ai reati-fine fu piena e consapevole, avendo rappresentato per entrambi una scelta che li affrancava dalla condizione servile e li rendeva partecipi dei vantaggi derivanti dalla posizione raggiunta nell'organizzazione.

Tale ruolo di autista e di controllore – quest'ultimo negato dal K. – si evidenzia, invece, dalle conversazioni intercettate sulle utenze del W. e dalle informazioni rese da coloro che subirono l'esercizio del potere di controllo del predetto imputato.

Nelle querele raccolte a verbale dai Carabinieri di Roma Flaminia in data 6.3.2006, W. Z., R. B. e K. T. descrissero puntualmente il K. – *"capelli corti di colore castano, dall'apprente età di 20-25 anni...alto 165-170 cm. circa"* – e riferirono che era stato l'imputato a prelevarli alla stazione del "Green Park" ed accompagnarli agli alloggi.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Il ruolo di controllore del campo e del lavoro traspare, poi, in modo evidente dal contenuto degli atti di querela, avendo W. Z., R. B. e K. T. riferito che il K. veniva quotidianamente investito dal W. dell'incarico di comunicare agli operai le direttive sul lavoro da svolgere nonché di trasportarli sui vari fondi, *“sui campi di lavoro eravano controllati dai proprietari terrieri. Sul posto ove eravano alloggiati c'erano, invece, Andrzej e Przemzek (il quale)...ci controllava nel casolare perché Andrzej non voleva che noi uscissimo”*.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze del W. e su quella in uso al K. (389/4394418) trova conferma il suo ruolo intraneo al sodalizio criminoso.

In realtà il K. non era un mero, sottomesso esecutore di ordini ma si rese parte attiva per risolvere, con i metodi praticati dai compartecipi, questioni e problemi insorti con gli operai.

Se invero in alcune conversazioni il W. si limitava a dare disposizioni in ordine alla collocazione di operai nei vari fondi – 2 donne e due maschi da Luigi, mentre lo J. doveva trasportarne 2 da “Krzystof (it 28.3.2006 ore 18.51), 6 persone da Luigi per gli asparagi e 2 “rumeni” alla “IP” (it 18.4.2006 ore 8.12) –, in altre il ruolo del K. non coincideva con quello di semplice autista.

Era il K. a sollecitare il W. ad attrezzarsi per rubare cavi dalle rotaie (it 18.4.2006 ore 19.02), a comunicargli di aver detto agli operai che avrebbero ricevuto solo sabato acconti sulla retribuzione, registrando tuttavia un diffuso malcontento (it 18.4.2006 ore 20.09), a riferire al coimputato che 4 operai si rifiutavano di recarsi al lavoro perché pretendevano l'immediato pagamento della retribuzione, tranquillizzando il W. perché aveva già preso l'iniziativa di diffidarli ad andar via entro cinque minuti e non aveva necessità di alcun aiuto per tenere sotto controllo la situazione (it 19.4.2006 ore 6.14).

La stessa situazione si registrava tre giorni dopo (it 22.4.2006 ore 6.24) allorquando, il K. avvisava il W. di un ammutinamento collettivo degli operai che rifiutavano di recarsi al lavoro perchè non avevano cibo, sigarette e denaro e riceveva l'ordine di mandar via entro un quarto d'ora tutti, diversamente si sarebbe recato personalmente o con “Mohamed” (it delle ore 6.46 successive) ed avrebbe “tagliato la testa” ad alcuni di loro.

Ancora una volta si rivelano i metodi violenti che coinvolgono tutti gli associati in quanto le minacce saranno riferite dal K. agli operai che inutilmente chiederanno la presenza del W. al campo (it 22.4.2006 ore 7.40), presenza che questi negherà, interpellato telefonicamente del predetto coimputato, rinnovando le minacce.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Le conversazioni intercorse tra il W. ed il K., indirettamente, rappresentano un ulteriore elemento di riscontro il ordine alla posizione apicale rivestita da H. M. nel sodalizio criminoso.

A tale conclusione si perviene non solo rilevando che l'intervento dell'H. per sedare la rivolta all'interno del campo fu ritenuto dal W. indispensabile – elemento che pone logicamente quest'ultimo, privo di autonomia decisionale, in posizione subordinata all'altro – ma esaminando il contenuto di altre conversazioni nelle quali il W. impartì disposizioni al K. in ordine al trasporto di operai “*di Mohamed*”, ai fondi di Luigi (*it 1.5.2006 ore 9.38*), di 5 “*rumeni*” presso l'H. (*it 15.5.2006 ore 5.46*), a prelevare 2 operai “*da Mohamed*”, ovvero, testualmente, riferì allo stesso K. di dover attendere disposizioni con il capo-cellula per conoscere l'impiego in quel giorno dei lavoratori (*it 3.5.2006 ore 7.15*). Prima di esaminare le posizioni processuali dello J. e della Z., certamente con ruoli di rango inferiore a quelli dei computati in ambito associativo, s'impone una valutazione del ruolo rivestito da W. A. che non può ritenersi esaurirsi nell'ambito della cellula dell'H., ma va considerato trasversale a tutte le varie cellule e, quindi, rilevante nel più ampio sodalizio.

In realtà, il W. operò autonomamente nel reclutamento di operai in Polonia – circostanza ammessa ed attestata da plurime fonti di prova esaminate – e gestì i “suoi” lavoratori, con pari autonomia, cedendoli, secondo le necessità, ai vari capi-cellula.

In tale ruolo il W. funse da collocatore di manodopera, coprendo con propri operai i vuoti che si creavano a causa degli allontanamenti ovvero per contingenti esigenze di manodopera che venivano a determinarsi.

In tal senso vanno lette più conversazioni telefoniche nelle quali il W.:

- s'impegnava a non consegnare operai ad H. M., pensava di offrirli al M. e, qualora quest'ultimo li avesse rifiutati, studiava strategie per dissuaderli dal restare in Italia (*con O. it 24.3.2006 ore 21.23 – fg 62-63*);
- prometteva all'O. alcuni operai che sarebbero giunti il venerdì successivo, scusandosi di aver indirizzato verso i campi dell'H. quelli già arrivati (*it 8.3.2006 ore 1.09, citata a fg 93*);
- chiedeva allo stesso O. il rendimento di sei operai che gli aveva consegnato (*it 20.3.2006 ore 13.45*);
- riceveva, tramite la Z. E., la richiesta del N. di operai di cui aveva bisogno (*it 22.4.2006 ore 14.50*);
- veniva contattato dallo stesso N. che prenotava 4 operai (*it 5.5.2006 ore 13.09*);



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

➤ invitava L. Z. a girare al N. operai inizialmente a lui indirizzati (*it 21.3.2006 ore 12.44*).

La distribuzione degli operai da parte del W. obbediva a logiche di alleanze o di dissensi con i capi cellula, come dimostrano il rifiuto di cederli all'H. e, in un primo tempo, al N. e come indirettamente si desume dal contenuto della conversazione (*cfr trascrizione a fg 44*) intercorsa tra quest'ultimo imputato e lo Z. che gli chiedeva quali fossero i rapporti di il W..

Quali fossero i rapporti che legava i due imputati è certo che, dopo aver accertato l'incauta comunicazione ad alcuni connazionali della sua utenza telefonica – circostanza che preoccupava non poco il W. che parlando con l'O. programmava contromisure che lo ponessero al riparo di denunce nei suoi confronti (*it 21.3.2006 ore 12.41*) – lo stesso W. si preoccupava, nella successiva telefonata con lo Z. di dirottare operai proprio al N. (*cfr it 21.3.2006 ore 12.44, cfr fg 56*).

Ancora una volta, quindi, trova conferma l'assunto che i dissidi tra i componenti il sodalizio criminale non determinarono mai una rottura di rapporti tale da mettere in pericolo il vincolo associativo tra uno o più sodali, ma la prospettiva della sopravvivenza dell'organizzazione criminale sempre rappresentò il fine esclusivo di tutti i consociati in prospettiva di sfruttamento degli operai e di arricchimento dei compartecipi.

Lo confermano le successive prenotazioni di operai da parte del N. al W. e soprattutto la circostanza, più volte richiamata ma che va sempre focalizzata, della sostituzione dell'H. ad opera del N. nel periodo in cui il primo fu degente in Ospedale attestativa di una necessità che andava oltre i dissidi interni di mantenere in vita l'associazione per delinquere, con metodi omologhi a quelli adottati dall'H., simili a quelli dell'altro capo-cellula e certamente diversi da quelli, più rozzi, del M..

Anche il W., inserito nella cellula dell'H., aveva pianificato, come il N., un sistema che prevedeva di sfruttare, a profitto dei componenti la cellula, il lavoro degli operai che non avrebbero potuto ricevere più di 30 euro in due mesi (*it 16.3.2006 ore 3.12*) in quanto le spese coattivamente imposte sarebbero state tali da assorbirne l'importo e, quando il vantaggio economico, per sovrabbondanza di personale, non era conseguibile, venivano adottati metodi (*"bisogna scoraggiarli", "bisogna spiegare le condizioni...provvigione, alloggio, 3 euro l'ora"* – *it 1.4.2006 ore 8.22 W.-O.*) per rimpatriarli immediatamente ovvero si consentivano le fughe.

Nell'una o nell'altra ipotesi era l'uomo a divenire mezzo per il conseguimento dell'illecito profitto e divenire oggetto di esercizio di poteri tipici del diritto di proprietà che si traduceva nell'uso dei termini "mio", "tuo" e "nostro" in funzione di "affari" da fare "insieme".



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Tali inequivoche espressioni compaiono nella conversazione 19.3.2006 Ore 15.00 che evidenzia anche il ruolo di picchiatore del K..

K: Pronto.

A: “Cazzo”, non “pronto”. Come va? Tutto a posto?

K: Cosa?!

A: Tutto a posto?

K: Ah. A posto, non a posto.

A: Che c'è?

K: Cosa?!

A: Che c'è?

K: Niente. Quella gente tua, c'è stata oggi. Hanno tagliato i broccoli.

A: Contenti? O non più di tanto?

K: Questo, non lo so perché non li ho visti adesso

A: Sei stato al lavoro insieme a loro stamattina?

K: Cosa?!

A: Sei stato al lavoro? Li hai portati al lavoro stamattina?

K: No, li ha portati Gino.

A: Cazzo Krzysztof, non ti sei nemmeno fatto vedere da loro?

K: Cosa?!

A: Non ti sei nemmeno fatto vedere da loro?

K: No!... Loro dovevano... Dovevo prenderli e portarli “a erba” con Gino alle sette

A: Non ti sento. Ripeti ancora una volta.

K: Dico che dovevo prenderli “a erba”. Portarli alle sette di mattino.

A: Sì?

K: Perché così abbiamo stabilito ieri con Gino. Ma i miei cinque avevano preso l'anticipo, si erano fatti di alcool e hanno distrutto la metà di campagna.

A: In presenza di quella gente nuova?

K: Sì.

A: Cazzo, Krzysztof non se ne farà nulla.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: È venuto Gino, cazzo. Ha detto a loro di fare le valigie e di andare fanculo e ha preso gli altri “a broccoli”.

A: Li ha sbattuti fuori o no?

K: Cosa?!

A: Ha sbattuto fuori quei cinque?

K: Oggi pomeriggio dobbiamo saldare i conti e vaffanculo.

A: Krzystof, ma io ho altre sei persone che stanno dentro il pulmino. Cazzo!

K: Non li portare là. Quando lo vedranno...

A: Quando vedranno che cosa?

K: Come “che cosa”?

A: Dunque, che cosa vedranno?

K: Come “che cosa”? Una delle stanze là è distrutta. C'è un mare di sangue.

A: Con chi hanno fatto a botte? Tra di loro o con i nostri nuovi?

K: Tra di loro

A: Aha. Porca troia! Così quei sei scapperanno. In più tu non hai fatto loro vedere niente oggi. Porca troia Krzystof!

K: Che significa “non hai fatto loro vedere”. Se lui li ha portati a Lavello alle sei di mattino? E che? Ed io dovevo andare per le sette?

A: Aha.

K: Dovevo farmi vedere? Come?

A: Non puoi andarci di pomeriggio?

K: Il pomeriggio ci sarò perché ci andiamo con Gino a saldare i conti con quei cinque e sbatterli fuori.

A: Senti, perché io ho quei sei nel pulmino e loro rimarranno dentro il pulmino fino alla mattina.

K: Allora ci devono rimanere. A meno che non li porterai la sera. Quando non ci sanno più gli altri.

A: Arriverò la notte tarda. Così sarebbero dodici persone.

K: Aha. Allora no, allora...

A: E ti darò quella ragazza per sorvegliare tutto quanto.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

K: Sì.

A: Ascolta, ascolta! Se Gino non li sbatterà fuori oggi, se dobbiamo fare gli affari insieme, domani prenderò i miei ragazzi e li sfratterò. Tutti.

K: Sì

A: Cioè non tutti. Quei cinque. Krzysztof, rimetti tutto in ordine perché i soldi stanno per andarsene via. Cazzo!

K: Sì!... Io lì... A quegli altri ho comprato il pane ieri.

A: Allora ti dico, sbatti fuori quei cinque. Che ci siano solamente i nuovi.

K: Infatti si tratta di questo. Ci siamo messi d'accordo con Gino per il pomeriggio.

A: Va bene. Chiamerò alle sette e mi racconterai tutto la sera.

K: Sì.

A: Devono fare i bagagli e andarsene via da lì.

K: Sì.

A: Fino a domani mattina ci porterai quegli altri sei, quei sette, ed in più ci sarà Młoda per sorvegliare. Se ce ne sarà bisogno, darò un altro dei miei ragazzi per sorvegliare.

K: Sì...

A: O facciamo soldi, o cazzo! Vaffanculo! Cinque froci. Se ci andassi con Przemek, li impalerei. Tutti quanti, uno a uno. E non importa se sono ubriachi o meno. Se sono ubriachi meglio, possono essere picchiati a due. Va bene, chiamerò alle sette. Cerca di andare da quella gente, perché non si sa che cosa c'è con quei nuovi.

K: Sì, va bene. Io, là...

A: Se scapperanno, sarà finita.

K: Va bene.

A: Ti chiamerò alle otto. A dopo.

K: A dopo.

Un ruolo di rango inferiore in ambito associativo va attribuito a J. T. il quale tuttavia del grado e della posizione sopraordinata si giovò sia a fini retributivi sia per rendersi concorrente a violenze, come quella ricordata dal W. nel suo interrogatorio.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

J. T. fu autista destinatario di disposizioni provenienti dal W. che lo indirizzò, tramite il K. o comunicando direttamente con l'imputato, da "Urbano" (*it 28.3.2006 ore 18.51*), da "Urbano" e da "Luigi" per portare 8 operai (*it 19.4.2006 ore 5.38*), da H., due operai (*it 15.5.2006 ore 5.46*), ovvero di "buttare via due donne" trasportandole presso il "Green Park" (*it 19.4.2006 ore 7.00*), di consegnare 3 rumeni ad un incaricato dallo stesso W. (*it 27.4.2006 ore 5.37*).

Anche a Z. E. lo J. renderà conto delle due persone che ha provveduto a trasportare (*it 13.4.2006 ore 7.45*).

Quanto alla consapevolezza dello stato di soggezione nel quale gli operai si trovavano da parte dello J. è sufficiente richiamare il contenuto di due conversazioni, nella prima delle quali l'imputato prospettava al W. che solo due rumeni erano riusciti a fare la spesa, mentre gli altri non avevano nulla da mangiare e volevano parlargli, ricevendo disposizioni perché fosse loro procurato cibo (*it 10.5.2006 ore 21.12*), ovvero quella nella quale lo J. veniva contattato direttamente da una donna polacca che si mostrava preoccupata delle attenzioni di K. nei confronti di B. (*it 23.4.2006 ore 7.09*), o infine la conversazione intercorsa con il W. che gli chiedeva se alcuni operai fossero fuggiti (*it 12.5.2006 ore 6.08*).

Anche Z. E. deve ritenersi partecipe all'organizzazione criminale e concorrente nei reati-fine.

Nel suo interrogatorio la donna si mostrò a conoscenza delle vicende di ciascun associato, avendo condiviso con il W., nella sua pluriennale permanenza in Italia, ed in prima persona il sistema di reclutamento della manodopera in Polonia, ma non la sorte dei connazionali destinati a lavori faticosi e non adeguatamente retribuiti o non retribuiti affatti.

Raccontò la Z. del ruolo apicale rivestito da H. M., elencò gli stretti collaboratori dell'"arabo" (F., Fa., K., J. ed altri) descrivendone minuziosamente i ruoli e le condotte illecite, parlò di una riunione alla quale avevano partecipato tutti i capi cellula nel corso della quale aveva conosciuto M. P., persona temuta dal W. perché appartenente ad organizzazioni criminali mafiose ucraine, confermò che lo J. era stato ripetutamente picchiato dal suo compagno perché spesso ubriaco e perché aveva violentato una donna e che il K. aveva intrecciato una relazione con una cittadina polacca che era rimasta incinta, si mostrò consapevole che i prodotti alimentari acquistati avevano un prezzo maggiore e che l'organizzazione pretendeva denaro per l'intermediazione e per l'alloggio, ammise che a Scalo dei Saraceni, dove dimorava con il W., disponevano di circa dieci operai.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Ed allora la Z. E. non può ritenersi estranea a quelle logiche criminali che ispirarono gli associati per delinquere a fini di profitto, avendo offerto il suo diretto contributo a tali fini nella piena consapevolezza dell'illegalità della sua condotta.

Lo riferì la stessa imputata nella telefonata intercettata del 4.5.2006 ore 22.19 con tale "Arek", conversazione i cui brani essenziali vanno trascritti, annotando che "lui" è W. A..

Ar: Lui cosa fa?

E: Ti dico, visto che mi avevi chiesto se lavora legalmente, che uno dei lavori è illegale e l'altro legale. Quello illegale consiste nel trovare il lavoro alla gente, quello legale invece nel comprare le macchine incidentate e portarle in Polonia per venderle. Ha un amico in Polonia che se ne occupa e poi gli manda i soldi.

Ar: Ah.

E: Andrzej stabilisce il prezzo. Poi lui valuta lo stato della macchina [incomprensibile] la riparazione. Detrae il costo della vendita e poi dividono i soldi. E il secondo lavoro è quello di trovare il lavoro agli altri. C'è l'annuncio sul giornale.

Ar: Ah.

E: Allora se ti capiterà di trovare sul giornale "Studio e lavoro all'estero" ["Nauka i praca za granicą"] il numero italiano che finisce in 6611, si tratterà di me. [Ride].

Ar: Ah.

E: Nel caso che tu cercassi il lavoro in Italia. [Ride n.d.t.].

Ar: No, grazie.

E: Ti dico che...

Ar: Questo paese mi piace solo per i paesaggi. Per nient'altro.

E: L'Italia è piena d'immondizie. Gli Italiani non sanno parlare. Gridano soltanto.

Ar: Sì, sì. Ce ne siamo convinti oggi a cena. Lo stesso ieri.

E: E mangiano come maiali.

Ar: Non saprei.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E: Me ne sono convinta al ristorante, che mangiano come maiali. Come sporchi maiali.

Ar: Ma lui è in Italia legalmente?

E: Ci sono problemi. Lui ha problemi perché ha fatto il militare nella Legione.

Dunque l'imputata fu perfettamente consapevole che il reclutamento degli operai – cioè la tratta di persone – rappresentava un lavoro illegale ed analogamente, le condizioni lavorative alle quali i connazionali venivano sottoposti erano tali da determinarne il sorriso quando proponeva all'amico di raggiungere l'Italia, ovvero quando chiarirà all'ignoto interlocutore, che la contatterà sull'utenza del W., che il lavoro era “a nero” (it 3.5.2006 ore 9.13 e 12.6.2006 ore 9.07) o, infine, apprenderà da un uomo che parlava con la moglie residente in Polonia, utilizzando il telefono dell'imputata presente, che aveva programmato di fuggire in quanto le condizioni lavorative erano “terribili”, che l'attività era gravosa e non retribuita, ma che la fuga era preclusa dalla distanza dalla prima città – 50 chilometri – e dalla sottrazione del passaporto.

Cionostante, in innumerevoli telefonate intercettate favorirà l'indiscriminato reclutamento degli operai, dettando il numero del vettore (it 7.4.2006 ore 18.34 – 28.4.2006 ore 12.34 – 8.5.2006 ore 10.00), omettendo di indicare il costo dell'alloggio (it 10.4.2006 ore 10.48 – 28.4.2006 ore 12.34), riceverà, in buona sostanza, più telefonate di connazionali in cerca di lavoro, così contribuendo concretamente ad implementare il numero degli operai, fonte di illecito profitto (cfr, tra le altre, le iitt 22.4.2006 ore 13.43, 18.5.2006 ore 9.54, 20.5.2006 ore 17.12, 20.5.2006 ore 17.16, 23.5.2006 ore 16.32) ovvero ad impegnarli nei vari fondi (cfr oltre a quelle sopra citate con N. la conversazione 21.5.2006 ore 11.46).

La cellula con a capo O. K.

In più pagine della presente sentenza si è avuto di esaminare i ripetuti contatti ed i metodi utilizzati da O. K. per determinare lo stato di soggezione degli operai, metodi omologhi a quelli adottati dagli altri capi cellula.

In sintesi e richiamando le azioni dell'O. deve ritenersi provato che l'imputato, già sottoposto a processo penale presso il Tribunale di Melfi per fatti risalenti al 2004 – favoreggiamento all'immigrazione clandestina – ben diversi da quelli oggetto della presente trattazione ed agli stessi non collegabili se non sotto il profilo della continuità storica, ebbe un ruolo apicale nell'associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone ed alla loro riduzione in servitù sfruttandone il lavoro, a fini di profitto personale.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Già si è visto che era l'O. a procurare operai a M. P., come ebbe a dichiarare quest'ultimo nella conversazione dell'8.2.2006 ore 9.41 (*cfr fg 52*) ovvero a distinguere tra persone "istruite" e "non istruite" dai metodi adottati dal N. in una successiva conversazione con lo stesso M. il quale ancora una volta gli chiedeva operai (*it 3.3.2006 ore 9.29 – fg 53*) o ancora a rifiutare cinque operai che gli offriva il N. dichiarando la sua disponibilità a riceverne solo due (*it 3.5.2006 ore 5.35 – fg 53*) o, infine, ad accettare la proposta di W. A. di acquisire 15 operai che stavano giungendo dalla Polonia (*it 20.3.2006 ore 20.14 – fg 55*).

Da tale quadro sintetico delle numerose telefonate che ripetono, tuttavia, il contenuto di quelle sopra annotate, emerge in modo chiaro che l'O. riceveva ed offriva manodopera, trattando alla pari con gli altri capi cellula in quanto disponeva di operai "propri" dei quali intermediava con i proprietari terrieri italiani l'attività lavorativa, nonchè agiva di concerto ed in posizione paritaria con gli altri nell'ambito di un più esteso e comune programma delittuoso che, prevedeva, fra l'altro scambi di persone qualora la domanda di lavoro fosse stata superiore all'offerta, ai fini di un comune profitto realizzabile con il futuro passaggio di operai dall'una all'altra cellula.

In buona sostanza questi scambi realizzavano una sorta di calmiera del mercato essendo destinati a consentire, con reciproci vantaggi, ad un capo-cellula di soddisfare l'offerta di lavoro – e, conseguentemente, di trarre profitto – e all'altro capo-cellula di liberarsi di manodopera inattiva che costituiva, nella stessa prospettiva, un onere o una passività, con l'impegno che, a parti invertite, il favore sarebbe stato ricambiato.

Le persone destinate al lavoro venivano in tal modo mutate, come il denaro o come le cose.

Appare dunque smentito l'O., quando affermò nel suo interrogatorio (*a PM il 12.2.2007*) che la sua principale attività in quel periodo era quella di "imbianchino" (attività che per un anno avrebbe prestato in favore di un solo committente) senza mai disporre di propri dipendenti ("*io non avevo miei dipendenti*") limitandosi a collocare quelli che gli venivano ceduti dal W. e comunque lucrando sulla differenza fra la paga oraria ricevuta dal datore di lavoro italiano (€ 5,00) e quella consegnata al W. (€ 4.50).

In realtà, anche l'O. disponeva di manodopera propria, conosceva i trasportatori e sottoponeva gli operai reclutati alle stesse condizioni che, come si è visto per le altre cellule, ne determinavano un continuativo stato di soggezione.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Lo confermano, ancor prima di esaminare le fonti di prova orale, conversazioni telefoniche già esaminate e, tra le altre, significativamente quelle registrate (*fg 70*) tra il K. – che era un autista con mansioni di trasporto di cittadini polacchi in Italia – e K.J., detto “Jancia” – stretto collaboratore in questo periodo dell’O. – nel quale il trasportatore rappresentava, condividendole, le doglianze degli operai che stava rimpatriando i quali riferivano che presso il campo gestito dallo stesso O. non c’erano acqua, luce e “niente” (*iitt 11.3.2006 ore 19.25 e 18.3.2006 ore 19.46*), circostanze che il K. non esitava a contestare all’O. (*it 18.3.2006 ore 5.22 – fg 71*) sentendosi rispondere che, in ogni caso, egli offriva una dignitosa retribuzione “a cottimo” che consentiva all’operaio di percepire € 5,00 a filare, operazione che richiedeva, come si vedrà, un tempo pari ad oltre la metà della estenuante giornata lavorativa che si protraeva per non meno di 10-12 ore.

Non solo, dunque, l’O. disponeva di manodopera propria che avviava al lavoro e rinchiudeva in veri e propri “lager” sotto la stretta sorveglianza del K., come si vedrà, ma condivideva quel sistema pianificato da altri capi-cellula, come il N. il quale lo avvertiva di non pagare la retribuzione spettante ai suoi operai avendo appreso che stavano programmando una fuga e lo invitava a tenerli a digiuno (*it 22.4.2006 ore 22.42-fg 93*); e avvisato, ancora una volta, della fuga di suoi operai dal W., con il M., che gli forniva un coltello, organizzava una spedizione punitiva (*it 3.3.2006 ore 12.24 – fg 93*).

Così riepilogate le fonti di prova già esaminate, mette conto evidenziare che la ricostruzione della vicenda associativa descritta dal W. A. nei suoi interrogatori, trova parziali riscontri nelle dichiarazioni rese dallo stesso O..

Quest’ultimo, confermando di essere stato tratto in arresto a Lavello, ammise di aver conosciuto il N. ed il M. dopo la sua scarcerazione, incontrandosi occasionalmente “qualche volta magari al bar o da qualche altra parte” e di avere, altresì, conosciuto verso la fine dell’anno 2005 “Gino”, non meglio identificato proprietario terriero, il quale gli aveva proposto di intermediare nel lavoro di sei persone, offrendo all’O. la possibilità di locare un immobile – ove gli operai sarebbero stati ospitati – al prezzo di 800,00 euro mensili, dotato di acqua, letti e tutto il necessario.

L’O., associandosi con il K. che in precedenza aveva lavorato con il M., avevano iniziato l’attività di reclutamento consentendo agli operai di avere con sé i telefoni cellulari, di fare la spesa e finanche una bicicletta per i loro spostamenti.

Avendo “Gino” prospettato la necessità di maggiore manodopera, affermava l’O. di aver contattato il W. ed il N. perché gli cedessero operai ai quali aveva subito riferito le condizioni di lavoro e di allog-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

gio, nella perfetta consapevolezza delle modalità del loro reclutamento in Polonia (*“tutto cominciava dalla Polonia, tutto veniva organizzato in Polonia attraverso le agenzie, degli uffici che mettevano gli annunci e facevano venire le persone qua, ma a loro non importava se la persona poi alla fine lavorava o meno e poi guadagnano sui biglietti, perché normalmente magari un biglietto di andata costava 50 euro, mentre loro prendevano 700 zloty o addirittura 1.500 zloty”* - così O. nel suo interrogatorio) e del trasporto che avveniva principalmente a mezzo degli autobus di L. Z., dall'imputato personalmente conosciuto.

Lo stesso O. riferiva di aver stretto un rapporto di stretta collaborazione con il N., il W. e finanche con l'H. i cui operai aveva ospitato, nel periodo di degenza presso l'Ospedale di Foggia (agosto 2005), presso i propri campi.

Trova, dunque, diretto riscontro la circostanza riferita nei loro interrogatori da WNUK Andrzej (*a PM 5.9.2006*) e K. R. (*a PM 2.2.2007*) che vuole almeno fino all'agosto 2005 M. P., N. J. e O. K. strettamente associati tra loro, tant'è vero che, all'atto del ricovero ospedaliero dell'H. gli imputati offrivano, ciascuno per suo conto, operai, mezzi, strutture e persone (autisti e controllori) perché gli affari non subissero flessioni economiche, elementi questi costitutivi dell'associazione per delinquere nei termini articolati nei capi d'imputazione.

Ed allora l'O. si contraddì quando collocò alla fine dell'anno 2005 l'avvio della sua attività che relega alla sola intermediazione, essendo, sulla base delle sue stesse dichiarazioni, partecipe sin dall'agosto dello stesso anno agli affari che il N. ed il M. realizzavano con flussi sempre più consistenti di manodopera.

Se pertanto nell'agosto 2005 l'O. divideva il ruolo di capo dell'associazione per delinquere con il N. ed il M., non si comprende per quale ragione, successivamente, si sia limitato ad acquisire manodopera tramite il W. e non direttamente come aveva fatto in precedenza, circostanza, peraltro, smentita dalle sue stesse affermazioni contenute nella conversazione 19.3.2006 ore 15.11 intercorsa con il W. (*fg 166*) nella quale distingueva tra gli operai *“miei”* e *“tuoi”*, espressioni alle quali non può darsi un senso diverso da quello reso palese dalle parole: gli operai erano *“posseduti” uti dominis* autonomamente dall'uno o dall'altro imputato.

In realtà, come si desume dalle dichiarazioni di K. R. (*a PM il 2.2.2007*), alla data del suo arrivo in Italia (8.8.2004) *“c'erano tre capi: J. N., M. P. e K. O. (i quali) inizialmente lavoravano insieme e Janusz si occupava dei contratti, perché gli altri due erano sempre ubriachi, bevevano sempre...però*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

principalmente andavano dai padroni per riscuotere il guadagno, solo che...però hanno sperperato poi questi soldi, hanno perso questi soldi, perciò Janusz si è arrabbiato”, circostanza questa direttamente riscontrata nei suoi interrogatori da W. A. e da Z. E. che collocava l’inizio degli affari tra il W. ed l’O. a circa un anno prima l’interrogatorio (del 5.9.2006): “K. O., quello lo conosco, l’anno scorso che abbiamo iniziato il lavoro con lui...si sono messi a lavorare insieme Andrzej e Krzysztof”, collaborazione questa confermata dal KOGUT (a PM 10.11.2006) il quale teneva a puntualizzare che “*però Krzysztof di solito prendeva la gente in un posto di Orta Nova, nei pressi di un albergo*” – che sarà individuato nell’hotel “Novelli” – ribadendo, in tal modo l’autonomia rispetto al W. dell’O..

Il ruolo apicale rivestito dall’O. nel sodalizio riferito dai predetti dichiaranti trova ulteriore riscontro negli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Melfi relativi ai fatti del 2004 successivi ad un’irruzione compiuta dai Carabinieri di Lavello in uno dei campi siti in località San Carlo dove fu trovato il cittadino polacco K.L. K .

Questi, rendendo informazioni (ai Carabinieri il 14.2.2004) dichiarò di essere giunto in Italia il giorno 6.2.2004 e di aver raggiunto l’hotel Novelli, nei pressi di Orta Nova, a bordo di un furgone con altri connazionali, allettato dalla prospettiva, pubblicizzata su un giornale in Polonia, di un lavoro in Italia.

A prelevarli erano stati “O. K. e N. J.C.” i quali lo avevano condotto “*assieme ad altri dieci amici, in un casolare di campagna ubicato nella suddetta contrada*”.

Sull’attività sull’O. e del N. puntualizzava l’informatore: “*i due gestiscono l’impiego in diverse aziende agricole dell’agro di Ascoli Satriano e Lavello di cittadini polacchi e ucraini. Loro trovano un lavoro, contattano i proprietari terrieri e stabiliscono chi deve lavorare e per quanto tempo, quale paga bisogna percepire e provvedono successivamente al pagamento in moneta contante in euro. Questi per ogni giornata lavorativa pretendono una percentuale su tutti quelli che impiegano, infatti la tariffa stabilita dai due è di euro 3,50 ad ora lavorativa...Tutti fanno parte di una stessa organizzazione*” e tra i “tutti” certamente è da ricomprendere M. P., sfuggito, a differenza dei compartecipi, all’arresto, ma che risulta dalle indagini (cfr informativa finale Carabinieri del ROS) conduttore della villetta “De Palma” e del campo in località San Carlo in cui erano stati raccolti e controllati gli operai.

Nell’estate 2005, immediatamente dopo l’irruzione dei Carabinieri nel campo “San Carlo” (19.8.2005), i tre organizzatori del sodalizio criminoso decisero di dividere consensualmente le loro



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

attività e, nello stesso periodo, va collocato il pacifico passaggio del K. J. dalla cellula del M. a quella dell'O. che aveva necessità di un sottoposto al quale attribuire le funzioni di autista, di controllore dell'attività lavorativa e, soprattutto, di "caporale" a lui sottoposto, al pari del N. che delle stesse mansioni aveva investito P. M..

L'implosione in cellule dell'originaria organizzazione criminale non determinò, come si è ripetutamente affermato, la distruzione del sodalizio intorno ai cui fini le cellule gravitarono come satelliti all'interno di un unico sistema.

Tanto trova ulteriore conferma nella vicenda K. J. detto "Jancia", già uomo di fiducia del M. e successivamente acquisito, come si è detto, con le stesse funzioni dall'O. nell'estate del 2005.

Ora, in qualsiasi sistema associativo, il passaggio di una persona dall'uno all'altro sodalizio avrebbe determinato reazioni essendo inconcepibile che con il soggetto potessero trasferirsi metodi ed esperienze dell'organizzazione alla quale originariamente apparteneva.

Invece, a distanza di circa alcuni mesi dal trasferimento del K. nella cellula dell'O. – collocabile, secondo le dichiarazioni dell'imputato nel 2005 – il M. confessava alla sua compagna "D." che *"Jancia...lo pago e lui viaggia per me...i Carabinieri hanno preso i miei uomini e li hanno portati in Caserma...i miei uomini però li portava Jancia...ho il furgone rotto e io pago a Jancia"* (it 8.2.2006 ore 9.41).

Quindi, nonostante il violento litigio che aveva determinato l'allontanamento del K. dalla cellula del M., al momento del bisogno (furgone in avaria) "Jancia" che apparteneva già alla cellula dell'O., trasportava operai dai campi del M. ai fondi dei proprietari terrieri italiani.

Non solo, ma l'assenza di ogni forma di concorrenza tra le varie cellule è ulteriormente attestata dalla successiva espressione del M. che parlando dell'O. affermava: *"è lui che mi dà le persone"*; così confermando la proficua collaborazione con quest'ultimo in chiave di un comune illecito profitto.

Ed ulteriori riscontri riceve tale conclusione dalle concitate telefonate intercorse tra i capi cellula dopo il fermo del K., nelle quali ciascuno si mostrava preoccupato di quanto quest'ultimo potesse aver rivelato ai Carabinieri (*"che fesserie sta raccontando Jancia?" – N. all'O. – it 11.2.2006 ore 19.20 captata sull'utenza in uso a quest'ultimo 320/7724268*) e suggeriva di *"non vendere Janusz (N.) – così il M. al K. che gli riferiva di trovarsi i Caserma – it 7.2.2006 ore 19.14*) ovvero di allontanarsi dai campi al fine di evitare che le dichiarazioni degli operai trasportati ne determinassero



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

l'individuazione ed il conseguente arresto (*"qui c'è un casino totale...meglio che non torni a casa" – O. a M. it 8.2.2006 ore 7.37*).

Deve pertanto confermarsi che ancora nel febbraio 2006 i rapporti tra i tre capi cellula erano sintonici e collaborativi perché tendenti ad evitare che l'intervento dei Carabinieri determinasse la "chiusura della campagna" e quindi tranciasse il continuo flusso degli operai e gli illeciti profitti, che costituiva oggetto di un *pactum sceleris* che impegnava tutti concluso almeno due anni prima.

Ma anche nel marzo 2006 la situazione era identica.

Appresa dal W. la notizia della fuga di cinque operai, debitori della somma di € 150,00 ciascuno, nella prospettiva che gli stessi si trovassero nel campo del N. (*it 3.3.2006 ore 12.24*), l'O. – che si trovava in quel momento in compagnia del K. e del M. – riferiva alla compagna "M.": *andrò in campagna, Non gli permetterò di comportarsi così. Ho detto che oggi ne ammazzo uno o due come esempio...il padrone mi ha detto che due se ne sono andati con gli zaini...ho preso in prestito due coltelli da Pietro* confermandole che con lui si trovavano, oltre i predetti, anche L. R. e T. J..

Espressioni queste ripetute più volte nella stessa telefonata (*it 3.3.2006 progr. 90*) e che si traducevano in una vera e sanguinosa spedizione punitiva della quale il M. chiedeva conto all'O. nelle successive conversazioni (*"Chi li ha picchiati?" iitt 4.3.2006 ore 1.52 e progr. 142*).

Ed ancora nella conversazione intercorsa tra il W. e l'O. (*it 23.3.2006 ore 21.23*), gli interlocutori, parlando del prossimo arrivo di operai, convenivano l'opportunità di dirottarne alcuni dal M. e facevano espresso riferimento a quel L. Z. che continuava, con continui trasporti, a determinare una sproporzione fra domanda ed offerta di lavoro.

Ed anche tale conversazione conferma lo scambio di manodopera fra le varie cellule e la conoscenza da parte dell'O. dello Z..

I metodi adottati dall'O. per determinare l'assoggettamento al proprio potere degli operai acquisiti autonomamente o tramite il W. (*20 operai nell'it 16.3.2006 ore 3.12; 15 operai nell'it 20.3.2006 ore 9.37; 16 operai nella it 1.4.2006 ore 8.22 prima citata*) erano perfettamente sovrapponibili, dunque, a quelli del N., dell'H. e del M., con sfumature che esaltavano la maggiore furbizia dell'uno rispetto all'altro nel motivare il mancato versamento di somme di denaro agli operai.

Lo hanno riferito il W. e la Z. nei loro interrogatori evidenziando che gli alloggi posti a disposizione dall'O. erano rappresentati da tende, che i campi erano privi di luce, acqua corrente e bagni – e tanto è riscontrato nella conversazione intercorsa con il K. (*it 18.3.2006 ore 5.22 – fg 71-75*) – che anche



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

l'imputato pretendeva il pagamento delle spese di alloggio e di intermediazione e non corrispondeva la retribuzione agli operai, lasciandoli al loro destino.

K. parlò di una persona morta per la fatica che l'O. aveva abbandonato sotto un ponte, ma il fatto non è riscontrato.

Purtuttavia, le conversazioni telefoniche intercettate confermano il mancato pagamento anche di una retribuzione minima, come veniva contestato all'O. da K. P., preposto al controllo degli operai, il quale gli riferiva del rifiuto di costoro a continuare ulteriormente l'attività lavorativa perché per *"un filo fatto"* – e cioè per un filare di ortaggi – per il quale era necessaria più della metà di un'intera giornata avevano guadagnato solo 8 euro (ovviamente al lordo delle spese) e tale circostanza relativa al pagamento di un salario affatto inferiore a quello promesso, trova riscontro nella conversazione, sopra citata, intercorsa con il K., laddove era lo stesso O. ad attestare la circostanza che il lavoro, a cottimo, consentiva, al massimo, un guadagno pari a 5 euro a filare.

Del resto, l'O. condividerà i calcoli del W. quando questi, preannunziandogli l'arrivo di 20 connazionali, si mostrerà certo che fra detrazioni per spese alla fonte nessun operaio *"guadagnerà più di trenta euro in due mesi"* (it 16.3.2006 ore 3.12).

In altra conversazione con la sua compagna (it 16.3.2006 ore 00.37) l'O. irrideva la condizione di un operaio che si annoiava, riferendole che gli aveva acquistato pane e sigarette, ma probabilmente era già deceduto nell'attesa (*"forse è morto di fame"*).

Ed ancora il problema dell'eccedenza di manodopera rispetto all'offerta di lavoro, veniva dall'imputato risolto negli stessi termini degli altri capi-cellula, favorendo le fughe e gli immediati rimpatri riferendo loro le reali condizioni di lavoro e alloggiative (it 1.4.2006 ore 8.22 e 12.4.2006 ore 7.21 – O. – W.).

Deve dunque convenirsi che l'identità di metodo destinato all'affermazione di un potere dominicale sugli operai ed al loro assoggettamento preordinato allo sfruttamento dell'attività lavorativa costituiva parte di quell'iniziale accordo che escludeva forme concorrenziali onde evitare che non solo per ragioni retributive, ma per migliori condizioni alloggiative, per maggiore rispetto alle loro persone, per l'assenza di metodi intimidatori o violenti, le persone avessero una possibilità di scelta e di prestare la loro attività in favore di coloro che garantivano condizioni diverse dallo stato servile.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Ciascun capo-cellula fu perfettamente consapevole di tale prospettiva e, facendo cartello con gli altri, lo evitò abdicando alla possibilità di agire da monopolista nel mercato della intermediazione della manodopera.

K. J. L., detto “Jancia” appare compiutamente identificato in data 7.2.2006 dopo il suo fermo operato dai Carabinieri di Ascoli Satriano nel flagrante trasporto di 12 operai (*fgg 124 e sgg*).

Si ricorderanno le preoccupate telefonate, successive al fermo, intercorse fra l’O., il M. e il N. che, commentando il fermo e la permanenza del K. fino alle 3.00 presso la Stazione dei Carabinieri di quella località, temevano che quest’ultimo cedesse nel corso degli interrogatori ovvero che taluno degli operai polacchi arrestati rivelasse la condizione servile alla quale, con inganno o violenza, erano sottoposti.

E va ricordata, nello stesso senso, la telefonata tra M. P. e la compagna D. (*fg 133 e sgg*) nella quale l’imputato – pronto a fuggire e nascosto presso la sua abitazione – rivelava che i suoi operai li trasportava “Jancia” il quale, tuttavia, non era stabilmente inserito nella sua cellula.

Il trasporto degli operai del M., come rileverà lo stesso imputato, nella telefonata in discorso (*it 8.2.2006 ore 9.41*), trovava causa nel fermo per avaria del suo furgone, circostanza che trova riscontro nelle precedenti conversazioni, intercettate sull’utenza in uso a M. P. (320/7148411) in data 4.2.2006 tra il medesimo e L. R. il quale veniva invitato a chiamare “Jancia” (*ore 9.27*) che stava raggiungendo San Carlo – e quindi il campo gestito dal M. – con un furgone (*ore 9.31*), nonché nella successiva conversazione (*ore 11.46*) nel corso della quale il M. accettava il suggerimento del L. di evitare un ulteriore trasporto di operai presso i fondi agricoli per risparmiare sulla benzina, ben potendo recuperare gli operai il tempo l’indomani lavorando dalle ore 6.00 alle ore 18.00.

Questo, in sintesi, è il biglietto di presentazione del K. che appare condividere le stesse logiche degli associati per delinquere scegliendo, tra costo della benzina e sacrificio della persona, quest’ultimo aspetto.

K. J., dunque, nel febbraio 2006, era prestato al M. ma lavorava per l’O. – e tanto permette la trattazione della sua posizione processuale in questa sede – circostanza riscontrata da alcune conversazioni telefoniche intercettate nello stesso periodo.

Tra le stesse va annotata quella tra K. Z. ed il K. nel corso della quale l’autista comunicava a quest’ultimo di aver ricevuto una telefonata nel corso della quale un uomo gli aveva confidato che cinque operai stavano meditando la fuga per le pessime condizioni in cui erano venuti a trovarsi nel



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

campo dell'O.. Il K. passava la comunicazione al capo-cellula il quale rifiutava l'invito del K. dichiarando espressamente di non essere disposto a restituire il denaro ricevuto dai connazionali (*it 11.2.2006 ore 19.11*).

Seguivano altre telefonate nel corso delle quali il K. comunicava al K. le pessime condizioni in cui erano venute a trovarsi alcune ragazze giunte dalla Polonia, invitandolo a portarle via, sentendosi opporre un netto rifiuto dall'interlocutore il quale pur ammettendo che le ragazze piangevano, si dichiarava disponibile a trovare loro una diversa soluzione alloggiativa che evitasse la divisione promiscua delle stanze con i maschi (*it 19.38*).

Nella successiva telefonata tornava il tema degli operai polacchi che volevano fuggire ma solo per una composizione transattiva della vicenda nel senso che il K. riferiva al K che aveva già incamerato la somma di € 50,00 da ciascuno di essi e proponeva all'interlocutore di consegnargli, per il viaggio di ritorno, analogo importo, ma si sentiva rispondere dall'autista che l'accordo, sul denaro altrui, non poteva concludersi per una somma inferiore ai 60,00 euro che gli dovevano essere consegnati (*ore 20.52*).

Un mese dopo il K. meditava già di rompere i rapporti con l'O., confessandolo al K., in quanto non solo consapevole che il suo capo-cellula lasciava gli operai al loro destino senza acqua né servizi igienici nei campi, ma soprattutto perché lo stesso gli aveva diminuito il salario mensile a sino 650,00 euro (*it 11.3.2006 ore 19,25*).

Anche le logiche del K. obbedivano a spinte di natura economica e di profitto personale.

In realtà, il K. era perfettamente consapevole che analoghe condizioni di alloggio e lavorative riservava ai propri operai il N..

Lo confesserà al K. riferendogli che gli operai fuggivano dal N. perché il capo-cellula imponeva loro che lavorassero per 12 ore al giorno con una retribuzione, al lordo dei costi imposti, di 28,00 euro e non dava loro neppure da mangiare (*it 1.4.2006 ore 7.37*).

La figura del K. J. viene intagliata dal contenuto di tali conversazioni, che hanno natura confessoria per le condotte che direttamente lo riguardano e di chiamata in correità per quanto riguarda le azioni dei capi-cellula.

Il K. non può essere definito un mero autista, ma un "caporale" alle dirette dipendenze dei capi-cellula, stabilmente inserito nell'organizzazione criminale con diversi ruoli e ben retribuito ove si



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

consideri il suo salario, certamente superiore ai 650,00 euro, che l'O. intendeva ridurgli a tale importo.

Il ruolo del K. appare più distinto nelle dichiarazioni, raccolte a verbale nella forma della querela, di C. M.L. (a Polizia di Nowy Sacz il 10.9.2005).

Il querelante esponeva di aver letto sul giornale "Gazeta Krakowska" nel giugno 2005 un annuncio che pubblicizzava lavoro in agricoltura in Italia con possibilità di guadagno di 50,00 euro al giorno (dal lunedì al sabato) e di essere partito, con altri 19 connazionali, a bordo di autobus il 12 giugno.

Giunti in Italia nei pressi di Ortona aveva visto affiancarsi all'autobus un furgone Volkswagen Transporter 4 con due cittadini polacchi, uno dei quali descriveva *"di circa 35 anni, alto 170 cm, di corporatura robusta, con barba incolta di colore nero, capelli neri di media lunghezza... soprannominato "Jancia" mentre l'altro indicava con l'agnome de "Il Piccolo" pur essendo alto mt 1,80 e della stessa età del K. J..*

In merito alle condotte del K. "Jancia" e de "Il Piccolo", C. M.L. narrava: *"in macchina ci chiedevano le 50,00 euro per l'iscrizione, cioè per averci trovato il lavoro. Rispondevamo che era già stato tutto pagato in Polonia, allora affermavano che comunque avrebbero tirato fuori i soldi da noi. Quindi avvertivamo che sarebbe successo qualcosa di brutto, ma non potevamo più fare niente ed eravamo condannati a subirli. Camminavamo in macchina alcuni minuti. Ci fermavamo accanto all'ultima casa situata in mezzo alla campagna in vetta. Gli uomini, cioè "Il Piccolo" e "Jancia" ci dicevano che avremmo dovuto abitare in quella casa. In realtà erano due casette, una accanto all'altra. Ci spiegavano che chi voleva, poteva disfare i bagagli e chi voleva tornare, sicuramente non sarebbe arrivato in città per la mattina. Cominciavamo a guardare quelle casette, erano vecchie, praticamente da demolire. Intorno c'erano i campi coltivati. La casa dove successivamente sarei andato a vivere aveva un piano, ma non salivamo sopra. Le condizioni all'interno erano terribili, senza bagno, senza servizi igienici, senz'acqua corrente, senza corrente elettrica. Di notte camminavano i topi. I muri erano rovinati, sbucchiati, in una stanza sul muro c'era una grande quantità di sostanza che assomigliava al sangue seccato. Le finestre erano chiuse con le tavole di legno, soltanto in un posto c'era un buco nel muro che permetteva l'entrata della luce dall'esterno. Il pavimento era di cemento. Abitavo nella casa di due stanze, in una c'erano 4 letti, nell'altra 3. I letti erano vecchi, praticamente erano delle brande di metallo con le molle. Sopra c'erano solo i materassi senza lenzuola. Successivamente "Jancia" e "Il Piccolo" aggiungevano che comunque avremmo dovuto pa-*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

gare loro l'affitto di quella casa. Con noi c'erano anche due uomini di circa 50-60 anni che, viste le condizioni, chiedevano di accompagnarli immediatamente in città, al che l'uomo con il soprannome "Il Piccolo" rispondeva che gli avrebbe accompagnati solo se avessero pagato. Pagavano Euro 20,00 e se ne andavano. Comunque li avrei incontrati qualche giorno dopo in città, dopo essere stato fuggito. Mi avrebbero riferito che la macchina si fermava e quelli che li accompagnavano, cioè "Il Piccolo" e "Jancia" li minacciavano con tubi di metallo affinché consegnassero tutti i soldi che avevano...Dopo aver preso i soldi, "Jancia" e "Il Piccolo" li buttavano fuori dalla macchina. Mi raccontavano di aver impiegato tre giorni per arrivare in città. Dopo che "Jancia" e "Il Piccolo" erano andati via, venivano da noi due donne e dei ragazzi, tutti Polacchi e ci descrivevano la vita sul posto. Raccontavano di non aver guadagnato niente per tutto il mese, addirittura avevano il debito di Euro 20,00 dal "Piccolo". In seguito arrivava "Jancia" con "Il Piccolo" e ci spiegavano che dovevamo pagare il gas e l'acqua, se volevamo averlo. Facevamo la colletta di Euro 3,00 a testa per il gas che non ci veniva portato. I documenti non ci venivano tolti, ma l'uomo arrivato prima di noi ci consigliava di nascondere i documenti e oggetti di valore, nonché i soldi perché sicuramente avrebbero frugato nelle nostre cose. Finalmente andavamo a dormire. Ci svegliavamo alle 5.00 di mattina. Alcune persone, che erano venute diverso tempo prima, rimanevano a casa. Dette persone erano stremate, magrissime e sporche. L'uomo soprannominato "Il Piccolo" rimaneva con loro e avrebbero dovuto fare le pulizie in quanto sarebbe arrivato un nuovo gruppo di Varsavia. Io insieme alle altre persone, prendevamo le zappe e l'uomo soprannominato "Jancia" ci portava in un campo molto distante. Non sapevo dove mi trovassi esattamente. Giunti sul posto, "Jancia" ci ordinava di togliere con la zappa l'erbaccia intorno ai pomodori. Ci sorvegliava sempre. Nel pomeriggio veniva sul campo un Italiano con due donne, presumibilmente polacche. La loro visita faceva innervosire parecchio "Jancia" che ci diceva che non ci avrebbe pagato Euro 13,00 per la giornata di lavoro, in quanto non fatto con precisione. Aggiungeva che se avesse trovato una sola erbaccia, avremmo ricominciato tutto da capo, lavorando gratis. Non ci minacciava ancora. Verso le ore 20.00 finivamo il lavoro e tornavamo a casa, dove il ragazzo di nome Krzysztof che aveva viaggiato con me, contattava il cognato in Austria affinché venisse a prendere lui, suo fratello e un amico. Gli raccontavano le condizioni e tutto quello che succedeva e il cognato accettava di venire a prenderli. Sarebbero dovuti scappare il giorno successivo. Le persone che soggiornavano da più tempo nelle piantagioni, ci consigliavano di non scappare né da casa né dai campi, in quanto ci avrebbero trovati subito. Racconta-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

vano che alcune persone erano scappate, non erano più tornate e non si sapeva che fine avessero fatto. Allora cominciavo ad avere veramente paura e chiedevo a Krzysztof se potessi unirmi a lui, suo fratello e suo amico. Mi rispondeva che il cognato non aveva più posto in macchina. Quindi io e un ragazzo di Tarnow di cui non conosco il nome, decidevamo di chiedere a “Jancia” e “Il Piccolo” di accompagnarci a prendere un pullman per la Polonia. Ci rispondevano che ci avrebbero accompagnato, visto che dovevano andare a prendere altre persone che venivano a lavorare. Lo stesso giorno, cioè martedì 14 giugno 2005 alle ore 21.00, dopo il lavoro, salivo sul pulmino con il ragazzo di Tarnow, caricando i nostri effetti personali. “Il Piccolo” ci chiedeva di pagare il passaggio. Rispondevamo che non avevamo soldi, allora pretendevano di consegnare loro tutto il cibo nella nostra disponibilità. Improvvisamente cominciavano a rovistare nelle nostre cose e ci sottraevano tutto il cibo ed i cosmetici. Ci chiedevano dei nostri passaporti che non avevamo, invece non chiedevano le carte d'identità. Dopo averci tolto gli alimenti ed altre cose, a me toglievano anche il cappellino da baseball di colore rosso e un deodorante. Stavamo sempre nella parte posteriore della macchina. Loro nascondevano le cose sottratteci a casa loro e ci portavano in un posto. Giravano con noi tutta la notte. Prima ci portavano da un demolitore, scendevano dalla macchina e dagli uomini presenti sul posto prendevano dei tubi di metallo che nascondevano sotto i sedili. Sulla macchina salivano due uomini con i quali “Jancia” e “Il Piccolo” parlavano italiano. Io e il ragazzo di Tarnow temevamo che ci potessero fare del male, in quanto sapevano che volevamo andare via e avevano i tubi di metallo.

Successivamente ci fermavamo alla stazione di benzina, dove c'era anche un motel, e dove si trovavano 20 uomini giunti con diverse macchine. Parlavano con loro sia in polacco che in italiano. Riuscivo a sentire solo un litigio fra due Polacchi a causa delle ragazze che stavano per arrivare da Varsavia. Ognuno di loro voleva portarle a casa propria. Non parlavano direttamente di sistamarle nei bordelli, ma dalle loro parole lo si poteva supporre. Rimanevamo alla stazione di servizio circa 20 minuti. “Jancia” chiamava qualcuno per sapere dove si trovassero i pulmini con le persone di Varsavia. Giunti su un parcheggio conosciuto il primo giorno, in prossimità della chiesa, l'uomo soprannominato “Il Piccolo” minacciava me e il ragazzo di Tarnow con la chiave di metallo in mano che se avessimo detto ai nuovi arrivati da Varsavia qualcosa a proposito di quello che succedeva a casa e nei campi, ci avrebbero ucciso. Dette minacce mi spaventavano, in quanto eravamo soli con lui nei pressi del parcheggio. Successivamente arrivavamo al parcheggio, dove dopo pochi minuti



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

giungevano i pulmini con le persone di Varsavia, che caricavano i bagagli e salivano su un altro pulmino con il quale dovevano andare in quel posto. Noi stavamo in disparte. “Jancia” e “Il Piccolo” comunicavano agli autisti che c’erano due persone che volevano tornare in Polonia. Cominciavano a litigare con gli autisti dei bus, perché ci chiedevano i soldi per il viaggio di rientro. Affermavano di avere soldi, invece “Jancia” e “Il Piccolo” asserivano che non avessimo i soldi e pretendevano di mostrarli. Comunque decidevamo di non mostrare i soldi, sapendo che ce li avrebbero tolti. Mentre eravamo già sul pulmino e andavamo in direzione di Foggia, raccontavamo la nostra storia agli autisti che sembravano scioccati e ci dicevano che se avessero saputo di portare le persone che venivano truffate e alle quali venivano estorti i soldi, non avrebbero accettato. Ci dicevano di essere stati noleggiati per fare il tragitto fra Varsavia e l’Italia. Aggiungevano che qualcuno li aveva chiamati, dicendo che avrebbero ricevuto i soldi per portare le persone in Italia. Arrivavamo a Foggia nella notte fra martedì e mercoledì, cioè fra il 14 e il 15 giugno. Incontravamo i Polacchi che erano stati mandati a lavorare nella prima piantagione e abitavano nelle baracche dietro il muro. Non mi ricordo di dove fossero. Ci raccontavano che anche loro abitavano nelle baracche senz’acqua, senza corrente elettrica e prive di servizi igienici. Raccontavamo anche che le giovani ragazze ricevevano le proposte di lavoro nel motel. Raccontavano anche che raccoglievano le foglie nella vigna, mentre sopra di loro erano in funzione le macchine che spruzzavano le diverse sostanze chimiche. Erano strettamente sorvegliati e non potevano scappare. Ci mostravano le mani rovinata dalle sostanze chimiche che venivano loro addosso; le loro mani erano tutte nere e gialle. A Foggia incontravamo i due uomini più grandi che subito dopo aver visto le condizioni di lavoro e l’alloggio, erano scappati. Ci descrivevano il trasporto effettuato da “Jancia” e “Il Piccolo” e aggiungevano di aver impegnato tre giorni per arrivare in città. Ci descrivevano le minacce di “Jancia” e “Il Piccolo” con i tubi e la chiave di metallo in mano. La mattina incontravamo il ragazzo di nome Krzysztof insieme al fratello e all’amico, mentre aspettavano l’arrivo del cognato. Aspettavamo di partire per la Polonia con il pulmino con il quale eravamo arrivati dal parcheggio nei pressi della chiesa. Verso le 10 del 15 giugno 2005 incontravamo già le prime persone di Varsavia scappate dalla campagna. Ci raccontavano di aver dovuto dare qualche scatola di cibo per il passaggio alla fermata. Forse non pretendevano i soldi da loro, in quanto erano robusti e li temevano. Rimanevamo in quella città senza mangiare dalle 23.00-24.00 di martedì fino alle 12.00 del 17 giugno 2005, quando partivamo per la Polonia. Pagavo all’autista del pulmino Euro 80,00 per il trasporto in Polonia. Non è possibile raccontare e de-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

nunciare tutte le cose viste sul posto. Sottolineo ancora una volta di essere stato minacciato di morte se avessi raccontato a qualcuno le condizioni di lavoro e di vita. Non sono al corrente, in quanto nessuno mi aveva detto, chi fosse il proprietario dei campi dei pomodori dove avrei dovuto lavorare. Sono stato truffato, perdendo la somma di zloty 600 che avrebbe dovuto garantirmi un lavoro regolare in Italia. Non potevo immaginarmi le condizioni così insopportabili e simile trattamento delle persone. Secondo me tutte le persone che dimoravano da tempo in quella o altre case, necessitavano un immediato soccorso medico. Non venivano retribuite. Temevo le minacce rivolte a me di non raccontare a nessuno quello che succedeva lì. Il gruppo che aveva programmato tutto questo era molto bene organizzato, a partire dagli annunci su “Gazeta Krakowska”, predisponendo il trasporto, nonché tramite un ottima organizzazione in Italia. Ho visto e ho saputo che sui campi in Italia venivano i pullman pieni di Polacchi, truffati come me”.

Quello del C. appare il copione di un film dell'orrore, ma è, invece, realtà raccontata da una persona privata anche se per pochi giorni dei suoi diritti fondamentali e ridotta allo stato servile.

In siffatto contesto, le chiamate in correità - che si passa ad analizzare - rappresentano un riscontro degli elementi di prova acquisiti.

Nelle dichiarazioni di O. K. e W. A. trova piena conferma la circostanza che “K. lavorava con Petro (M.), però io lo conoscevo già prima. Dopo K. ha lasciato Petro ed è venuto da me per lavorare da questo Gino” (interrogatorio O. 12.2.2007).

Analogamente W.: “Jancia ha lavorato prima da Petro, ha fatto questa persona fidata, poi ha lavorato Jancia da Krzysztof ed il suo compito era di impaurire la gente. E questa persona fidata impauriva, minacciava la gente...non era così aggressivo Jancia. Mariusz (P.) secondo me è una persona che non ha la testa a posto” (interrogatorio W. 14.2.2007), “K...lavorava con Petro, con Krzysztof O., Janusz N.”, condotte quelle genericamente descritte dal coimputato che trovano circostanziati riscontri nella querela del C..

Ulteriore riscontro trovano le dichiarazioni del W. in quelle rese dal K. il quale riferì di aver incontrato il K. in due occasioni, allorquando il W. aveva venduto a “Jancia” un furgone, circostanza che conferma l'attendibilità del W. (K. a PM il 10.11.2006).

Il motivo della separazione tra il M. ed il K. fu un violento litigio; “è successo che Petro e Jancia hanno fatto a botte e Jancia è passato da Krzysztof” (W. interrogatorio del 14.2.2007) ricordando, altresì, il dichiarante un episodio nel quale il K., per sanzionare alcuni operai che gli avevano scattato



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

alcune fotografie con i telefoni cellulari e così temendo che le foto fossero poste a corredo di denunce nei suoi confronti, non solo aveva distrutto i telefoni cellulari, ma, con l'ausilio di altri coimputati, aveva legato con una corda al collo gli autori delle riprese e li aveva trascinati con un'autovettura. Il W. collocava tale episodio nell'estate del 2005 allorché, per la degenza in Ospedale dell'H., alcuni operai avevano trovato collocazione nel campo dell'O. e puntualizzava che dopo tale azione violenta e spettacolare, il K. era tornato al campo ed aveva ammonito gli altri operai minacciando di farli *“finire sulla corda”*.

E certamente il K. parteciperà a quella spedizione punitiva contro cinque operai organizzata dall'O. per stroncarne la fuga – non consentita, stante il mancato pagamento delle spese – terminata nel sangue, episodio già analizzato trattando dell'O. che lo ha confermato nel suo interrogatorio.

La cellula P. D. e G. E.

“Adesso, trovandomi qua, mi rendo conto che ho fatto male in passato...sì, forse sono stato molto aggressivo, cioè potevo gridare...perché noi per loro (gli operai) non potevamo perdere il lavoro” (P. a PM il 26.2.2007).

P. D., giunto in Italia come migrante, dopo aver subito la condizione di operaio agricolo, effettuò una scelta di campo e si inserì volutamente in quell'organizzazione della quale ben conosceva i metodi e la pianificazione del reclutamento alla quale offrì un concreto ed efficace contributo.

Fu lo stesso imputato a narrare la sua storia (*interrogatori del 26 e 27.2.2007*) dichiarando di aver raggiunto l'Italia dalla Polonia nel 2004 e di aver svolto inizialmente attività lavorativa in agricoltura per conto di un connazionale “Zbyszek” nella zona di Lucera, pagando per il trasporto e la mediazione.

Esaurita favorevolmente tale esperienza, ne aveva cercata un'altra dimorando presso G. E. in quel di San Marco in Lamis, dividendo l'appartamento con altri operai congiunti della donna. Anche relativamente a tale periodo protrattosi per circa sei mesi, l'imputato non aveva doglianze specifiche da muovere in ordine all'alloggio – fornito di energia elettrica, acqua corrente e servizi – ed alle condizioni di lavoro.

Analogha esperienza lavorativa avevano fatto il P. e la G. nell'anno 2005 trovando occupazione in agricoltura nelle zone di Vasto e di Termoli che raggiungevano, unitamente ad altri tre connazionali, a bordo di un'autovettura dividendo tra di loro le spese necessarie per il trasporto e per l'alloggio.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'arrivo in Italia di un sesto connazionale polacco aveva, però, determinato l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro con la stessa autovettura – omologata per cinque posti – sicchè, riferiva il P. di aver conosciuto K. "Zbyszek" tramite la G., e con quest'ultima avevano pensato di noleggiare un piccolo autobus tramite il coimputato.

Dopo circa due o tre settimane, il K. aveva loro comunicato che era possibile noleggiare un piccolo autobus a nove posti da una società polacca il cui titolare chiedeva il canone di 150,00 euro per settimana. Entrambi avevano aderito alla proposta iniziando a lavorare, garantiti dal K. che iniziava nell'ultimo trimestre del 2005 a reclutare operai in Polonia.

Verso la fine dello stesso anno, in prossimità delle feste natalizie, il P. riferiva di aver ricevuto la telefonata di cinque connazionali disperati i quali, provenienti dal campo in località San Carlo gestito da M. P., chiedevano di essere trasportati in Polonia rappresentandogli che erano stati *"minacciati, presi in giro derubati di tutto generalmente (erano) stati derubati dei telefoni e dei soldi e volevano"* essere prelevati da Melfi, nei pressi della fabbrica della FIAT, e condotti *"alla stazione, in qualche stazione"*.

Il P. s'era recato a Melfi ed ospitato le cinque persone presso l'immobile di San Marco in Lamis.

Il giorno successivo, con l'autobus finalmente pieno, si erano recati al lavoro.

Per sua stessa ammissione, dunque, il P. e la G., ospitando i connazionali fuggiti dal campo del M., avevano direttamente appreso dai medesimi le condizioni di assoggettamento e di sfruttamento alle quali erano stati sottoposti, circostanza ribadita più volte dall'imputato e resa pienamente attendibile dall'essere stati gli operai del M. ospitati presso l'immobile di San Marco in Lamis per alcuni giorni, nel corso dei quali avevano riferito agli imputati il trattamento loro riservato dal capo-cellula ucraino. Tornato in Polonia per le festività natalizie, il P. dichiarava di aver appreso dal noleggiatore del suo autobus – tale "Sobala" – che il prezzo per il noleggio da lui richiesto e percepito era di 500,00 euro al mese, ed aveva così accertato che il K. l'aveva raggirato conseguendo, sul prezzo del nolo percepito per conto del "Sobala" la somma di 100,00 euro circa al mese.

Al rientro in Italia, riferiva il P. di aver iniziato a lavorare con un datore di lavoro italiano e nello stesso tempo di aver accettato la proposta del K. di trasportare operai di rientro in Polonia o nei viaggi verso l'Italia, riservandosi il coimputato l'organizzazione del viaggio. Per tale lavoro il P. avrebbe ricevuto una somma oscillante tra gli 80,00 ed i 100,00 euro a persona.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

L'imputato aveva così iniziato a lavorare a tempo pieno e continuativamente per l'organizzazione trasportando persone nei campi di N. J., di "Dorota" – moglie del predetto – del M. P. e di A. Di T..

Contestualmente con la G. ed il convivente di quest'ultima, dichiarava il P. di aver avviato un'attività di reclutamento di operai in Polonia – *"ognuno di noi doveva trovare gente, doveva cercare la gente, qualche parente, qualche conoscente, gli amici, tra gli amici, ed una di quelle persone che ho aiutato, perché ho aiutato, quelli che sono stati terrorizzati da Petro, hanno trovato appunto quel Josek e Sebastian"* – eseguendo personalmente il trasporto.

Reclutamento e trasporto venivano posti in essere dal P. e dalla G., limitatamente alla prima attività, quantunque avessero appreso tra la fine dell'anno 2005 e gli inizi del 2006 direttamente dal K. che le condizioni di lavoro dei trasportati nei campi ai quali erano destinati erano *"orribili"*, condizione che, peraltro, avevano avuto modo di commentare ed irridere nel corso di conversazioni telefoniche, come si vedrà successivamente.

Dunque, da tale epoca, il P. e la G. furono perfettamente consapevoli non solo delle condizioni servili alle quali i loro reclutati e trasportati erano sottoposti dai capi-cellula destinatari, ma si inserirono perfettamente, con ruoli ben definiti, nel sodalizio criminale, partecipando al loro sfruttamento ed in tal modo optando per il Dio-denaro sul cui altare sacrificarono il destino degli operai dai medesimi reclutati o loro *"girati"* dal K. che riusciva ancora una volta a trarre un profitto sulla differenza fra il prezzo del viaggio percepito da ciascun trasportato dal P. e somma versata a quest'ultimo.

Ed ancora fu consapevole il P. della condizione servile degli operai alloggiati nei campi del N. (*"io vedevo cosa stava succedendo, che loro prendevano i soldi, però io non volevo c'entrare niente con questo, non volevo niente a che fare, io volevo portare la gente e questo era tutto e loro mi dovevano pagare per questo"* – interrogatorio del 27.2.2008) e negli altri campi avendo avuto modo di apprendere direttamente dalle vittime nei viaggi di ritorno le vessazioni alle quali erano stati sottoposti (*"molta gente si butta dal lavoro in qualche modo, viene maltrattata...ci sono stati episodi ed io non nascondo che a volte io, che giravo le stazioni e stavo vedendo se c'era qualche polacco per guadagnarmi dei soldi per pagare il carburante almeno per il viaggio"*).

Ciononostante, come gli altri sodali, scopo principale delle sue azioni fu quello di conseguire anch'egli un dichiarato, illecito profitto.

W. A. (interrogatorio del 18.9.2006) individuava il P. inserendolo nell'organizzazione criminale con il semplice ruolo di autista, mentre K. R. (interrogatorio del 23.2.2007) attribuiva al coimputato un



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ruolo più rilevante evidenziando che, sin dal 2004 il P. era a servizio del N., del quale era il “*braccio destro*” con mansioni di organizzazione del lavoro e di autista. Successivamente, ricordava il dichiarante, e precisamente dal giugno 2005, il P. aveva iniziato ad organizzare autonomamente dei viaggi in Polonia e ricordava che il coimputato s’era reso autore di un’azione violenta nei confronti di B. M. – che tentò d’impiccare su un’escavatrice – addebitandole di essere causa di un intervento dei Carabinieri.

Un intervento dei Carabinieri nell’abitazione della G. di San Marco in Lamis vi fu a seguito della denuncia di scomparsa pervenuta presso la sede dell’Ambasciata polacca di Roma, trasmessa alla Procura della Repubblica di Bari in data 21.2.2006.

Con la denuncia A. R. esponeva che il fratello Josef si trovava in territorio italiano ed era “*trattenuto contro la sua volontà da parte di...cittadini polacchi in una casa abbandonata*” – nei pressi di San Severo e nelle vicinanze di una stazione ferroviaria – aggiungendo che J. R. era “*molto malato, denutrito, infreddolito e costretto a svolgere duri lavori*” e “*prigioniero*” nella stessa casa con altri connazionali.

I Carabinieri individuavano il casolare nei pressi della strada statale 272 nel tratto San Severo-San Marco in Lamis e compivano un’irruzione nella notte tra il 22 ed il 23.2.2006 rinvenendo nell’abitazione la G. e due connazionali (W. R. e S. C.) e non anche J. R. che era fuggito con il genero, circostanza che agevolmente si desume considerando che, nonostante la stagione invernale ed i rigori del freddo, s’era allontanato dall’abitazione della G. in maniche di camicia, come potrà apprezzarsi di qui a breve, con il pretesto di effettuare acquisti di generi alimentari.

A distanza di alcuni giorni (28.2.2006), A. R. precisava che il fratello era fuggito senza “*giubbotti ed oggetti personali*” e non aveva fatto ritorno in Patria.

Dell’intervento dei Carabinieri faceva riferimento la G. comunicando con la madre (“*Ti manderò i soldi lunedì perché ho avuto i Carabinieri...sono venute cinque macchine dei Carabinieri*” - it 25.2.2006 ore 11.34 captata sull’utenza 328/9305626 in uso all’imputata) e rammaricandosi che la “*guardia*” della quale disponeva non era riuscita ad avvisarla per tempo.

Dell’attività di autista del P. e della fuga del R. parlerà S. C., persona identificata dai Carabinieri all’interno del casolare, con i genitori (it 26.2.2006 ore 18.25) utilizzando il telefono cellulare della G..



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La conversazione per gli indubbi contenuti di diretto riscontro agli elementi di prova acquisiti va parzialmente trascritta per rilevare gli elementi di riscontro ai fatti contestati.

P: Pronto?

R: Ciao papà.

omissis

P Stai lavorando?

R Lavoro, cazzo, per adesso faccio l'autista.

P Ma lì, dove ti trovi, in quella zona, non si riesce a trovare lavoro da nessuna parte?

R Cazzo, questa settimana praticamente ha piovuto sempre. Solo oggi è uscito il sole.

P Aspetta, ti passo la mamma.

R Va bene.

M Rafal!

R Come va?

R Mamma, adesso posso parlare tre minuti. Come va?

M Qui non c'è niente di nuovo. Siamo preoccupati per te, come va?

R Non vi preoccupate per me. In qualche modo vado avanti.

M Ma lavori o non lavori?

R Mamma, Darek (P. D.) da cui sto lavorando adesso...

M Sì?

R Lui per adesso fa avanti e indietro fra la Polonia e l'Italia. Se volessi partire...

M Sì?

R Posso partire in qualità dell'autista. Adesso non so cosa mi dice papà per quanto riguarda quel lavoro da Adriano.

M Sì, ma state lavorando o sei già andato sotto?

R Non lo so. Perché Darek, non vi volevo dire...

M Sì?

R: Questa settimana è stato in Polonia. E' rimasto tutta la settimana in Polonia.

M Sì.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

R *E' partito domenica, è andato in Polonia, perché ha portato la gente e poi ha portato la gente qui.*

M *Sì.*

R *Non ve lo volevo dire perché mi avreste detto subito di andare in Polonia.*

M *Sì.*

M *Rafal, quando torno...Se si dovesse concludere, potresti passare da questo vecchio, avresti 800 puliti. In più il vitto e l'alloggio garantiti.*

R *Mamma, cazzo, c'è il fatto della lingua.*

R *Mamma, ho da mangiare. Mi hai mandato tanti condimenti. Li ho dati loro. Mangio con loro, non devo pensare a fare il bucato. Non ho dato loro neanche il detersivo, loro mi lavano tutto.*

M *Quindi dividi le cose, non ti dico niente. Se ti serve qualcosa...Se andate abbastanza d'accordo...importante che non litighiate. Si sa qualcosa di questi due ragazzi?*

R *Proprio niente.*

M *Niente. Per questo ti prego, non bere. Stai attento, e come si dice, non fidarti troppo.*

R *Lo so.*

M *Mantieni una certa distanza, perché si tratta di persone raccolte in giro...non è...*

R *Lo so. Mamma, adesso sono rimasti quelli più vecchi, quelli che c'erano...*

M *Sì.*

omissis

R *Non mandatemi niente, cazzo. Vi voglio restituire i soldi. Voglio fare qualcosa.*

M *Non ti dico di restituire. Ti deve guadagnare qualcosa.*

R *Sì...quello che voglio. Dico... loro...andiamo a San Severo...*

M *Sì?*

R *Darek è stato in Polonia adesso. Ela... quello che voglio. Ho tutto.*

M *Sì.*

R *Dove sto adesso, sono a meno di dieci chilometri da San Severo.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

M Uhm.

R Venerdì ho portato Ela al lavoro vicino Foggia.

M Sì.

R Praticamente guido quasi tutti i giorni.

M Sì, ma figlio mio, stai attento ai Carabinieri.

R Come? Per quello che ne so io, né Carabinieri né Polizia ci possono fare niente.

M Ma non conosci la lingua per dire qualcosa nella loro lingua.

R Ela parla. Mamma, non ti voglio dire niente. Non ti voglio stressare.

M Sì.

R Qua ci sono stati due che volevano, sai... È scappato il genero insieme al suocero.

M Il suocero con il genero?

R Sì. Di Jlenia Gòra.

M Sì.

R Vicino Jlenia Gòra.

M Sì.

R Sono usciti per fare una passeggiata.

M Sì.

R Il suocero si è vestito un po'.

M Sì.

R Il genero è uscito con la felpa sporca. Sono usciti.

M Sì.

R Sicuramente non volevano scappare, sono usciti solo a fare una passeggiata.

Ma sia all'uno che all'altro piace rubare

omissis

Oltre a riscontrare la fuga del R. con il genero S. P., la conversazione documenta vuoi l'incessante attività di autista del P. che trasportava persone dalla Polonia verso l'Italia e viceversa, nonché – e il dato probatorio è rilevante – il ruolo di autista affidato al S. dal quale può inferirsi la struttura piramidale anche di questa cellula ai cui vertici si trovano il P. - ed in posizione subordinata la G. che controllava



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

gli affari in Italia nell'assenza del coimputato – mentre all'interno vi erano ruoli distinti di autista e di controllore della casa.

Il rapporto simbiotico tra il P. e la G. – che attribuirà al coimputato lo stato di coniuge all'atto dell'intervento dei Carabinieri – è attestato da plurime conversazioni telefoniche intercorse tra i due imputati, nel corso delle quali il P. rivelava alla donna il luogo in cui si trovava, il numero dei trasportati nonché fatti di interesse comune come quella intercettata sull'utenza 320/4735084 nel corso della quale il P. riferiva alla G. di aver incontrato il K. in Polonia il quale aveva preteso “*i soldi*” che avevano titolo nel contratto di noleggio degli autobus dal S., circostanza che riscontra le dichiarazioni dell'imputato sulla circostanza dell'intervento interessato del K. nel rapporto di noleggio (*it 4.3.2006 ore 7.55*).

Nella perdurante assenza del P., impegnato nell'attività di reclutamento e trasporto degli operai dalla Polonia, il ruolo di intermediatrice nell'attività lavorativa dei connazionali disponibili e di quelli che sarebbero sopraggiunti veniva assunto dalla G..

Lo documentano plurime conversazioni telefoniche nel corso delle quali la donna offriva 4 operai a Mario che limitava la sua domanda a uno (*it 4.3.2006 ore 8.55*), ovvero a Vincenzo che dichiarava di aver bisogno di un solo operaio per l'indomani (*it 21.5.2006 ore 17.06*), o riceveva richiesta di lavoratori da un uomo che richiedeva solo maschi, al quale la G. ne offriva due immediatamente disponibili (*it 20.3.2006 ore 13.28*), di un altro uomo che chiedeva all'imputata due persone da impiegare presso “Roberto” (*it 13.4.2006 ore 8.42*).

La consapevolezza della G. dell'inganno che caratterizzava il reclutamento degli operai in Polonia si desume, altresì, dalla conversazione intercorsa tra un uomo che chiedeva operai e “Janek” – al quale l'imputata passava il suo telefono cellulare – il quale negando la disponibilità di manodopera, confidava all'ignoto interlocutore che per catturare coloro che erano alla ricerca di lavoro in Polonia, veniva falsamente indicata una retribuzione pari a 5,00 euro l'ora, mentre in realtà il salario non poteva superare gli euro 3,50 (*it 18.6.2006 ore 15.52*).

Ed il riscontro alla conoscenza della G. anche della strutturazione in cellule cellule operanti sul suo stesso territorio della più complessa associazione per delinquere, si evince da altra conversazione intercorsa tra l'imputata e quello stesso “Janek” nella quale la donna s'impegnava a sistemare tutti i connazionali con lei dimoranti, puntualizzando di averlo fatto già con le “ragazze”, due delle quali sarebbero state destinate ad un “*capo polacco*”.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

La piena consapevolezza da parte della G. del destino di coloro ai quali procurava lavoro, per fini di sfruttamento al quale si rendeva partecipe, si desume, altresì, dal contenuto della conversazione intercorsa tra la stessa ed il K. (it 25.4.2006 ore 0.52) che va trascritta nei passi essenziali che hanno natura di confessione stragiudiziale dell'imputata.

Z.: *Tornando al discorso normale; cerca solo le richieste per quella gente, porca puttana, che ci sia, sai.*

E : *Io sto chiedendo in giro, t'ho detto che volevo due zoccole, porca puttana, nemmeno rispondo più al telefono a quel Italiano.*

Z.: - *Non si tratta di questo, sai, tu farai un po', un po' farò io ma sai...*

E.: - *Ma porca puttana sai, tu prendi troppo per il biglietto e troppo poco per la gente.*

Z.: - *Porca puttana così che deve essere, perché da quel biglietto io...*

E.: - *Cosa deve essere così porca puttana!, io ti organizzo la gente e di ciò avrò 25 euro quando qui prendono 150 per il lavoro?!*

Z.: - *Ela comprendi; da quello che io prendo per il biglietto 200 devo ridare in Polonia, capisci? E' un rullo (un raggio) al 105 %. Da quei soldi che io prendo per il biglietto, sì?*

E.: - *Sì.*

Z.: - *200 zloty devo ridare a quello che li raccoglie, e lui se ne fotte del resto.*

E.: - *Ma sono 150 euro.*

Z.: - *Sì, sì ma ascolta; non gliene frega niente se loro scendono a Venezia o se scendono a Vienna, porca puttana,*

E.: - *Di tutto questo se ne fotte perché è in Polonia*

Z.: - *Sì, sì. Non gli interessa altro; se loro guadagnano 1000 euro o se avranno 1 euro per il lavoro, il resto non gli interessa. Sai questo è, se qualcun altro ciò gestisse diversamente ma lui vuole solo quei 200 zloty. a persona poi se loro da questo avranno 100, 300 o 500 non lo interessa affatto. Voglio dire, di sicuro dovranno avere, sai.*

E.: - *Senti, quando ci sei stato...*

Z.: - *50 a testa come minimo.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E.: - *Ascolta, allora io posso organizzare “i fissi” (lavoratori addetti a lavori che si estendevano per più mesi).*

Z.: - *Ela sai come*

E.: - *Se riesco a trovare “i fissi” come niente prendi 150 euro per ogni fisso e vaf-fanculo.*

Z.: - *Capisco, Ela tempo fa era così che ogni...*

E.: - *Io ho pagato 250 euro per me sai, quando sono arrivata in Italia e non ci sono dei lavori migliori porca puttana. Non per questo puttana Eva sgobbavo due anni per 20 euro per dare il lavoro a qualcun altro per 50 euro, porca puttana e ch'è!?*

Z.: - *Io lo capisco. Loro sanno quel discorso quelli di adesso.*

E.: - *Prendi almeno un centone porca puttana.*

Z.: - *...50 euro per...*

E.: - *50 per me e 50 per te.*

Z.: - *Ascolta ti sto spiegando: loro hanno 50 euro e questi devono averli all'entrata, giusto? Quando chiamano è questo che gli viene detto.*

E.: - *Sì.*

Z.: - *E altri 50 devono ridare dopo una settimana di lavoro. Prima erano 100, solo che poi sai, c'era poca gente.*

E.: - *Solo che adesso ci sono i pomodori, cominciano a piantare i pomodori, ma tutti vogliono le troiette giovani sai, fino a 30 anni per le macchine. Vogliono le ragazze.*

Z.: - *Per raccogliere i pomodori, per raccogliere i pomodori...*

E.: - *Per raccogliere i pomodori ma bisogna sgobbare nei campi porca puttana perché nessuno.*

Z.: - *Sì, sì dici bene. Ma per raccogliere dei pomodori a volte sono meglio alcune di cinquantacinque anni che quelle troiette di ventisei anni.*

E.: - *Lo so, lo so porca puttana perché alle giovani non va di lavorare.*

Z.: - *Sì, sì, solo che...*

E.: - *Ma se un signore scemo vuole le giovani allora porca puttana che devo fare?*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Z.: - Perché pensa che scoperà.

E.: - *Ma sì, perché pensa di guardare, di toccare porca puttana.*

Z.: - *E ci sarà una su dieci di quelle giovani che gli darà il "culo".*

E.: - *Esattamente, esattamente io so come funziona.*

Z.: - *Allora io quella darò qui, e tieniti quella "carta": vent'anni, dopo l'università è meglio che...*

E.: - *Senti!, e quella vostra ninfomane è ancora viva in Polonia?*

Z.: - *Che?*

E.: - *Quella ninfomane da "Vite"*

Z.: - *Forse si sono interrotti i contatti, non lo so. Ma no, no, no, c'è.*

E.: - *incomprensibile*

Z.: - *C'è, c'è ma suo marito è andato in Inghilterra al lavorare o in Germania da qualche parte.*

E.: - *E vaffanculo, che se ne va.*

Z.: - *Lei è rimasta col bambino, e come mai ti preoccupi?*

E.: - *Bambino puoi anche portarlo nel pulmino.*

Z.: - *Una folle come lei non vorrei manco vedere?*

E.: - *E' folle o no ma in Italia se la caverebbe bene porca puttana.*

Z.: - *Eh sì se la caverebbe di sicuro.*

E.: - *incomprensibile*

Z.: - *In due giorni se la caverebbe, ma non lo so. Sabato saprò perché lei piuttosto...*

E.: - *Perché su di lei si farebbero dei cocco. Spingerla (significa anche "venderla") in un bordello per 1000 euro e 'sti cazzi.*

Z.: - *Aha.*

E.: - *E ch'è.*

Z.: - *Forse lei non è proprio tagliata, è così piccola e ...*

E.: - *Piccola o non piccola ma porca puttana importante che abbia una buona "lavorazione", può anche essere piccola porca puttana.*

Z.: - *A, quella di sicuro che ce l'ha.*



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

omissis

E.: - *Quando arriveranno per i pomodori la casa ce l'ho già. La casa c'è e la piazza sulla quale mettere le tende.*

Z.: - *Questo sarebbe un bene, per sai...*

E.: - *Lui ce l'ha una casetta vicino al campo suo.*

Z.: - *Ela ti dico; loro devono avere 50 euro perché diversamente, dove non li abbia portati erano subito trattati. E se qualcuno non aveva dei soldi allora tornava ma se lavoro ce li avrò.*

E.: - *50 porca puttana è loro, e quanto tu strappi é tuo.*

Z.: - *Ti capisco ma porca puttana ascolta; adesso è così che loro hanno 50...*

E.: - *incomprensibile*

Z.: *Ascolta, loro qui hanno 50 e dopo una settimana hanno altri 50.*

E.: - *Dopo una settimana, porca puttana può succedere di tutto con togliere quei 50 dopo una settimana.*

E.: - *Sì!*

Z.: - *Se, non so chi prende dei soldi, chi paga se è un italiano*

E.: - *Italiano...Così è fantastico! Allora vado ancora al bagno e poi torno a dormire.*

omissis

E' agevole rilevare che l'interesse della G. non appare limitato allo sfruttamento della manodopera agricola dei connazionali – argomento che pure la donna trattò nella conversazione – ma anche all'induzione ed allo sfruttamento di ragazze disponibili a prostituirsi ovvero che potrebbero essere gradite ai proprietari terrieri; onde non possono sussistere dubbi in ordine allo stabile inserimento dell'imputata nell'associazione per delinquere della quale condivise i fini, partecipando alle modalità di reclutamento di operai e non solo di costoro – come si desume al chiaro riferimento ad un'attività inquadrabile nel meretricio - ricorrendo all'inganno a fini di lucro.

Analoghe considerazioni valgono per il P. D. il quale, per di più, mantenne, anche nel corso dei viaggi di trasferimento dalla Polonia in Italia, costanti contatti con i capi-cellula e, in genere, con i compunti preannunciando al N. l'arrivo di 4 operai (*it 24.2.2006 ore 10.41*), di 7 persone (*it 11.3.2006 ore 8.52*), numero estensibile a 11 nella conversazione immediatamente successiva (*ore 8.55*) ed altri

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

ne cederà al M. P. o al Di T., pretendendo da costoro una sorta di esclusiva nel trasporto nel timore dell'inserimento, in termini concorrenziali, nella stessa attività di un "autista di Tarnobzerg" (così P. a K. nella it 11.3.2006 ore 23.02).

La piena consapevolezza delle condizioni alloggiative e lavorative dei trasportati da parte del P. si desume non solo dalla conversazione intercorsa con tale "Kasia" nel corso della quale l'imputato si doleva che "quasi nessuno rientra" – quasi ad attestare che da un po' di tempo non si registravano da un po' di tempo fughe dai campi – immediatamente corretto dalla donna che gli offriva fondate speranze con l'inequivoca espressione: "magari si trova qualche vittima di bastone" (it 11.3.2006 ore 5.34) e dunque una persona fuggita dopo essere stata percossa.

Ed il riscontro decisivo sull'inserimento del P. nell'associazione per delinquere della quale condivise finalità nella perfetta conoscenza dello sfruttamento degli operai al quale pure partecipò, si evince dalla conversazione (it 11.3.2006 ore 14.01) tra il medesimo imputato ed il K. nel corso della quale i termini "capo" o "capi" – riferito a coloro che gestivano la tratta di persone e determinavano la riduzione in schiavitù – e "Auschwitz" per definire le condizioni dei campi nei quali gli operai venivano raccolti sono talmente inequivoche che ogni commento appare al decidente pleonastico.

Z: Pronto.

D: Sì

Z: Cosa è questo rumore di trattore?

D: Cosa?

Z: Ho sentito un rumore del trattore.

D: Dove sei?

Z: Io?

D: Sì.

Z: Sto per superare Pescara

D: Quando sarai a Foggia?

Z: A Foggia? Fra due ore.

D: Z., ho parlato con quell'uomo. Devo essere io a portare la gente e nessun altro...

Z: Sì



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D: Allora dobbiamo incontrarci a Foggia dato che io sono a Foggia. Non c'è senso che io vada avanti ed indietro.

Z: Va bene, cazzo. Se non vuole, cazzo, si attaccasse.

D: No, lui vuole la gente ma forse, cazzo, la devo portare io.

Z: Cazzo, io lo conosco ma non ho il suo numero di telefono. Che cazzo sta dicendo...

D: Sai, forse ha paura dato che ci sono dei controlli nei confronti dei "capo", cazzo

Z: Sì, i controlli, i controlli a ...

D: Sì, a San Severo.

Z: Sì, cazzo, i controlli dei capi c'erano là, come si chiama, ad Auschwitz.

D: Ad Auschwitz.

Z: Sì.

D: Va bene allora.

Z: Se non vuole, vaffan

D: E questi quattro dove li porti? A raccogliere le arance a Foggia?

Z: Sì.

D: Per le arance?... Va bene, perché è cominciata la stagione di raccolta delle arance.

Z: Se non vuole, si facesse fottere dal "cane".

D: Va bene.

Z: Sì.

D: A posto.

Z: Ti chiamerò quando sarò già nei pressi di Foggia.

D: Va bene.

Z: No, anzi quando sarò a San Severo

D: Sì, perché io sto andando adesso ad Avellino, cazzo. sono a Foggia e sto facendo già il sesto giro per parlare con te. Vado ad Avellino, cazzo, per organizzare una campagna. Mi ha chiamato uno che ha bisogno di un po' di gente.

Z: Sì.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

D: Anche tu potrai portare la gente la per la raccolta delle banane.

Z: Devi mancare per molto.

D: Cazzo, posso stare fuori anche per cinque ore. Proprio per questo ti cercavo.

Dopo questa conversazione, nella stessa serata, P. D. sarà fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Ortona ed identificato dai Carabinieri del ROS mentre effettuava il trasbordo di connazionali trasportati dalla Polonia con il suo autobus all'interno di un altro furgone condotto da P. M., detto "il cane", braccio destro del N. nel cui campo, già controllato in data 19.8.2005, dovevano essere reclusi.

B. T.

A B. T. viene contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla realizzazione del reato di tratta di persone e di riduzione o mantenimento in stato servile, ai quali l'imputata avrebbe partecipato apportando un concreto contributo con il suo consapevole ruolo di autista.

Le fonti di prova che, in prospettiva accusatoria, sosterranno tale ruolo sono rappresentate dalle dichiarazioni rese nel corso dei loro interrogatori dai coimputati P. D. (a PM il 26.2.2007), W. A. (a PM il 18.9.2006 e 14.2.2007) e K. R. (a PM il 23.2.2007 e 2.4.2007) il quale, più degli altri due coimputati, ebbe diretti rapporti con la B..

Ora, muovendo l'analisi delle fonti di prova dalle dichiarazioni del K., mette conto di evidenziare che il coimputato attribuì alla B. il ruolo di semplice autista del piccolo autobus Mercedes con il quale dalla Polonia raggiunse per la prima volta l'Italia.

La B., secondo la narrazione in disamina, non raccolse il denaro (€ 150,00) prelevato da altri, non fu identificata dal dichiarante con la donna con la quale aveva parlato, dopo aver appreso della possibilità di lavoro in agricoltura, a mezzo telefono e che successivamente gli aveva spedito a domicilio il contratto sul quale, peraltro, non erano state indicate le condizioni economiche del rapporto lavorativo.

E' ben vero che la B., al termine del viaggio gli propose una diversa possibilità di lavoro pretendendo, a titolo di intermediazione, la somma di € 100,00 ma tale prospettiva fu rifiutata dal K. il quale riferì di aver intuito una volontà dell'imputata di "guadagnare qualche soldo in più".

Generici e distonici sono i riscontri che rinvergono dalle dichiarazioni degli altri due coimputati.

Il P., vide la B. in una stazione di servizio mentre effettuava un autonomo trasporto di connazionali in Italia, e la individuò nella persona e nel ruolo in termini probabilistici ("forse si chiamava Tere-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

sa...non so...era una persona che noleggiava i bus o un'organizzatrice di qualcosa...) così, a ben guardare, contraddiceva il K. il quale, invece, era stato fermo nell'indicarla quale autista.

“Teresa non è autista...forse è il caporale, forse non porta la macchina lei...porta la gente per N., viaggiava a fianco dell'autista” (W. a PM il 18.9.2006), dichiarazioni che somigliano a quelle rese dal P. e contraddicono quelle del K..

A rivelare il contenuto della sua attività è stata la B. che, nel suo interrogatorio, ha riconosciuto di aver effettuato solo trasporti (*“portavo le persone ed anche i pacchi, però non ho avuto nulla a che fare con l'organizzazione del lavoro, con i soldi dell'intermediazione. Io non ho collaborato con nessuno e facevo questi viaggi sempre da sola, per conto mio”* - così l'imputata a PM il 16.11.2006).

Spiegò, inoltre, la B. di essere titolare, con il coniuge K. T., di un'impresa di viaggi disponendo di un furgone Mercedes di colore bianco con il quale effettuava trasporti di persone in varie località italiane, tra le quali Foggia, incaricata talvolta da L. Z. il quale la *“chiamava e prenotava le persone”*. Negava, invece, la B. di conoscere N. J. e di non aver mai effettuato viaggi di ritorno da Foggia verso località polacche, pur ammettendo di aver effettuato alcune telefonate indirizzate a persone che dovevano ricevere gli operai una volta giunti in Italia, ma solo su richiesta dei trasportati.

Le dichiarazioni della B. coincidono e spiegano quelle del K. il quale pure ammise che il mezzo di trasporto era un piccolo autobus marca Mercedes, che l'imputata non aveva raccolto denaro – accreditando così la circostanza che l'organizzazione del trasporto era stata curata da altri che pagavano alla B. solo il servizio prestato – e soprattutto che la stessa era estranea a tutta quell'attività illecita propedeutica al trasporto.

Ora, le mansioni di autista esercitate dalla B. che talvolta veniva sostituita dal fratello B. S., trova diretto riscontro nel controllo eseguito dai Carabinieri del ROS del 17.6.2006 che fermò quest'ultimo mentre effettuava un trasporto di connazionali a bordo dell'autobus “Mercedes” targato LJ AL 422, nonché nella conferma che tale circostanza riceva desumibile dalla nota della Polizia polacca con la quale si rappresentava che T. T., esercitava l'attività di autista.

Le conversazioni telefoniche accreditano le prospettazioni difensive della B..

Ed invero, alla richiesta di W. A. rivolta a L. Z. di curare il trasporto di 15 operai, l'interlocutore rispondeva di averne disponibili solo sei che *“Teresa o suo fratello Szczepan (dovevano) portare in Italia”* (it 20.3.2006 ore 16.51).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Trova riscontro, dunque, la circostanza che vuole la B. incaricata dal Lukas di singoli viaggi e della mancanza di contatti diretti tra i capi-cellula e l'imputata, come peraltro provano altre conversazioni, tra le quali vanno annotate:

- l'it 10.6.2006 ore 18.08 nel corso della quale M. P. e O. K. commentavano il trasporto da parte della B. di operai da "Pompeo";
- l'it 21.4.2006 ore 14.52 nella quale N. J. riferiva ad una persona di aver appreso che "Teresa" era impossibilitata ad effettuare il trasporto per mancanza dell'autista, conversazione che accredita la tesi della mancanza di contatti diretti tra la donna ed i "capi-cellula" atteso che la notizia del mancato trasporto era stata acquisita da persona diversa dalla B.;
- l'it 29.4.2006 ore 6.34 ove la B., in viaggio, chiedeva al N. il luogo in cui avrebbe dovuto lasciare gli operai che, dunque, non le era noto.

Tutte le conversazioni intercettate intercorse tra il N. e la B. (20.5.2006 ore 14.04 e 18.42) ovvero tra questa ed il W. 10.6.2006 ore 7.39 e 20.41) ebbero per oggetto il trasporto di persone dalla Polonia verso i luoghi di destinazione e sono sintetizzate in poche battute relative al numero delle persone, al luogo in cui dovranno essere prelevate, all'ora di presumibile arrivo.

Non in un passo delle suddette conversazioni vennero commentate le condizioni degli operai – relative al loro lavoro ed all'alloggio – e nessuna di esse può smentire le dichiarazioni della B. nella parte in cui la stessa affermò di non aver mai eseguito viaggi di ritorno con operai che avrebbero potuto doversi del vissuto nei campi degli imputati e delle violenze subite.

Ed allora non solo gli elementi di prova acquisiti smentiscono le dichiarazioni della B. ma, autonomamente considerati, non confortano l'ipotesi accusatoria sotto il profilo della consapevolezza dell'imputata della pianificazione di un sistema condiviso tra gli associati per delinquere finalizzato alla realizzazione dei reati contestati, consapevolezza che per gli altri autisti è stata desunta da conversazioni telefoniche e chiamate in correità che reciprocamente riscontravano la conoscenza da parte dell'imputato delle vessazioni alle quali gli operai erano sottoposti e dell'esistenza di un'organizzazione che aveva consolidato un *modus operandi* con il quale si reclutavano operai ai fini del loro successivo sfruttamento.

Prove in ordine alla conoscenza della B. dell'attività illecita antecedente al viaggio da parte del Lukas ovvero della consapevolezza dell'imputata delle vessazioni che avrebbero subito una volta giunti in Italia non si colgono con quella certezza che deve permettere di superare ogni ragionevole dubbio.

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

E' appena il caso di annotare che il reato associativo esige, per la sua consumazione, il dolo specifico che si traduce nella coscienza e volontà di apportare un contributo richiesto dalla previsione incriminatrice per la vita del sodalizio e per la realizzazione del programma.

I capi E) ed I) contestato al P. e all'H.

Quantunque plurime fonti di prova orale abbiano riferito il possesso di armi da parte dei capi-cellula, la contestazione dei delitti di detenzione e porto di armi comuni da sparo, è stata riservata dal PM solo a P. M. (capo E) ed all'H. M. (capo I).

Anche relativamente a tali fatti-reato non ritiene il decidente raggiunta la prova certa idonea all'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati.

E' ben vero, con riferimento al P., va ritenuto che gli informatori riferirono di aver intravisto una pistola seminasosta dal suo abbigliamento, ma è altrettanto vero che nessuno di essi riuscì a specificarne il tipo e, soprattutto, non dichiarò di averne mai rilevato l'utilizzo.

Eppure più volte il P. s'era reso protagonista di episodi di inaudita violenza, entrando in contatto fisico con più operai, ma giammai l'arma risultò non solo utilizzata ma semplicemente estratta con funzioni intimidatorie.

Sotto altro aspetto va annotato che, nel corso dei controlli – tipici atti a sorpresa – eseguiti in data 19.8.2005 e in altre date precedenti o successive, nessun tipo di arma fu mai rinvenuto, benché la presenza del P. nel campo gestito dal N. sia pienamente attestata dagli atti relativi all'irruzione ed alle successive perquisizioni che costituiscono tipici atti a sorpresa.

La stessa articolazione del capo di imputazione si fonda sul mero funzionamento dell'arma per inferire che la pistola detenuta non poteva identificarsi in un'arma giocattolo.

E la risoluzione del dubbio si radicherebbe sulle dichiarazioni rese da A. S. la quale riferì che, prima di essere ripetutamente violentata dal P., sarebbe stata dall'imputato intimidita e così indotta a cedere alla violenza dall'esplosione di due colpi di pistola.

Ma tale affermazione non può considerarsi decisivo elemento di prova in favore della prospettazione d'accusa in quanto dalla deflagrazione – tipica anche di pistole non classificabili “armi” come quelle che usano il gas come propellente (come quella vista da taluni informatori) o le c.d. “scaccia cani” – non può desumersi con certezza che il P. abbia detenuto e portato in luogo pubblico un'arma classificabile tra quelle comuni da sparo.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Ad analoga conclusione perviene il decidente esaminando la posizione processuale dell'H. chiamato in reità, in ordine al possesso di armi, da Z. E. e da W. A..

L'unica che affermò, per presumibile conoscenza diretta, che l'H. disponesse di armi comuni da sparo fu la Z. (*interrogatorio del 5.9.2006*) la quale riferì che le stesse erano occultate dalla moglie M. nel comodino o sotto le lenzuola nell'armadio.

Sta di fatto che le armi non furono rinvenute in sede di perquisizione coeva all'arresto dell'H. e ricordava la dichiarante una telefonata fatta da M. al W. che si mostrava allarmata del mancato rinvenimento delle armi pur avendo i Carabinieri "*trovato le sigarette e tutte queste cose*", ma non anche le armi pur avendo gli stessi Carabinieri "*messo la mano dentro*" quell'armadio in cui erano custodite.

Il W. (*interrogatorio 14.2.2007*) confermò che sia il N. che il P. detenevano una pistola che egli tuttavia non aveva, nonostante la costante frequentazione, mai visto, mentre l'H. disponeva di due pistole e di un fucile "Kakashnikov" che pure non aveva visto, fatta eccezione per una pistola, "*probabilmente*" di marca "Beretta".

Tuttavia, non solo la pistola – della quale il dichiarante non seppe indicare se funzionante o modello di arma – sfuggì alla perquisizione, ma nello stesso contesto non furono trovati neppure il "Kakashnikov" e le plurime armi.

Difettano, dunque, decisivi e solidi riscontri a dichiarazioni che appaiono incerte e prive di valenza autonoma di prova.

Considerazioni conclusive

Nel mondo romano classico lo schiavo addetto ai lavori agricoli godeva di minori privilegi rispetto al *servus* urbano nelle prospettive di profitto che animavano il *dominus* in vista di una successiva vendita di quest'ultimo come "*res*" che poteva conservare un valore solo se ben conservata.

Tale prospettiva era, invece, inconcepibile per un componente la *famiglia rustica* in quanto la ricchezza derivava dal loro completo sfruttamento, circostanza che comportava la sottoposizione dello schiavo a prestazioni lavorative che lo esaurivano, determinandone, come le macchine, una obsolescenza.

E si comprende: nell'economia romana gli schiavi addetti all'agricoltura sostituivano le macchine ed erano, per ciò solo, fonte di ricchezza, senza costo alcuno o con un costo irrisorio.

La necessità di un controllo del lavoro svolto, poi, imponeva che gli schiavi addetti ai lavori agricoli fossero coordinati da un preposto, in genere una persona che aveva subito la schiavitù, il quale curava



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

che gli stessi svolgessero senza limiti temporali quanto veniva richiesto e, solo al termine della giornata lavorativa potevano ricevere cibo e alloggio in immobili la cui terminologia – “*ergastula*” – è stata tramandata nel tempo per individuare la perdita totale della libertà nelle carceri.

Gli schiavi, pertanto, erano *res* equiparate agli animali definiti *instrumenta semivocalis*, così distinti dalle persone che subivano la condizione servile chiamati *instrumenta vocalis*.

E come le cose, nell’indifferenza del diritto positivo che attribuiva in epoca preclassica al *dominus* lo *ius vitae et necis* sullo schiavo, l’uomo subì tale condizione fino a quando, dopo l’istituzione della Repubblica vennero riconosciute agli schiavi alcune facoltà come il tenere per sé il denaro e successivamente affrancarsi, lo sposarsi per incrementare, però, con la nascita dei figli l’economia privata del padrone, la liberazione con titolo (ad esempio con testamento come avvenne con Plinio il giovane) essendo stato con legge fissato il limite di cento servi per padrone.

Ovviamente le fughe erano precluse ed impedito con ogni mezzo. Su una medaglia parte di un collare di bronzo rinvenuto si legge la promessa una ricompensa alla persona che riporterà dal padrone, Zonino, lo schiavo fuggito con incisa la testuale scritta: “*Fugi, tene me cum revocaveris me domino Zonino, accipis solidum*”.

Se tale sintetica ricostruzione storica fosse riprodotta in un disegno su lucido sarebbe agevole constatare la perfetta sovrapponibilità dello stesso con il dipinto tratto dalle risultanze della presente indagine.

Tale prova fugherebbe i dubbi, se residuati, sulla configurabilità della condotta di riduzione in schiavitù e/o in servitù da parte degli imputati delle persone – reclutate certamente in numero che valicava il tetto dei cento imposto nel diritto romano, con metodi ingannevoli – tratte principalmente dai Paesi dell’Est europeo, sarebbe sufficiente raffrontare le condizioni imposte agli schiavi nel diritto romano con quelle fin qui esaminate.

Alloggi fatiscenti, prestazioni lavorative senza determinazione di tempo, mancato pagamento della retribuzione o corresponsione di un salario irrisorio, violenze e minacce talvolta gratuite, altre volte finalizzate ad interdire vie di fuga.

Anzi, a ben guardare, rievocando gli episodi di violenze a seguito delle proteste degli operai, non può apprezzarsi neppure la distinzione tra *strumenta semivocalis* e *strumenta vocalis*, perché anche l’uso della voce era inibito.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

In siffatto contesto parlare di rapporto di lavoro, di truffa e di caporalato appare al decidente una fuga dalla realtà, sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi per verificare il suo inquadramento in una o in alcuna delle fattispecie incriminatrici.

La tesi che sia stato, comunque, costituito un rapporto di lavoro a condizioni diverse da quelle promesse è fallace ed insostenibile non solo perché per la costituzione del rapporto è necessario un incontro di volontà, anche tacito sicché l'uso della violenza o della minaccia nel momento genetico del sorgere del rapporto rende radicalmente nullo il consenso del prestatore di lavoro perché l'inganno (*vis compulsiva*) si trasforma in violenza fisica (*vis absoluta*).

E se la violenza e la minaccia accompagnano, nella sua dinamica funzionale, il rapporto giuridico inibendo lo stesso recesso, è inconcepibile un inquadramento dei fatti nell'ambito di un contratto mai venuto a giuridica esistenza, sibbene in un fatto illecito di natura penale che non può scomporsi in varie ipotesi di reato – sequestro di persona, estorsione, truffa e così via – ma va unitariamente valutato presentando tutti gli elementi costitutivi del delitto di riduzione in servitù o in schiavitù a seconda dell'offesa che le condotte arrecarono sulle persone offese.

Analogamente i fatti non possono essere inquadrati nelle dinamiche che connotano il rapporto di caporalato, lesive di minori beni giuridici rispetto all'incolumità, alla libertà personale, all'autodeterminazione delle vittime oppresse dai metodi adottati dagli associati per delinquere.

Il caporalato è vietato dalla legge solo perché rappresenta una forma illecita di intermediazione e di (parziale) sfruttamento dell'altrui attività lavorativa, ma non può dirsi caporale l'agente che vulnera diritti assoluti della persona, meritando altra e più grave definizione.

In ogni caso l'incontro delle volontà finalizzato alla costituzione di un valido rapporto di lavoro, deve ritenersi inesistente perché l'iniziale consenso fu letteralmente travolto dalla nuova proposta di una diversa retribuzione, di un alloggio fatiscente e dall'obbligo a prestare attività lavorativa con metodi violenti.

Sicché, pur volendo discettare tra le regole civilistiche della costituzione del contratto, deve osservarsi che la nuova proposta non fu mai volutamente accettata.

In ogni caso va considerato che il consenso, che scrimina sul piano penale ed elide l'antigiuridicità del fatto, va pur sempre validamente e liberamente prestato nei limiti non solo del contenuto del diritto – che deve essere disponibile per chi lo presta e tale non può ritenersi quello di porre a disposizione il proprio corpo (art. 5 cod. civ.) – ma di norme sovraordinate che rappresentano un limite



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

nell'interesse pubblico al consenso, nome che lo vietano qualora la causa del negozio sia contraria alla morale (si pensi all'irrelevanza del consenso prestato dalla prostituta al proprio sfruttamento rispetto alla consumazione del delitto di cui all'art. 3 l. 75/58) o all'ordine pubblico interno (si pensi ai reati di circonvenzione di incapace, di atti sessuali con minorenne, di sottrazione consensuale di minorenne e così via) ovvero all'ordine pubblico internazionale, nel caso di specie fonte primaria di produzione delle norme di tratta di persone, riduzione in servitù o schiavitù, di reato "transnazionale". Sulla forma associativa apprezzabile esaminando le condotte già si è detto nelle pagine che precedono.

In questa sede, in estrema sintesi, va osservato che l'accordo con il quale i promotori ed i compartecipi all'associazione per delinquere non richiede forme particolari che ne documentino la costituzione e può, per giurisprudenza costante, desumersi anche da *facta concludentia* rappresentati dalla continuità, dalla frequenza, l'intensità dei rapporti tra i soggetti partecipi, dall'interdipendenza delle loro azioni e dalla predisposizione di mezzi finalizzati a rendere efficiente l'organizzazione onde consentirne il raggiungimento di fini (*ex multis*, Cass. 10.4.1987, *Gravosio*).

Ed allora vanno richiamati gli elementi di prova che attestano la conoscenza, risalente ad almeno due anni prima l'accertamento dei fatti, la frequentazione, lo sfruttamento della manodopera da parte di tutti i capi-cellula, l'adozione di metodi identici per il reclutamento – per il quale si avvalevano di stessi mezzi informativi e di trasporto – per garantirsi la permanenza delle vittime nei loro campi e lo sfruttamento del loro lavoro, per evitare le fughe, la standardizzazione delle pessime condizioni alloggiative, il sistema di spogliare ogni operaio del denaro con l'imposizione di spese anch'esse analoghe nella natura (intermediazione, vitto, alloggio, trasporto) per concludere che tali scelte non erano conseguenza di occasionali, temporanei o estemporanei accordi dell'uno o dell'altro dei capi cellula, ma frutto di una pianificazione tesa al conseguimento di un illecito profitto a mezzo dell'altrui attività lavorativa evitando forme concorrenziali che permettessero al singolo operaio di optare per la prestazione di attività lavorativa in favore dell'uno o dell'altro capo, promotore o organizzatore del sodalizio criminale.

E', altresì, significativo evidenziare che tutte le cellule al loro interno si presentavano con una struttura che prevedeva il coordinamento di un capo affiancato da un "caporale" o da altri sottoposti, come pure va rappresentato lo scambio continuo di mezzi (di trasporto, di operai, di caporali) che non possono, quindi, ritenersi nella esclusiva disponibilità di un capo-cellula, ma che venivano posti a dispo-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

sizione dell'intero sodalizio per la sua efficienza e per il raggiungimento di fini condivisi da tutti gli associati per delinquere.

La dosimetria delle pene

Ritiene il decidente che vada esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 4 l. 16.3.2006 n° 146, entrata in vigore il 12.4.2006, giorno successivo di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. La legge in discorso ratificava la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (c.d. "Convenzione di Palermo") del 15.11.2000 adottata con risoluzione 55/25 ed entrata in vigore il 29.9.2003.

Dopo la Convenzione furono approvati tre protocolli, l'uno (25.12.2003) finalizzato ad eliminare o prevenire il traffico di essere umani, l'altro contro il traffico dei migranti (28.1.2004), il terzo contro la fabbricazione ed il traffico d'armi (3.7.2005).

Quantunque la Comunità europea avesse ratificato l'accordo con decisione del 21.5.2004, l'Italia tardò ad adeguarsi alle direttive – che avevano in breve coinvolto 118 Stati – legiferando solo nel 2006.

L'art. 3 della legge 146/06 definisce qualifica e definisce *“reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato, b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

Tre sono gli elementi costitutivi del reato transnazionale:

1. il reato, già previsto dal sistema penale, deve essere punito con pena non inferiore ai quattro anni di reclusione;
2. nella sua realizzazione deve essere “coinvolto” un gruppo criminale organizzato che operi in più di uno Stato;
3. il reato deve essere commesso ovvero parte della sua azione o l'evento devono realizzarsi in più di uno Stato.

Ai fini della presente sentenza appare irrilevante l'accertamento ed il significato di “gruppo criminale organizzato” certamente ricompreso nelle ipotesi dei reati associativi conosciuti dal nostro sistema giuridico-penale che individuano non solo un'organizzazione di persone, ma anticipano la consuma-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

zione del reato al momento dell'accordo e prevedono la predisposizione di mezzi e la finalizzazione delle condotte verso la consumazione di uno o più reati.

Rispetto alla configurazione del delitto di associazione per delinquere, il "gruppo criminale organizzato" rappresenta, dunque, un *minus* ricompreso nelle norme incriminatrici di cui agli artt 416 e 416 bis cp.

Laddove, dunque, come è nel caso di specie, sia contestata e ritenuta la sussistenza di un'associazione per delinquere che ha coinvolto soggetti che operarono quanto meno in due Stati (Polonia ed Italia) reclutando nel primo, con l'inganno, persone che trasferirono in Italia, con mezzi propri, per la riduzione ed il mantenimento in una condizione servile, al fine del loro sfruttamento, il subentrare della nuova legge inciderebbe solo su un aspetto formale e definitorio, limitandosi a qualificare i reati di cui agli artt 416-600 e 601 cp come "transnazionali".

Problemi sorgono, invece, quando, ritenuto il reato "transnazionale", debba valutarsi l'applicazione dell'aggravante, ad effetto speciale, prevista per tali reati dall'art. 4 l. 146/06, sotto l'aspetto dell'osservanza del principio di legalità (art. 25 cpv Cost.) e di irretroattività della legge penale più sfavorevole (art. 2 cp), soprattutto quando, come è nella fattispecie, la diversa qualificazione si inesti nelle trame giuridiche e fattuali di una preesistente associazione per delinquere che certamente operava, come si desume dalla contestazione del fatto storico, ben prima l'entrata in vigore della legge introduttiva del reato "transnazionale".

L'art. 25 della Costituzione disponendo che *"nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"*, introduce non solo il principio di legalità – nel senso che la legge incriminatrice deve precedere l'azione che solo in tal modo può dirsi vietata – ma, implicitamente, anche quello di irretroattività della legge penale, così inibendo al Legislatore di introdurre norme penali sfavorevoli all'agente nel senso che retroattivamente valgano a punire condotte prima non vietate, ovvero aggravino, sotto il profilo sanzionatorio, fatti già puniti come reato.

L'art. 2 cp, invece, si rivolge al Giudice proibendo l'applicazione di nuove norme incriminatrici a fatti che, all'epoca della loro consumazione, non erano previsti come reato ovvero erano puniti con pene meno severe.

E' pacifico in Dottrina e Giurisprudenza, il principio per il quale la valutazione del favore o sfavore della legge penale nell'ipotesi di modifica della disciplina, si estende ad ogni mutamento sostanziale della disciplina con riferimento, quindi, non solo alla pena in senso stretto ma agli elementi costitutivi



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

del reato, alle circostanze, all'applicazione di misure di sicurezza, alle cause di non punibilità ed a quelle di estinzione del reato.

Di guisa che una circostanza aggravante che acceda alla riqualificazione di un reato non può che risolversi in un trattamento sanzionatorio del fatto più grave di quello originariamente previsto.

Significativamente va ulteriormente considerato che l'aggravante prevista dall'art. 4 l. 146/06 è circostanza ad effetto speciale – prevedendo un aumento di pena da un terzo alla metà, derogatrice, giusto il richiamo alle previsioni dell'art. 7 cpv l. 203/91 alla disciplina ordinaria del giudizio di comparazione (art. 69 cp) – applicabile quando il gruppo criminale organizzato abbia semplicemente dato il suo “contributo”, così estendendo l'applicazione dell'aggravante in discorso, tra le quattro ipotesi contemplate dall'art. 3, a quella di partecipazione minima.

E' pacifica, altresì, la natura necessariamente permanente del delitto di associazione per delinquere (*ex multis, di recente, Cass. 10.5.2007 n° 24263; Cass. 7.6.2005 n° 35229*) il cui momento consumativo va, conseguentemente, individuato nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune ovvero in quello del primo reato commesso che riveli l'esistenza del sodalizio.

Analogamente, anche il delitto di riduzione in schiavitù o servitù ha natura permanente (*Cass. 6.12.2000 n° 10311*), con la precisazione, riguardo al caso di specie, che in tale ipotesi la permanenza va ritenuta cessata all'atto in cui, con la fuga o con il rientro nei Paesi d'origine, lo stato di assoggettamento cessò.

L'entrata in vigore della nuova legge, più sfavorevole, nell'ipotesi di reato permanente o ne determina la cessazione (nell'ipotesi associativa considerata il sodalizio si trasformerebbe in transnazionale) e la riqualificazione di un nuovo reato, ovvero, in virtù del principio del *favor rei*, non può dispiegare effetti retroattivi rispetto ad una condotta illecita che si è già consumata e permane dopo il momento realizzativo.

Questa interpretazione appare al decidente l'unica sostenibile in chiave costituzionale fondandosi il principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole sul disposto dell'art. 25 della Costituzione, principio sostanziale che deve prevalere sui diversi principi, pure affermati in giurisprudenza, che vogliono inferire sul piano formale e, comunque, dettati dalla legge ordinaria fondati sull'unitarietà del reato permanente, l'applicazione della norma più sfavorevole.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Sul piano concreto è imprescindibile il rilievo che la coscienza e la volontà di mantenere in vita l'associazione per delinquere divenuta "transnazionale" deve tradursi in condotte ben individuate, laddove la contestazione dell'aggravante nel reato associativo e nei reati-fine è generica e generalizzata e comprende condotte di riduzione in schiavitù o di tratta di persone esauritesi ben prima dell'entrata in vigore della legge.

Ne costituiscono esempio le condotte in danno di C. M. (cessate nel gennaio 2006), C. M. (cessate nel gennaio 2006), J. O., R. M.B., W. M.J., M. P., C. J., P. G., L. R. (cessate nell'agosto 2005), S. A. (cessata nel settembre 2005) P. M. (cessata nel febbraio 2006), M. Z., M. A., F. Z., W. P. (cessata nell'agosto 2005), per la cellula N., S. P., W. D.M., S. P., F. S. e L. L. (cessata nel gennaio 2006), R. M., M. G. (cessata nel febbraio 2006), .S. M.T. (cessata nel marzo 2006), C. M. (cessata nel marzo 2006), W. D., F. S. e L. L. (cessata nel marzo 2006), M. Z. (cessata nel marzo 2006) per le cellula M. e O.; K. T., W. Z. e R. B. (cessata nel febbraio 2006) per la cellula H.; R. J. e S. P. (cessata nel febbraio 2006) per la cellula P.-G..

Venendo alla determinazione delle sanzioni, non ritiene il decidente concedibili ai capi-cellula, fatta eccezione per il P. D. per il numero più limitato di operai sottoposti ad uno stato servile e per le dichiarazioni confessorie rese, nonchè al P. M. le circostanze attenuanti generiche, non apprezzando la sussistenza dei criteri, dettati dall'art. 133 cp, che ne legittimano il riconoscimento.

I reati contestati agli organizzatori, ai promotori ed ai capi del sodalizio sono oggettivamente gravi e posti in essere in modo continuativo con l'uso di inaudita violenza e con metodi intimidatori.

La gravità dei reati è nella coscienza sociale dell'intera collettività umana – come è desumibile dall'adesione di un numero considerevole di Stati alle varie risoluzioni delle Nazioni Unite sull'argomento – che ripudia forme di sfruttamento dell'uomo sull'uomo peraltro dettati da fini meramente economici.

Sul piano soggettivo è indiscutibile la mancanza di ogni forma di ravvedimento avendo fino all'ultimo atto processuale i predetti imputati mostrato la mancanza di una sia pure tardiva *pietas* nei confronti delle numerose vittime sottoposte al loro potere, attestandosi su difese che ulteriormente umiliavano le vittime – definite aduse all'alcol ovvero scarsamente produttive – quasi addebitando agli operai la necessità del loro assoggettamento ad uno stato servile quale unico metodo necessario per indurle al lavoro che in ogni caso sfruttarono in modo tale da consentire al N. ed all'H. l'acquisto di appartamenti in Polonia ed in Italia.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Pertanto le pene che, esaminati ed applicati i criteri dettati dall'art. 133 cp, vanno ritenute di giustizia ed inflitte, e, dopo l'abbattimento di $1/3$ determinato dalla scelta del rito, vanno inflitte sono le seguenti:

a M. P., unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo F), pena base anni 10 di reclusione, aumentata sino ad anni 13 di reclusione (capo B) e di anni 2 di reclusione (capo A) = anni 15 di reclusione – $1/3$ = anni 10 di reclusione;

a N. J.C. unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C), pena base anni 10 di reclusione, aumentata sino ad anni 13 di reclusione (capo B) e di anni 2 di reclusione (capo A) = anni 15 di reclusione – $1/3$ = anni 10 di reclusione;

a P. J.M. unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C), pena base anni 9 di reclusione, aumentata sino ad anni 10 di reclusione (capo A), di anni 1 di reclusione (art. 605 cp), di mesi 6 di reclusione (artt 582-585 cp) e di anni 3, mesi 6 di reclusione (609 bis e 609 ter nn 2 e 4) = anni 15 di reclusione – $1/3$ = anni 10 di reclusione;

a O. K. unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo G), pena base anni 10 di reclusione, aumentata sino ad anni 13 di reclusione (capo B) e di anni 2 di reclusione (capo A) = anni 15 di reclusione – $1/3$ = anni 10 di reclusione;

ad H. M. unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H), pena base anni 10 di reclusione, aumentata sino ad anni 13 di reclusione (capo B) e di anni 2 di reclusione (capo A) = anni 15 di reclusione – $1/3$ = anni 10 di reclusione;

a P. D., al quale va riconosciuto un ruolo di minore rilievo in ambito associativo ed una condotta meno grave e più limitata nel tempo, per l'ammissione dei fatti vanno concesse le circostanze attenuanti generiche onde, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub L) pena base anni 9 di reclusione – $1/3$ per la concessione delle circostanze attenuanti generiche = anni 6 di reclusione, aumentata sino ad anni 8 di reclusione (capo B) e di anni 1 di reclusione (capo A) = anni 9 di reclusione – $1/3$ = anni 6 di reclusione;

a K. J.L. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi anche per la sua condizione di incensurato le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo G), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

a W. G. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;

a K. R. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi anche per la sua condizione di incensurato e la parziale ammissione degli addebiti, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;

a L. R. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo F), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;

a K. P. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;

a J. T. per il ruolo meno rilevante rivestito in ambito associativo possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 6 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 7 di reclusione (capo A) – $1/3$ = anni 4, mesi 8 di reclusione;

a K. Z. per il ruolo di mero autista, non coinvolto nel diretto reclutamento, e quindi per il ruolo minore rivestito in ambito associativo e per il minore contributo reso al sodalizio, possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo B), pena base anni 8 di re-



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

clusione, ridotta sino ad anni 5, mesi 4 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 6 di reclusione (capo A) – 1/3 = anni 4 di reclusione;

a N. Z.R. per il ruolo di mero autista, non coinvolto nel diretto reclutamento, e quindi per il ruolo minore rivestito in ambito associativo e per il minore contributo reso al sodalizio, possono concedersi, anche per la sua condizione di incensurato, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo B), pena base anni 8 di reclusione, ridotta sino ad anni 5, mesi 4 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 6 di reclusione (capo A) – 1/3 = anni 4 di reclusione;

a Z. E. - che ebbe un ruolo assolutamente marginale nel sodalizio provvedendo a ricevere telefonate e mantenere rapporti senza autonomia rispetto al W. con gli altri associati per delinquere - possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, per cui unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub H), la pena va determinata in misura di anni 8 di reclusione – 1/3 per la concessione delle generiche = anni 5, mesi 4 di reclusione, aumentata sino ad anni 6 di reclusione in continuazione con il capo A) = anni 6 di reclusione – 1/3 per la scelta del rito = anni 4 di reclusione;

a G. E. - che ebbe anch'essa un ruolo minore nell'ambito della cellula e marginale nel sodalizio criminoso - possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, per cui unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione sub L), la pena va determinata in misura di anni 8 di reclusione – 1/3 per la concessione delle generiche = anni 5, mesi 4 di reclusione, aumentata sino ad anni 6 di reclusione in continuazione con il capo A) = anni 6 di reclusione – 1/3 per la scelta del rito = anni 4 di reclusione;

a W. A.Z. va negato il riconoscimento della diminvente di cui all'art. 8 l. 203/91 vuoi perché la stessa inerisce a reati ricompresi tra quelli previsti dall'art. 416 bis cp o a quelli commessi avvelendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività di associazione di tipo mafioso non contestati nel presente processo, vuoi perché le sue dichiarazioni intervennero quando le indagini – solidamente ancorate su chiare fonti di prova – erano ampiamente concluse onde la sua attività di collaborazione non può ritenersi né fattiva, né concreta, né tanto meno finalizzata ad evitare che le attività illecite, tranciate con l'applicazione di misure cautelari, potessero essere portate a conseguenze ulteriori (*Cass. 15.11.2000 Devivo*).



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Possono, invece, concedersi al W., per le dichiarazioni ampiamente confessorie e per le dichiarazioni rese e giudicate attendibili nei confronti dei coimputati, le circostanze attenuanti generiche, sicchè, considerato il suo ruolo verticistico e trasversale tra le varie cellule in ambito associativo, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H), pena base anni 10 di reclusione, ridotta sino ad anni 7 di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cp, aumentata sino ad anni 8 di reclusione (capo A) e sino ad anni 9 di reclusione (capo B)– 1/3 = anni 6 di reclusione.

Consegue la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e *pro-capite* di quelle di mantenimento in carcere.

Va altresì, disposta, la confisca e l'acquisizione agli atti dei passaporti e degli altri documenti identificativi di persone diverse dagli imputati – in originale e/o in copia – delle agende, quaderni, appunti e blok notes in sequestro ed il dissequestro con restituzione agli aventi diritto di quant'altro in sequestro.

Sul piano delle domande risarcitorie, gli imputati vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dai commessi reati in favore delle costituite parti civili O. J. e P. M. e C.G.I.L. – Regionale della Puglia liquidati per i primi due, giuste conformi richieste, in misura di un euro per ciascuna delle due parti civili, nonché a rifondere alla C.G.I.L. le spese di costituzione e difesa liquidate in complessivi € 650,00 per diritti e onorari oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e per tariffa professionale, nulla disponendo in ordine alle spese di costituzione dell'altra parte civile per avervi la stessa rinunciato.

B. T. va invece assolta dai reati a lei ascritti con la formula “il fatto non costituisce reato”, ed analogamente P. M. ed H. M. vanno assolti dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi E) ed I) concernenti la detenzione ed il porto di armi.

Va, infine dichiarato non luogo a procedere nei confronti di M. V. in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte dell'imputato intervenuta prima della sentenza.

p.t.m.

Il Giudice, letti gli artt 438, 442, 533, 535 cpp,

dichiara

M. P. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo F) – esclusa l'aggravante contestata – e, applicata la diminuyente processuale, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

Dott. Antonio Lovecchio



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

N. J.C. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C) – esclusa l'aggravante contestata – e, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

P. J.M. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), C), e D) unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C) – esclusa l'aggravante contestata – e, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

K. J.L. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo G) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

O. K. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo G) – esclusa l'aggravante contestata – e, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

W. G. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

K. R. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo C) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

L. R. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo F) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

W. A.Z. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;

K. P. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

J. T. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;

H. M. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), ed H) unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H) – esclusa l'aggravante contestata – e, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;

P. D. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo L) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;

N. Z.R. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo B) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

K. Z. colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo B) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

Z. E. colpevole dei reati a lei ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo H) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, la condanna alla pena di anni quattro di reclusione;

G. E. colpevole dei reati a lei ascritti unificati nel vincolo della continuazione sotto la più grave previsione di cui al capo L) – esclusa l'aggravante contestata – e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, applicata la diminvente processuale, la condanna alla pena di anni quattro di reclusione.

Condanna gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e *pro-capite* di quelle di mantenimento in carcere.

Ordina la confisca e l'acquisizione agli atti dei passaporti e degli altri documenti identificativi di persone diverse dagli imputati – in originale e/o in copia – delle agende, quaderni, appunti e blok notes in sequestro ed il dissequestro con restituzione agli aventi diritto di quant'altro in sequestro.



TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P./G.U.P.

Letti gli artt 538 e sgg cpp, condanna i predetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili O. J. e P. M. e C.G.I.L. – Regionale della Puglia liquidati per i primi due, giuste conformi richieste, in misura di un euro per ciascuna delle due parti civili, nonché a rifondere alla C.G.I.L. le spese di costituzione e difesa liquidate in complessivi € 650,00 per diritti e onorari oltre IVA, CAP e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e per tariffa professionale, nulla disponendo in ordine alle spese di costituzione dell'altra parte civile per avervi la stessa rinunciato.

Letto l'art. 530 cpv cpp assolve P. J.M. dal reato di cui al capo E), H. M. dal reato di cui al capo I) perché il fatto non sussiste e B. T. dai reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Letti gli artt 425 cpp e 150 cp dichiara non luogo a procedere nei confronti di M. V. in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte dell'imputato intervenuta prima della sentenza.

Fissa il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari il 22.2.2008

Il Giudice

Dr. Antonio Lovecchio

Depositata in cancelleria il 22.05.2008